STORIA

DEI

BANCHI DELLA SICILIA

STORIA

DEI

BANCHI DELLA SICILIA

DEL

PROF. VITO CUSUMANO

I Banchi privati

ROMA
ERMANNO LOESCHER & C.°
Via del Corso, 307

TORINO Via di Po, 19 — FIRENZE Via Tornabuoni, 20

1887

AL CORTESE LETTORE

L'opera, che ho impreso a pubblicare, tratterà della STORIA DEI BANCHI DELLA SICILIA, *così dei privati come dei pubblici. Sarà divisa in tre volumi, dei quali il primo soltanto viene oggi alle stampe. Il suo contenuto, nuovo, completamente nuovo, è fondato sopra lunghe, difficili e penose indagini nei nostri Archivii di Stato e Comunale. Nè l'amore del tema, di grande attualità, nè la pazienza dell' indagatore, messa a dura prova dalle ricerche in Archivii non ancora inventariati ed in volumi quasi illegibili, mi fecer difetto, sebbene il lavoro mi sia stato reso meno aspro dalle cortesie e dagli aiuti dei Signori Beccaria, Cosentino, Pipitone, Lionti, Orioles e Gnoffo, ufficiali dei nostri archivii, che tanto ringrazio, e specie del Sopraintendente dell'Archivio di Stato Comm. Silvestri e del cav. Pollaci, direttore dell'Archivio Comunale. Anzi ne trassi cagione di studio più intenso per descrivere l'ordinamento bancario della Sicilia nelle*

sue diverse manifestazioni e nei rapporti coll'economia monetaria dell'Isola.

Però la mia opera non può dirsi finita. Altre ricerche, negli stessi Archivii, più fortunate delle mie, potranno apprestare elementi per correggere qualche giudizio, modificare qualche opinione, rendere più chiaro il significato di alcuni documenti, precisare il carattere di qualche istituto. Ma qualunque potrà essere questo lavoro di correzione, sono convinto di aver descritto, a grandi linee, ma fedelmente, la mirabile figura dei mercanti-banchieri della Sicilia, che fecero specialmente rifulgere di nuova luce questa incantevole ed ospitale città di Palermo, che ai trionfi recenti per la sua libertà, può anche aggiungere le più antiche e non meno preziose vittorie del commercio e della prosperità economica.

Palermo 15 Maggio 1887.

PROF. VITO CUSUMANO.

CAPITOLO PRIMO

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SICILIA DAL SECOLO X AL XVI.

ART. I.

Le industrie ed il commercio.

La storia economica della Sicilia, nella seconda metà del Medio Evo, dimostra ad evidenza la piena vitalità dell' Isola nei traffici e nei commerci con alcune provincie del Continente italiano e con quelle dell'Africa settentrionale. Posta da natura quasi nel centro del Mediterraneo come stazione e punto di fermata delle numerose flottiglie mercantili di Genova, di Pisa e di Venezia, che trafficavano in Tunisi, in Barberia, in Tripoli, vi stanziavano, sin dal nono secolo, molti musulmani, che, favoriti da trattati commerciali, negoziavano con lo Stato degli Aghlabiti. Ed il commercio, sostenuto da comunità indipendenti, vi prosperò in modo che il monaco Teodosio, descrivendo la Palermo dei suoi tempi,

disse: che vi si adunava la genia saracena dei quattro punti cardinali del mondo; che vi erano coloni e mercatanti viaggiatori, e, misti ai Siciliani, ai Greci, ai Longobardi, Giudei, Arabi, Berberi, Persiani, Tartari. *Illuc enim universum Saracenorum genus confluxisse putares a Solis ortu, et Occasu, ab Aquilone et Mari* (1).

Durante il dominio dei Musulmani ebbe maggiore sviluppo il commercio marittimo tra la Sicilia con Mehdia e Susa: e furono tanto importanti i traffici tra l'Isola ed il Continente Nero che a Salerno, a Napoli, ad Amalfi, si contraffacevano le sue monete di oro per meglio commerciare coll'Africa. Avvenuta la conquista dei Normanni, i cui Re pei molti possedimenti africani ebbero anche il titolo di Re di Africa, ai Musulmani, che restarono nell'Isola, non meno che ai Greci, agli Arabi di diverse tribù, altri stranieri si unirono. « Verso il 1150, « dice l'Amari, Palermo racchiudea una diecina di *uni-* « *versità,* come allora si chiamavano; Musulmani, Greci, « Ebrei, Lombardi, Amalfitani, Genovesi, Baresi ed an- « tichi abitatori cristiani; e i Musulmani e qualche altra « gente suddivisi, come egli è verosimile, per quartieri, « Cassaro, Khalesa, Halka, Schiavoni (2). » E fu certamente questa la ragione per cui, in quell'epoca, come nella precedente, tutti gli atti della vita amministrativa e politica si scrivevano e si pubblicavano in tre lingue, latina, greca ed araba, che erano le lingue parlate in

(1) Lancillotto-Castello: *Memoria delle zecche del Regno di Sicilia*, nel volume 16 degli *Opuscoli di autori siciliani* che trovasi nella Biblioteca Comunale di Palermo, pag. 281.

M. Amari: *Storia dei Musulmani di Sicilia*, vol. 1. Firenze 1854, pag. 206; vol. 2, Firenze 1858, pag. 32.

(2) Amari: op. cit., vol. 3. Firenze 1868, pag. 297-98, vol. 2, pag. 458.

Sicilia. Se la permanenza di tali stranieri nell' Isola dimostra lo sviluppo del commercio, è anche da notare che i Normanni vi incoraggiarono il progresso delle industrie; ed Ugone Falcando descrisse le diverse qualità dei drappi di lino e di seta, i veli, i guanti, le maglie, le tele ed i colori ed il loro intessimento con oro ed argento, i lavori di oro e di perle che si facevano in Palermo nel 1189 (1).

Potentissimi in Sicilia furono allora, e specialmente, i mercanti Pisani che, secondo Goffredo Malaterra, *sepius navali commercio Panormum lucratum venire soliti erant* (2). Nello stesso tempo in cui i Genovesi espugnavano Caltagirone, essi, nel 1063, gelosi del traffico marittimo che teneano i Saraceni colla città di Palermo, spinsero Ruggiero a conquistarla; ma, impazienti dello indugio, assaltarono da soli il porto, ne ruppero le catene, che oggi ancora si osservano nel famoso Camposanto, e, secondo la cronaca pisana, rimorchiarono una nave carica di un gran tesoro, con cui fondarono il Duomo di Pisa. La torre Pisana esistente in Palermo nel secolo XII, la *ruga Pisanorum* oggi via della Loggia, la *rua* dei Fiorentini in Messina, l'Amalfitania di Girgenti la contrada *Amalfitaniæ vetus* e il borgo o vico degli Amalfitani in Palermo, poscia chiamato Quartiere della Loggia, ove dapprima abitarono i Pisani e poscia i Catalani, i Majoricani, i Barcellonesi, il Quartiere degli Amalfitani in Siragusa e tanti altri nomi, fanno testimonianza della permanenza e dei traffici di quelle *università* o *nazioni*, di regola riunite in corporazioni

(1) Bianchini: *Storia economico-civile di Sicilia.* Napoli 1841, vol. 1, pag. 344.

(2) Vedi Caruso: *Bibliotheca historica*, l. 1, pag. 193.

rette da proprii *consoli*, *sindaci* o *procuratori*, come quelle degli Amalfitani e dei Genovesi in Messina nel 1117 e 1172 e dei Veneziani, in Palermo, nel 1195 (1).

Era infatti costume del tempo che i forestieri, che poneansi in alcun luogo ad abitare, si riducessero a corporazioni ed avessero una propria chiesa. I Veneziani riedificarono in Palermo, nel Quartiere di Seralcadi, una antica chiesa, già dei Greci e distrutta dai Saraceni, e la consacrarono a S. Marco protettore della Repubblica. Accanto a quella dei Lucchesi fu pure, in Palermo, la Chiesa dei Pisani, mentre i Genovesi ebbero quella di S. Luca e più tardi quella di S. Giorgio, i Catalani l'altra di S. Eulalia e la *nazione* Lombarda una Cappella in S. Giacomo (2). In Trapani, dove, a detta di Ibn Giobair, era molto sviluppato il commercio colle coste africane, si trovavano, sin dal 1129, i Consoli dei Catalani, dei Veneziani, dei Pisani, dei Lucchesi, dei Genovesi, dei Fiorentini e degli Alessandrini colle rispettive chiese o cappelle di S. Eulalia, S. Marco, Chiesa del Soccorso, S. Giuliano dei Lucchesi, S. Lorenzo, San Giovanni Battista e Santa Maria Egiziaca (3). Così pure a Messina, a Catania, a Siragusa, a Girgenti.

Ed a queste università di stranieri, venuti sponta-

(1) Pipitone Federico: *A proposito di una dichiarazione di morte* nel secolo XIV. Palermo 1884. (Estratto dall'*Archivio storico-siciliano).*

(2) Prof. Di Giovanni V.: *Il quartiere degli Schiavoni nel secolo X e la loggia dei Catalani in Palermo nel 1771*. Palermo 1887, pag. 12-13.

(3) D. Giuseppe Fardella: *Annali della Città di Trapani.* Ms. che trovasi nella Biblioteca Fardelliana di Trapani f. 23.—Pugnatore: *Storia di Trapani.* Ms. che si trova nella stessa Biblioteca f. 89-92. *Guida per gli stranieri in Trapani* di G. M. D. F. Trapani 1825, pag. 56-57.

neamente nell' Isola oppure chiamati per esercitarvi le industrie ed i commerci, furono accordate, dai Re di Sicilia, molti privilegii, immunità, esenzioni dalle imposte e, quello che maggiormente importa, una quasi completa libertà di commerciare nell'Isola. Il Re Ruggiero nel 1117 e i due Guglielmi, nello stesso secolo, concessero ai Genovesi immunità e privilegii, dai quali furono esclusi altri commercianti. Re Federico che, nel 1199, avea permesso agli abitanti di Trapani e di Messina, già uniti da un precedente trattato di commercio « *ut per totum regnum nostrum in mari et in terra liceat vobis mercimonia et quaslibet res vestras libere ponere et extrahere et cum eisdem intrare libere pariter et exire* » nel 1200 fu largo di favori ai Genovesi, concedendo loro l'immunità dei dazii, la facoltà di tener consoli in tutta la Sicilia, e donando case, in Messina, Siragusa, Trapani, Napoli, per esercitarvi il commercio. Ed infine: « *Non proibentur aliquando januenses.... libere extrahere de Sicilia et toto dominio.... frumentum et victualia absque ullo jure et datione* (1). » Quali favori o privilegii, accordati a quei mercanti anche dai Re Aragonesi, durarono per lungo tempo; e la Repubblica di Genova, superba di possederli, ne affidava gelosamente la cura al Console dei Genovesi, residente in Palermo, in un ordinamento del 1463 (2). Licenza di commerciare liberamente nel Regno, specialmente in Messina ed in Palermo, fu accordata, nel 1234, ai Pisani, che ebbero statuti lor proprii pei commerci di Sicilia, mentre lo stesso Re, concedendo agevolezze e franchigie commerciali ai

(1) Huillard-Bréholles: *Historia diplomatica Friderici secundi.* Parisiis MDCCCLII, vol. 1, pag. 40-41, 65-66.

(2) Di Giovanni: op. cit. pag. 15.

Palermitani, stipulava trattati di commercio con alcuni Principi dell'Africa per favorire i traffici dei siciliani (1). Così pure avvenne pei Veneziani, pei Lombardi, pei Romani. E mentre le stesse guarentigie, per la libera esportazione ed importazione, si estendevano ai mercanti palermitani e messinesi da Re Corrado nel 1253 e da Federico III nel 1299 e 1305 (2), industrianti stranieri, allettati dalla esenzione dei servigii *angarii* e *parangarii*, dalle regalie, mutui, dazii, collette non meno che dalle imposte sulle materie prime inservienti allo esercizio dell'arte loro, furono chiamati ad esercitare in Sicilia la industria dei panni di lana e di altri prodotti manifatturieri; la dimora di un solo anno nella città di Palermo ed il matrimonio con una donna siciliana bastavano per acquistare la cittadinanza, e, colla cittadinanza, gli innumerevoli privilegi dei cittadini Palermitani (3). Fu tale e tanta l'importanza che si attribuiva alla frequenza dei mercanti stranieri nell'Isola, che, allorquando vennero in guerra Catalani e Genovesi, Re Pietro, nel 1342, ordinò che essi, nei porti del suo regno, doveano vivere in pace, perchè la loro guerra avrebbe allontanato dalla Sicilia i « *Mercatores, quorum frequentia insula nostra Siciliae beatior redditur* (4) ». Fino negli ultimi anni del secolo XV si permise ai Genovesi di commerciare liberamente nella Sicilia, tanto per mare che per terra (5), e molti altri privilegi si concessero ai Catalani, che

(1) Huillard-Bréholles: op. cit. vol. III, pag. 464. — De Vio: *Privilegia urbis panormitani*. Panormi 1706, pag. 10.

(2) De Vio: op. cit. pag. 20, 21, 24, 29, 38.

(3) De Vio: op. cit., pag. 82, 140-44, 149-50.

(4) De Vio: op. cit., pag. 171.

(5) *Atti, bandi e provviste*: ann. 1493-94 f. 4 (Archivio Comunale di Palermo).

nella prima metà del secolo XIV, ebbero fondachi e stazioni di commercio a Girgenti, Mazzara, Marsala, Sciacca, Licata e in altri luoghi o terre marittime della Sicilia (1).

Questa importanza commerciale della Sicilia proveniente dalla frequenza degli stranieri e dallo sviluppo delle industrie isolane, specialmente dell'agricola, ci è attestata da tutti i documenti del secolo XIV; dai quali si apprende che *universi mercatores cujuscumque nacionis et status ac condicionis.... ementes.... et ab inde extrahentes et in terra res ipsa immictentes res et mercimonia*, negoziavano in Termini, mentre i *mercatores catalani, Jannuenses, pisani, et aliarum mundi parcium*, teneano i traffici del famoso Caricatore di Girgenti (2). Palermo avea ancora lo splendore e la ricchezza della epoca araba; e se le famose 500 moschee non scintillavano al sole, i suoi giardini erano ancora popolati dagli *alberi di smeraldo con frutta di oro*. Messina, Catania, Siragusa rivaleggiavano nell'industria e nel commercio.

Alcuni istituti commerciali agevolarono tale progresso economico. Se Federico II aprì nuovi porti in Sicilia, in Puglia, nelle Calabrie, nella Campania, in Abruzzo e nel Principato; se fabbricò nuovi Arsenali a Brindisi, a Salerno, ad Amalfi, a Messina e stipulò trattati commerciali coi Sovrani di Oriente, egli pure istituì le *fiere*, che si doveano tenere annualmente in sette città del Regno « *Nullus mercator vel ministerialis*, fu detto nell'atto di costituzione, *alibi cum mercibus et rebus venalibus quam in loco nundinarum inveniri præsumat* » (3).

(1) Di Giovanni: op. cit., pag. 20.

(2) *Quaternus Registri literarum*: ann. 1327, f. 23, retro, 62 retro (Archivio Comunale).

(3) Huillard-Bréholles, op. cit. vol. IV, pag. 462.

Molti privilegii furono concessi, nel 1296, alla fiera che si tenea in Messina per 15 giorni, dal 23 aprile di ogni anno in poi. « *Et quod mercatores,* si legge in un documento di quell' anno, *et alie quecumque persone qui et que ad predictas nundinas a quibuscumque locis mundi venerint de omnibus rebus et mercibus quas infra ipsum tempus ad predictas nundinas deferrent, seu deferri faciant per mare, vel per terram, et quas vendent, et ement ibidem ac per mare vel per terras de propria civitate res, vel merces ipsas extrahant nullum jus dohane et alterius cujuscumque dirictus solvere curie teneantur, sed per totum tempus ipsum ab omni dirictu per eos propterea curie debito sint omnino libere et immunes* (1). » Nelle altre fiere dell' Isola, tanto nelle generali che nelle speciali, si accordava ai commercianti la franchigia nei 15 giorni precedenti e susseguenti la fiera, ed erano obbligati a pagare soltanto l'imposta per la merce venduta (2).

Istituti analoghi, ma di maggiore importanza per la protezione del commercio, furono i così detti *Carricatori.* Già sin dal tempo della permanenza degli Amalfitani in Palermo, scrive il Lampertico, esistevano in questa città, come in altre città marine dell' Italia, i così detti *fondaci* o *dogana,* che servivano da magazzini di deposito, nei quali, mediante il giro delle partite sui libri, si conseguiano di quei vantaggi, che oggi si ottengono mediante giro di una cedola o polizza (3).

(1) *Dispacci e privilegi dal 1305 al 1495* f. 57 (*Archivio del Tribunale del R. Patrimonio* nell'Archivio di Stato di Palermo).

(2) Cosentino Giuseppe: *Un documento in volgare siciliano del 1320*, pag. 3-12 (Estratto dall'*Archivio storico siciliano* 1884).

(3) Lampertico: *Il credito.* Milano 1884, pag. 91.

Ai fondaci seguirono i Carricatori, istituiti per lo più nel secolo XIV, nelle città marittime principali dell'Isola, Castellammare del Golfo, Girgenti, Sciacca, Termini, Terranova, Augusta, Eraclea. Erano costituiti da grandi magazzini, nei quali, per provvedimenti annonarii dell'epoca, si depositavano i cereali prima della loro esportazione, che si concedeva soltanto negli anni ubertosi e mediante il pagamento di un' imposta speciale, detta *jus tracte*. Funzionavano, quindi, da magazzini di deposito o *docks*, perchè la merce, ivi depositata, si vendeva e si girava, come notò il Bianchini e come risulta dai libri dei Carricatori che si trovano in questo Archivio del Tribunale del R. Patrimonio (1). Ai depositanti, dice Picone, si rilasciavano le *polizze*, le quali erano *lettere di ordine* che si negoziavano (2). Taluno di questi Carricatori, ad es. quello di Alcamo, può esser considerato come porto-franco, perchè vi si godea la franchigia delle imposte doganali (3). Più celebre fra tutti fu il Carricatore di Girgenti, *città popolosa, nobilissima, frequentata molto da stranieri che vanno e vengono..... e da viandanti da ogni parte del mondo*, come scrisse il geografo arabo, Edrisi (4).

« Il Carricatore di Girgenti, nota il Picone, era l'u-
« nico in tutta la riviera meridionale della Sicilia, e

(1) Sarebbe molto opportuno che il Governo provvedesse alla loro conservazione. Quei libri, voluminosissimi, tanto preziosi per la storia economica della Sicilia, si trovano ancora nella soffitta del palazzo del Tribunale.

(2) Picone G: *Memorie storiche agrigentine*. Girgenti 1868, pag. 741: Bianchini op. cit. pag. 357.

(3) Di Giovanni nel fasc. 1. dei *Documenti per la storia patria* etc.

(4) Amari: Biblioteca arabo-sicula.

« nella nostra rada approdavano moltissimi legni che in
« pochi giorni fornivano il loro carico e spandevano i no-
« stri prodotti agricoli fin nell'oriente.... Dal che sorgeva
« quel moto, quel traffico, sì che tale era la gente che
« accorreva tra noi, che, per usare delle espressioni con-
« tenute in uno degli antichi capitoli della città nostra
« *ogni giorno era una fiera*..... Era così proverbiale
« l'abbondanza dei frumenti riposti nei nostri magazzini
« al Carricatore, che uno storico dell'epoca Aragonese,
« Nicolò Speciale, scrivea: che alla fame di Re Ruggie-
« ro da Brindisi e del suo equipaggio non sarebbero
« bastati nè la fertilità dei campi dell' Etna nè il fru-
« mento dei magazzini di Girgenti » (1). Retti, forse, dai
così detti *Magazzinieri pubblici* obbligati, come i ban-
chieri, a dare cauzione e sottomessi alle loro leggi, i Car-
ricatori erano sotto la dipendenza dei Maestri Portula-
ni, nei libri dei quali si possono riscontrare i proventi
del *jus tracte*. E finalmente altri magazzini di deposito
esistevano in alcune città dell'Isola, e specialmente in
Palermo. Sebbene istituiti per ragion fiscale, come quelli
ordinati da Re Alfonso nel 1417, « *in quo omnes mer-
ces et bona quecumque sub quocumque nomine nuncu-
patur, et cujuscumque persone tam extraendo quam im-
mittendo prius depositentur* » (2) pur tuttavia essi fun-
zionarono da magazzini di deposito, e nei documenti
del secolo XVI si rinvengono domande di banchieri per
depositarvi la merce e per estrarla in seguito (3).

(1) Picone: op. cit: pag. 738-39.

(2) *Conservatoria del Registro: Mercedes* (copie) anno 1414 a 1439, f. 387-88 (Archivio di Stato di Palermo).

(3) *Atti, bandi, e provviste*: 1514-15 f. 242 (Archivio Comunale).

Le fiere, i Carricatori, i magazzini di depositi che spingevano il commercio interno ed esterno della Sicilia, facean degna corona alle famose *Logge*, a queste vere Borse del Medio-Evo. Istituite fin dal 1117 in Messina dove i Genovesi ne possedevano molte nel secolo XIII, favorite dai sussidii del Governo che accordò in quel secolo once 100 per fondarne delle nuove (1), le Logge si propagarono in tutta l'Isola. Palermo ebbe quelle dei Genovesi, dei Pisani, e dei Catalani, detta questa ultima, anche Loggia dei Banchi; le quali diedero il nome al quartiere, più importante per traffico, della Città, chiamato Quartiere della Loggia. Trapani ebbe 6 Logge, e più importante di tutte, la Pisana, oggi sede di quel Municipio, che diede il nome all'attuale via della Loggia. Celebre fu in Messina la Loggia dei Mercanti, e nomi simili rammentano tali istituti a Marsala ed a Siragusa. Nelle Logge, le precorritrici delle Piazze dei Cambii, la vera *Lombard-street* del Medio-Evo, convenivano e si adunavano i mercanti di ogni nazione; si pattuivano e si facevano in esse i pagamenti per vendita di merci; in esse si bandizzavano gl'incanti pubblici, si pubblicavano i bandi: avea sede in Loggia il pesatore pubblico delle monete (2), ed accanto alla medesima, sicuramente, tenevano il loro ufficio i cambiatori. Vincenzo Di Giovanni che, nel 1615, scriveva il *Palermo ristorato*, così descrisse le Logge della nostra città. « Passando innanti, sino alla Loggia (quartiere), dall'una « parte e dall'altra vi sono botteghe ricchissime di ogni « sorta di panni.... Lasciati i Panneri si entra nella

(1) Di Giovanni: op. cit. pag. 14 e 17-18.

(2) *Atti, bandi, e provviste:* anno 1438-39 f. 11 retro: Id: 1460: Id: 1479 (Archivio Comunale).

« Loggia. Quivi vi son due Logge; l'una è dei Genove-
« si e l'altra dei Catalani. I Genovesi han la Loggia bas-
« sa in un piano, con suo pavimento di pietra intagliata,
« con sedili e ferri dall'una parte per riposarci le genti
« che negoziano; e dall'altra parte con una fonte che
« versa acqua da dieci cannoli di bronzo. È circondata
« tutta da mercieri ricchissimi, profumieri e notari. In
« questa Loggia si fanno gl' incanti, per vendersi ga-
« belle ed altre cose d'importanza. Da man sinistra vi
« è la Loggia della nazione catalana. Questa è una
« grandissima stanza, serrata con quattro gran grade di
« ferro, che serrano quattro archi voltati sopra colonne
« di marmo ed eminenti. Vi si ascende per quattro sca-
« lini, d'onde si signoreggia la Loggia dei Genovesi. È
« coperta, e vi è dentro un cortile con sedile ed alberi
« di naranzi, ed una fonte di marmo..... Quivi tengono
« i signori Catalani molte sedie, per sedere essi ed al-
« tri negozianti, con decoro di detta nazione » (1) Nè
dissimili dalle siciliane furono le Logge di Napoli, stabi-
lite in Piazza dell'Olmo, che servivano di ufficio ai pri-
vati banchieri (2), la *Loggia del Cambio* di Bologna e
la Loggia dei mercanti di Bergamo (3) Sventuratamen-
te noi non possediamo gli *Statuti* delle Logge siciliane,
nè sappiamo da quali autorità esse dipendevano; ma la
loro esistenza sino a tutto il secolo XVI ci è sicuro in-
dizio della importanza del commercio siciliano.

(1) Questa opera fu pubblicata dal Can. Gioacchino Di Marzo nel vol. delle « *Opere storiche inedite della città di Palermo*. Palermo 1872, pag. 256 del 1° volume.

(2) Ruggiano e Grossi di Zirgone. *Studii comparati sull'ordinamento antico e moderno del Banco di Napoli*. Napoli 1885 pagina 29-30.

(3) P. Rota. *Storia delle Banche*. Milano 1874 pag. 88-89.

Erano in quei tempi innumerevoli e svariatissime le operazioni commerciali, siccome risulta dalle formole adottate dai notari nelle procure del secolo XIV; con esse si dava al procuratore, sempre mercante, la facoltà di *emendo, vendendo, locando, naulizzando, deponendo, accomandando, cambiando, permutando, arrisicando, assecurando, mutuando et cujuslibet alterius generis debita contrahendo tam in dando quam in recipiendo* (1) oppure, come si legge in altra procura, *emendo vendendo, locando, conducendo deposita seu accomandicias et mutua recipiendo et dando, cambiando* etc. (2). Si stipulavano, tra mercanti, contratti commerciali, specialmente cambiarii, che dimostrano la esistenza nelle provincie dell'Isola di *agenzie, filiali, corrispondenti*; come sarebbe, ad es. quello tra Pellegrino de Bonaventura, pisano, e Rolandino de Passano, levantino, per cui il primo, ricevendo a mutuo 20 fiorini d'oro, si obbligava a pagarli *in terra Trapani et generaliter ubicumque locorum et fori dictus Rolandinus pecierit ab eodem ad omnem ipsius Rolandini requisicionem et beneplacitum voluntatis* (3). E con questi contratti cambiarii, comunissimi in quell'epoca, ed anche in epoca precedente (4), tra i nostri mercanti, si alternavano, del pari per mascherare l'usura, l'anticresi, la vendita col

(1) *Archivio dei Notai defunti.* Atti di notar Stefano Amato. Registro N. 134 anno 1347 a 1354. Vedi la procura delli 11 Gennaro 1354 (Archivio di Stato di Palermo).

(2) *Id:* atti di notar Enrico de Citella vol. 3. (appendice) anno 1351 a 1356 f. 92 e 96.

(3) *Id*: atti di notar Stefano Amato, atto del 15 marzo 1350.

(4) L. Papa D'Amico « *I titoli di credito surrogati della moneta* » Catania 1886 pag. 221 nota.

patto di ricompra, la donazione, la costituzione di rendita, la vendita a credito, ma più specialmente il contratto di accomanda, allora molto in uso. È bensì vero che molte facilitazioni si concessero, in tempi differenti, agli Ebrei, già numerosi in Sicilia, e che talvolta si permise loro l'esercizio dell'usura del 10 o|o, tanto ai tempi di Federico lo Svevo che a quelli di Rè Alfonso (1), ma è anche da notare che la politica dei Rè Siciliani mise quei disgraziati in un periodo di altalena, che durò per tutto il secolo XV, per cui essi ricevevano, oggi maltrattamenti, persecuzioni, soprusi, saccheggi, e domani blandizie, privilegi, favori e protezione, ma protezione venale ed interessata, durevole solo quanto i bei gruzzoli di fiorini, di reali e di pierreali che dalle tasche di quei poveri rejetti passavano nei forzieri sempre esausti della R. Corte. (2).

Se tale era il commercio della Sicilia, non fu meno importante lo sviluppo delle industrie paesane: e non ci reca maraviglia la sfarzosa ricchezza, predominante in Palermo e in altre città dell'Isola, che inutilmente, le molte leggi sontuarie, a cominciare dal secolo XIII e sino a tutto il XVI, vollero colpire. Appunto nei secoli XV e XVI ebbero sviluppo, e potenza economica e politica, in Sicilia, le corporazioni di arti e mestieri, ed erano rinomate le arti della seta e dei panni di lana. In tal modo il progresso industriale si accoppiava a quello dei traffici mercantili; e se il *pagherò* del 18 maggio 1160 (3) e la cambiale del 1207, pagabili in Paler-

(1) Lionti Ferdinando: *Le usure e gli Ebrei:* (Estratto dell'*Archivio storico siciliano*) 1883, pag. 3 e 14.

(2) Starrabba Raffaele: *Guglielmo Raimondo Moncada ebreo convertito siciliano* (Estratto dall'*Archivio storico siciliano*) 1878 pag. 9.

(3) L. Papa D'Amico: op. cit. pag. 221 *nota*.

mo, non meno che l'*Abbacus* del Fibonacci che parla dell'*oncia* siciliana ed i contratti tra banchieri e mercanti genovesi per esercitare il traffico nell' Isola (1) ci rivelano, pei secoli antichi, l'importanza del commercio, molti documenti dei secoli XV e XVI ci attestano la floridezza delle arti. Basti il dire che, nella *cavalcata* che ebbe luogo in Palermo per la venuta di D. Giovanni d'Austria *seguiva dopo la Nazion fiorentina ben ornata di cappotti, casacche, valdrappi di velluto nero, collane di oro al collo, con sua livrea di velluto negro et calci rossi. Venia doppo la natione Genovesa di ricchi vesti guarnita in cappotti, casacchi, selli e valdrappi di velluto negro e suoi berretti impiostrati et collani di oro al collo con livrea di bianco e rosso. Seguia dopo la nation Catalagna riccamente vestita con casacchi di rasi, cappotti, berretti e gualdrappi di velluto negro con soi calci di tela di oro fasciati di velluto bianco, soi collari di oro al collo et livrea gialna et rossa* (2).

Però nel secolo XVI, e più specialmente nella seconda metà, si incomincia a trovare i segni della decadenza dell' industria e del commercio della Sicilia. Scompaiono, primi fra tutti, i mercanti Amalfitani, poscia i Veneziani ed i Pisani, più tardi i Genovesi e con essi anche i Catalani. Le imposte elevate sul commercio di importazione e di esportazione, la quasi perduta influenza nell'Africa, gli erronei provvedimenti annonarii e la cattiva amministrazione dei Caricatori; la proverbiale ingordigia dei Vicerè e gl' innumerevoli *donativi*, votati dai Parlamenti, che smungevano denaro dalle tasche dei

(1) Rota op. cit. pag. 59.

(2) *Ms.* della Blibliotecа Comunale di Palermo: 3 Qq. B 151 nel Di Giovanni. op. cit. pag. 24.

contribuenti, le dissestate finanze municipali, furono causa principale della sparizione del commercio siciliano col Levante e coll' Africa, della decadenza del commercio dei grani e delle altre industrie.

ART. 2.

Il sistema monetario della Sicilia.

Per descrivere l'ambiente in cui nacquero, progredìrono e scomparvero i cambiatori ed i banchieri della Sicilia, riteniamo ancora necessaria la conoscenza del sistema monetario di essa.

Noi non abbiamo notizie precise sulla monetazione e sulle zecche degli Arabi in Sicilia. Sappiamo che essi, trovandosi, nell' 829, allo assedio di Castrogiovanni, coniarono monete di argento; che gli Emiri ed i Califfi fecero battere monete di buona lega tra le quali si annovera il *tarì*, nome arabo che usavasi anche per indicare il peso (1); che batterono monete di oro, ma che per maggiore facilità del commercio e, forse, per risparmio della spesa di coniazione, ribatterono le monete vecchie precedenti con caratteri arabi, forse indicanti il valore di esse, od impressero in quelle monete un bollo di semplici caratteri arabi (2). Queste monete, come le altre della dominazioue precedente bizantina, i *Migliaresi*, i *Michelati*, i *Bisanzi*, i *Costantini*, gli *Schifati* non meno che i *tarì* di Amalfi (3) e gli *aspri*, circola-

(1) AMARI: op. cit. vol. 1, Firenze 1854, pag. 206, vol. 2, Firenze 1858, pag. 6, 458-60.

(2) LANCILLOTTO CASTELLO: op. cit. pag. 282-83.

(3) BIANCHINI: op. cit., vol. 1. pag. 319.

vano liberamente nella Sicilia all' epoca della conquista normanna, sia per la tolleranza religiosa che i Normanni ebbero dei Musulmani, sia per tener vivo e prospero il commercio dei Siciliani coll' Africa. « E finalmente, « scrive Lancillotto-Castello, essendoci stato un commer- « cio non interrotto tra la Sicilia e varii Stati d' Italia, « e precisamente colle pertinenze della Repubblica di Ve- « nezia, di Genova, di Pisa e di Firenze, le monete tutte « di tali commercianti nazioni ebbero per lo più corso « libero nella Sicilia, a segno tale che molti dei siciliani, « nei pubblici e privati contratti, regolavano coi nomi e « col valore di queste i propri conti (1). »

Nel secolo XII furono istituite, in Sicilia, le due zecche, o *sicle* come si dissero con nome arabo, di Messina e di Palermo, giusta quanto attestano i documenti dell' epoca che ci danno notizie di monete *ad pondus Messane, ad pondus Panormi* ed anche *ad pondus* di Cefalù. Le monete, adunque, si spendevano *a peso,* come risulta dall'atto di costituzione della zecca di Messina: « *In qua etiam totius dominii nostri pecunia aurea, argentea et aerea cuduntur, et officiales sui recognoscant de qualitate et pondere totius monete que per omnem regionem dominiorum nostrorum expendatur* (2).» Questo sistema di spendere le monete *a peso*, che si può supporre vigente anche nella zecca di Palermo, istituita del pari nell'epoca normanna e confermata nel 1255 da Papa Alessandro IV (3), costituì l'ostacolo principale della loro alterazione, punita con pene severissime dalle leggi

(1) Lancillotto-Castello: op. cit., pag. 311.
(2) Bianghini: op. cit., vol. 1, pag. 321.
(3) Lancillotto-Castello: op. cit., pag. 287.

allora esistenti (1), e formò la base del sistema monetario dei Normanni. È bensì vero che la leggenda popolare attribuisce a Guglielmo I°, soprannominato il Malo, la introduzione e l'uso delle monete di cuojo; ma questo fatto, sulla cui esistenza hanno scritto, pro e contro, gli scrittori nazionali e stranieri, se pur vero, non può considerarsi che come straordinario, eccezionale, e qual conseguenza delle guerre frequenti, oppure della necessità di costituire un tesoro di guerra, che indussero, in epoca più tarda, Re Federico, a ripeterlo all'assedio di Faenza. Il Della Rovere ritiene: che la legge o consuetudine del *peso* delle monete aveva vigore tanto per le monete di oro e di argento, quanto per le monete basse. « Era « dunque in vigore, così egli scrive, la legge del peso e « dell' esame e l' uso dei banchieri anche per le monete « basse (2). » E con il Della Rovere è di accordo il La Lumia scrivendo: Tra le altre cose, di che torna merito « a Guglielmo II, è il monetario sistema, lontano dai « disordini e dai lucri immorali sì comuni fra i governi « di Europa nel secolo XII: il denaro nel suo intrin- « seco pregio rispondeva al suo valore legale, nè davasi « ai sudditi come un segno fittizio, ma si cambiava coi « banchieri e con i mercanti che volessero spontaneamente « riceverlo (3).

Il sistema di spendere la moneta a peso ebbe anche

(1) Merkelii: *Assise Regum Regni Siciliæ:* Halis 1856, pag. 23. Questo scrittore fa rimontare quelle leggi all'epoca di Re Ruggiero e di Guglielmo I ed il La Lumia (*Studi di storia siciliana.* Palermo 1870, vol. 1), a Guglielmo II.

(2) Della Rovere: *Memorie storiche ed economiche sopra la moneta bassa della Sicilia.* Palermo 1814, pag. 46-47.

(3) La Lumia: op. cit., vol. 1, pag. 175.

vigore sotto la dinastia degli Svevi. « Sotto il re-
« gno dell'imperatore Federico II, scrive il Bianchini,
« il sistema (monetario) fu regolare. Gli economisti po-
« litici hanno in seguito progettato quanto questo Mo-
« narca avea già eseguito. La moneta ai suoi tempi non
« correva che a peso, in modo che il cambio non face-
« vasi che col valore intrinseco del metallo prezioso sotto
« la forma di moneta. La libbra di oro era divisa in do-
« dici once, l'oncia in trenta tarì ossia in trenta trappesi,
« il tarì in venti grani, e questo era in tal modo la se-
« centesima parte dell'oncia. L'uso fece ritenere il nome
« del peso (1).» E, riferendosi a quei tempi, soggiunge il
Muta: « *Et sic videmus etiam antiquitus fuisse dispo-
situm, ut moneta in pondere reciperetur, sicuti ex justo
pondere cuditur, ne detur recusatio acceptandi* (2). »

Però sotto il governo degli Angioini, pur rimanendo
in vigore la legge del peso delle monete, affidato, tra
gli altri ufficiali, anche ai Giustizieri, due difetti si no-
tarono nel sistema monetario della Sicilia; la frequente
mutazione delle monete e la forzosa distribuzione di
una specie di esse. Le diverse dinastie che regnarono in
Sicilia ed i molti sovrani di ogni dinastia, che amarono
battere monete nuove, furono causa del primo inconve-
niente: l'altro riguardava soltanto la moneta di rame,
detta *denari*, il cui valore reale non rispondeva certa-
mente al nominale. Mentre, infatti, le monete di oro e
argento, siccome attesta il Lancillotto-Castello, erano
coniate al titolo di 22 carati di oro puro, e relativa-
mente quelle di argento, la coniazione delle mone-

(1) Bianchini: *Principii del Credito pubblico*. Napoli 1827. p. 68-69.

(2) Muta: *Regni Siciliæ Pragmaticarum*. Panormi 1622, p. 587.

te basse, predominanti nella circolazione, fu quasi sempre cattiva. Quanto alle monete d'inferior qualità, scrive il Bianchini parlando della dominazione Angioina, il peso e la qualità del metallo in siffatti denari non corrispose al loro effettivo valore, ed invece il governo si valse di essi come un mezzo di pubblica imposta assai molesta e gravosa. Perocchè dei *denari* si faceva la distribuzione nei varii comuni secondo il prezzo che determinava il governo stesso; prezzo di gran lunga maggiore del rame e della mistura di bianco metallo che quelle monete contenevano, sì che, secondo il calcolo del Carli, era il guadagno dell'erario ad un bel circa dello ottanta per cento (1).

A togliere questi difetti provvide l'aragonese Re Giacomo, ripristinando il sistema monetario di Guglielmo II e ripetendo, quasi letteralmente, nel suo Capitolo X, il Capitolo XXV di Carlo II di Napoli. In quel Capitolo X stabilì: che una volta soltanto, nella vita di un Sovrano, potea coniarsi nuova moneta e di giusto titolo, e che la moneta spicciola dovea avere un giusto valore, nè distribuirsi forzosamente, ma liberamente cambiarsi con mercanti e banchieri che volessero riceverla (2). Per quanto riguarda il peso delle monete, lo stesso Re, nel Capitolo LVIII, notando che gli ufficiali governativi ed i Giustizieri teneano pesi non giusti, *trabuchetos non justos seu maioris ponderis*, ne vietò severamente l'uso, ed ordinò che le monete fossero pesate coi pesi giusti dei cambiatori (3). E sulle tracce di quel Sovrano, Fe-

(1) Bianchini: *Storia economico-civile*, vol. 1, pag. 323, Della Rovere, op. cit., pag. 44.

(2) Muta: *Capitulorum Regni Siciliæ*. Palermo 1605, vol. 1, pag. 65: *Della Rovere*, pag. 36.

(3) Muta: op. cit., v l. 1, pag. 403-404.

derico III, nel 1305, stabilì che i *pierreali* si spendessero a peso e che un campione di quel peso fosse distribuito tra i cambiatori.

È appunto in questo secolo XIV che si trovano notizie più certe e sicure sulla esistenza di un ufficio pubblico del peso delle monete; istituzione importantissima e necessaria nel sistema monetario della Sicilia. Questo ufficio, che ebbe il nome di *Bancum Justitiae*, rimonterebbe, secondo il Gregorio, all'epoca normanna, (1) e, secondo il Prof. Di Giovanni, sino al secolo X (2): ne facean parte, sicuramente, i Giustizieri precedentemente citati, ai quali, oltre la facoltà del peso delle monete, venne pure accordata l' altra di distribuire i pesi differenti tra gli ufficiali governativi ed i cambiatori: esistette anche in Napoli (3). Varii nomi assunse nei secoli XIV e XV. In una legge o regolamento dei Maestri di zecca di Messina, pubblicata in Palermo nel 1351, si cita un ufficio del peso pubblico delle monete, detto *Ufficio del Rifiuto* (*di lu Rifutu*) forse perchè, ivi, si rifiutavano le monete di peso non giusto (4): ed è probabile che allora fosse affidato a quei *campsores* o banchieri che Re Giacomo preferì ai *Giustizieri* di Carlo D'Angiò. Istituito in molti comuni dell'Isola sotto il nome antico di *Bancum Justitiæ*, venne quasi sempre dato in gabella, co-

(1) Ciotti-Grasso: *Del diritto pubblico siciliano al tempo dei Normanni*. Palermo 1883, pag. 75-76: Bianchini: op. cit. pag. 202.

(2) V. Di Giovanni: *Sopra tre porte di Palermo nominate in diplomi dei secoli XIII e XIV*. Palermo 1883. pag. 15-18.

(3) Nic. Gaetani Ageta: *Annotationes pro Regio Ærario*. Napoli 1726, vol. 1° pag. 276.

(4) *Quaternus curie dominorum juratorum*: anno 1350-1351, f. 52. (Archivio Comunale).

me ci attestano i documenti del secolo XIV per Taormina, Randazzo, Nicosia, Sanfratello, Traina, Polizzi, Girgenti, Mazzara e Marsala (1) e quelli del secolo XV per Licata, Girgenti, Castronovo, Nicosia e, forse, Trapani, (2) nei quali paesi esistette la gabella del *Banco della Giustizia* (3). Si chiamò pure tale ufficio, nel secolo XV ed in Palermo, *Banco del contrasto;* poichè in data dell'8 Marzo 1460 si ristabilì, per ordine vicereale « *un bancu dictu di lu contraxtu situatu jn cantu la logia di pisa undi avimo propositu et ordinatu paulo di arpixanu per pisari li dicti muniti et pir far lu debitu ad omniuno senza alcuno pagamento* (4). Ed infine per garentire il peso pubblico delle monete non meno che per estirpare la falsa moneta *aurea argentea et aerea*, che circolava abbondantemente nel Regno, il Vicerè Gaspare de Spes ristabilì, nel 1479, l'antico *Banco della Giustizia*, emanando i: *Capitoli istrutioni et ordini... supra lu exercizu et gubernu di lu bancu di la justicia per la regia curti noviter da costituirsi intra la logia di Catalani.* In questi capitoli, impartiti ad Enrico e Giovanni de Giliberto, Deputati di quel Banco, venne stabilito: che i due deputati, od uno di essi, doveano, in ogni giorno, recarsi personalmente al

(1) Regia Cancelleria: anno 1360-1402, vol. 7, f. 1 (Archivio di Stato): Bianchini: op. cit. p. 295.

(2) *Senato di Trapani.* Registro di lettere degli anni 1399-1430, vol. 1, f. 75. (Archivio Comunale di Trapani). Vi si trova un bando del 1414, in cui si dice: « *Ki de cetero si digiamu pisari tutti li carlini in omni locu secundu la bona et antiqua costumanza.* »

(3) *Conservatoria del Registro* (Mercedes) copie, anno 1413 vol. 698 f. 192-97 (Archivio di Stato).

(4) *Quaternus curie dominorum juratorum:* anno 1460, f. 55 retro (Archivio Comunale).

banco, *cum loru bilanci et pisi justi per putiri cum opus fuerit pisari et rividiri tucti quilli muniti chi li sarrannu portati ad pisari oy rividiri:* che essi doveano esaminare le monete di oro, di argento e di rame « *tantu in cugno et liga comu in pisu* »: scernere le buone dalle false e, queste ultime, tagliarle e restituirle ai padroni: che tutte le persone che ricevevano monete dai banchieri e ne trovavano qualcuna falsa « *tanto in cugno quantu in liga oy dubbiusi quilli tali muniti non si digiano canjari immo si diano portari a li messeri enrico et johanni oy ad alcunu di loro* » obbligati a tagliarle ed a restituirle, fattane la revisione: che, essendovi dubbio sulla bontà e sul peso delle monete, essi doveano *inciderle* e restituirle: che doveano dichiarar *buone* tutte le monete di oro e di argento, pesate ad una ad una, « *chi suprabbondiranno oy ad minus saranno... secundu li pisi di la regia curti li sarannu cunsignati* » e che, infine, doveano punirsi col carcere tutti coloro che si rifiutavano a far tagliare le monete false (1).

E siccome nella circolazione predominavano le monete mancanti di peso, sia per l'attrito, sia per frode e per lavori di lima (ciò che era assai facile in quell'epoca perchè le monete non aveano contorno rilevato e con iscrizioni) ed unitamente circolavano anche le monete *incise*, cioè le *dubbiose*, lo stesso Vicerè, nel 1482, riconoscendo che la moneta di oro e di argento « *era abassata di pisu* » oppure « *incisa* » ordinò che dovea esser pesata » *cum li pisi ordinati antiquitus a lu pondu ordinatu a caschiduna di la ditta monita maxime li alfonsini reali di oru ducati et dubli et similmenti la*

(1) *Atti, bandi e provviste:* 1479-80, f. 12 e seg. (Archivio Comunale).

monita d'argento curri in lu regnu çoe carlini novi et gigliati novi alias facti in quista felichi chitati di Palermu gigliati vechi et novi et coronati di lu reami li quali si harirannu di pisari in unu in unu secundu li pisi su ordinati et facti per lu nolili misseri enricu de giliberto deputatu supra li pisi per li magnifici signuri officiali preturi et jurati tanto passati quantu presenti (1). »

Da questi ufficii si distribuivano i campioni dei pesi diversi, stabiliti dai Sovrani per ogni specie di moneta, tanto ai banchieri ed ai cambiatori quanto agli ufficiali governativi; e sino ai primi anni del secolo XV, quando ancora non erano incominciati i pagamenti *per banco* nell'interesse della R. Corte, questi ultimi, specialmente i *Secreti* delle provincie, ricevevano le monete con un *parvum pondus curie*, con un *grossum pondus curie* e col *generale pondus* ossia peso (comunissimo in tutti gli atti notarili del secolo XIV) in rapporto all' unità monetaria, all'*oncia*, oppure all'unità di peso, la *libra* (2).

Eppure malgrado la cura avuta dal Governo nello istituire e nel ristabilire sovente l'ufficio del peso pubblico delle monete, le sue disposizioni non erano sempre eseguite, certamente perchè serotine e violenti e non dirette a togliere la vera causa del male, cioè il predominio delle monete mancanti di peso nella circolazione. È in questo modo soltanto che si può spiegare il disordine completo e la massima confusione che regnarono nel sistema monetario della Sicilia in tutto il secolo XVI.

(1) *Atti, bandi e provviste:* anno 1482-1483, f. 17 (Archivio Comunale).

(2) *Conto di cassa del Secreto di Messina:* anno 1415-1416 f. 4 e 5 (Archivio di Stato).

Mentre da un lato funzionavano *aggiustatori, revisori* e *pesatori* pubblici sia nelle Logge che in varii luoghi delle città, o veniano specialmente deputati alcune persone per adempiere all'ufficio del peso delle monete, ogni privato, ogni ufficiale governativo o municipale, ogni comune del Regno, tenea pesi speciali e proprii per pesare la moneta. Il Governo si sforzava in tutti i modi di raggiungere la uniformità del peso; ma, oltrecchè i pesi, che mandava come campioni, furono talvolta trovati mancanti, non si cessò mai dall' opporre, specialmente da parte del Senato di Palermo, la pietosa pregiudiziale di un differimento qualunque, alla esecuzione delle numerosissime prammatiche che si pubblicarono sopra tale argomento. Poichè mentre il Governo vicereale, poco curandosi della enorme quantità di monete liscie, calanti, limate, rotondate ed erose, ingiungeva severamente di spenderle a peso, il Senato di Palermo insisteva sempre più sulla necessità della coniazione di moneta nuova, di giusto titolo e di buona lega, che, a giudizio dei banchieri, spesso consultati sopra tale quistione, avrebbe tolto la causa di ogni male.

Ed infatti nel 1513 fu ripetuto l'ordine di spendere a peso le monete di oro e di argento, appunto perchè si conosceva esistere in circolazione molte *aquile* e molti *ducati rotondati*. Nel caso di dubbio doveano essere pesate dall' *aggiustatore* (1). Richiamata in vigore la legge sudetta dal Vicerè, Conte di Monteleone, costui deplorando vivamente che la moneta di argento era *tanto maliciata et retondata... et deminuyta* da esser *cosa insopportabile*, sollecitava il Pretore di Palermo per

(1) *Atti bandi e provviste:* a. 1513-14 f. 24 (Archivio Comunale).

darle esecuzione *perchè nui*, dice egli, *non potemo piu dilatari di provvidiri oy chi si hagia di pisari oy ordinari chi si rechipa et spenda et comu curri* (1). Ordinata dal Vicerè la revisione dei ducati, doppii e semplici, di oro, che si ritenevano, ed erano, mancanti di peso, e che tuttavia correvano come buoni, il Pretore di Palermo ingiunse lo stesso provvedimento vicereale pei *dobloni* castigliani, anch'essi monete straniere (2). Ma più di tutto importava la diminuzione del peso, e del valore, delle monete nazionali di argento, *aquile, mezze aquile, tarì, mezzi tarì, carlini* del Regno di Napoli, *reali, castigliani mezzi castigliani*. I provvedimenti per porvi rimedio formarono oggetto di una lunga corrispondenza, tra il Vicerè ed il Senato di Palermo, che trovasi nel vol. di *Atti, bandi e provviste* del 1529-1530. Il Vicerè propose di pesare tutte quelle monete, tollerando in circolazione, le nazionali se mancavano meno di 12 *cocci* (3) ma coll'obbligo della rifazione, e le altre del Regno di Napoli se erano mancanti di meno di 6 cocci; oppure di pesare indistintamente tutte quelle monete e riceverle secondo il peso. Ma il Senato di Palermo, consultati mercanti e banchieri, rispose come avea sostenuto sin dal 1522 (4): che era opinione generale, e rimedio veramente utile, quello di battere nuova moneta e di tal conio da resistere alle frodi, sia acquistando l' argento

(1) *Atti, bandi e provviste:* 1524-1525. f. 19 (Arch. Com.)

(2) Id. id. 1522-23 f. 261 id.

(3) Un *coccio* era equivalente a *due denari*. Si tolleravano quindi le aquile di argento che aveano un valore minore di denari *ventiquattro*, cioè di 4 grana. E siccome il valore dell'aquila di argento era di grana 23, ne deriva che la mancanza di peso e di valore delle aquile *tollerabili* in circolazione, era di circa il 16 %.

(4) *Atti, bandi e provviste:* 1522-23, f. 242 (Arch. Com.)

in massa, sia rifondendo le *aquile, mezze aquile* etc. mancanti di peso; tanto più che per tale mancanza di peso, che si estendeva anche alle monete di oro, la moneta di rame tendeva a sparire dalla circolazione e ad avere un aggio sopra quelle di oro e di argento. E poichè il Duca di Monteleone, Vicerè, alle reiterate istanze del Senato, che descriveva la confusione esistente in Palermo circa il peso delle monete, diede la risposta: che la R. Corte *non tenea comodità di coniare moneta de novo per non trovarse argento in massa in lo regno da potere cugnare*, il Pretore ed i Giurati, insistendo sempre sulle necessità di coniare buona e nuova moneta, offrirono a nome dei cittadini, dapprima la somma di 20000 ducati e poscia altra somma di 40000 fiorini di argento in massa per servire alla sudetta coniazione. Si rileva, infine, da tale corrispondenza, che le aquile di argento erano tanto mancanti di peso e quindi diminuite di valore, che i cittadini di Palermo, ai quali il Senato dovea vendere salme 6000 di frumento, l'avrebbero pagato a tarì 28 (L. 11, 90) per salma secondo il valore nominale, ed a tarì 40 (L. 17) secondo il valore reale di quelle monete.—Una diminuzione di valore di circa il 43 %! (1).

In conseguenza di quanto si è detto lo stesso Vicerè Monteleone approvò, con Prammatica del 15 giugno 1531, le proposte presentate dal Parlamento per la coniazione dei *tarì, carlini, cinque grana* e *grana due e mezzo*, di lega giusta ma mancanti del peso di *grano uno* relativamente: ed ordinò di non far pagamenti, in tarì per più di once 100, in carlini per più di once 10, in cin-

(1) *Atti, bandi, provviste* : 1529-30, f. 137, 141, 142, 149, 151, 157, 160, 171-73, 178-79 (A. C.)

que grana e grana due e mezzo per più di un oncia: di stabilire un peso uguale per tutte le monete di oro e di argento, e di attribuire allo aggiustatore del peso delle monete il compito di rivedere mensilmente i pesi delle monete tenuti dai particolari (1). Senonchè coniato il nuovo tarì colla valuta di grana 19 (appunto per spingere i privati ad offrire il loro argento alla zecca) mentre si spendeva per 20, le aquile di argento di giusto peso, valutate a grana 23, non si cambiavano « *senza l'avantagio di grano uno pri aquila comu scangiu di lo tarì* » anzi erano spariti dalla circolazione « *di modo chè nun si trova a cambiare uno ducato*; » onde il Vicerè fu obbligato d' elevarne il valore a grana 24, provvedimento preso anche pei carlini di argento di Napoli, di giusto peso, valutati come le aquile (2). Il Pretore, intanto, con bando pubblico, ingiungeva ai privati di non tenere pesi e bilance, per pesare *ducati* ed *aquile*, se non confrontassero con quelli visti, riconosciuti e bollati dallo *aggiustatore* della città (3), e con altro bando li obbligava a non rifiutare i carlini, i tarì e i quattro carlini, che doveano essere ricevuti secondo il peso, non meno che le aquile del regno per grana 24 e le *aquile nuove* per grana 23 (4). Infine, avvenuta una grande importazione di *aquile rotondate*, *rasate e manco del justo peso*, dal Regno di Napoli, oltre di stabilirsi che doveano essere tagliate e vendute per argento rotto, si ordinò senza apparente ragione: che le aquile del Regno, non meno che le aquile ed i car-

(1) *Atti, bandi e provviste* 1530-31 f. 43-46: (A. C.).
(2) Id. id. 1531-32 f. 26 (id).
(3) Id. id. 1532-33 f. 14 (id).
(4) Id· id. a 1533-34 f. 26 (id).

lini di Napoli doveano spendersi per grana 23 se fossero di peso giusto, cioè di 4 trappesi, e così il tarì per 20 grana se di 3 trappesi etc; che si tolleravano in circolazione, e collo stesso valore, le sudette monete quando anche fossero mancanti di un mezzo coccio o di un coccio: che esse dovevano pesarsi ad una ad una ed essere tagliate se mancavano per più di un coccio: che i venditori doveano far rivedere i loro pesi dallo *aggiustatore*, oppure dal pesatore pubblico: che in ogni quartiere della città doveano crearsi deputati per sorvegliare i pesi dei venditori, e che infine, ed allo stesso scopo, il *Priolu* ed un Giurato, unitamente al pesatore pubblico, doveano, in ogni due mesi, visitare i banchi della città (1).

Tutte queste disposizioni, compresa anche quella della riduzione del carlino di Napoli da grana 23 a grana 22, non sempre corrette, talvolta contradittorie, e mai efficaci ed utili, non misero alcuno ostacolo agl' inconvenienti che si deploravano e che la scorretta politica monetaria dei Vicerè tendeva a perpetuare, poichè la Prammatica del 12 novembre 1538, deplorando « la molta « differenza nel peso della moneta di oro e di argento « per tutto questo Regno predetto, essendo in una parte « più, e manco in un'altra » ordinò « che di qua in- « nanzi per tutto il detto Regno in ognuna delle città, « Terre e luochi di quello s' habbia da usare nel pesare « di dette monete d'argento e oro, uno simile ed ugual « peso, conforme, ed eguale a quello che si usa nella « Regia Zecca di..... Messina (2). » Purtuttavia esaminati, in Palermo, i pesi mandati da Messina, furono essi tro-

(1) *Atti, bandi e provviste* 1533-34 f. 46 e seg. (A. C.).
(2) Muta: *Regni Siciliæ Pragmaticarum*: pag. 572-73.

vati mancanti di un mezzo coccio e di un coccio; ed il Senato, restituendoli, chiese un differimento per l'esecuzione della Prammatica! (1). Infine un'altra Prammatica del 26 ottobre 1549, del Vicerè Giovanni de Vega, sul peso degli scudi, rilevò la esistenza di pesi diversi, o la mancanza totale di essi, nelle città del Regno, ed ingiunge l'obbligo del peso unico, ripetuto più tardi, nel 1562, dal Vicerè D. Giovanni della Cerda (2).

Esaminate, in tal modo, le vicende delle leggi sul peso delle monete, due fatti importanti ci resta ancora a rilevare nell'economia monetaria della Sicilia; la moltiplicità delle monete nazionali e straniere che vi circolavano, la coniazione e le condizioni della moneta bassa che fu causa di innumerevoli provvedimenti.

Il primo fatto può, e devesi attribuire al progresso del commercio della Sicilia intrapreso dai Veneziani, Pisani, Genovesi, Fiorentini, non meno che alle molte dinastie che dominarono nell' Isola. Il *ducato* di argento e di oro, *il ducato di camera, il ducato veneziano, il ducato corrente, il fiorino di camera, il fiorino di Firenze, il fiorino di Aragona, il fiorino siciliano, le doppie, le mezze doppie, i carlini di oro e di argento, i coronati di argento, i reali di oro, gli alfonsini di oro, i pierreali* di oro e di argento, *lo scudo di oro del Sole, il tarì* di oro e di argento, *il trionfo* di oro, *le aquile* di argento, *i carlini nuovi* ed *i gigliati nuovi* della zecca di Palermo, *i grossi* di Genova, *lo scudo* di oro e di argento, *gli scudi papali, gli scudi parmigiani, i dobloni castigliani*, e poi *il grano, i denari* di rame,

(1) *Atti, bandi e provviste:* 1538-39, f. 256-57 (A. C.).

(2) *Banna et consilia:* 1562 (Archivio Comunale di Trapani) Muta: op. cit., pag. 577-78.

detti anche *pichuli*, *parruli* e *piccioli*, ecco le monete più in uso nella Sicilia dal secolo XII al XVI, per tacere dell'*agostaro*, del *saluto di oro* e di *argento*, del *follare* e della *quintina* o cinquina, ritirata in quell'ultimo secolo (1). E poichè ogni dinastia straniera avea le sue predilezioni pel sistema monetario della propria nazione, sotto gli Svevi ebbero corso molte monete della Germania, sotto gli Angioini le monete francesi, e le monete aragonesi sotto i Re di Aragona : citiamo i *gigliati*, i *carlini di argento* di Francia e, nel secolo XVI, le *doppie* di due e di quattro tarì del Gran Maestro della Religione Gerosolimitana! (2).

L'abbondanza delle monete straniere in circolazione produsse la necessità di stabilirne il corso; ed a questa opera si diedero con somma cura i Sovrani della Sicilia nei secoli XIV e XV. Ma siccome la cattiva coniazione e le condizioni della moneta spicciola disturbarono il rapporto naturale di valore tra moneta e moneta, specialmente colle straniere, riteniamo utile raccontarne le vicissitudini.

Già fu detto che la moneta spicciola veniva, sin dal tempo degli Angioini, distribuita forzosamente, appunto perchè non bene coniata. Migliorata tale coniazione sotto Re Giacomo, si cadde ben presto nell' errore primiero; poichè nel secolo XIV invece di trarsi, come pel passato,

(1) Vedi estesamente l'opera, di LANCILLOTTO-CASTELO, i volumi di *Atti*, *bandi e provviste*, già citati, e i libri dei *Tesorieri del Regno* che citeremo.

(2) *Banna et consilia:* (Archivio Comunale di Trapani) an. 1556. Vi si trova un bando di Giovanni de Vega, del 1° novembre di quell'anno, col quale si ordina che nessuno potea rifiutare quelle monete.

240 piccioli da una libra, se ne coniarono 432 ed anche 480. Alcuni Baroni dell'Isola, i Chiaramonte, i Palizzi, i Peralta di Sciacca, batterono monete di rame, per conto proprio. Re Martino, nel 1398, oppose, col Capitolo 43, qualche ostacolo a quel disordine, obbligando i possessori degli antichi piccioli a venderli, qual semplice metallo, agli appaltatori della zecca; ma non ne migliorò la coniazione. Stabilitosi, nel 1413, che da una libra doveano trarsi soltanto 456 piccioli, il sistema della coniazione peggiorò più tardi sino a trarne piccioli 504, e si mantenne tale sino a che Carlo V, nel 1531, non li avesse ridotto a soli 163! (1).

Alla cattiva coniazione della moneta spicciola di rame un altro malanno si aggiunse; la larga, persistente e continua falsificazione di essa.

Le prime notizie di moneta falsa di piccioli, proveniente da privata speculazione dei cittadini, oppure da importazione straniera, rimontano al 1435, allorquando pubblicossi un bando del Pretore di Palermo « *ki non sia nixuna persuna..... ki digia intrari munita di pi-* « *chuli tanto per mari quantu per terra jutra la chitati di Palermo sub pena* etc. (2). Nei 1460 un bando vicereale minacciò la pena della vita a coloro che spendessero *falsa improba monita*. Chiesto, ed ottenuto, dal Pretore di Palermo, un differimento di sette mesi per l'esecuzione di quel bando appunto per la molta quantità

(1) Bianchini: op. cit. vol. 1, pag. 328-336: Della Rovere: op. cit. estesamente.

(2) *Quaternus curie dominorum juratorum*: 1435-36, f. 23. Questi volumi, che trovansi nel Tabulario dell'Archivio Comunale, fanno parte della collezione di *Atti*, *bandi e provviste*, ed è con questa dicitura che saranno citati.

che se ne trovava in circolazione, ne avvenne, come si disse in una petizione indirizzata al Vicerè, che i cittadini « *non solu refutanu la monita et pichuli falsi ma ancora li boni... dicendu chi volinu oro ed argento.*» Il Vicerè, emanò, allora, diverse disposizioni ; obbligò i privati a ricevere le buone monete, ingiungendo loro di non presentare i *pichuli miscati*, ma separati e divisi: dichiarò che le leggi punivano soltanto l' uso sciente di moneta falsa, e, per provvedere « *alla idempnitati di quilli in putiri di cui li ditti falsi moniti sonno pervenuti* » come gli fu chiesto, stabilì: che « *actento chi chissa chitati comu quilla in cui per li mercancii et arbitrii chi si fannu con curriri pluy monita di omni specie chi in altri chitati di lu regnu per tali prohibicioni et bandu patixi grandissimu dampnu et detrimentu* » reputava utile accordare per indennizzo, ai possessori dei *pichuli falsi*, la metà del valore di corso, e battere nuova moneta di rame senza pagarsi alcun dritto di signoria ma le semplici spese della coniazione (1). Un bando del 1479 vietò severamente la fabbricazione e la spesa della moneta falsa (2), ed un altro, del 1498, quella della moneta falsa di piccioli importata dalla Calabria (3); la quale circolava liberamente, con qualche altra moneta di rame di conio straniero , siccome risulta da altro bando, pubblicato in Trapani nel 1429, che ingiungeva di preferire *i dinari pichuli di lu cugnu Reali ad omni altru cugnu* (4).

(1) *Atti, bandi e provviste:* (*Quaternus curie etc.*) anno 1460, f. 31, 36, 38, 41, 48 (A. C.).

(2) *Atti, bandi e provviste:* 1479-80, f. 8 (id.).

(3) Id. id. 1498-98, f. 14 (id.).

(4) *Senato di Trapani: Registro di lettere degli anni 1399-1430:* 1. vol. f. 283 (Archivio Comunale di Trapani).

I libri dei Tesorieri, nei quali sono registrati gl'introiti delle composizioni o multe pel delitto di fabbricazione, uso e cambio di moneta falsa, ci attestano la frequenza di tali reati, tra i quali indichiamo specialmente quello di fondere moneta buona per coniarne piccioli (1).

La fabbricazione e l'uso della moneta falsa di piccioli non diminuirono nel secolo XVI; anzi, a giudicar dalla quantità delle Prammatiche, che si pubblicarono sopra tale argomento, può ritenersi che il danno era aumentato. Nel 1512 fu severamente proibita la importazione dei piccioli falsi e fu pubblicato un bando contro i falsificatori della moneta (2). Si ingiunse, nell'anno susseguente, ai privati ed ai banchieri, di fonderla nel termine di giorni 15 (3): e siccome tale moneta fu depositata, per ordine dello stesso Vicerè, presso il banco di Giovanni Sanchez e di Ambrogio Levi, si domandò dal Parlamento, tenuto nel 1514, « *di restituiri e tornari lo ramo di pichuli falsi ad loro patruni et quilli persuni chi ditti pichuli falsi depositaro* » (4). Si rileva da un documento di quell'anno, che, in seguito al divieto dell'uso della moneta falsa di piccioli, mancò totalmente quella moneta sì da non esserci più denaro per far l'elemosina! (5). Nel 1519 venne pubblicata una Pramma-

(1) *Conto del Tesoriere Generale:* 1439-40, f. 36, 38: Id. id. 1448-49, f. 32: *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1457-58 f. 56-59, 99: Id. id. 1468-69 f. 53 a 82: Id. id. 1482-83 f. 69 (Archivio di Stato di Palermo).

(2) *Atti, bandi e provviste:* 1512-13, f. 16, 17, 29 (A. C.)

(3) Id. id. 1513-14, f. 2 id.

(4) Id. id. 1514-15, f. 250 id.

(5) Id. id. 1514-15, f. 257 id.

tica che obbligò i possessori di moneta spicciola falsa a tagliarla ed a fonderla fra 10 giorni, e fu proibito agli ufficiali, che aveano la competenza *de crimine false monete*, di transigere o comporre il sudetto delitto (1). Nel 1524 (2), nel 1528 (3) e nel 1532 (4) si minacciarono pene severissime, contro i fabbricatori, gli spacciatori e gl'importatori di moneta falsa di piccioli; ed i libri dei Tesorieri ci attestano, anche pel secolo XVI, la frequenza di tali reati. Piccioli falsi, di rame e di piombo, circolavano nel 1533 e ne fu proibita la spesa (5). Abbondavano ancora nel 1537, e se ne ripetè il divieto (6). E tutto questo avveniva malgrado l'ufficio del *Revisore delle monete* (7), talvolta delegato, siccome fu detto, ai deputati del Banco della Giustizia, ed anche ai privati cittadini, specialmente cambiatori e banchieri (8) oppure orefici (9). Ma questi sforzi a nulla giovarono. Data la cattiva coniazione della moneta spicciola, la sua persistente falsificazione non meno che la sua condizione disagiosa di essere, come le altre monete di oro e di ar-

(1) Id. id. 1518-19, f. 13-18 id.
(2) Muta: op. cit. pag. 566-72.
(3) *Atti, bandi e provviste*: 1528-29 f. 26 (A. C.)
(4) Id. id. 1532-33, f. 38 id.
(5) Id. id. 1533-34, f. 27 id.
(6) Id. id. 1537-38, f. 28 id.
(7) Si trova notizia di tale Ufficio nel 1524 (*Conto del Regio Tesoriere del Regno* 1524-25 f. 78) e nel 1532 (*Atti, bandi e provviste*, 1531-32 f. 64).
(8) Nel 1460 tale ufficio fu affidato a Pietro Cavallo, banchiere, ed a Mariano Aglata forse cambiatore (*Quaternus curie juratorum*, 1460 f. 31 nell'Archivio Comunale.)
(9) *Atti, bandi e provviste:* 1515-16, f. 205: Id. id. 1517-18 f. 74 id.

gento, anche liscia e calante per opera dell'uso e della frode, era pur troppo facile la manifestazione della legge economica, *che la cattiva moneta scaccia la buona dalla circolazione*. Ce lo attestano in modo assoluto i libri dei Tesorieri di quel tempo che, a cominciare dalla fine del secolo XV, registrarono quasi tutti gl'introiti *in parvulis*, in *pichuli*, e raramente in moneta di oro e di argento (1).

Il governo mise ogni ostacolo all'apparizione di quella legge. Proibì, dapprima, l'estrazione delle monete di oro e di argento, dell'oro e dell'argento in massa e lavorato, minacciando pene severissime ai contravventori ed ai capitani di bastimento che l'avrebbero esportato, accordando premii ai denunciatori, richiedendo *plegeria* dai nazionali che, andando all'estero, trasportavano vasi di argento e di oro, e concendendo, soltanto agli stranieri, di riesportare i vasi di oro e di argento importati: e ciò nel 1400, nel 1460, nel 1478, nel 1491, nel 1498, nel 1512, nel 1515, nel 1520, nel 1522, nel 1524, nel 1545 e nel 1557 (2). Ricorsero, è vero, i mercanti, specialmente gli stranieri, al sotterfugio di stabilire, che il pagamento delle cam-

(1) Vedi estesamente: *Conto del Tesoriere Generale* 1472-73: *Conto di cassa del Tesoriere Generale* 1479-80: Id. id. 1481-82: Id. id. 1482-83: *Conto del Tesoriere del Regno:* 1482-83: *Conto di cassa del Tesoriere Generale*, 1486-87: *Conto del Regio Tesoriere del Regno:* 1524-25 (Archivio di Stato).

(2) Bianchini: op. cit. 1° vol. pag. 327-28: *Quaternus curie dominorum juratorum* 1460 f. 55 (A. C.): *Atti giudiziarii*, 1478, bando del Conte Giovanni De Prades: (Archivio di Stato) *Atti, bandi, e provviste:* 1491-92 f. 27: Id. id. 1498-99 f. 13: Id. id. 1512-13 f. 29: Id. id. 1515-16 f. 10: Id. id. 1518-19 f. 23: Id. id. 1520-21 f. 13 e 14: Id. id. 1522-23 f. 10 (A. C.) Muta op. cit. pag. 570 e 574: *Atti e bandi* del Senato di Trapani: 1556-57 bando del 7 Marzo 1557. (Arch. comunale di Trapani).

biali dovea esser fatto in moneta di oro e di argento e *fuori banco,* ma il Governo, che a tutto vegliava, notando che quel patto avea lo scopo di contravvenire al divieto della estrazione, statuì che le lettere di cambio non poteano pagarsi che *per banco* (1).

Questi provvedimenti resero più difficile la circolazione delle monete di oro e di argento e non misero alcun ostacolo alla legge di Gresham; la quale, anzi, fu ben presto seguita dall'altro fenomeno economico, che quasi sempre l'accompagna, l'aggio della moneta buona sulla cattiva. Pensò allora il Governo di determinare legalmente il prezzo delle monete di oro e di argento, comprese le straniere, e, nello stesso tempo, di proibire l'uso di alcuni contratti tendenti ad evitare il disagio della moneta spicciola corrente.

Negli atti notarili del secolo XIV si trova talvolta stabilita l'obbligazione di pagare in fiorini di peso giusto e di conio fiorentino, *boni et justi ponderis et cunei florentini.* Il Governo non rilevò l'importanza di quel patto che era, certamente, indizio del disagio della moneta corrente. Ma quando, però, quel patto si fece più generale, come avvenne nella 1ª metà del secolo XV, oppure si ricorse ad altro simile sotterfugio, non mancarono disposizioni governative per vietarlo. Leggesi, infatti, in un bando vicereale del 1438 « *ki non sia nixuna persuna... ki quandu vindi alcuna cosa e mercantia digia fari pactu di essiri pagatu in carlini oy di altra monita spicificata però caschidunu si divi pagari di la monita ki curri.... item si a lu prisenti alcunu ki avissi a pagari carlini per litera di cangiu oy per altra promissioni e non avissi carlini ki paga uno quar-*

(1) Muta: op. cit. pag. 615-616.

tariolu per dubla et paga di dubli et di ora innanti non sia licitu ne si pocza dimandari ne per literi di cangiu ne per altra via pagamentu in carlini salvu di la monita currenti (1).

Ma queste disposizioni non valsero a proibire l'aggio. Gli stessi Tesorieri del Governo furono obbligati a riconoscerlo sotto nome di *avantagio,* ed anche di *interesse della buona moneta* e lo calcolarono spesso nei loro conti. Quest'ultimo fu mite, dapprima. di circa l'1, 70 % (2), aumentò, perchè vi si aggiunse la rifazione delle monete false, al 12 % nei primi anni del secolo XVI (3) e discese all'1, 50 % dopo la riforma della coniazione della moneta spicciola per opera di Carlo V. (4)

Ebbe lo stesso scopo, e fu conseguenza della stessa politica monetaria, il provvedimento di stabilire legalmente il valore di corso delle monete, nazionali e straniere, di oro e di argento, appunto perchè l'aggio si manifestava nella vendita di esse ad un prezzo superiore del loro valore di corso, ed il Governo, come si disse in une delle tante prammatiche, volea in tal modo mettere ostacolo *a li vendicioni chi contra omni forma et debito di raxuni si fachiano di la monita di oru et argen-*

(1) *Atti, bandi e provviste:* 1438-39 f. 14 (A. C.).

(2) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1479-80 (Archivio di Stato).

(3) *Conto del Tesoriere*: 1512-13 f. 135, 220, 227 (id.).

(4) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1538 39, f. 112, 129, 232 e 233, id. Questo Tesoriere registra il pagamento dell'*interesse della buona moneta* di onze 6, 22, 5 1|2 per onze 411, di onze 13, 14, 3 1|2 per onze 824 e di onze 20, 6, 18 per onze 1203. Lo stesso si trova nei conti di altri Tesorieri.

tu ultra lu justu et costumato prezzu chi solia valiri (1).

Nei tempi più antichi fu regolato e stabitito per legge il valore delle monete nazionali, che nuovamente si coniavano, in rapporto alle altre; ed è verosimile che le monete straniere, anch'esse circolanti, si ricevessero secondo il loro peso. Fu soltanto nei primi anni del secolo XV che si pensò a stabilire il rapporto di valore tra le diverse monete, specialmente tra le nazionali e le straniere. Così ad es., nel 1403 si stabilì che il *fiorino* ed il *ducato*, di giusta lega e di giusto peso, fossero equivalenti a 12 carlini, cioè a tarì 6, ed il *fiorino di aragona*, di giusto peso e giusta lega, a carlini 9, cioè a tarì 4 e grana 10 (2). Da una disposizione vicereale che approvò una deliberazione degli ufficiali di Palermo sul valore di alcune monete di oro, apprendiamo: che nel 1430 il valore del *ducato veneziano* era uguale a tarì 7 cioè a carlini 14, e quello del *fiorino di Firenze* e del *fiorino di Sicilia* (che si suppongono sempre di giusto peso e di giusta lega) a tarì 6 e grana 15, cioè a carlini 13 e grana 5. (3). Questo sensibile rialzo di valore delle modi oro in rapporto al carlino ed al tarì, monete di argento, continuò nel 1460, poichè il *ducato veneziano* fu elevato a tarì 8 (=carlini 16), l'*alfonsino* di oro, che nel 1451 valeva tarì 11 (=carlini 22) (4), a tarì 12 (= carlini 24), ed il fiorino di camera a tarì 7 e grana 18 (=carlini 15 e grana 8) (5). Avvenuto il rinvilio della moneta spicciola di rame, il rialzo del valore della moneta

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1520-21 f. 13 retro (A. C.).
(2) *Lettere Reali*: 1403-1404 f. 5 (Archivio di Stato).
(3) *Atti, bandi e provviste*: 1430 f. 27 retro (A. C.).
(4) Bianchini: op. cit. vol. 1° pag. 329.
(5) *Quaternus curie dominorum juratorum*: 1460 f. 55 (A. C.).

di oro in rapporto a questa moneta, fu più sensibile di quello che già esisteva in rapporto alle monete di argento; poichè in una disposizione del 1479 si dice: che « i REALI DI ORO *non si potesse spendiri pluj di carlini vintiquattro* IN PICHULI *et lo* ALFONSINO *non si poxa spendiri dari ne pagari per pluj summa di trentatre carlini* IN PICHULI *et lu* DUCATU VENECIANU *non si poxa spendiri dari ne pagari per pluj di carlini vintiduj* IN PICHULI *et li* DUCATI DI CAMMARA *non si poxano dari ne passari ne spendiri per plui summa di carlini ventuno et grana sette et meczo* IN PICHULI (1).» Dimodochè l'alfonsino di oro che nel 1460 valeva 24 carlini in moneta di argento, nel 1479 venne valutato a carlini 33 in moneta spicciola di rame, in *pichuli*; ed il ducato veneziano, che era uguale a carlini 16, si potea spendere, nel 1479, per carlini 22. E siccome quelle disposizioni non rispondevano precisamente alla misura del disagio della moneta spicciola, i privati e, ciò che più importa notare, gli stessi ufficiali del Governo, erano obbligati a violarle. Così, ad es. il Governo nel 1486 puniva severamente il reato della vendita delle monete ad un prezzo superiore del legale, come si fece con certi mercanti genovesi e con tal Giona, giudeo di Trapani, *quia vendiderat ducatos ultra pretium statutum* (2), mentre i suoi Tesorieri accettavano i ducati veneziani, in cambio di *incoronati* di argento, al prezzo di tarì 12 e grana 2, che non era il legale (3).

(1) *Atti, bandi e provviste:* 1479-80 f. 10 retro (A.C.).

(2) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1486-87 f. 96 e 107 (Archivio di Stato).

(3) *Conto di cassa del Tesoriere generale* 1486-87, f. 125 (Archivio di Stato).

Verso la fine del secolo XV, D. Ferrando de Cugna, vicerè, stabilì il prezzo del *trionfo* e del *ducato veneziano* in rapporto all'*aquila*, moneta di argento: undici aquile e mezza, di giusto peso, equivalevano al trionfo ed al ducato veneziano, e tutti gli altri ducati doveano spendersi per *quindichi picholi* di meno. Un bando del 1498 confermò tali disposizioni e proibì severamente la spesa, o vendita, di tali monete ad un prezzo superiore (1).

Maggiore fu il prezzo legale delle monete di oro in rapporto a quelle di argento, e di queste in rapporto alle monete di rame, nel secolo XVI. Nel 1506 il prezzo legale del *ducato d'oro veneziano* e del *trionfo* ammontò a tarì 12 e grana 13 (=carlini 25 e grana 3), e quello degli altri ducati a tarì 12, grana 10 e denari 3 (=carlini 25 e denari 3) (2). Nel 1512 il *ducato veneziano* ed il *trionfo* ebbero il prezzo legale di carlini 26 e grana 2 (=tarì 13, 2), gli altri *ducati di camera* di carlini 26 (=tarì 13) e le *aquile*, d'argento, di grana 23 per una; mentre i Tesorieri del Governo, *nello stesso anno*, ricevevano il ducato di oro per tarì 12, 10 $^1/_2$ (=carlini 25 $^1/_2$), per tarì 13 (=carlini 26), per tarì 14 e grana 6 (=carlini 28, 6) ed anche per tarì 14 e grana 8 (quasi carlini 29) (3). Il vicerè Pignatelli, confermando quei bandi nel 1520, 1522 e 1524, pur confessando che « *e statu fino a lu presenti a quillo trasgresso di modo chi li ducati et aquili si hanno dispiso et dispendino ultra lu preczu predicto statuto et ordinato per lo dicto ban-*

(1) *Atti, bandi e provviste:* 1498-99, f. 14 retro (A. C.).

(2) Id. id. 1506-1507, f. 22, (id).

(3) Id. id. 1512-13, f. 29: *Conto del Tesoriere:* 1512-13, f. 95, 100, 101, 135 (A. d. S.).

do (1), fu pure obbligato, nel 1532, ad elevare il prezzo delle aquile di argento, da grana 23 a grana 24, per la ragione « *che ognuno si ascondia le aquile et non voleva spendirli a lu dittu preciu di grana XXIII per una* (2). »

Compiuta la riforma di Carlo V sulla monetazione dei piccioli, siccome fu detto, il ducato di oro si abbassò di prezzo, cambiandosi per carlini 21 $^3/_4$ ed anche per carlini 21 $^7/_8$ di *pichuli* (3); ma più tardi si rialzò ancora e noi lo troviamo valutato a tarì 13 e grana 2 (=carlini 26, 2) nel 1541 dai banchieri (4), ed a carlini 27 e mezzo (=tarì 13 e grana 15) nel 1544 (5).

Infine anche lo *scudo d'oro* ebbe le stesse vicende. Nel 1539 si scambiava per tarì 12 nelle provincie della Sicilia e per tarì 11 e grana 10 in Palermo: fu stabilito in quell'anno l'ugual prezzo di tarì 12 per tutto il Regno eccettuando gli scudi papali e parmigiani (6). Lo stesso valore diede Carlo V al suo *scudo di oro* nel 1541. Nel 1550 lo scudo di oro di Napoli, probabilmente eguale a quello di Palermo, si spendeva, a Messina, per tarì 12 e grana 10. Si propose allora dal Governo, al Pretore

(1) *Atti bandi e provviste:* 1520-21, f. 13 retro Id. id. 1522-23, f. 17 e 19. MUTA: op. cit., pag. 570. Il Vicerè Pignatelli stabilì, nel 1522, che il valore dell'aquila era di grana 23, che 26 aquile equivalevano ad una oncia, l'oncia=30 tarì di piccioli. il tarì= grana 20, il grano=6 denari. Sono, questi, sottomultipli dell' oncia, ed erano in vigore precedentemente.

(2) *Atti, bandi et provviste:* 1532-33, f. 38, (A. C.).

(3) *Conto di cassa del Tesoriere generale*: 1538-39, f. 111 (Archivo di Stato).

(4) V. Spezzone del libro mastro di privati banchieri: 1541 (fogli 819-830) a f. 824 (id.).

(5) *Atti, bandi, e provviste:* 1544-45, f. 226 e 256 (A. C.).

(6) Id. id. 1539-40, . 48 (id).

di Palermo, di elevare il prezzo dello scudo siciliano. Ma il Pretore, consultati mercanti e banchieri, rispose: che « *a nessun patto se debba valutar lo scuto più di quel che vale perchè serria vano tale espediente et dannoso. Come ancora si é visto nel ducato che per molto che habbi cresciuto di prezo più et più volte li anni passati non ne bastaro affare che Ce ne sia abbondanza.* » Cosi proposero di rispondere i banchieri Bartolomeo Masbel, Giovanni e Torpe Monsone, e Benedetto Ram, mentre fu di parere favorevole alla proposta il banchiere Martino Cenami (1).

Tutte le sudette statuizioni furono, in parte o più, confermate dalle Prammatiche del 1549, 1551, 1557, 1562 e 1572 che elevarono il ducato di oro al prezzo di tarì 15, lo scudo di oro a tari 13 ed a tarì 14, e le aquile a grana 25 (2).

Eppure in Sicilia mancarono, in quel torno di tempo, non soltanto le monete di oro e di argento, ma anche l'oro e l'argento in verghe metalliche; val quanto dire le disposizioni del Governo, sul prezzo legale delle monete, aveano ottenuto l'effetto contrario. Ciò risulta da moltissimi documenti del secolo XVI, nei quali si deplora la mancanza e la scarsità della moneta. Il Governo dichiarò, più di una volta, che non avea nè oro nè argento per coniare moneta nuova. Volle attirare i privati a presentare argento in massa, nelle zecche pubbliche, pagandolo ad un prezzo superiore del legale; come avvenne nel 1532, quando le aquile di argento, di peso non giusto, poteano vendersi per argento rotto, alla ragionata di fiorini 16 e tarì quattro per libbra, mentre

(1) Id. id. 1550-51, f. 386 e 387, id.
(2) Muta: op. cit. p. 575-79.

il governo dichiarava di pagarle a fiorini 17 e mezzo « *et quilli chi li vorrannu portari ov mandari in la regia sicla ni havirrannu per ogni libra florini dechisepti et mezzo* (1). » Accettò, infine, offerte pubbliche di argento per coniare moneta, da parte del Senato di Palermo, da privati cittadini, e da corporazioni religiose. Il che dimostra non essere molto esatta l' opinione del Bianchini, che attribuisce lo svilimento dell' argento, in rapporto all'oro, all'affluenza del metallo bianco dell'America in Europa; poichè in Sicilia mancarono tanto le monete di oro che quelle di argento, nè in alcun documento di quel tempo potemmo mai trovare qualche accenno alla famosa rivoluzione monetaria dei prezzi che afflisse l'Europa nel secòlo XVI (2). Il prezzo legale delle monete di oro e di argento, nel quale si manifestava il rinvilio di quest'ultimo metallo, devesi attribuire al disagio della moneta nazionale di argento, siccome procurammo di dimostrare.

Furono queste le speciali vicissitudini del sistema monetario siciliano, dal secolo X al XVI, che, secondo la natura dei nostri studii, credemmo utile di rilevare e di far conoscere al benevolo lettore; poichè il Bianchini e il Della Rovere, che pur trattarono dello stesso argomento, talvolta lo descrissero per sommi capi, con linee generali, nè rivelarono, per mezzo di documenti originali, qualche punto saliente sul quale abbiamo specialmente insistito.

(1) *Atti, bandi e provviste:* 1532-33, f. 38. Vedi estesamente la prammatica ivi pubblicata. Bianchini: op. cit., voi 1, p. 333.

(2) Bianchini: op. cit., vol. 1, p. 334.

CAPITOLO SECONDO

I CAMBIATORI

I cambiatori o cambia-monete della Sicilia rimontano ad un' epoca molto più antica dei *cambiatores* di Lucca (1111), dei cambia-monete della Lombardia (1171), dei *negotiatores* e *campsores* di Amalfi (1190), di Venezia (1270) e di Firenze (1). Il geografo arabo, Ibn-Hawqal, trovò fiorente, in Palermo, l'arte del cambio, sin dal 977, anno in cui egli visitò e descrisse la Sicilia. « La più parte dei mercati, egli disse descrivendo « la città di Palermo, giace tra la moschea di Ibn Siglab « e questo Quartier nuovo: per esempio il mercato de- « gli oliandoli, che racchiude tutte le botteghe dei ven- « ditori di tal derrata. I *cambiatori* ed i droghieri sog- « giornano anch' essi fuor le mura della città; e simil- « mente i sarti, gli armaiuoli, i calderai, i venditori di « grano e tutte quante le altre arti (2). E precisamente in quel punto fuori la città, trovavasi allora quella porta di Abu Hasan, che, chiamata nel secolo XIII, *Bebelagerin* o porta dei tagliapietre, come crede l'Amari, o dei tagliatori di monete, come opina il prof. Di Giovanni (3),

(1) P. Rota: op. cit., p. 35-36: Elia Lattes *La libertà delle banche a Venezia*. Milano 1869, pag. 28-29.

(2) Amari: *Biblioteca arabo-sicula:* vol. 1, 1880, p. 15.

(3) Di Giovanni: op. cit., p. 15-18.

ricevette, nel secolo XIV, il nome di porta *Trabucheti* o del *Trabochetto*; nome che ricorda, certamente, gli antichi cambiatori, perchè nella bassa latinità *trabucare monetam* significò *pesar la moneta*. Oltre di aver dato il nome alla porta in vicinanza della quale abitavano, nello stesso modo che i pianellai alla *Porta Patitellorum*, i cambiatori furono così numerosi in Palermo, che negli atti notarili del secolo XIV si nomina la *contrata de Campsoribus* sita nel quartiere dell'Albergheria, ed un'altra *contrata Campsorum*, che fu, contemporaneamente, anche chiamata *Bancheriorum* (1).

Di molti cambiatori di Palermo si trova notizia nel secolo XIII e nella 1ª metà del XIV. In una pergamena del 1236, di N. 35, è apposta la firma di un testimonio che si dice *campsor* e vi è ripetuta l'espressione *secus vineam campsoris*. Altra firma di certo Santoru *campsoris*, trovasi in una pergamena del 18 ottobre 1255. Un *Laurencius campsor*, un *Andreas campsor*, una *vinea Chalfuni judei campsoris*, ed un *Rogerii campsoris* sono mentovati in due pergamene del 1259 e 1260. (2) In due diplomi del 1271 e 1294, citati dal Mongitore, trovansi pure le firme di un *Rodericus judicis kampsor* e di un *Mattheus campsor*, (3). Molti

(1) *Tabulario del Monastero di S. Martino*: atti notarili delli 8 maggio e 11 novembre 1365: *Archivio dei Notai defunti*: atto di Notar Pellegrino Salerno in data 14 gennaro 1337. (Archivio di Stato).

(2) *Tabulario della Magione di Palermo* (id).

(3) Mongitore: *Monumenta historiæ sacræ domus Mansionis*, pag. 64. Non è improbabile che talvolta la parola *campsor* possa indicare non già la professione, ma bensì un nome professionale trasformato in gentilizio. Ciò avvenne sicuramente per la voce *bancherius*; ed in Sicilia, nei secoli XIV e XV, si trovano spesso nominate le famiglie *de Bancherio*. Vedi A. Lattes: *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria*. Milano 1884, p. 214-215.

cambiatori si trovavano in Trapani nel 1285, e teneano in appalto, siccome vedremo, la gabella del *jus cambii*, che Giacomino Buttario e Gerardo di Bella Barba, cambia-monete di Siragusa, esercitavano *in credenciaria* nel 1282. Nel *Quaternus continens gabellas et jura felicis urbis Panormi in anno MCCCXII*, si cita il nome di un *Reccardus campsor* appaltatore di alcune regalie: *Item census fundaci figulorum quem tenet Reccardus campsor... item census molendini extra portam Rotam quod tenet Reccardus campsor* (1) Nè mancano, finalmente, esempii di società stipulate per l' esercizio dell'arte del cambio delle monete, siccome fu quella redatta da Notar Pellegrino Salerno, nel 13 ottobre 1323, tra Francesco Sperino e Nicolò Favilla, cambiatori di Palermo. I quali, dice il Notaro, stipularono « *sponte coram nobis societatem ad invicem in exercendo ministerium campsorie in quadam apotheca... sita in contrata ruge pisanorum dicte urbis opposita logie pisanorum... hoc modo et sub pactis videlicet quod dictus franciscus posuit in eandem societatem uncias auri quatuor ponderis generalis quas dictus nicolaus presencialiter recepit et integre habuit ab eodem francisco ex causa societatis predicte ac tenetur idem franciscus ponere in eandem societatem ad requisicionem eiusdem nicoli usum omnium stiriliorum necessariorum ad ministerium campsorie per totum tempus predictum et dictus nicolaus tenetur et debet dictum ministerium campsorie personaliter exercere in eandem apotheca* etc. (2).

(1) Ms. della Biblioteca Comunale di Palermo segnato Qq. F. 31, A. B. f. 77.

(2) *Archivio dei Notai defunti: Atti di notar Pellegrino Salerno : anno 1323-24* (Archivio di Stato).

Abbiamo detto *finalmente* appunto perchè in quell'epoca si incominciò, in Palermo e nella Sicilia, a fare uso della parola *bankerius* e *bankeri* come sinonimo di *campsor* (1). Ed è opportuno il notare sin da ora, che in Sicilia, dal secolo XIV in poi, i due uffici di cambiatore e di banchiere, come in altre provincie del Continente (2) e nell'antica Roma (3), furono sempre uniti, sì che i cambiatori erano, ad un tempo, banchieri, ed i banchieri, cambiatori. Forse l'uso delle due lingue, la latina e la siciliana, determinò il nome da scegliere per indicare lo stesso ufficio; poichè in tutti i documenti scritti in lingua siciliana, compresi tra questi gli atti notarili redatti quasi in linguaggio volgare, si trova costantemente il vocabolo *bankerius* e *bankeri*, mentre negli altri, compilati in lingua latina, si usa sempre, e sino al secolo XVI, la voce *campsor*, a cui raramente si accoppia quella di *bankerius* e di *banquerius*, per indicare tanto l'ufficio di banchiere che quello di cambiatore. Non è improbabile che in tempi più antichi esistessero soli *campsores*, che poscia si trasformarono in banchieri, e l'atto riportato di sopra ne è un esempio. Ma devesi, però, ritenere come inesatta l'opinione di Macleod, che i cambiatori, come tali, nel Medio-Evo, mai non furono chiamati *banchieri* (1). Lo furono certamente i cambia-monete della Sicilia.

(1) Il documento più antico, da me conosciuto, in cui si fa uso del vocabolo *bankero* è un atto del 18 agosto 1300 di Notar Majorana di Monte S. Giuliano. Vedi « *Archivio notarile provinciale di Trapani* atti di Notar Majorana dal 1297 al 1300.

(2) A. Lattes: *Il dirttio commerciale della legislazione statutaria delle città italiane.* Milano 1884, pag. 199.

(3) Gennaro Manna: *Degli argentarii nel Diritto Romano*, nella *Nuova Antologia* 1° dicembre 1886, pag. 585.

(4) Macleod: *La teoria e la pratica delle banche*: nella *Biblioteca dell'Economista*, vol. 6, 3ª serie pag. 233.

Deriva da quanto si è detto: che tutte le leggi sui cambiatori, che noi esporremo in questo capitolo, si riferiscono anche ai banchieri, mentre le leggi, che questi ultimi riguardano, regolano pure il servigio dei primi. Noi abbiamo procurato di separarle; ma siamo i primi a riconoscere che, data l'unione dei due ufficii, la nostra separazione potrebbe essere arbitraria.

Le leggi sui cambiatori sono di due specie: le une riguardano il peso delle monete nazionali e straniere, le altre, il cambio delle medesime. Banchieri e cambiatori erano tenuti, come pubblici ufficiali, a dare gratuitamente il servizio del peso delle monete, mentre era retribuito quello del cambio di esse.

La più antica legge che li riguarda si trova nelle *Consuetudines* di Palermo, note anche e pubblicate sotto il nome di *jura Municipalia,* confermate, oltrecchè nel 1° Capitolo delle *Assise Regum Regni Siciliæ* che si attribuiscono a Guglielmo I od a Guglielmo II, da Federico II nel 1224, da Re Manfredi nel 1258, da Papa Alessandro IV nel 1255, da Federico III nel 1316 e nel 1330 e da Re Alfonso di Aragona nel 1459 (1). Pur tacendo la quistione, largamente discussa tra scrittori siciliani e stranieri, della data della loro origine, e pure ammettendo, col compianto La Lumia e con il La Mantia, che le *Consuetudines* vennero compilate in tempi differenti e che risentirono l'opera dell'età Sveva ed Aragonese, è indubitato, e consentito da tutti gli scrittori, che molta parte dei Capitoli di esse rimontino all'epoca

(1) De Vio: op. cit: pag. 15-16, 21. 22, 60, 62. 127. 247-48: Muta: *Consuetudines.* Palermo 1600 pag. 656-57.

normanna (1). A questa epoca ci rimanda certamente il capitolo LXXXV intitolato *De forma et modo distributionis novæ denariorum monetæ*. Si legge in quel capitolo: *Quotiescumque Domini Reges in civitate Panhormi novam denariorum monetam distribui mandant, talis modus et forma ex antiqua et obtempta consuetudine observari debet in distributione ipsius monetae in Civitate ipsa quod de moneta nova ad extrahendum, et distribuendum in Civitate ipsa exposita et parata publice bamnum emictitur voce preconia per civitatem eandem ex Regia parte sub pena expressæ pecuniæ quantitatis ut nullus de cætero expendat de moneta veteri, et nullus emat, vel vendat cum veteri denariorum moneta, et quicumque voluerit de moneta nova denariorum vadat ad Magistros Siclæ, vel ad procuratores, et sic omnes Campsores civitatis ipsi vadant ad Magistros Siclæ, vel ad eorum procuratores, et ab ipsis novam denariorum monetam in cambium pro auro, vel argento recipiant, sicut cum eis de quantitate, numero et cambio possunt convenire, et sic postea per ipsos campsores ad alios cives qui de moneta ipsa voluerint in cambium moneta nova discurrat* (2). Queste disposizioni trovano complemento nel Cap. LXXVII delle stesse *Consuetudines*, nel quale si dice che i *Campsores... a civibus Panhormi pro ponderatione et exquisitione auri nihil recipiant vel petere debeant* (3). Que-

(1) Sulle *Consuetudines* di Palermo vedi le opere di La Lumia Isidoro: op. cit: vol. 1, pag. 180-81: La Mantia Vito: *Consuetudini delle città di Sicilia edite ed inedite*. Palermo 1862 pag. 9: Hartwig: op. cit: pag. 20. Prof. Di Giovanni V. nel vol. 1, dei *Documenti per servire alla storia patria*.

(2) Muta: *Consuetudines*: pag. 644.

(3) Id. id. pag. 610-11.

sti due Capitoli accordano, ai cambiatori di Palermo, un'importanza ufficiale nell' organismo monetario della Sicilia, fondato sul sistema di spendere la moneta a peso, e li colloca, quasi, nella stessa posizione degli ufficiali governativi, detti Maestri di zecca. Tanto gli uni che gli altri sono gli organi ufficiali del cambio, del peso e della distribuzione della nuova moneta nel Regno.

Se tale fu la posizione dei cambiatori, ritenuti dalla legge come pubblici ufficiali, è evidente che tutte le statuizioni sul sistema monetario della Sicilia doveano riferirsi, come di fatto si riferirono, ai cambiatori ed ai zecchieri. Ed infatti le leggi susseguenti, pur dichiarandosi favorevoli agli uni anzichè agli altri, confermarono sempre le disposizioni delle *Consuetudines* sull'ingerenza di essi nel sistema monetario. Re Carlo D'Angiò facendo coniare, nel 1268, il carlino di oro *pro bono populi, propter fraudem quam committebant campsores in aliis monetis recipientis vel expendendis*, si mostrò più favorevole ai Giustizieri, ai Maestri Portulani, ai Secreti e ad altri ufficiali come organi distributori della nuova moneta; ma ingiunse che, anche ai cambiatori, fosse dato avviso del valore della nuova moneta: *Nihilominus mandatum ipsum per vocem preconiam fieri facias singulis tam Campsoribus quam aliis de jurisdictione tua* (1). Re Giacomo, al contrario, restituì ai *Campsores* quell'importanza ufficiale, che il Sovrano Angioino avea tolto ai medesimi, coi due Capitoli X e LVIII. Col primo dei quali stabilì che la moneta dovea scambiarsi liberamente coi mercanti e coi cambiatori, mentre de-

(1) Amari: *La guerra del Vespro siciliano*. Firenze 1876, vol. II. pag. 269-70.

plorando, coll'altro, che i Giustizieri e gli altri ufficiali governativi erano infedeli nel peso e nella valutazione della moneta, collocò i cambiatori in una posizione così elevata, nel sistema monetario, da attribuire ai medesimi quel carattere di ufficiali pubblici, di cui erano indegni i Giustizieri, e da far credere a taluni, che si istituiva, in tal modo, l'*Ufficio del peso pubblico*, una specie di *Tabula nummularia*, ai medesimi affidata (1). *Et quia justitiarii et officiales alii*, così si legge nel Cap. LVIII, *olim praeteritis temporibus recipiebant et recipi faciebant augustales ana tarenos septem et grana quinque, turonenses grossos argenti ana grana duodecim pro quolibet, et quod gravius a singulis esse decernitur habebant in eorum domibus trabuchetos non justos seu majoris ponderis, cum quibus turonenses grossos argenteos et alias pecunias argenteas, si essent integri et statuti ponderis, pro argento rupto recipiebant, ex quo ipsius minorabatur pretium, et fideles nostri damna plurima sustinebant. Super quo eos ignominiosos et detestabiles reputantes, providimus et præcipimus, augustales et turonenses grossos argenti, tam per nostram Curiam, offitiales ejus, quam quoslibet alios, generaliter et communiter recepi et expendi ad rationem videlicet de tarenis septem et granis decem pro quolibet augustale, et granis duodecim pro quolibet turonense. Inhibentes et interdicentes penitus eisdem justitiariis et aliis officialibus quod aliquos trabuchetos non habeant nec retineant. Sed aurum, argentum et alia*

(1) Così opinò il Testa nei commenti di quel Capitolo, e con lui il Prof. Di Giovanni. Io credo esagerata tale opinione. Il cap. di Re Giacomo potè ristabilire l'antico *Bancum justitiæ* affidandolo ai cambiatori, ma non creò una *Tabula nummularia*.

pecunia tota nostræ Curiæ, quam receperint et solverint, non in domibus prædictorum justitiariorum et officialium, sed in CAMBIIS *per aliquem campsorem ipsius terræ, ubi prædictos justitiarios et offitiales esse contingerit, cum pondere campsoris ipsius terræ eligatur, et ponderatur, eisdem officialibus assignanda... Prædictus campsor... diligenter et fideliter advertat quod praedicta pondera sint juxta et legalia, nec in se aliquam majoritatem vel minoritatem contineant* „ (1).

Questa stessa importanza ufficiale ebbero i cambiatori anche nel secolo XIV. Nel 1315 il Re Federico III stabilì il peso ed il valore della moneta detta *perriale*, ed ordinò che un campione del peso di quella moneta, fabbricato nella Zecca, fosse mandato ai cambiatori che aveano l'ufficio di riceverla e di erogarla. “ *Pondera vero quorumlibet videlicet dictorum tarenorum trium, et granorum tresdecim de libra, signata signo quo fieri facimus in praedicta Sicla Messanae, cum quibus Perriales praedicti ponderari debent, per Magistros Siclae praedictae fideles nostros, Tibi mandamus, et facimus destinari, ut pondera ipsa Campsoribus, et aliis personis Civitatum praedictarum,* QUOS EX EORUM MINISTERIIS *Perriales ipsos expendere, et recipere oportet, saepius distribui facias et propterea assignari* „ (2).

Tutte le leggi susseguenti che ristabilirono e ripeterono l'obbligo del peso delle monete, già da noi enumerate, furono leggi imposte ai cambiatori ed ai medesimi attinenti. Taluna delle quali accordò ad alcuno di loro anche il diritto di stabilire il montare della *rifazione* delle monete mancanti di peso. Così, ad esem-

(1) MUTA; *Capitulorum* vol. 1. pag. 403-404.
(2) DE VIO: op. cit. pag. 57-58.

pio, il Re scrisse, nel 1403, ai suoi ufficiali „ *quilli ducati et florini ki sianu di bona liga non justi di pisu si digianu dari et prindiri cum la refficioni condecenti ad arbitriu di quilli bankeri ki vui ordiniriti et nullu li poza refutari quilli vero ducati florini di florenza et di aragona ki si truvirrannu di mala liga sianu reprobati et cui li Usassi maliconse sia in pena di unci quatru pero vi comandamu ki digiati ordinari li bankeri et fachiti jectari lu bandu publicu in li loki consueti* (1). L'obbligo del peso della moneta fu ripetuto ai cambiatori nel 1438: *jtem ki non sia nixuna pirsuna e specialmente bankeri ki digia dari ne spendiri dubli oy mezi dubli ki non sianu di pisu* (2). E quando nel secolo XVI regnava, siccome fu detto, la massima confusione circa il peso della moneta, non mancarono bandi speciali pei cambiatori; come fu quello del 1532 che ingiunse ad ogni persona « *tanto bancheri loro caxeri mercanti putigari* » di non pesare la moneta di argento « *excepto cum lu pisu novamenti factu et bullatu cum li dui bulli videlicet l'aquila cum la lictera A* (3). Due Prammatiche, del 1538 e 1539, imposero di accettare come modello il peso della Regia Zecca di Messina, a tutti i cittadini e specialmente ai cambiatori e ai banchieri, cioè « *tanto in banchi publichi, come fuora di detti banchi* » (4). E siccome una frode comunissima, che si commetteva in quei tempi, proveniva dalla fabbricazione rudimentale dei pesi, alla quale

(1) LETTERE REALI: 1403-1404 f. 5 (Archivio di Stato): A. LATTES: op. cit. pag. 221, nota 41.

(2) *Atti bandi e provviste*: 1438-39 f. 4 (A. C.)

(3) *Id. id.* 1532-33 *f.* 40 (*id.*)

(4) MUTA *Pragmaticarum* pag. 573.

serviva di base il grano di frumento (coccio), appunto perchè le monete si ricevevano con pesi stabiliti sui grani di frumento « *grossi et ingranati* » e si spendevano con pesi stabiliti sui *cocci sgarnati* (sgranati), fu ingiunto ai cambiatori, ai pesatori e agli altri cittadini di pesare con pesi di *cocci* bollati dall'aggiustatore (1), e di provvedersi anche del peso del *mezzo coccio*, per la cui mancanza si commetteva l'altra frode di valutarlo per un *coccio intiero* (2).

Però l'ufficio più rilevante dei cambiatori fu quello del cambio delle monete, nelle diverse forme di cambio delle monete nazionali antiche colle nuove, di monete nazionali buone colle monete nazionali erose, liscie, mancanti di peso, ed infine di monete nazionali colle straniere. Tale ufficio potea essere, come fu di fatto, una fonte di lucro rilevante; e la forma originaria e principale, che assunse, fu quella della *Regalia*. Val quanto dire: l'ufficio del cambio delle monete fu ritenuto come dritto e prerogativa reale, e, per conseguenza, venne esercitato da pubblici ufficiali e direttamente nel nome del Re, oppure fu amministrato per *credenciaria*, od infine venne appaltato ai cambia-monete. In Sicilia, adunque, esistette l'istituto del *Cambium Regis*, che vantano la Inghilterra in Europa ed il Piemonte in Italia — È noto, infatti, che in Inghilterra e negli Stati di Savoja, fu, per tempo, introdotto tale ufficio, detto del *Cambiatore del Re*. Questo istituto di cui Carlo I, ripristinandolo nel 1617, fece scrivere la storia nell'opuscolo *Cambium Regis* che ne trovò le origini sino ai tempi di Enrico I, avea la missione di determinare il prezzo nominale, in mo-

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1540-41 f. 35 (A. C.)
(2) *Id. id:* 1544-45 f. 58 retro (id.)

neta inglese, di ogni moneta forestiera, e fu, qual perogativa reale, concesso in monopolio ed appaltato dai Sovrani d'Inghilterra. Negli Stati di Savoja dove l'ufficio del Cambiatore fù dapprima accordato, qual diritto, all'appaltatore della Zecca, il Cambiatore teneva banco di cambio per 6 ore del giorno: riceveva dalla zecca le bilancette ed i pesi: gli erano prescritti dalla legge il modo di pagare ed il compenso da riscuotere, il taglio delle monete falsificate, e nel 1580 si vietò ai cittadini l'esercizio dell'arte del cambio. (1) Uguali statuizioni ebbero vigore in Sicilia nei secoli XIII e XIV e, probabilmente, anche nei secoli precedenti.

Già fu detto che Re Ruggiero istituendo la zecca di Messina nel secolo XII, attribuì ai Zecchieri la competenza sul *peso*, sulla *qualità*, e, probabilmente, anche sul *cambio* delle monete. Purtuttavia la regalia del cambio, forse confusa con quella della monetazione alla epoca dei Normanni, fu per la prima volta considerata come tale da Federico II, che, accanto al *jus sete, tintorie et celandre* pose anche il JUS CAMBII (2). In una carta dell'archivio di Girgenti, riportata dal Di Gregorio e dal Bianchini, si trovano annotate le regalie *fundaci, staterae, augemiae, salis et ferri, bardariae,* CAMBII *et cabellae jaculatoriae inter judeos:* ed in altra, del 1309, dello stesso archivio, si nomina la *cabella cambiorum.* (3) Questo *jus cambii,* vigente anche

(1) FERRARA: *Biblioteca dell'Economista:* vol. 6 prefazione pag. XXIII e XXIV: LAWSON: *Storia dei banchi nella Gran Bretagna,* nello stesso volume, pag. 677 e seg. Vedi anche GILBART.

(2) HUILLARD-BRÉHOLLES: op. cit: vol. IV pag. 199 nota: ANDREA DE ISERNIA: *Costitutiones* pag. 14.

(3) BIANCHINI op. cit. 1° vol. pag. 295.

ia Napoli, significava il divieto, fatto ai cambiatori ed ai banchieri, di esercitare l'arte del cambio senza licenza del Re, ed inchiudeva l'obbligo di pagare una tassa speciale alla R. Corte, come compenso della concessione ottenuta. „ *Praeterea*, scrisse l'Ageta, *sicut nemo potest ponderibus, ac mensuris uti, quam iis a Regia Curia obsignatis... ita etiam de Cambiis, disponitur ex ritu Regiae Camerae sub rubrica de jure Cambii, quod novum est, ut scilicet non debeat Campsor absque Regiae Curiae beneplacito cambiare, alias est in poena, nisi cum Curia se concordaverit, aliquid persolvendo... Masturtius in notis lit. A recenset ipsius decretum super hoc interpositum ad beneficium Officialis banci justitiae pro solutione ducati unius a quolibet Bancherotto, ponderante et cambiante monetam, non vero procedere contra ordinarios nummularios. Unde ibidem notat Pisanus... quod Bancherotti in hac civitate Neapolis habent facultatem dicti usus cambii monetae aerae cum argentea vel aurea, cujus facultatis ratione solverit aliquid quolibet mense Regiæ Curiæ, et ipsi percipiunt lucrum alagii dictae monetae causa cambii* (1). Tra gli scrittori siciliani, il Mastrillo accenna al *jus cambii* colle seguenti parole: « *Vigesimum jus regale sunt argentariae quae licet secum aliquos exponantur pro potestate exercendo argentariam seu mensam nummulariam* (2).

In varii modi, siccome fu detto, venne esercitata in Sicilia questa regalia. Vi furono ufficiali pubblici che la

(1) Ageta: op. cit. vol. 1° pag. 276.

(2) Mastrillo: *De Magistratibus*. Palermo 1667 pag. 180-81. Vedi anche G. B. Scaglia. *Istruzioni e pandette della Dogana di Palermo*: f. 17. Ms. che si conserva nell'*Archivio di Stato*.

tennero nel nome del Sovrano e che furono chiamati *Cambiatori del Re:* In un diploma del mese di ottobre 1294 si leggono le seguenti parole: *in presencia johannis de mancosio iudicis terre policii Raymbaldi* CAMPSORIS REGIS *publici ejusdem terre policii tabellionis (1)*. In Polizzi, adunque, l'ufficio di Cambiatore del Re era esercitato da un notaro, dal Raimbaldi. Talvolta quel diritto regale venne affidato ai cambiatori in *credenciaria* o *ad credenciam*, sistema di amministrazione molto comune in quell'epoca e, presso a poco, equivalente alla riscossione per mezzo della Regia. Se ne trova un esempio nella disposizione di Re Pietro, del 23 novembre 1282, colla quale ordinò ai Secreti di non costringere Giacomino Buttario e Gerardo di Bellabarba e socii, cambiatori di Siragusa, che tenevano *ad credenciam* la gabella del cambio, a pagare come per l'anno della X indizione, ma soltanto in proporzione dei redditi e dei proventi. « *Pro parte jacobini buttarii Gerardi bellabarba et sociorum Campsorum Siracusie*, si legge in quell'ordine, *coram nostra fuit expositum magestate quod tu committens eis pro parte Curie nostre pro anno presente XI indicionis cabellam cambi terre ipsius per eos* AD CREDENCIAM *procurandam petis ab eis responderi tibi pro juribus et proventibus cabelle ipsius dicti anni presentis pro parte ipsius nostre Curie in tanta quantitate pecunie pro quanta jura et proventus cabelle ipsius pro anno decime indicionis nuper preterite fuerunt rendita et concessa in eorum prejudicium et non modicam lesionem. Cumque peciente* (sic) *sibi*

(1) Vedi *Tabulario della Magione di Palermo*, nell'Archivio di Stato.

per excellentiam nostram super hoc benignius provideri ipsorum supplicationibus inclinati cum beneplacitu nostri (sic) *quod credencerii quibus jura et proventus Gabellarum Curie nostre committuntur ad credenciam procurandam de juribus et proventibus cabellarum ipsarum nisi tantum in illa quantitate que de juribus et proventibus ipsis provenit vel provenire debuerit non teneantur nostre Curie respondere fidelitati tue firmiter et districte percipiendo mandamus quatenus campsores ipsos racione ipsius Gabelle cambii quam eis pro presente anno XI judicionis exerceri per eos ad credenciam pro parte nostre Curie Commisisti ad impedendum tibi de certa quantitate aliquatenus non molestes a quibus tantum exigas et pro parte nostre Curie percipias omnes proventus et redditus qui pro Gabella ipsa ipso anno presenti ad manus cabellatorum* (sic) *ipsorum debuerint et contingerint provenire.*» (1) Risulta anche da varii altri documenti che il *jus cambii* veniva appaltato o venduto. Così, ad esempio, Re Giacomo stabilì, nel 1285, pei cambiatori di Trapani: *jtem concedimus et mandamus quod Campsores dictae terræ* PRO ANTIQUA ASSISA ET JURE TANTUMMODO CAMBII *uncie auri sexaginta tantum quolibet anno solvere nostræ Curiæ teneantur et loheria apotecarum nostræ Curiæ in quibus per predictos campsores exercetur et consuerit cambium exerceri nostræ Curiæ reserventur nulla excomputatione exinde dictis Campsoribus per nostram Curiam facienda scilicet apotecæ ipsæ campsoribus vel aliis plus inde offerentibus per Secretum Siciliæ cujus*

(1) *Documenti per servire alla Storia di Sicilia pubblicati a cura della Società siciliana di storia patria*: vol. V fascicolo I-V. Palermo 1882 pag. 192.

hoc spectat officium quolibet anno pro utilitate nostræ Curiæ ad loherium concedantur ritu et consuetudine aliqua huic contraria non obstante.» (1).

Si rileva da questo documento che *l'assisa* (2) del cambio era *antica* in Trapani, e che era stata appaltata o venduta ai cambiatori per la rilevante somma di onze 60 annuali. Anzi se si riflette che appartenevano alla Regia Corte anche quelle botteghe di Trapani nelle quali si esercitava, o solea esercitarsi, l'arte del cambio, non pare improbabile che in tempi più remoti, un regio ufficiale, un Giustiziere, un Secreto, un Notaro potesse esercitarvi il *Cambium Regis* nel nome del Re. Se fosse, come noi crediamo, ammissibile tale interpretazione, l'istituto del *Cambium Regis*, che indubitatamente dovette avere dei rapporti col *Bancum Justitiæ*, potrebbe farsi rimontare, come quest'ultimo, al secolo X. Un altro esempio di appalto del dritto di cambio lo ritroviamo, infine, in Messina. In data del 1° novembre 1356, i proventi del dritto di cambio, appaltato ai cambiatori di quella città, furono concessi a certo Cono de Muta colla seguente disposizione “ *Nicolaus de Cisaria miles etc. provido Chono de Muta de messana... vobis et vestris heredibus*

(1) Vedi nell'*Archivio Comunale di Trapani* il *Libro rosso*, che contiene i privilegi di quella città a f. 26 e sotto il titolo *De Campsoribus*.

(2) Sulla voce *assisa* così scrive il Testa (*Capitula Regni Siciliæ*. Palermo 1743 pag. 68-69). « *Assise et Assisia... in nostris vero legibus trifariam accipitur. nempe aut pro publico conventu... aut speciatim pro legibus ad annonae curationem... pertinentibus... vel denique pro jure cognoscendi de rebus venalibus ac eorum pondera, mensuras et pretium definiendi, emolumentaque que inde redeunt percipienda: quod quidem jus... ad certum tempus, quandoque vendebatur.* »

auctoritate et rigore quarundam sacrarum Regiarum et Reginalium licterarum... concedimus et donamus totum jus assise cambii nobilis civitatis messane debitum anno quolibet per campsores civitatis predicte „ (1).

Mentre da un lato i Sovrani della Sicilia considerarono qual regalia, e quindi come fonte di proventi fiscali, l'arte del cambio, non tralasciarono, dall'altro, di disciplinare severamente il servizio del peso e del cambio delle monete, sia direttamente che per mezzo dei Maestri di Zecca, e di stabilire la provvigione che si potea riscuotere pel cambio di esse. Una legge o regolamento, di somma importanza, che noi pubblichiamo per la prima volta, provvedette a quel bisogno. Fu pubblicata in Palermo nel 1351 come statuto dei Maestri di Zecca di Messina imposto ai cambiatori, ed è del tenor seguente:

kista esti la ordinaciuni la quali esti facta per la universitati di Palermu et per enrigu de graciano siccomu statutu di li mastri sichoti di Missina.

In primis

Jtem ki non sia nullu Bankeri ni altra persuna tanta Usunati (2) *ki digia di ogi inananti a Binari carlini et cui labinassi fora chantatu allegramenti et perdiria la munita et qualunquata persuna lacusassi vinissi ad henrigu de gracianu et darriali uncia una di viviraju.*

Jtem ki non sia nullu Bankeri ni altra persuna tanta Usunati ki dija Taglari carlini boni et farili yscarsi subta pena di perdiri la persuna.

(1) Travali. *I diplomi angioini dell' Archivio di Stato di Palermo.* Palermo 1886 pag. 8.

(2) *Usunati*, ardita, da *ausus*.

Jtem ki non sia nullu Bankeri ni nulla altra persona ki dija Tiniri sino iusti Bilanzi et Bilanzi senza ochu zoe ki luna Bilanza pisi pluy di lautra et iusti pisuni subta pena di unci dudichi per chaskiduna fiata ki chi fussiru truvati.

Jtem ki nullu Bankeri dija tiniri Bilanzi ni pisu di rifutu Exceptu blasi di arena et lemmu di lu maniscalcu statuti per la Curti subta la pena predicta.

Jtem ki omni Bankeri sia tinutu di prindiri lu carlinu di puntu in canju di pichuli per dinari tri et si pri arvintura killu ki havi a vindiri lu carlinu a lu puntu vulissi carlinu bonu di argentu di lu Bancu oy di altra persuna lu dijanu prindiri per dinari quatru minu lunu subta pena di unu augustaru.

Jtem ki nullu Bankeri dija tiniri in sou Bancu dinari fauci sino tucti dinari ki sianu di lu cugno di lu signuri Re subta pena di perdiri li dinari vechi tucti et per chaunu dinaru fauzu pagari sey dinari boni.

Jtem ki non sia nullu Bankeri ki dija tiniri Bilanzi ni pisuni sino killi propri ki li su necessari subta la pena predicta et pir ben si illu dichi ki nun lu sa ki nun li sia licitu a tinirili.

Jtem ki nullu Bankeri non dija dari malvasa munita di malvasu pisu in pagamentu salvu di grossa summa di uncia una in susu sia licitu di dari tari dui per uncia di carlini a lu puntu ki sianu boni a lu pisu di lu Rifutu subta la pena predicta.

Jtem ki omgni Bankeri sia tinutu di dari in canju di flurini oy di dubla or in qualunquatu canju fussi in uncia una in iusu boni carlini et di iustu pisu subta pena di tari septem grana decem per chaskiduna fiata.

Jtem ki nullu Bankeri dija tiniri lunu filu di la vilanza pluy curtu di lautru sino ki sianu justi subta la pena predicta.

Jtem ki sia licitu a killi Bankeri ki pisanu la munita a lu Rifutu di hariri dinari quatru per uncia ҫoe dui di luna parti et dui di lautra parti.

Jtem ki omgni putigaru et mircheri et tarirnaru et bucheri dija dari plui unu dinaru per carlinu di li bankeri et cui non lu fachissi pagiria unu augustaru di pena.

Jtem ki omgni Bankeri ki aia accatatu li carlini arretu di puntu li dija taglari incontinenti et non dija tiniri sani in bancu supta pena di perdiri la munita et pagari la pena (1).

Questo regolamento dell'arte del cambio delle monete, compilato dai Maestri di Zecca (Sichoti) di Messina, e per conseguenza, avente vigore anche in quella città, disciplina severamente il servizio dei cambia-monete, ai quali dà il titolo di *banchieri*. Minaccia pene severe ai cambiatori o banchieri pel tosamento, raschiamento e ritagliamento dei carlini; impone loro di mantenere giuste le bilance e giusti i pesi, e fa divieto dell'uso di pesi rifiutati: stabilisce che il banchiere dovea cambiare il *carlino di puntu* (cioè liscio e calante) con piccioli colla rifazione di *tre denari*, ma se i cittadini domandavano il cambio del loro carlino *di puntu* col carlino buono di argento, allora il banchiere dovea trattenersi *quattro denari*; fa divieto ai cambiatori di tenere nel proprio banco *denari* falsi e *denari* che non fossero di conio reale: ordina che ogni cambiatore o banchiere dovea tenere soltanto le bilance e i pesi che gli erano necessarii: che doveano dare in pagamento moneta buona

(1) *Quaternus registri licterarum*: anno 1350-1351 f. 52 e 53 (A. C.)

e di giusto peso, eccettuando i pagamenti di somme superiori ad un'oncia, nei quali si poteano dare *carlini di puntu* che *fossero ancora tollerabili nella circolazione* (cioè *carlini a lu puntu ki siann boni a lu pisu di lu Rifutu)* ma con un compenso di due tarì per oncia (1); che in ogni altro cambio, specialmente di fiorini e di doppie (2), per una somma inferiore ad oncia una, il banchiere era tenuto a dare in pagamento carlini buoni e di giusto peso: che nessun banchiere potea tenere i fili delle bilance in modo che alcuni fossero più corti degli altri: che ogni banchiere, se incaricato da privati cittadini di pesare le monete all'ufficio del *Rifiuto,* potea chiedere per sua provvigione *quattro denari* per oncia, cioè due *denari* per ognuna delle parti (3)

(1) È chiaro, adunque, siccome fu detto, che esisteva un ufficio del peso pubblico delle monete detto del *Rifiuto*, probabilmente affidato dalla Regia Corte a Biagio Arena e a Guglielmo Maniscalco, citati nel sudetto regolamento. In quell'ufficio si pesavano le monete calanti. Se la diminuzione era minima, come avveniva pei *carlini di puntu*, erano tollerate nella circolazione; se massima, come nei *carlini arretu di puntu*, erano rifiutate, ed i cambiatori doveano tagliarle.

(2) La *dobla o doppia* di oro fu coniata in Sicilia, secondo il Lancillotto-Castello, nel 1458: il Bianchini lo nega *op. cit.* p. 330 e 331. Di *fiorini* ne esistevano molti in circolazione, cioè i fiorini di Firenze, i fiorini di Aragona ed i fiorini di Sicilia. Si può ritenere che tanto le doppie che i fiorini, nominati in quel regolamento, fossero monete straniere.

(3) La dicitura dell'alinea 11ª del Regolamento degli Zecchieri non è molto chiara. Nel senso in cui noi l'abbiamo interpretato potrebbe significare che i cambiatori faceano pure l'ufficio di mezzani tra i privati che voleano cambiare tra loro le monete, e risponderebbe al cap. 456 delle *Costitutiones, ordinationes et pandecte super officiis et salariis officialium felicis urbis Panormi*

che ogni bottegaio, merciaio, bettoliere e macellaio dovea dare al banchiere in cambio dei propri carlini (che non doveano essere *carlini di puntu* nè *arretu di puntu*) con quelli del banco (che erano carlini buoni di argento) un *denaro* di più per carlino; e finalmente che ogni banchiere che avea comprato carlini *arretu di puntu*, era obbligato a tagliarli immediatamente.

Deriva dal sudetto regolamento che l'ufficio dei cambiatori comprendeva i due servigii del peso e del cambio delle monete, tanto nazionali che straniere, e che la provvigione che poteano riscuotere pel cambio delle monete nazionali era la seguente, cioè:

di un *denaro* pel cambio del carlino buono in moneta spicciola
di *tre denari* pel cambio di un carlino *di puntu* con moneta spicciola
di *quattro denari* pel cambio del carlino *di puntu* col carlino di argento
di *quattro denari* per oncia quando i banchieri erano incaricati di pesare le monete all'Ufficio del Rifiuto.

E viceversa i cambiatori, pagando in carlini *di puntu*, erano obbligati di accordare ai privati la rifazione di

pubblicata in Venezia nel .....) in cui si legge « *Pro quolibet partito accordato et concluso... super quibuscumque cambiis veris et realibus cujuscumque speciei monetae, tam per intra regnum, quam per extra regnum, solvatur proxonatae sive mediano pro jure sui prosonetici sive medianie denarius unus cum dimidio ab una parte et tantundem ab altera pro qualibet uncia.* Oppure potrebbe significare che alcuni banchieri, a ciò deputati dal Governo, pesavano le monete all'Ufficio del Rifiuto e riscuotevano il dritto di *quattro denari* per oncia nell'interesse della R. Corte. Ma contro questa interpretazione sta l'alinea 4° che indica come deputati di quell'Ufficio Biagio Arena e Guglielmo Maniscalco.

due tarì per oncia (1). Quindi la diminuzione di valore di tali monete era di circa il 6 1|2 %.

Questa legge o regolamento, che confermò ai cambiatori della Sicilia la loro antica ufficialità nel sistema monetario, trova, per certi rispetti, un riscontro nelle leggi del 19 febbraro 1359, 23 marzo 1421 e 23 ottobre 1528 pubblicate in Venezia sui cambiatori e sui banchieri. Colla prima di esse si stabilì che i «*Bancherii cambii non teneant super suis banchis monetas stronzatas*» e si ingiunse ai cittadini di cambiare tali monete all' Ufficio pubblico delle monete bollate «*et illi qui haberent tales monetas stronzatas possint illas portare illis offitialibus monetae bullatae... et dicti offitiales teneantur dare monetas bonas ponderis per pondus.*» Colla seconda, intitolata «*soldini, fracti, falsi, stronzati non expendantur nec bancherii eos super banchis tenere possint*» si obbligò costoro a spendere soltanto le monete del conio della Repubblica ed a tagliare le monete false: «*omnes illi qui tenent, vel tenebunt bancos in Venetiis et in terris nostris suprascriptis teneantur omnes monetas dictarum sortium, quae ad eorum manus capitabunt, incidere, et incisi restituere illis quorum erunt.*» Colla terza, finalmente, si deplorò l'uso dei pesi diversi nel dare e nel ricevere le monete (2).

Il cortese lettore avrà notato, che nella legge siciliana del 1351 non si fa accenno alla provvigione che i cambiatori poteano riscuotere sul cambio delle monete

(1) Per la conoscenza del valore delle monete, crediamo utile di avvertire: che un'oncia è uguale a 60 carlini: un tarì è uguale a 2 carlini: un carlino è uguale a grana 10: un grano è uguale a sei denari.

(2) Elia Lattes op. cit. pag. 31-32, 45-46, 95.

straniere, doppie e fiorini. Purtuttavia è da supporre che tale provvigione esistesse e fosse riscossa. L'affluenza copiosa di monete straniere, importate, nei secoli XIII e XIV, dai Genovesi, Pisani, Veneziani, Fiorentini, era un fatto molto importante per alimentare quel cambio. Forse, in quei secoli, fu lasciata ai cambiatori la libertà di stabilire, con privati accordi, il tasso di quella provvigione; forse i cambiatori se ne rivalevano, valutando, in più o in meno, il prezzo delle stesse monete. Il certo si è, che sino al 1438 non si trovano leggi che parlano della provvigione pel cambio delle monete straniere colle nazionali. In quell'anno, soltanto, fu stabilito che i banchieri non poteano riscuotere per dritto di cambio che grana due per le doppie e *otto denari* per le mezze doppie. « *Jtem ki non sia nixuna persuna bankeri oy altra persuna ki per cambiu di una dubla digia piglari plui di grana II et di la meça dubla dinari octu sub pena di unçi chentu* » e ciò appunto perchè, nell'epoca precedente, si pagava, come si legge nella stessa disposizione del 1438, *unu quartariolu per dubla* (1).

Alla legge del 1351 molte altre ne seguirono per regolare il cambio delle monete. In generale tutte le leggi, dei secoli XV e XVI, che stabilirono il valore delle nuove monete oppure determinarono il prezzo legale delle monete di oro e di argento, nazionali e straniere, riguar-

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1438-39 f. 4 (A. C.). La moneta detta *quartariolu* era corrispondente al *quarto* del denaro perriale: il denaro perriale equivaleva a grano uno (v. Documenti per servire alla Storia di Sicilia: vol. V fasc. VI-VIII: sotto la rubrica *De rebus regni Siciliae*, documenti inediti estratti dall'Archivio della Corona di Aragona e pubblicati dalla Sovrintendenza agli Archivi della Sicilia. Palermo 1882: doc. 463 pag. 425 e seg.)

darono l'arte del cambio; come la loro freguenza e mutabilità, la quantità delle monete false in circolazione, l'aggio rilevante e la necessità della rifazione delle monete mancanti di peso, ne accrebbero l'importanza. Se ne trovano molti esempii. Con un bando del 1498 il Vicerè « *ordina e comanda ki di jeza innanti nixuno banqueri ne altra qualsivogla persuna... presuma ne digia prindiri dari ne cambiari dicti triunphi docati venetiani et altri docati di oru a plui precio et valuri di quillo per la ditta ordinationi... estato previsto et ordinato sub pena* etc. (1). » E nel 1506 si ordinò « *chi non sia nixuna persuna tantu chitatini comu foristeri... ne bancheri, ne mercadanti... chi digia cambiari ne spendiri ducati di oru venetiani ne triunfi plui di carlini XXV e grana III... sub pena di florini mille..... in la quali pena digianu incurriri quilli chi dunanu li ducati comu quilli chi li scangianu et piglanu* (2) ». Per conseguenza un altro bando, del duca di Monteleone, fece divieto ai cambiatori di riscuotere una provvigione qualunque pel cambio delle monete di oro e di argento con moneta spicciola.

Infatti un bando del 29 dicembre 1531 stabilì: « *chi non sia persuna alcuna la quali digia ne presuma cambiari monita di oru oy di argentu et per ditto cambio pigliarisi alcuno lucro oy biviragiu directe vel indirecte* (3).» È, però, da riflettere che tali bandi aveano lo scopo di mettere un ostacolo all'aggio, cioè alla vendita della moneta di oro ed argento ad un prezzo superiore del legale, ma non vietarono ai cambiatori di

(1) *Atti, bandi e provviste:* 1498-99 f. 14 retro. (A. C.).
(2) *Atti, bandi e provviste:* 1506-1507 f. 22: (id.).
(3) *Atti, bandi e provviste:* 1531-32 f. 29 e 51 (id.).

riscuotere la provvigione, che loro spettava, pel cambio delle monete straniere.

Infine altre leggi procurarono di regolare le modalità della rifazione per le monete mancanti di peso. Di regola i cambiatori valutavano nei loro pagamenti, oppure nei loro introiti, il mancamento di esse. Ma siccome talvolta tale mancanza di peso fu molto rilevante e, per generale e tacito consentimento, le monete calanti si ricevevano secondo il valore nominale, malgrado le disposizioni contrarie dei Vicerè che lo permettevano *cum refari lo mancamento*, così venne stabilito l'obbligo di quella rifazione. « *Pertanto da parte di ditti spettabili signuri officiali* (di Palermo), così si legge in una deliberazione, si *provvidi ordina e comanda a tutti et qualsivogla persuni di qualsivogla gradu et condicioni bancheri et loro caxeri mercanti putigari artisani chi digianu dari rechipiri et excambiari ditti tarì et mezzi tarì pagandoli et refachendoli lo mancamento subta pena* etc. (1).

Molte delle disposizioni sopraenunciate furono ripetute e confermate nelle Prammatiche del 1524, 1549, 1557 e 1572 (2).

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1532-33 f. 50 (id.).
(2) MUTA: op. cit. pag. 570, 576-79.

CAPITOLO TERZO

I BANCHIERI

La libertà concessa a chiunque, cittadino o straniero di tener banco pubblico in Palermo e nella Sicilia, i privilegi goduti dai cittadini palermitani, la facoltà, accordata agli stranieri, di acquistare, dopo un anno di dimora, la cittadinanza e quindi i privilegi che l'accompagnavano, i favori, le immunità i privilegi concessi a mercanti stranieri, non meno che l'importanza e la prosperità del commercio dell'Isola, furono causa precipua del ragguardevole numero di banchi privati che vennero in essa istituiti nei secoli XIV, XV e XVI. Se Venezia vanta i suoi 103 banchi, Firenze i suoi 70 nel secolo XV, Napoli i suoi 40 nel secolo XVI, e Genova i Lomellini, i Della Torre, gli Spinola, i Della Volta, i Piccamigli, i Richeri, e Siena i Salimbeni, ed Asti e Pisa molti altri banchieri, Palermo e la Sicilia non rispondono, certamente, con minori cifre allo appello.

Pochissime e scarse notizie noi abbiamo potuto attingere circa i banchieri siciliani del secolo XIII, appunto perchè molti documenti dei nostri archivii non arrivano sino a quell'epoca, e, seppure, sono assai rari. Rileviamo soltanto dalla nota cambiale del 1207, pubblicata da Canale nella *Storia di Genova*, che un Guglielmo Rosso, banchiere, dovea pagarla in Palermo (1). Un Geri

(1) ROTA: op. cit. pag. 64 nota.

di Poggibonsi, banchiere toscano stabilito e morto in Palermo, è pure citato come esercente l'arte bancaria verso la fine di quel secolo (1).

Nel secolo XIV, epoca a cui rimontano le prime operazioni di deposito presso banchieri, i documenti ci attestano la esistenza di 17 banchi privati, 13 dei quali nella sola città di Palermo. Furono quelli di

Simone Muscarato
Giovannuccio de Pando } 1320 (2).
Chicco.

Nicolò de Rustico o de Rusaco forse banchiere di Messina—1323-1336 (3).

Fratelli Ardoino, banchieri di Girgenti—1323 (4).

Nicolò de Nevicato
Amato de Cuntrono } 1338 (5).
Ventura de Jannacio

Giovanni de Demetrio—1338 (6).

Antonio Vico—1337 (7).

(1) Vedi *Archivio storico siciliano*: anno VIII: fascicolo 2° pagina 177-78.

(2) *Quaternus petitionum felicis urbis Panormi anni IV indicionis* 1320. Ms. della Biblioteca comunale di Palermo segnata Qq. F. 31. A. B.

(3) *Archivio dei Notai defunti:* Atti di notar Pellegrino Salerno 1323-24 atto del 19 ottobre 1323: (Archivio di Stato): *Atti e scritture* dell'anno 1336: a f. 27 si cenna una vendita a credito di 1000 salme di frumento fatta da tal banchiere (A. C.).

(4) *Archivio dei Notai defunti*: *Id. id.* 1323-24 atto del 20 ottobre 1323. (Archivio di Stato).

(5) *Id. id.* atti dello stesso notaro, 1337-38: atti del 14 Gennaro e 6 Giugno 1338 (id.).

(6) *Id. id.* atti dello stesso notaro: 1338: atto del 16 marzo 1338.

(7) *Id. Id.* atti dello stesso notaro: 1337: atto del 13 settembre 1337 (id.).

Matteo D'Afflitto—1339 (1).
Accursio Masca—1336-1342 (2).
Pasquale de Furneto—1345 (3).
Giovanni Pisano
Francesco Bonconti } 1390. (4).
Mariano de Berettis, pisano.
Giacomo Calcinaro—1397-1399 (5).

È anche da notare che in questo secolo alcune famose case Bancarie o Compagnie del Continente, direttamente o per mezzo di procuratori, esercitarono operazioni commerciali e bancarie nella Sicilia; e tra esse citiamo specialmente la ricca e potente società dei Bardi di Firenze, i cui procuratori fondarono in Sicilia parecchie società commerciali allo scopo di *emendo, vendendo mercatando, cambiando, contrahendo... recipiendo... mu-*

(1) *Id. id.* atti dello stesso notaro: 1339-40: atto del 1° novembre con cui quel banchiere dà in mutuo once due di oro a certa Contessa, vedova di Tommaso d'Afflitto (id.)

(2) *Quaternus registri licterarum :* anno 1341-42 f. 35 retro (A. C.). Lo stesso banchiere è nominato in uno spezzone di atti notarili che si trova nell'*Archivio di Stato* (Carpetta N. 1 provvisorio).

(3) *Archivio dei notai defunti:* atti di Notar Enrico Citella, vol. 2° (appendice) anno 1344-47 f. 19, atto in data del 30 marzo 1345. (Archivio di Stato).

(4) *Quaternus cedularum anni XIII indicionis* 1390-1391 f. 20 retro, 55 retro e 65: trovasi nell'*Archivio della R. Corte pretoriana* (Archivio di Stato, carpetta N. 1° provvisorio).

(5) *Registro del conto di Nicolò Castagna Tesoriere del Regno* per gli anni 1397 e 1398 f. 32 e 91 (Archivio di Stato). *Senato di Trapani* vol. 1° *Registro di lettere degli anni* 1399 a 1430: a f. 7 si cita quel banco (Archivio Comunale di Trapani).

tua, deposita , cambia cessiones donationes etc. (1). E coi Bardi anche la Compagnia dei Peruzzi trovasi spesso mentovata nei documenti di quel secolo.

Il numero dei banchieri siciliani era tanto rilevante, nella 2ª metà del secolo XIV, che essi costituivano una corporazione. Infatti nel Ruolo dei Cerei del 1385, specie di elenco ordinativo di tutte le corporazioni di arti e mestieri che intervennero, in quell'anno, alla famosa processione dei Cerei, solita a farsi in Palermo alla vigilia dell'Assunta, figurano rappresentate ben più di 40 corporazioni, e tra esse, accanto a quella dei lanajuoli, dei mediatori, dei mercanti di panni, trovasi la corporazione dei banchieri (2).

I banchieri di Palermo, come anche i cambiatori, abitavano, per la maggior parte, nell'odierna via della Loggia, l'antica *Ruga Pisanorum*, chiamata nello stesso secolo, *contrata Bancheriorum et Coppulariorum*. Di regola, tenevano il loro ufficio nelle Banche dei Notari, ed erano i notari che, sicuramente, scrivevano i libri del banco. Ciò risulta da due contratti di società per l'esercizio dell'arte bancaria, stipulati da Notar Pellegrino Salerno. Col primo dei quali, in data del 13 settembre 1337, certo Juvene, mercante milanese, ed Antonio Vico, banchiere, stipulano un contratto « *in exer-*

(1) *Archivio dei notai defunti:* atti di N. Pellegrino Salerno: anno 1334-42, atto del 1° agosto con cui Gerardo Falcone, della società dei Bardi, costituisce una società commerciale e prende a cambio da alcuni mercanti genovesi, 800 fiorini di oro, di giusto peso e di conio fiorentino (Archivio di Stato).

(2) LA COLLA: *Statuti inediti delle antiche maestranze delle città di Sicilia.* (Nei *Documenti per servire alla storia di Sicilia* pubblicati etc.) Palermo 1883: vol. III fasc. I.

cendo per eundem antonium ministerium bankerie in banco apothecae quam ego notarius salernus teneo ad loherium meumque officium publici notariatus exercere site in contrata porte patitellorum panormi » e coll'altro, del 14 gennaro dello stesso anno, il Notaro Enrico de Citella ed Amato de Cuntrono, banchiere, stipulano « *societatem ad invicem in exercendo per eundem amatum ministerium suum campsorie in eodem fenestrali apoteche ipsius notari henrici et constancie mulieris de gentili quod idem amatus ab eadem constancia nunc ad loherium se tenere asseruit site in contrata bancheriorum et coppulariorum quarterii porte patitellorum panormi* » (1). Banchieri e notari tenevano, adunque, il loro ufficio nella stessa bottega: il banco e la finestruola del notaro servivano pel banchiere: questi firmava spesso, e qual testimonio, i contratti notarili, quello curava la redazione dei libri del banco, siccome pure ci attestano Paolo De Castro e Raffaele De Turri (2).

Anche in Trapani si trovavano banchieri nel secolo XIV, come risulta da un capitolo del *Consolato dei Mercanti* in cui si parla di pagamenti *per banco* (3), e così pure è da supporsi per Siragusa.

Di maggior rilevanza fu il numero dei banchieri siciliani del secolo XV. Nella sola città di Palermo tennero banchi privati.

Giacomo di Blanco—1411 .(4).

(1) *Archivio dei notai defunti*: atti di N. Pellegrino Salerno.

(2) Negli atti di N. Pellegrino Salerno si trovano spesso firmati come testimonii i banchieri Amato de Cuntrono, Matteo D'Afflitto e Giovanni Demetrio. L'ufficio notarile si chiama ancora in Sicilia *banco* e *banca*.

(3) *Libro Rosso*, nell'Archivio Comunale di Trapani f. 67.

(4) *Atti, bandi e provviste*: 1411-12 f. 38 (A. C.).

Giacomo Vernagalli—1414, pisano (1).
Pietro D'Afflitto e Matteo Vico—1422-1437 (2).
Pietro Gaetani—1431-1441 (6).
Rainerio de Resignano, pisano,—1426-1436 (3).
Simone de Resignano—1434-1441 (4).
Adinolfo del Fornayo—1434-1452 (5).
Baldassare D'Afflitto—1436 (6).
Antonio de Settimo, pisano, già socio di Pietro Gaetani—1431-1468 (7).
Baldassare Bonconti—1435-1443 (8).
Battista Aglata—1435 (9).
Onofrio de Licalci—1435 (10).

(1) *Id. id.* 1413-14 f. 38 (id.).

(2) *Id. id.*: f. 21 (id.) *Conto di Cassa del Tesoriere Generale.* 1431-32 f. 39 (Archivio di Stato): *Atti, bandi e provviste.* 1437-38 f. 3 e 17 (A. C.).

(3) *Conto di cassa del Tesoriere Generale:* 1431-32 f. 39. (Archivio di Stato).

(4) *Lettere patrimoniali*: 1426-27. N. 1° 5ª ind. a 9ª ind: *Id.* 1430-e 31 f. 49 (Archivio di Stato).

(5) *Libro Rosso* (Archivio Comunale di Trapani) f. 111: *Conto del Tesoriere Generale*: 1439-40 f. 25, 30, 36. (Archivio di Stato).

(6) *Libro Rosso* (Arch. com. di Trapani) f. 111: *Conto del Tesoriere Generale:* 1439-40 f. 24, 25, 36 (Archivio di Stato).

(7) *Liber fidejussionum* in anno 1436 (?) nell'Archivio della R. Corte Pretoriana (Archivio di Stato: carpetta N. 4 provvisorio) fideiussione in data del 13 dicembre.

(8) *Conto del Tesoriere N. 1°* 1435-36 f. 11, 12, 25, 27, 33, 37, 38, 43, 73, 76, 78: *Libro Rosso* (Arch. com. di Trapani) f. 111.

(9) *Conto del Tesoriere*: 1435-36. N. 1, f. 11, 12, 25, 27 etc. *Conto del Tesoriere Generale*: 1439-40 f. 36 (Arch. di Stato).

(10) *Conto del Tesoriere* N. 1: 1456-36 f. 11, 12, 25, 27 etc. (Archivio di Stato).

(11) *Id. id.:* anno 1435-36 f. id. (id.).

Giovanni Tosingi—1440 (1).
Giovanni de Vinaya, pisano,—1450-1457 (2).
Luigi Carratesi—1440 (3).
Olino Sottile socio di Adinolfo del Fornayo—1440-1452 (4).
Filippo Aglata—1436-1452 (5).
Benedetto Aglata—1441 (6).
Benedetto e Antonio Aglata—1441 (7).
Filippo e Pietro Aglata—1441-1444 (8).
Avanzato Fayni—1444 (9).
Pasquale Rosso e Mario Bonconti—1443 (10).
Banco degli eredi di Baldassare Bonconti—1443 (11).
Atellino de Settimo—1443 (12).

(1) *Conto det Tesoriere Generale* 1439-40 f. 18 e 97 (id.). Non risulta se tale banchiere sia di Palermo.

(2) *Conservatoria del Registro* (Mercedes) anno 1255 a 1451 f. 44. Vi si trova la rubrica « *Exitus super banco johannis vinaya campsoris panormi*. Questo banchiere fu socio del banco di Giovanni Miraballis. V. *Conto di Cassa del Tesoriere Generale.* 1450 e 51 f. 16 (id.). e *Conto del Tesoriere Generale*: 1457-58.

(3) *Conto del Tesoriere Generale* 1439-40 f. 24, 36, 44, 108. Non risulta chiaramente se sia banchiere di Palermo. (id.)

(4) *Conto del Tesoriere Generale.* 1440-41 f. 19, 21, 28, 30, 36, 53-78 a 150 (id.).

(5) *Spezzone* di atti notarili del 1436, f. 16 (Arch. di Stato: Carpetta N. 4).

(6) *Conto del Tesoriere Generale*: 1440-41, f. 9, 21 etc.

(7) *Id. id. id.*

(8) *Atti e sentenze:* 1443-44 f. 23, 26, 53, 126 (id.).

(9) *Atti, bandi e provviste:* 1443-44 f. 49 della seconda parte del volume (A. C.).

(10) *Dispacci e privilegi dal 1305 al 1495.* Nell'atto di vendita della Secrezia e Castellania di Corleone, in data del 1443, a f. 65, si nomina quel banco (Archivio di Stato).

(11) *Id. id.* f. 65 (id.).

(12) *Id. id.* f. 65 (id.).

Mariano e Nicolò Thomasi—1445 (1).
Francesco Morexinis e Pietro Cavallo—1445 (2).
Antonio Crapona—1445 (3).
Matteo Crapona—1445-1451 (4).
Nicolò Blundo e Andrea Bonconti—1448-1451 (5).
Gaspare Casasagia—1436-1445 (6).
Filippo e Antonio Aglata—1445-1450 (7).
Giovanni Miraballis e socii—1449 (8).
Andrea Bonconti e Matteo Crapona—1449 (9).
Jacopo di Ser Guglielmo—1436 (10).
Pietro Campo—1448-1450 (11).
Carlo de Miraballis e Trojano Abate—1456-1468 (12).

(1) *Conto del Tesoriere*: 1445-46 f. 9, 16-22, 27, 30-34, 36-38, 40-42, 46-48, 50-53 (id.).

(2) *Id. id.*

(3) *Id. id.*

(4) *Id. id.*

(5) *Conto del Tesoriere Generale* N. 1° 1448-49 f. 38-78: *Conto di cassa del Tesoriere Generale* 1450-51 f. 67 (id.).

(6) *Spezzone* di atti notarili del 1436 f. 4 retro. Trovasi nella carpetta N. 4 (provvisorio) dell'Archivio di Stato ed appartiene all'Archivio della R. Corte Pretoriana: *Conto del Tesoriere* 1445-46 (Archivio di Stato).

(7) *Id. id.* f. 69. 70. 71.

(8) *Conto di Cassa del Tesoriere Generale*: 1449-50 f. 6, 7, 13, 38, 40, 54, 55 etc. (id.).

(9) *Id. id.*

(10) Questo banco è nominato nello *spezzone* di atti notarili, che trovasi nella carpetta N. 4 (provvisorio). Vedi l'atto del 17 marzo f. 6. In quello spezzone si nomina pure il banco di Antonio Settimo (id.).

(11) *Atti, bandi e provviste*: 1449-50 f. 6 retro. (A. C.) *Conto del Tesoriere Generale* N. 1: 1448-49 f. 56, 91 (A. d. S.).

(12) *Conto del Maestro Portulano* N. 1: 1455-56 f. 163, 172: *Conto di Cassa del Tesoriere Generale* 1457-58 (id.).

Jacopo Crapona—1457-68 (1).
Galeani de Oria e socii, genovese,—1457-1468 (2).
Banco degli eredi di Antonio Settimo—1469 (3).
Giovanni Bonconti—1469 (4).
Giovanni Costanzo—1471-1482 (5).
Giovanni del Mastro—1471-1472 (6).
Banco degli eredi di Giovanni del Mastro — 1472-1485 (7).
Francesco e Pietro Aglata—1472 (8).
Guglielmo Ayutamicristo, pisano,—1470-1488 (9).
Giovanni de Rigio—1471-1484 (10).
Giovan Pietro e Giovanni de Rigio—1481-1484 (11).

(1) *Conto di Cassa del Tesoriere Generale* 1457-58 (id.).
(2) *Id. id.* f. 38, 59, 124-27, 130-32, 137, 142, 144. A f. 113 si cita il banco di Antonio Settimo.
(3) *Conto di Cassa del Tesoriere Generale*: 1468-69 f. 20, 53, 82, 88, 97, 105, 107. In questo volume sono pure nominati i banchi di Galeani de Oria, di Jacopo de Crapona e di Carlo Miraballis (id.).
(4) *Id. id.*
(5) *Conto della Secrezia di Catania* 1471-72 (A. d. S.): *Atti, bandi e provviste* 1482-83, a f. 78 è annunziata la morte di quel banchiere che lasciò erede dei suoi beni la città di Palermo (A. C.).
(6) *Conto del Secreto di Palermo* 1471-72 N. 1 f. 47, 49, 50, 59 (A. d. S.).
(7) *Conto del Tesoriere Generale*: 1472-73 f. 3 e 123 (id.).
(8) *Conto del Tesoriere Generale*: 1472-73 f. 8, 61 (id.).
(9) *Conto del Tesoriere*: 2ª e 3ª ind. 1484-85 f. 2 a 129 (id.).
(10) *Conto del Secreto di Palermo*: 1471-72. *Conto del Tesoriere Generale*: 1472-73 f. 49, 50: *Conto del Tesoriere*: 2 e 3 ind. 1484-85 (A. d. S.).
(11) *Id. id. Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1481-82 f. 89.

Banco degli eredi di Giovanni Rigio—1482-1484 (1).
Pietro Aglata e socii—1478-1488 (2).
Battista Lambardi—1488-1497 (3).
Banco degli eredi di Battista Lambardi—1497-1513 (4).
Girolamo Sanchez e Ambrogio Levi—1497-1516 (5).
Mario Bonconti—1443 (6).

Nello stesso secolo molti banchi privati ebbero pure le città di Messina, Catania, Siragusa, Trapani, Girgenti, Castrogiovanni.

Per Messina sono nominati i banchi privati di
Francesco Romeo—1448 (7).
Pietro Stagno—1448 (8).
Miuchio Mirulla e socii—1448 (9).
Francesco Romeo e Alessandro Settimo—1448 (10).
Gerlando de Pasquale—1448 (11).
Antonino Mirulla—1492 (12).

(1) *Id. id.*: *Archivio dei Notai defunti*: atti di N. Giovan Pietro Grasso: N. 1071, anno 1473 a 1484: atto del 4 giugno 1482.

(2) *Conto del Tesoriere*: 1477-78 f. 74 e 154 (id.).

(3) Di questo banco si trovano fedi di partita di banco del 1488: è nominato in parecchi documenti.

(4) È citato in uno spezzone di atti notarili del 1497 (Archivio di Stato) Carpetta N. 1° (provvisorio). Fallì nel 1513.

(5) *Conto del Maestro Portulano* 1496-97 f. 274: *Atti, bandi e provviste*: 1517-18 f. 287 (A. C.).

(6) *Atti, bandi e provviste*: 1443-44 f. 15 (id.).

(7) *Conto del Tesoriere Generale* N. 1: 1448-49 f. 28, 34 e seg. (id).

(8) *Id. id.* f. 34.

(9) *Id. id.* f. 28, 47, 48, 53.

(10) *Id. id.* f. 91.

(11) *Id. id.* f. 47.

(12) Nel vol. *Debitori di X e tarì*: 1492-93 f. 19 (id.).

Pietro Mirulla—1484-1503 (1).
Angelo Farahone—1484-1496 (2).
Banco degli eredi di Angelo e di Bernardo Farahone —1496-1503 (3).
In Catania esistettero i banchi privati di
Filippo Gallo—1448 (4).
Filippo Pixi e socii—1452 (5).
Pancrazio Giustiniani—1484 (6).
Antonio Asmundo—1484-87 (7).
In Siragusa i banchi privati di
Pardi del Furnayo—1445 (8).
Matteo de Sarmuli—1468 (9).
Nella città di Trapani i banchi di
Giovanni Pasquale—1448 (10).
Andrea Maccagnone—1448 (11).
In Girgenti il banco di Tommaso de Repullino—1448 (12).
In Castrogiovanni quello di Suri Zitheri, giudeo, —1479 (13).

(1) *Conto del Tesoriere*: 1484-85: (A. d. S.).
(2) *Id. id.*
(3) *Conto del Maestro Portulano*: 1496-97 f. 273 a 321 (id.).
(4) *Conto del Tesoriere Generale*: N. 1: 1448-49 f. 49 (id.).
(5) *Atti e sentenze* N. 1: 1451-52 f. 79, 80 (id.).
(6) *Conto del Tesoriere*: 2 e 3 ind. 1484-85.
(7) *Id. id.: Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1486-87 f. 51 (id.).
(8) *Conto del Tesoriere* N. 1: 1445-46 f. 37 (id.).
(9) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1468-69 f. 93. (id.).
(10) *Conto del Tesoriere Generale* N. 1: 1448-49 f. 45, 52, 115 (id.).
(11) *Id. id.* f. 52.
(12) *Id. id.* f. 54, 97, 132.
(13) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1479-80. (id.).

Non meno importante fu il numero dei banchi privati, in Palermo e nella Sicilia, nel secolo XVI. Oltre quelli, già citati, degli eredi di Battista Lambardi e di Girolamo Sanchez e Ambrogio Levi, talvolta citato anche colla ditta Giovanni Sanchez e Ambrogio Levi, si trovarono, in quel secolo, nella città di Palermo, i banchi di

Guidone e Antonio Sanchez (1).
Francesco e Benedetto Aglata 1509-1522 (2).
Banco degli eredi di Barbaro Latorci—1512 (3).
Cosimo Xirotta e socii, pisano,—1516-1546 (4).
Cosimo Xirotta e Sebastiano Lapostulo—1516-1531 (5).
Giovanni Sanchez e Benedetto Ram—1517-1526 (6).
Banco degli Eredi de Brigandi e socii—1525 (7).
Sigismondo Vinaya e Cipriano Spinola—1525 (8).
Pierotto Torangi e socii—1530 (9).
Obiso Piczinga e socii—1530-1532 (10).
Toscano Riera—1537-1538 (11).
Martino Cenami, lucchese,—1548-1553 (12)

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1502-1503, f. 123. (A. C.).
(2) *Atti, bandi e provviste*: 1509-10, f. 43 retro: *Id. id.* 1522-23 f. 16 retro.
(3) *Atti, bandi e provviste*: 1511-12 f. 127 (id.).
(4) *Atti, bandi e provviste*: 1517. *Id. id.* 1541-42 f. 212. *Id. id.* 1542-43 f. 130 (id.).
(5) *Atti, bandi e provviste* 1517: *Id. id.* 1531-32 f. 51 (id.).
(6) *Id. id.*: 1517-18 f. 105. *Id. id.* 1526-27 f. 47 (id.).
(7) *Conto del Regio Tesoriere del Regno*: 1524-25, f. 8, 10, 67, 92, 140, 324 (A. d. S.).
(8) *Id. id.*: (id.).
(9) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1530-31 (id).
(10) *Id. id.*: *Atti, bandi e provviste*. 1531-32, f. 34 (A. C.).
(11) *Atti, bandi e provviste*: 1537-38 f. 84 (id.).
(12) *Id. id.*: 1548-49 f. 67 (id.).

Mariano Torangi e socii—1539-1541 (1).
Pietro Zavatteri—1539-1540 (2).
Torpe Monsone—1539-49 (3).
Alessandro Cinquini e socii—1532-1533 (4).
Carlo de Alcaxina e socii—1540-1542 (5).
Banco degli eredi di Cosimo Xirotta—1539 (6).
Bernardino Sitayolo—1540-1541 (7).
Lorenzo Mahona, genovese, e Giuseppe Minochi—1545-1556 (8).
Giovanni Balsamo—1538-1556 (9).
Pantaleone Sinigo—1542-1543 (10).
Ottobono Lomellino—1548-1550 (11).
Antonio Xirotta—1548-1556 (12).

(1) *Mandati*: 1539-40: *Id.* 1540-41 f. 8, 10, 35, 37 etc. nell'Archivio della R. Corte Pretoriana (A. d. S.).

(2) *Id. id.*: 1540-41 (id.).

(3) *Id. id.* 1539-40: *Id.* 1540-41 f. 20: *Id. id.*: 1548-49 f. 145 (id.).

(4) *Conto di cassa del Tesoriere Generale* 1532-33 f. 8, 9 etc. (id.).

(5) *Atti, bandi e provviste*; 1540-41 f. 212: *Id. id.* 1542-43 f. 18 (A. C.).

(6) *Mandati*: 1539 (Archivio della R. Corte Pretoriana) (A. d. S.).

(7) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1540-41 f. 8 (id.).

(8) *Conto di frumento del Maestro Credenziero di Trapani.* 1545 f. 2: *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1555-56, f. 1 a 25, 217-21. (id.).

(9) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1542-43 f. 1, 3, 10, 13, 18 *Id. id.*: 1538-39: *Id. id.*: 1556-57 (id.).

(10) *Id. id. id.*

(11) *Id. id.* 1548-49 f. 68. Questo banchiere fallì nel 1550.

(12) *Mandati e depositi*: 1548-49 (A. d. S.). *Atti, bandi e provviste*: 1550-51 f. 7 (A. C.). *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1555-56.

Bartolomeo Masbell—1538-1563 (1).
Banco degli eredi di Martino Cenami—1553-1560 (2).
Giovanni e Vincenzo Monsone—1556-1561 (3).
Banco degli eredi di Torpe Monsone—1556 (4).
Francesco Seidita—1553-1563 (5).
Nicodemo Minarbet e Giacomo Soresi—1562-1564 (6).
Ambrogio Promontorio e Bio—1576-1591 (7).
Giacomo Gastodenco—1583-1591 (8).
Paolo Girolamo Borsone—1591-1593 (9).
Filippo Castagnola e Camillo Grasso—1591-1592 (10).
Nella città di Trapani tennero banchi privati
Andrea Caralta—1538-1539 (11).

(1) *Conto di Cassa del Tesoriere Generale*: 1538-39 (A. d. S.) *Raziocinio* 1562-63 (A. C.).

(2) *Conto del Regio Depositario di Trapani* 1553 a 1561 f. 13: (A. d. S.) *Raziocinio.* 1559-60 passim (A. C.).

(3) *Atti, bandi e provviste*: 1560-61 f. 72: Id. id. 1556-57 f. 137.

(4) *Conto di Cassa del Tesoriere Generale*: 1555-56, f. 1 a 25 (A. d. S.).

(5) *Conto del Regio Depositario di Trapani.* 1553 a 1561 f. 1° (A. d. S.) *Atti, bandi e provviste.* 1557-58 f. 94. *Raziocinio*: 1562-63. (A. C.).

(6) *Raziocinio*: 1562-63, f. 133, 140, 148: *Pecuniae.* 1564, f. 310 (A. C.).

(7) *Raziocinio de la Deputatione de la nuova fonte posta innanti la casa della Città*: 1583: *Raziocinio de la Deputatione di racini vini e farini.* 1590-91 f. 22 (A. C.): *Cautele del Conto di significatorie del Tesoriere Generale*: 1576-77 f. 150. (A. d. S.).

(8) *Id. id. id.*

(9) *Partite di Tavola e banchi particolari conto a parte di prestiti.* 1591-92 f. 81, 83: (A. C.): *Protonotaro del Regno*: vol. 425 anno 1593-94 f. 446 a 450 (A. d. S.).

(10) *Partite di Tavola etc.* f. 81, 83.

(11) *Conto di cassa del Tesoriere Generale.* 1538-39 f. 42, 81. 85 (A. d. S.).

Vito Fardella—1541 (1).
Gerardo di Ferro—1541-1542 (2).
Giulio Damiani—1542-1558 (3).
Vincenzo Antonio Barlotta—1545 (4).
Jacopo di Vincencio—1541-1542 (5).
Gerardo Sieri—1553 (6).
Jacopo Antonino Fardella—1558-1574 (7).
Innocenzo Rizzo—1577 (8).
Per Messina vengono nominati i banchi privati di
Francesco Ansalone e socii—1527-1528 (9).
Matteo Pellegrino (10).
Antonino Botto di Tano.
Banco di Cutuli.
Banco di Cottoni.

(1) *Spezzone di libro mastro dei privati banchieri*: 1541 f. 822 (A. d. S.).

(2) *Id. id.*: 1541-42 f. 857 (id).

(3) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1542-43: *Conto del Regio Depositario di Trapani* 1553 a 1561 f. 1° (id.).

(4) *Conto di frumento del Maestro credenziero di Trapani*: 1545 f. 9 (id.).

(5) *Spezzone di libro mastro di privati banchieri*: 1541-42 f. 835 (id.).

(6) *Conto del Regio Depositario di Trapani*: 1553 a 1561 f. 11 e 74 (id.).

(7) *Conto del Regio Depositario di Trapani* compilato da quel banchiere: (id.).

(8) *Banna et consilia*: 1577 (Arch. Com. di Trapani).

(9) *Conto del Secreto di Messina*: 1527-28 f. 10, 13-30, 33, 35 (A. d. S.).

(10) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1515-16, f. 30 e 119 (id.).

Banco di Ginico (Pantaleone Sinigo?) (1).

Finalmente in Siragusa il banco di Luigi e Pierotto Vernagalli nel 1513 (2).

I banchieri ebbero una grande importanza economica e sociale in Sicilia: la loro arte fu ritenuta come nobile professione. Molti di essi, citiamo Antonio Settimo, Olino Sottile, Benedetto Aglata, Benedetto Ram, occuparono l'alto ed onorevole ufficio di Pretore di Palermo; moltissimi, quello di Giurati, Pietro D'Afflitto, Giovanni Costanzo, Cosimo Xirotta, Torpe Monsone. Guglielmo Ayutamicristo, uno dei più ricchi banchieri del secolo XV, fu Signore di Calatafimi e di Misilmeri. Alcuni degli Aglata occuparono il posto di Tesorieri della Città di Palermo. I banchieri, in generale, tennero molti ufficii pubblici monetarii, specialmente quelli confacenti alla loro professione e colla medesima in rapporto. Furono

(1) Questi quattro banchi sono nominati nel volume di privato banchiere, del 1545, esistente nell'*Archivio Comunale di Messina*, secondo le notizie fornitemi dall'illustre Prof. Domenico Ruggeri che tanto ringrazio. Nel secolo XV esistettero banchi privati in Gaeta ed in Tropea. Dal volume di *Atti, bandi e provviste* del 1400 a f. 2 e 3 (A. C.) risulta: che Francesco Valguarnera chiese al Re la grazia di avere assegnati fiorini 8000 « *ali banchi di Gayeta* » e vendette, in corrispettivo, il castello e le terre di sua pertinenza in Bicari. Il Re concesse l'assegnazione « *in bancis securis Gajete vel tropie.* » Nello stesso secolo tennero banchi privati in Napoli i fratelli *Giovanni e Pietro Durso* da Gaeta, *Alberto Miraballis*, *Pietro Amat* e *Mariano Allata*. (*Conto del Tesoriere Generale*: 1457-58 f. 19-20 e in altri *Conti*). Nel secolo XVI furono, in Napoli, i banchi privati di *Cristofaro del Castiglu* e di *Jacopo Nicolò Spinula* (*Atti, bandi e provviste* 1532-33 f. 25), il primo dei quali non si trova nello elenco dei banchieri Napolitani pubblicato dal Rocco e dal Toppi (V. tale elenco nel TORTORA: pag. CXX-CXXII).

(2) *Conto del Tesoriere*: 1512-13, f. 51 e 112 (A. d. S.).

Depositarii della R. Corte nelle città principali dell' Isola e *Depositarii* della Città di Palermo. Per disposizione reale del 1457 il banchiere Antonio Settimo fu nominato Collettore della *colletta generale* di fiorini 50000 di quell'anno (1). Antonio Asmundo, banchiere di Catania, fu reggente l'ufficio di Secreto di quella città (2); Ambrogio Levi resse la Secrezia di Palermo nel 1515 (3); Cipriano Spinola, l'ufficio di Maestro Portulano (4); Torpe Monsone quello, nobilissimo, della Tesoreria del Regno; e fu pubblico Magazziniere di frumento il banchiere Lorenzo Mahona (5). Nella stessa guisa che i banchieri fiorentini, pisani, genovesi e veneziani prestarono ingenti somme ai Sovrani d'Inghilterra, di Francia ed alla Repubblica di Venezia, i banchieri della Sicilia mutuarono somme vistose ai Sovrani del Regno ed alla Città di Palermo; e la loro influenza fu tale che i nostri Re, come altri Monarchi di Europa (6), non disdegnarono di mettersi seco loro in corrispondenza (7) e di attestare pubblicamente la loro gratitudine per mezzo di provvedimenti di favore. Il Re Alfonso, con lettera del 29 novembre 1434 «*omnino consideratis utilibus et satisgratis*

(1) *Dispacci dal 1402 e 1403 al 1499* f. 25 (A. d. S.).

(2) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1486-87 f. 51 (id.).

(3) *Id. id.*: 1515-1516 f. 125 e seg. (id.).

(4) *Conto del Regio Tesoriere del Regno*: 1524-25 f. 18 (id.).

(5) *Atti, bandi e provviste* 1549-50, f. 33 (A. C.).

(6) L. Papa D'Amico « *I titoli di credito surrogati della moneta*: Catania 1886 pag. 278.

(7) Ciò risulta dal f. 88 del *Conto di cassa del Tesoriere Generale* del 1457-58 in cui si legge: *Assignatur* (?) *dictum mandatum domini presidentis in quo fit mencio de licterula scripta manu propria domini regis directa banco de Miraballis super hujusmodi solucionem* (A. d. S.).

serviciis dicti antonii de septimo quem prontum ad succurrendum nostris necessitatibus semper invenimus » dispose che i crediti di quel ricco banchiere « *ex speciali gracia actento quod sunt pecunie cambii et banci* » fossero preferiti a quelli degli altri creditori dell'eredità di certo Antonio de Francesco (1). Ed il Pretore e Giurati di Palermo, scrivendo al banchiere Sebastiano Lapostulo « *Considerantes maxima et assidua servicia et beneficia per vos et per vestrum bancum prestita huic urbi nostre tam circa res frumentarias quam circa dictas et promissas libenti animo factas et pecunias expensas in creditu in vestro banco pro necessitatibus urgentibus huic nostre reypublice tanquam bonum et optimum civem* » gli concedevano gratuitamente una certa quantità di acqua di proprietà comunale (2). Se a tutto questo si aggiunga l'innumerevole quantità di servigii che, essi, come banchieri, prestavano al pubblico, tanto pei depositi che per i pagamenti *per banco*, e gli altri servigii secondarii di agenti di cambio, di sensali, di commissionarii e di notari, e si rammenti il loro carattere ufficiale pel peso e pel cambio delle monete, si spiegherà facilmente l'onorevole appellativo di *banchieri pubblici*, di cui essi, come i *mensarii Romani* ed i *trapeziti* di Atene, vennero sempre insigniti.

Ed invero l'ufficio di banchiere fu, in quei tempi, ritenuto come *pubblico ufficio*, sia perchè, secondo il Digesto, *officium illorum atque ministerium publicam habet causam*, sia anche, come osservano gli scrittori del tempo,

(1) *Quaternus licterarum Regie Curie Preture.* 1434 f. 15 dell'Archivio della R. Corte Pretoriana. Trovasi nella Carpetta N. 4 (provvisorio) (id.).

(2) *Atti, bandi e provviste:* 1526-27 f. 95 retro (A. C.)

De Castro, Stracca, De Turri, perchè traevano loro nascimento dal pubblico interesse: « *eosdem (bancherios) ex Castrensi, quem sequitur* Straccha, *causam a publico habuisse* (1). Per Garsia Mastrillo si dava ai banchieri tale appellativo, perchè erano approvati dal pubblico: « *Illud tamen precipuum est quod si a publico isti tales (bancherii) fuerint approbati eorum officium etiam publicum nuncupatur* (2). »

Molte solennità si richiedevano per la costituzione di un banco. Si dovea chiedere la licenza al Re od al Senato della Città, prestare una idonea fideiussione o cauzione, giurare nelle mani del Pretore. Ciò venne stabilito dal Capitolo LXXVII delle *Consuetudines* di Palermo: « *Campsores quicumque sint, sive cives sive exteri,* ivi è detto, *possunt libere cambium tenere in civitate ipsa liberum a qualibet servitute die feriato, et non feriato, dummodo fidem et legalitatem observent in eorum offitio tantum sub poena certe quantitatis pecuniae de fide, et legalitate servanda, et pecuniam eis depositam salvam fore praestent idoneam fidejussoriam cautionem. Et a civibus Panormi pro ponderatione et exquisitione auri nikil recipiant, vel petere debeant, vitiosum aurum, vel argentum, aut falsam cujuscumque monetae figuram penes se in cambio non retineant, nec praesumunt dare civibus, vel aliis quibuscumque, quod si fecerunt tanquam falsarii puniantur arbitrio judicantis... A praedictis vero Campsoribus... juramentum,*

(1) De Turri op. cit. pag. 261.

(2) G. Mastrillo: *Decisionum Concistorii.* Palermo 1610 v. 2° pag. 134.

et idoneam fidejussoriam cautionem exigent, et recipiant Praetor ed judices Civitatis (1).

Il testo più sopra riportato non dice nulla circa la *licenza* di aprir banco, anzi parrebbe ammettere la piena libertà. Il Muta inclina a questa opinione scrivendo nel commento al Cap. sudetto: *Noto. . ibi in versiculo campsores quod hodie non possunt sine licentia aperire bancum extat Pragmatica quarta in titulo de Bancheriis contrarium erat de jure communi* (2). Negli atti notarili del secolo XIV, già da noi citati, non si fa accenno ad alcuna licenza da chiedere al Pretore di Palermo o al Sovrano. Purtuttavia noi crediamo che la licenza fosse richiesta per l'apertura del banco. La necessità di essa deriva dal complesso delle statuizioni sancite dal Capitolo LXXVII delle *Consuetudines*, non meno che da alcune disposizioni del secolo XVI che, richiamandola in vigore, la considerano come cosa stabilita da lungo tempo. Ed invero essendo fallito, in quel secolo, il banchiere Toscano Riera e restato debitore di once 3748, costui, senza aver pagato i suoi debiti, aprì, unitamente al suo fidejussore Girolamo Valena, nuovamente il banco, senza chiedere licenza al Pretore ed ai Giurati di Palermo. Si fu allora che essi, dopo di averli fatto tradurre in prigione, scrissero al Vescovo di Patti, Presidente del Regno, per rilevare quel fatto anormale « *Apreru*, si legge in quella lettera, *un altra volta loro bancu fallito non havendu pagatu li depositi et* SENCZA NOSTRA LICENTIA *et del ditto spettabili preturi non adimplendo la solennitati* DE LA ANTIQUA ET APPROBATA CONSUETUDINI *da questa felici cita ne prestando sacramento de observando*

(1) MUTA: *Consuetudines* pag. 610-611.
(2) MUTA: op. cit. pag. 613.

fidem et legalitatem in eorum officio ne ancora prestando idonea plegeria et cautioni pecuniam eis depositam salvam fore (1) ».

Dalla Prammatica IV sui banchieri, del 1561, deriva che la licenza del Sovrano, per lo meno nei Comuni dell'Isola, era necessaria per aprir banco. « *Item perchè*, vi è detto, *in alcune città, terre e luoghi del Regno si ha costumato con licentia nostra aprire banco in detti luoghi* (2). »

E finalmente ci attestano la necessità di tale licenza gli scrittori di quel tempo. Oltre il Muta, già citato, il Mastrillo dice: che, in Sicilia, per aprir banco, si dovea presentare domanda al Vicerè, e che le lettere di concessione venivano rilasciate dal Tribunale del R. Patrimonio (3). Secondo Paolo de Castro non si poteva esser banchiere *sine approbatione persone* (4). Ed il De Turri che riporta, ed approva, l'opinione del giurista siciliano, e che dimostra vigente in Francia e nella Spagna la necessità della licenza e della concessione, soggiunge: « *Qui demum mos in Italia freguentissimus olim fuit, nec nostris temporibus prorsus exolerit, sed riget precipue Genuae, et potissimum in feriis ubi cambia celebrantur, Romae, Neapolis et Venetiis et aliis* » e più sotto « *Privati vero juris et spectationis sunt bancha illa, quae a privatis, et ad privatam utilitatem ex Principum ac Rerum publicarum permissione istituuntur* (5).

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1538-39 f. 231 (A. C.).

(2) Muta: *Regni Siciliae Pragmaticarum*: pag. 594.

(3) Mastrillo: op. cit. vol. 2° pag. 136 e seg.

(4) Paolo De Castro: *Prima pars consiliorum*. Luyduni 1546, pag. 141.

(5) De Turri: op. cit. pag. 261-262.

Era adunque legalmente vigente, in Sicilia, per lo meno nel secolo XVI, quella stessa licenza e concessione stabilite anche in Venezia nello stesso secolo (1); e, forse, non è inverosimile l'ammettere, come crede ragionevolmente Alessandro Lattes per Venezia, che la licenza, adottata, come noi opiniamo, in Sicilia, *per consuetudine*, nei secoli XIV e XV, fosse stata *legalmente* stabilita soltanto nel secolo XVI, val quanto dire nel secolo che segna i fallimenti e la decadenza dei banchieri (2). Ulteriori ricerche nel nostro *Archivio della R. Corte Pretoriana* potrebbero confermare questa tesi, perchè appunto a quella Corte doveano essere indirizzate le domande per l'apertura del banco, che, più tardi, si presentarono al Tribunale del R. Patrimonio.

Oltre di chiedere la licenza, i banchieri siciliani erano pure obbligati a prestare una cauzione nelle mani del Pretore e dei Giudici della Corte Pretoriana. Il capitolo LXXVII delle *Consuetudines* non ne stabilisce la somma. Però sappiamo che essa si dava per mezzo di fidejussori; uso, questo, vigente in alcune provincie dell'Italia, ed in Napoli, nel secolo XVI, dove bastava presentare all'autorità competente le dichiarazioni di mercanti e di altre persone solvibili, che dessero malleveria personale (3).

Questa fidejussione si presentava alla R. Corte Pretoriana: si ripeteva, probabilmente, in ogni anno, ed era

(1) Elia Lattes: op. cit. pag. 91.

(2) Alessandro Lattes. *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria:* Milano 1884 pag. 202.

(3) Alessandro Lattes: op. cit. pag. 203: Tortora op. cit. pag. CXXIV.

notata colla seguente formola che si ritrova in alcuni atti originali di fidejussione:

die XVII novembris XIIII indicionis

pro honorabili Baptista aglata publico campsore de bene et legaliter exercendo officium suum in forma curie Renunciando fori (?).

fidejussit predictus notarius ubertus di Raynaldo

die XVIII ottobris XIIII ind.

Pro Raynerio de risignano publico campsore de bene et legaliter exercendo dictum ejus officium campsoris et sine fraude in forma curie. Renunciando

fidejussit Raynerius Aglata ejus socer.

die XXV ottobris XIIII ind.

Pro honorabili Antonio de septimo publico campsore de bene et legaliter exercendo ejus officium in forma curie. Renunciando.

fidejussit predictus notarius philippus de muglato

die tercio decembris XIIII ind.

pro baldassare di africto publico compsore de bene et legaliter suum officium publici campsoris exercendo in forma curie Renunciando.

fidejussit predictus petrus de africto (1)

(1) *Liber fidejussionum in anno 1436 (?)* appartenente all'Archivio della *R. Corte Pretoriana*. Trovasi nella Carpetta Num. 4 (provvisorio) (A. d. S.). La fidejussione per Battista Aglata trovasi ripetuta due volte in quel libro, in pagine differenti, ma colla stessa data. Forse la ripetizione significa che si presentava annualmente.

Talvolta erano gli stessi banchieri che davano fidejussione per un altro banco: p. es. Adinolfo del Fornayo, banchiere, fu fidejussore del Banco di Onofrio Li Calci (1). Questo uso dovette essere, in seguito, così frequente, che alcune leggi del secolo XVI lo vietarono.

Le fidejussioni per banchieri, e le altre accompagnate dalla formola *ut bancus*, comunissime nei secoli XIV e XV (2), aveano gran valore e disciplinavano rigorosamente l'obbligo del fidejussore e dello stesso banchiere. Chiunque si costituiva mallevadore per un banchiere, anche in rapporto ai terzi, s'intendeva rinunciare ad alcuni privilegii detti *del foro* e si potea procedere contro di lui *secundum novum ritum magnae curiae;* come risulta dal contratto di società bancaria, stipulato tra il Notaro Enrico de Citella, il banchiere Amato de Cuntrono e Ventura de Jannacio, banchiere, fidejussore di costui e suo socio. In quel contratto il banchiere si obbliga, non presentando al Notar Citella i conti mensili, di restituire, a richiesta, la somma di once 6 di oro posta da costui in società « *omni libello peticione exceptione dilacione et appellacione remotis... et procedatur contra eundem amatum et subscriptum fidejussorem ex pacto inter eos habito et dictum fidejussorem secundum novum ritum magne regie curie etc... Et de actendendis et inviolaliter observandis eidem notario henrico omnibus et singulis ad que dictus amatus eidem notario henrico rigore presentis contractus quo comodo*

(1) *Atti e sentenze*: 1443-44 f. 53 (A. d. S.).

(2) Si trovano molti esempi di fidejussioni *ut bancus* nei secoli XIV (*Quadernus cedularum*: 1390-91 f. 42 e 51 Archivio della R. Corte Pretoriana) e XV (*Atti, bandi e provviste*. 1400 f. 15, 16, 25, 30, 31) e moltissimi nel secolo XVI.

tenetur et teneri posset ventura de jannacio bancherius socius et conciris ejusdem amati sponte pro dicto amato ad ejus preces erga eundem notarium henricum se constituit fidejussorem et principalem pagatorem et delitorem. Que omnia et singula supradicta dicti contrahentes et fidejussor stipulatione sollemni ad invicem promiserunt et convenerunt rata et firma habere etc. sub ypotheca etc. ac refeccione dapnorum etc. et sub pena uncie auri unius ad opus etc. et illa specialiter etc. AC PRIVILEGIO FORI *etc. et per eundem fidejussorem etc. et juravit idem amatus eidem notario henrico predicta observare etc.* (1).

Le fidejussioni così rigorosamente disciplinate, e di cui si trovano altri esempii presso lo stesso Notaro e per la stessa causa (2), ricevettero in seguito l'appellativo *ut bancus*. Appartengono alle medesime le fidejussioni, date per banchieri, più sopra riportate, e furono sempre preferite sia dalle pubbliche amministrazioni come dai privati cittadini, appunto per le guarentigie legali di cui esse erano circondate.

Il Re Alfonso codificò il significato di quella celebre formola nel Capitolo intitolato « *Interpetratio Principis Regis Alphonsi super illis verbis adjectis in fidejussionibus bancalibus, videlicet fidejussit* UT BANCUS *in forma Camerae* » che può considerarsi come una ripetizione delle norme stabilite dal *novus ritus magnae re-*

(1) *Archivio dei Notai defunti*: atti di Notar Pellegrino Salerno: 1337-38, atto del 14 gennaro 1338.

(2) *Archivio dei notai defunti*: id. id. atto del 13 settembre 1337 e 16 marzo 1338. In questo ultimo contratto si cita per gli obblighi del fidejussore, il *novus ritus magnae regiae curiae* e si dice espressamente a quali privilegi *del foro* si rinunziava.

giae curiae (1) che vedemmo citato e riprodotto negli atti di Notar Pellegrino Salerno. Si rileva da quel Capitolo che chiunque prestava fidejussione per un banchiere innanzi la R. Corte Pretoriana, e lo stesso banchiere per i suoi obblighi verso i depositanti, s' intendeva rinunziare ad ogni e qualunque privilegio stabilito dalla legge, dai Capitoli, dalle Consuetudini, specialmente da quelle di Palermo, o dalle Costituzioni Imperiali e Reginali, ed era obbligato di pagare immediatamente, a vista, senza presentare alcuna pregiudiziale o legale eccezione. « *Qui fidejussor praesens in judicio,* così leggesi in quel Capitolo, *coram Curia sponte et sollemniter pro campsore vel sansario ad preces ejus erga dictam Curiam et quascunque personas earum aliquam tantum vel quantum interest, vel intererit deponentes, dantes, et assignantes sibi Jogalia, pecunias et res alias de serrando et irrevocabiliter attendendo omnibus et singulis predictis obligans se pro causa praedicta res, et bona sua habita, et habenda, Curie et praedictis personis, sub poena praenotata, ad opus dicte Curie se constituit fidejussorem, et principalem pagatorem, ac etiam de damnis et interesse, ac expensis, quas et quae dictae personae deponentes, seu res dantes aliquid campsori praedicto in judicio et extra subire contingerit. Ad quam poenam, et praedicta damna, expensas et interesse dictus fidejussor voluntarie se obligavit. Renuncians sollemniter et expresse, tamper dictam campsorem quam fidejussorem ejus illis juribus* (qui sono enumerati i privilegi legali, dei Ca-

(1) Il *Novus Ritus Magnae Regiae Curiae* fu messo in vigore nel 1322.

noni, dei Capitoli, Costituzioni Imperiali)... *Nec non renuncians omnibus aliis juribus, Capitulis, Consuetudinibus Regis et specialiter Urbis Panormi... Obligans se dictus principalis et fidejussor bona sua, quod si forte processu temporis, super praemissis, vel praemissorum, aliqua quaestio oriatur, quod de quaestione ipsa summarie cognoscatur in pace, et de plano sine lite, vel judiciorum strepitu, omni exceptione et appellatione remotis, et sollemniter remissis sine libello oblatione, et absque aliquibus sollemnitatibus judicii ordinarii, et super hoc dictus principalis, vel fidejussor, renunciaverunt expresse Auth: Offeratur, imperiali et Reginalibus Costitutionibus Panhormi, quibus cavetur, quod in qualibet causa libellus offeratur, et contra civem Panhormi non possit procedi nisi ordinarie per libellum, et ad majorem cautelam praefatus sansarius, vel proxeneta seu campsor de praemissis omnibus, et singulis observandis, et inviolabiliter actendendis, et de non contraveniendo eisdem ad sacra Dei Evangelia corporaliter tacto libro, in manibus Notarii Curiae, debitum praestitit sacramentum* » (1). Nè meno rigorosa fu l'interpetrazione data dagli scrittori siciliani a quella formola *ut bancus*. Secondo il Mastrillo essa significava, che il fidejussore « *semper et perpetuo remanet... obligatus ad simplicem nutum, nec aliquid potest excipi* (2); » e tale obbligo si estendeva, giusta l'opinione di Muta, anche al banchiere. « *Per quae verba colligitur*, egli dice *quod non solum fidejussor ipsius est obligatus sed etiam idem campsor... jam enim ipse campsor sive bancherius*

(1) Muta: *Capitulorum Regni Siciliae serenissimi Regis Alphonsi: tomus quintus*. Palermo 1624 pag. 394.

(2) Mastrillo op. cit: pag. 97.

et proxeneta, quod unum et idem est... se obligat in fidejussione per eum praestita de praemissis omnibus et singulis observandis, et inviolabiliter attendendis, et de non contraveniendo eisdem ad sacra Dei Evangelia corporaliter tacto libro (1).

Queste medesime disposizioni sui fidejussori vennero ripetute anche nel secolo XVI, e primieramente per opera di Carlo V colla Prammatica del 1525. Colla quale, deplorando i frequenti e dolosi fallimenti dei banchieri, stabilì: *Quod nullus in dicto Sicilia e ulterioris Regno possit esse Bancherius nec bancum pecuniarum aperire, quin prius per eum, suosque fidejussores scienter et expresse renunciatum sit omnibus et quibuscumque privilegiis, guidaticis, et securitatibus eorum corporum, personarum, refugioque domus, tam virtute privilegiorum Urbis Panhormi, quam aliorum quorumcumque privilegiorum, adeo quod dictus Bancherius, et ejus fidejussores sint, et censeantur ipso jure obligati de persona, et possint, et debeant personaliter cogi, et compelli per eorum carcerationem, et aliud quodcumque juris rimedium ad realem, effectivam et integram solutionem eorum debitorum* (2). Poco tempo dopo il Vicerè Duca di Monteleone proibì severamente agli ufficiali regii di costituirsi fidejussori dei banchieri e di partecipare in un modo qualunque nei loro banchi: « *Di ieça innanti nixunu regiu officiali pecuniario di ditto regno non putissi ne divissi tenere commercio ne participio cum alcuno banco directe vel indirecte publice vel occulte secundo la quantitati di lo negocio re-*

(1) Muta: op. cit. pag. 397.
(2) Muta: *Pragmaticarum* pag. 590-91.

quedi nemmeno plegiari dicti bancheri sub pena etc. (1).

Noi abbiamo dimostrato che la fidejussione si dava dai banchieri per mezzo di mallevadori. Ma non è improbabile che, pur seguendo lo stesso sistema di malleveria, la fidejussione si desse anche per una somma determinata, siccome avveniva per tutte le fidejussioni dei gabelloti comunali e dei pubblici magazzinieri di frumento, di cui si trovano moltissimi esempi negli *Atti, Bandi e provviste* del secolo XVI. Ne abbiamo trovato un solo esempio; ed è quello del banchiere Giovan Pietro Zavatteri che diede *plegeria* per onze 450 : (2) e lo confermano le disposizioni susseguenti.

Prescrizioni molto più rigorose, e più confacenti alla frequenza dei fallimenti bancarii che si deploravano, furono adottate circa la fidejussione dei banchieri dal Marchese Geraci, Presidente del Regno di Sicilia, colla seguente Prammatica del 29 ottobre 1541. « *Sancimo statuimo et ordiniamo chi qualsivogla persuna di qualsivogla statu gradu et condicioni si sia volesse metere publico banco tanto in quista felici cita come in altro loco non digia ne presuma quillo metere chi prima non dimostri realmente havere in suo dominio contanti scuti quindichi milia liberi di primo debito la quali summa sia la colonna del banco et non sia obligata ad nixuna altra obligationi quantunque jmmo si habbia di promulgari bapno puplico chi si alcuno credito contra lo novo bancheri compara jnfra jorni quindichi per vidirsi quillu chi divi et jnfra scuti quindichi milia summu*

(1) *Atti, bandi e provviste.* 1532-33 f. 43 (A. C.). Aloisio Sanchez, Protonotaro del Regno, fu fidejussore del Banco di Antonio Sanchez e Benedetto Ram (*Atti, bandi e provviste* : 1525-26 f. 151).
(2) *Atti, bandi e provviste* : 1541-42 f. 354 a 357 (A. C.).

liberi soy. Et non comparendo jnfra lo dicto termino li sia preclusa la via di putiri dimandari supra li dicti scuti quindichi milia dicti debiti contanti innanti la apertura del banco predicto et presti plegeria ad minus di scuti quindichi milia et chi vulissi la dicta summa debia prestari un altra plegiaria chi quandu forsi suchedissi chi dicto banco fallissi li dicti plegii si obligano di pagari lu suprapluj di la dicta summa di scuti quindichi milia jn la quali lo banco si trovassi fallito et pari modo li banchi vechi chi su alu prisenti habiano di dare simile plegeria et chi tanto per li banchi novi come per li vechi chi si hannu di reformari si habia di servari lordini infrascripto zoe chi lo bancheri sia majore et exempto a patria potestate et chi li plegii non sianu di quilli chi partichipassiru in la compagnia di dicti banchi directe vel indirecte li quali plegii habiano di essiri de facoltà sufficienti et facili ad convenirsi et omniuno di loro non pocza plegiari pluj di unci duj milia per rata et li magnifici notari de lu locu dove si havira da metere dicto banco et jn quista felici cita li magnifici notari del pretore chi hanno di rechipiri dicta plegeria tanto di li banchi si havirannu a metiri di novu comu di quilli su alo prisenti non poczano quilla rechippiri sencza chi primu non consultano con lo spettabili preturi et Judici del preturi juxta la forma di la consuetudini di dicta felichi cita ali quali darannu la lista di dicti plegii et di la quantita chi voleno plegiare et li dicti pretori et judici qui pro tempore erunt et altri officiali di altri citati oy terri non poczano quilla comandari sencza chi primo non consultano con noy oy cum li vicere qui pro tempore sarranno et cum consensu nostro expresso in scriptis o di dicti vicere qui pro tempore sarranno si

debia dicta plegeria et non altrimenti ne in altro modo et quando forse dicti banchi fallissiro ultra li peni contenti in la nova prammatica facta per sua maestà contra dicti bancheri ipso jure et ipso facto li bancheri di quilli s'intendano banniri et quilli li quali receptassiru a dicti bancheri falliti oy dassiru ajutu et faguri et li persuni loro siano in la pena contenta in la prammatica predicta ultimamenti facta per la real maestà de receptione bannitorum et cui salvassi oy ocultassi beni et robbi loro sia in pena di unci dui milia et cui fachissi contracti fictizii in prejudicio di li credituri sia in la videsimi pena et eciam clausuli pacti et cauteli si debiano mectiri dicti bancheri et prestari dicti plegerii et non altramenti et non di altro modo et cui tentassi fari oy fachissi lu contrario contra la forma di la presenti nostra prammatica sansioni sia in pena di dechi milia florini et di tuttu lu dapnu che resultassi a quilli chi fussiru credituri di dicti banchi ultra di altri peni corporali reservati ad arbitrio nostro oy di li vicere qui pro tempore sarranno et quillo lo quali mectissi dicto banco contra la forma della presente prammatica sia etiam in la midesima pena (1). »

Da questa Prammatica deriva: che non si potea aprir banco se prima non si fosse dimostrato di possedere 15000 scudi di capitale come *colonna del banco* (2), e non si fosse data *plegeria* per altri scudi 15000 (3):

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1541-42 f. 33-35.

(2) In Siena, per aprir banco, si dovea dimostrare dal banchiere di possedere il reddito di fiorini 4000 (A. Lattes: op. cit. pag. 320 nota 35).

(3) Le stesse disposizioni furono stabilite in Venezia e in Napoli (A. Lattes op. cit. pag. 319 nota 32: Elia Lattes: op. cit. passim.

che il banchiere dovea anche presentare fidejussori pel *soprapiù* della somma di 15000 scudi ed esser maggiorenne: che ogni fidejussore, che non dovea esser socio del banco, non potea dar malleveria per una somma superiore ad once 2000 (1); che, infine, la fidejussione si prestava innanzi ai Notari nei Comuni dell'Interno dell'Isola, e innanzi ai Notari della R. Corte Pretoriana in Palermo. E poichè si sottoponevano allo stesso regime anche i banchi allora esistenti in Palermo, così la Prammatiea sudetta fu notificata ai Banchieri di Palermo, Cosimo Xirotta e socii Bartolomeo Masbell e socii, Torpe Monsone e socii e Carlo de Alcaxina e socii (2).

Questo complesso di leggi restrittive e rigorose sulla fidejussione e sulla cauzione trovò complemento nella Prammatica del 1561; colla quale il Vicerè D. Giovanni Della Cerda stabilì: «*che di qua innanzi tutte quelle persone, che vorranno mettere Banco pubblico in qualsivoglia Città, terra, et luoco del Regno, debbiano prestare idonea et sufficiente pleggeria di onze otto milia, et li plegi, che intercederanno, non si possano pigliare al più alto, d'onze ottocento per ognuno, et piu habbiano di prestare al manco tre pleggi del soprapiù, quando fallissero detti Banchi, oltra alle dette onze ottomilia, li quali pleggi del soprapiù si habbiano ad obligare, et s'intendano obligati in solidum con li pleggi determinati delle onze ottomilia, et che tanto detti pleggi pro rata, quanto quelli del soprapiù siano obligati pagare statim, et incontinenti, che succederà la frattura,*

(1) Conformemente era stato stabilito dagli *statuti* di Novara nel 1460 (A. Lattes: op. cit. pag. 320 nota 33).

(2) *Atti, bandi e provviste:* 1541-42 f. 212 (A. C.).

et mancamento del Banco, senza farsi discussione contra il Banchiero, et suoi pleggi, li quali pleggi non debiano essere persone illustri, ne officiali del Consiglio, ne dottori, ne persone, che habiano li loro beni vincolati, et feudali... ma siano persone idonee alla solutione, et facili a convenirsi, et persone plane, et succedendo il caso della frattura, et mancamento di alcuno di detti banchi posti, et da ponere, si habbiano da creare Deputati salariati per noi... Item statuimo, sancimo, et ordiniamo, che li Banchieri, che al presente tengono Banchi nella Città, luochi et terre di questo Regno, debiano prestare la detta pleggeria con le clausole, et cautele contente, et espressate nel sopradetto capitolo, al più alto, per il primo del mese di gennaro prossimo futuro. Item perchè in alcune Città, Terre et luochi del Regno si ha costumato con licentia nostra aprire Banco in detti luoghi et li negotii non sono di tanta importanza, quanto quelli di Messina et Palermo, et perciò havemo costumato limitare detta pleggeria, secondo ne ha parso conveniente. Per questo occorrendo di nuovo aprirse alcun Banco in detti luochi, eccettuato Palermo, et Messina, riserramo, che sia in arbitrio nostro diminuire, et limitare la somma delle dette pleggerie, conforme a quello che ne parerà giusto et conveniente (1). » Questa Prammatica risponde alle altre, pubblicate in Napoli nello stesso secolo, che obbligarono i banchieri a presentare mallevadori per ducati 40,000, e più tardi per ducati 100,000 ed anche per 150,000 (2).

Gli scrittori del tempo ci attestano la esistenza della

(1) Muta: *Pragmaticarum*: pag. 593-94.
(2) Tortora: op. cit. pag. CXIX e CXXIV.

fidejussione e della cauzione. Oltre il De Turri, il Mastrillo ed il Muta ce ne danno notizia. Pel primo, che riporta le opinioni di Paolo De Castro, i banchieri *ad favorem creditorum praestabant fidejussores,* e non potevano esercitare il loro ufficio *sine praestatione fidejussorum* (1).» Per aprir banco, secondo Mastrillo, bisognava dimostrare di possedere onze seimila come capitale o *colonna del banco « et ex appositione untiarum sex mille pro capitali et columna ipsius banci* (2).» Il Muta, infine, osserva: che la fidejussione stabilita dalla Prammatica del 1563 era simile a quella sancita dalle *Consuetudines* (3).

Da quanto si è detto si può conchiudere: che le vicende storiche della legislazione siciliana sulla fidejussione dei banchieri furono, presso a poco, come quelle delle altre provincie del Continente, e specialmente della Repubblica di Venezia. Il capitolo LXXVII delle *Consuetudines* concorda con le due leggi del 1270 e del 1318 (4) che regolavano la cauzione e la fidejussione dei banchieri veneziani; anzi pare che questa ultima legge sia servita di modello e di esempio alla Prammatica, del 1541, del Marchese Geraci.

Come in Venezia (5) così in Sicilia, le leggi sulla fidejussione divennero più rigorose e la cauzione fu aumentata, in quella stessa epoca in cui, in Venezia ed

(1) De Turri: op. cit. pag. 261-262.

(2) Mastrillo: op. cit. vol. 2° pag. 136.

(3) Muta: op. cit. pag. 604-605.

(4) Elia Lattes: op. cit. pag. 26-29.

(5) Id. id. pag. 71. Vi si trova la legge che aumentò la *plegiaria* dei banchieri a ducati 20000. Per altri riscontri tra le leggi veneziane e le siciliane vedasi: A. Lattes: op. cit. pag. 216 nota 16, e pag. 219-20 note 32, 33 e 34.

in Sicilia, s'incominciava a manifestare la decadenza dei banchi privati.

Ci resta, infine, per riguardo alla fidejussione, a discutere un ultimo quesito. I cambia-monete siciliani, che erano del pari ufficiali pubblici come i banchieri, erano obbligati a prestare cauzione o fidejussione per l'esercizio della loro arte? Ha sostenuto la negativa il dotto ed erudito Prof. Alessandro Lattes. « La cauzione, egli « dice, a mio giudizio deve considerarsi strettamente con- « cessa agli ufficii bancarii, e ogni qualvolta se ne trova « fatta parola, è da notare già avverata la trasformazione « dei cambia-valute in banchieri; nè può accettarsi l'o- « pinione di coloro i quali credono la cauzione possa « convenire anche ai soli cambiatori di monete. Contro « questa asserzione sembra si possa obbiettare, che la « cauzione non è necessaria pel carattere di pubblici uf- « ficiali, attribuito talora ai cambia-valute ed ai ban- « chieri, e che d'altra parte nel semplice baratto di mo- « nete di specie diverse le sostanze dei cittadini non sono « esposte ad alcun pericolo cui convenga provvedere con « tal espediente per indennizzare i possibili danni (1). » Però il Muta, tra gli scrittori siciliani del secolo XVII, sostenne la tesi contraria, recentemente ripetuta dal Ferrara.

Secondo il Muta il Cap. LXXVII delle *Consuetudines*, già da noi riportato, non riguarda i banchieri ma bensì i cambiatori. La fidejussione e la idonea cauzione, di cui vi si parla, si riferiscono alla emissione delle lettere di cambio, operazione che egli sembra attribuire esclusivamente ai soli cambiatori, non mai a quella del deposito. Tanto la fidejussione che la cauzione servono per guarentire il pagamento della cambiale, e si prestano perchè i cam-

(1) A. Lattes: op. cit. pag. 202-203.

biatori sono pubblici ufficiali. Alla obbjezione, che gli si fa, che, trattandosi in quel Cap. di *deposita pecunia*, s' intenda parlare di banchieri e non già di semplici cambiatori, egli risponde: *Sed revera quicquid sit intelligitur non de Bancheriis, sed de campsoribus, nec ab re dant fidejussionem, et idoneam cautionem praestando de deposita pecunia salva esse, quia jamdum non est facta solutio eo loci quo diriguntur cambii litere si ille cui directae essent ut solvantur nollet uti amplius dictis literis, sed vellet pecunias depositas penes campsorem, teneatur easdem restituere, et sic datur responsio ad hoc, et non mirum est si dant fidejussionem quia et olim de jure digestorum tales campsores eligebantur publica authoritate... et iddem dico si essent literae cambii deperditae quia facta cautela publica possunt dictae pecuniae repeti... Et ob id etiam solet praestari per hos (campsores) fidejussoria cautio quia aliquoties solent decoquere, et solet evenire quod ille cui diriguntur non vult solvere... Et sic per praedicta patet quod intelligit de campsoribus non autem de Bancheriis* (1). »
Questa opinione del Muta, sostenuta anche da altri scrittori siciliani, noi non crediamo ammissibile, per la ragione che essa presuppone divisi e separati i due ufficii di cambiatore e di banchiere, che noi troviamo sempre uniti dal secolo XIV in poi, val quanto dire dal secolo in cui incominciarono, in Sicilia, i depositi presso banchieri. Nè si potrebbe in alcun modo spiegare il fatto che, mentre i cambiatori erano obbligati a dare cauzione per somme poco rilevanti, come erano quelle delle lettere di cambio, i banchieri, per somme più importanti

(1) Muta: *Consuetudines* pag. 613.

depositate nel loro banco, avessero assunto tale obbligo soltanto nel secolo XVI e per la Prammatica del 1561, come sembra ammettere lo stesso autore, scrivendo: *De qua (idonea fidejussione) mentionem feci in Consuetudinibus Panhormi... quae est consimilis dum vult quod praestetur per dictos bancherios et campsores supradicta fidejussio cum legalitate et fide per eos servanda* (1). Il Senato di Palermo, per l'apertura del banco, già fallito, di Toscano Riera, come sopra si disse, accenna alle sollennità sancite dalle *Consuetudini*, e tra esse alla fidejussione, non già pei depositi provenienti dalle lettere di cambio, ma bensì per tutti i depositi in generale, e così pure la Prammatica del Marchese di Geraci, ignorata dal Muta.

Ma se tutto ciò dimostra che il Cap. LXXVII delle *Consuetudini* riguarda anche i banchieri, non esclude che i cambiatori potessero essere obbligati a prestare cauzione e fidejussione; tanto più se si riflette che le fidejussioni, presentate innanzi la Corte Pretoriana, scritte in lingua latina, fanno uso della parola *campsor* che comprendeva i due ufficii. Ma questa fidejussione, è bene il notarlo, anche quando fosse stata richiesta dai cambiatori, riguardava sempre il *deposito*, e presuppone, se non la trasformazione da cambia-monete in banchiere, per lo meno quella da cambia-monete in *cambista*.

Ottenuta la licenza e prestata la idonea fidejussione, il Magistrato municipale annunziava, per mezzo di bando pubblico ed a suono di tromba, l'apertura del nuovo banco. Veniva seguita la seguente formola, adottata per

(1) MUTA: *Pragmaticarum*: pag. 604-605.

l'apertura del banco di Innocenzo Rizzo, in Trapani, in data del 14 settembre 1577.

Si notifica a tucti et singuli persuni tanto citatini comu foresteri tanto regnicoli come di fora regno qualmente lo ecc.mo et exc.mo Signor Vicerre ha concesso licencia per soi viceregii provisioni a lo magnifico Isso (?) rizo de aprire et tenere banco publico jn questa cita et negotiari si come li altri banchi del regno. Jn exitu de li quali provisioni lo magnifico di rizo ha pristato plegeria di scuti dechi milia e del soprapiù conforme ali viceregii provisioni come appare nelli actj delo officio deli spettabili signuri Jurati de quista cita pertanto sia manifesto a tucti chi lo magnifico di rizo al presente tiene banco publico con lo quali qualsivoglia persuna porra negotiari come uno deli banchi di quisto regno sempre chi ditto m.co de rizo eligira apriri Jsso banco et negotiari et per notitia universali si è facto la presenti proclama (1) ».

La stessa autorità municipale annunziava la liquidazione od il fallimento del banco. Ecco il bando che dà notizia della liquidazione del banco di Carlo Tommaso e Alfonso Accaxina :

Imperochi li magnifici Carlo Thomasi et Alfonsu de Accaxina frati misero banco

(1) *Banna et consilia :* 1577, nell'Archivio Comunale di Trapani.

publico jn questa felichi Cita di Palermo et quillo hanno fino alo presenti detinuto et per alcuni boni respetti hanno determinato levari ditto banco et pagari ad omniuno li loru denari chi harissero in ditto loro banco. Pertanto da parte di li spettabili signuri Jurati di questa felichi Cita si ordina provvidi et notifica a tutti et qualsivogla persuni che harissiro dinari jn ditto loro banco chi quilli si digiano andari et piglari ad omni loro requesta perchè li ditti m.ci carlo di accaxina et frati volino levari ditto loro bancu (1) ».

Veniamo ora ad esporre le leggi sulle operazioni bancarie e sui banchieri. Esse si riferirono specialmente alla operazione principale, e più antica, di essi, cioè al cambio manuale delle monete ed a certe modalità monetarie dei pagamenti : i banchi privati furono puramente e semplicemente banchi monetarii. Per conseguenza quelle altre leggi, da noi esposte nel precedente capitolo, sul peso e sul valore delle monete, debbono anche essere estese ai banchieri. Può dirsi dei banchieri siciliani tutto quello che il Prof. A. Lattes scrisse pei banchieri dell'Italia : « I banchieri sono espressamente nominati nelle « leggi che prescrivono l'uso della moneta di buon peso; « ad essi è imposto di tener bilancie regolari e bollate « e di subire le visite periodiche dei magistrati, desi« gnati per investigare se tenessero negli scrigni monete

(1) *Atti, bandi e provviste:* 1542-43 f. 18 (A. C.). Nel cap. *Il fallimento dei banchieri* saranno riportati i bandi del fallimento pubblicati dal Senato di Palermo.

« false od illegali. Per tale funzione i banchieri assume-
« vano talora qualità di pubblici ufficiali, con facoltà ed
« obbligo giurato d'incidere e tagliare per conto dell'au-
« torità pubblica tutti i pezzi coniati deficienti che ve-
« nissero nelle loro mani, senza rimetterli in circolazione :
« essi erano puniti più gravemente degli altri cittadini,
« se contravvenissero a tale divieto, e venivano infine
« chiamati in alcune città a vigilare sulla Zecca ed a
« partecipare all'elezione degli ufficiali della medesima (1)».

Ed invero quando, nel 1435, si proibì, con bando speciale, l'uso della moneta dei piccioli, tale ordine fu ingiunto specialmente ai banchieri di Palermo, Pietro D'Afflitto, Rainerio de Risignano, Battista Aglata, Antonio Settimo e Baldassare Bonconti: « *Quatenus hinc in antea*, si legge in quel documento, *campsores ipsi per se nec per summissum seu summissos quorum seu personas pro eis valeant nec possint nec debeant nec eciam permittant dare tradere nec assignare nec assignatam facere pecuniam vocatam* PICHULI *in* SOLUTIONIBUS *per eos fiendis sub pena* etc. (2). Soggetti, come i cambiatori, alla legge del peso delle monete, i banchieri vennero obbligati a pesarle con i pesi speciali e non già col peso generale, *ad generale pondus*. Onde, nel 1437, due bandi del Pretore e del Vicerè, stabilirono: *Ki non sia nulla persuna ne chitatini ne furisteri e specialmente li bankeri di qual condicioni si sia ki digianu spendiri ne in grossu ne ad minutu ne fari pagamentu di dubli ne di mezi dubli salvu ki sianu di pisu e di bonu oru sub pena di uncia una per ogni volta hi con-*

(1) A. Lattes: op. cit. pag. 203.
(2) *Atti, bandi e provviste*: 1435-36 f. 26. (A. C.).

travinissiru ancora ki li dubli et li meçi dubli si digianu pisari ad una ad una cussi li meçi comu la sana et cum lu pisu ki sarra datu per la universitati et non tiniri altri pisi » e « *ki non sia nixuna persuna... ki digia spendiri ne dari monita di oru in dubli exceptu in lu modu infrascripto videlicet la dubla sana et di pisu pisata ad una ad una et la meça dubla juxta et pisata ad una ad una non obstanti ki fussiru grandi summa oy pagamentu sub pena di unçi dechi* (1). » Benchè esistesse un ufficio speciale per la revisione delle monete, affidato talvolta a banchieri e ad orefici, purtuttavia era anche obbligo dei banchieri quello di non ricevere ma di tagliare le monete false: come venne ordinato, verso la fine del secolo XV, con altro bando « *ki di Jeça innanti nixuno banqueri ne caxeri... digia spendiri prindiri dari dicti pichuli falsi di qualunca cugno et quilli exirpari et levari essendo misti cum monita bona* (2). » Fu loro ingiunto di pagare, *pro rata*, lo stipendio del Revisore della moneta, che avea l'ufficio di rivederla, di separarla dalla falsa e, questa tagliata, restituirla ai padroni, quasi che il Revisore esercitasse quell'ufficio nel loro nome e per loro delegazione (3). Il che, però, non li sottrasse all'obbligo, che ebbero sempre, di tagliare essi stessi la moneta falsa, giusta il tenore della Prammatica del 15 gennaro 1519, in

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1437-38 f. 1 e 7 retro. (A. C.).

(2) *Id. id.*: 1498-99: f. 14 (id.).

(3) *Id. id.*: 1515-16 f. 205: *Id. id*, 1517-18 f. 307. I banchi di Palermo che furono chiamati a contribuire furono quelli di Giovanni Sanchez e Ambrogio Levi, di Francesco e Benedetto Aglata, degli eredi di Battista Lambardi, di Cosimo e Girolamo Xirotta e Bastiano Lapostulo. I revisori, Girolamo Dariano e Melchiorre da Salemi, erano orefici.

cui si nota: « *Quatenus* (*bancherii*) *de hinc jn antea... expendere nec accipere nec acceptare nec dare monetam parvulorum falsorum sed illam debeant secare et secari facere et revidere* (1) » e delle disposizioni di altre leggi (2). Un bando del 1532 ingiunse a tutti coloro che teneano pesi e bilancie per pesare i *ducati* e le *aquile*, di farli *riconoscere* e *bollare* dallo Aggiustatore (3) e, nell'anno susseguente, il Pretore vietò ai banchieri «*di spendiri pichuli falsi et malrasi tanto di ramo comu di chumbo* (piombo) *et altri materii* (4). Colla Prammatica del 29 maggio 1534, il Vicerè Duca di Monteleone, inibì ai banchieri di ricevere monete mancanti di peso se non tagliate e come argento rotto, e dispose: che il Priolu, con altri due Giurati e il pubblico Pesatore, doveano far visita «*ogni due mesi in li banchi di detta Citta e riconoscere se vi erano monete di argento* (carlini, aquile, tarì e mezzi tarì) *ut supra mancanti*» allo scopo di tagliarle unitamente alle monete false che avrebbero trovato (5). E finalmente la Prammatica del 1549, ripetendo tutti gli obblighi dei banchieri, ordinò: «*che nelli banchi in lo ricevere della moneta di piccioli debbiano avere grande advertentia, che li siano consignati buoni, et non ricevere moneta falsa, ma quella trovando, debbian tagliare incontinente, et tornarla al padrone* (6)».

(1) *Id. id.* 1518-19 f. 13-17 (id.).

(2) Vedi la Prammatica del 1524 nel MUTA: *Pragmaticarum*: pag. 566-72: *Atti, bandi e provviste*: 1531-32 f. 51: (A. C.).

(3) *Atti, bandi e provviste*: 1532-33 f. 14 (id.).

(4) *Id. id.*: 1533-34 f. 27 (id.).

(5) *Id. id. id.* f. 46 (id.).

(6) MUTA: op. cit. pag. 591-92.

Alcune altre leggi sui banchieri siciliani riguardarono, siccome fu detto, le modalità del pagamento bancario cioè la proporzione delle monete di oro, di argento e di rame che dovea esser seguita, e l'obbligo di fare tutti i pagamenti in contanti.

Fu detto più sopra in quanti ed in quali modi il Governo avesse procurato di mettere un ostacolo all'aggio delle monete di oro e di argento ed al predominio della moneta spicciola nella circolazione. Ma siccome questa moneta era troppo abbondante ed il divieto del suo uso non era, e non potea essere, seguito, parve certamente, e fu, prudente consiglio, quello di stabilirne la quantità per ogni pagamento fatto da banchieri. Proibita la spesa della moneta spicciola nel 1435, nel 1438 se ne permise l'uso, ma soltanto per un terzo dei pagamenti: « *Ki nixuna persuna,* dice un bando, *pocza dari in pagamentu exceptu lu terzu in pichuli et li dui parti in argentu et oru exceptu ki non fussiru li parti contenti* (1). Tale provvedimento fu confermato con altro bando del 1449, che pure ingiunse ai banchieri l'obbligo di pagare in *contanti* e di non rifiutarsi al pagamento rinviando i creditori da un banco all'altro. Questo ultimo fatto fu generale in Italia e devesi, certamente, considerare quale effetto delle rischiose speculazioni e degli impieghi a lunga scadenza, in cui i banchieri investivano i depositi dei loro clienti senza averne una esplicita licenza. « Di quì derivava, dice il « Prof. A. Lattes, una cura costante di trovare sotter- « fugii ed astuzie lecite ed illecite per sottrarsi allo sborso « del denaro, come il rinvio dei clienti da un banco al-

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1438-39 f. 17 (A. C.).

« l'altro per stancarli e farli desistere, l'alterazione delle « scritture, la promessa di particolari vantaggi per chi « si obbligava a lasciare i capitali in banco, impiegan- « doli nei pagamenti per girata, senza ridomandarli.....
« Di siffatti abusi, dell'insufficienza delle leggi a provve- « dervi, delle ruinose conseguenze di essi, la storia dei « banchieri veneti offre numerosissimi esempii, ma non « ne mancano traccie e memorie anche in altre città, « come a Firenze e Napoli, a confermare sempre più « manifestamente le grandi analogie che si riscontrano « a questo proposito in tutti i tempi ed in tutti i luo- « ghi (1). » A questi sotterfugii, talvolta fraudolenti (2), si ricorse anche dai banchieri siciliani: e fu contro essi pubblicato il seguente: « *Bandu et comandamentu da parti di lu illustrissimu et potenti Signuri vicere et di li magistri officiali preturi et jurati di la felichi chitati di Palermo considerato ki zo prochedi di voluntati et mandato regio ki nixuno bankeri jn li pagamenti ki si haviranuu da fari in loro banki lunu bancu*

(1) A. Lattes: op. cit. pag. 211: *Id. Il fallimento nel diritto comune e nella legislazione bancaria della Repubblica di Venezia.* Venezia 1880 pag. 42: L. Papa D'Amico: op. cit. pag. 286.

(2) In un processo contro il banco degli eredi di Giovanni del Mastro l'attore assunse di provare: che quei banchieri falsificavano i loro libri bancarii; che ne laceravano le pagine: che esigevano le somme dai loro debitori, e poscia, se ridomandate, negavano l'esazione: che invece di scrivere le somme depositate a credito del depositante, le scrivevano a credito del banco oppure non le scrivevano addirittura! (Vedi *Scripture pro Carletto de Lisula contra heredes quondam banci de li maystri terminate 1484 e 1485*, pertinenti all'Archivio della R. Corte Pretoriana—Nell' *Archivio di Stato* carpetta N. 4 provvisorio). Sembrano accuse esagerate, ma l'attore si dichiarava pronto a provarle con testimonii!

non digia remandari al altru extra una fiata ꝫoe chi quillu bancu a cui sirra primo remisu lu pagamentu non lu digia remectiri ad lautru bancu immo digia fari lo dicto pagamento lu quali si haja da fari hoc modo videlicet la terꝫa parti di oru la secunda terꝫa parti di argentu et lu autru terꝫu di pichuli secundu lu Signuri Re comanda et cui contravinissi a quisti fachendi sia in pena di mille florini (1) ». Nel 1568 in Firenze e nel 1579 in Napoli venne sancito lo stesso divieto (2).

La legge sulla proporzione delle monete di oro, di argento e di rame nei pagamenti fu ripetuta, modificata e, con maggiori dettagli, imposta nel secolo XVI. Così nel 1526 e nel 1527 (3). Senonchè, trovandosi allora in circolazione molte monete di oro e di argento assai mancanti di peso, ne avvenne che la moneta di rame acquistò un aggio su quelle di oro e di argento e sparì dalla circolazione. Il Vicerè chiese consigli al Senato di Palermo per mettere un ostacolo a questo fatto; ed il Senato osservando che « *mentri dura monita di oro et argento non si abona omniuno per non scambiari tali monita fraudata et minorata si adatta a comolari la monita di pichuli piu tostu di quilla di oro et argento et per tali defectu la monita di rami si occulta et non si spendi* » rispose; di coniare buona moneta di oro e di argento, di lasciare a chiunque la libertà di spendere la moneta di rame « *ed in quanto ali bancheri si observa la prammatica che si agia a dari la monita ter-*

(1) Spezzone di *Atti, bandi e provviste*: 1449-50 e 1450-51 f. 29 retro col titolo « *Lu bandu pri li bankeri* ». (A. C.).
(2) A. Lattes: op. cit. pag. 234 nota 94 e 95.
(3) *Atti, bandi e provviste*: 1527-28 f. 7 e 8 (A. C.).

ciata ». Si fu allora che il Vicerè suggerì il provvedimento, accettato dal Senato di Palermo e stabilito con legge del 15 giugno 1531 (1), di permettere i pagamenti in moneta di rame soltanto per una somma inferiore ad onza una. Inutilmente avea tentato, in quella occasione, il Senato di Palermo di proibire gli effetti perniciosi di quella legge, proponendo di lasciare ai privati la piena libertà di ritirare dai banchi i loro depositi di *pichuli*, nella *stessa moneta* e per qualunque somma, perchè il Vicerè rifiutò quella proposta che, a suo credere, ostacolava la circolazione dei piccioli che si volea favorire (2).

Altre modalità sui pagamenti, e tutte relative ai banchieri siciliani, furono stabilite dalla Prammatica del 29 maggio 1534. I pagamenti di somme superiori ad onze 3 doveano esser fatti per due terzi in moneta di oro e per un terzo di argento, e gli altri, di somme superiori ad onze 150, colla stessa proporzione; ma della terza parte, che dovea pagarsi in moneta di argento, non si potea dare più della metà in tarì, mezzi tarì e quarti di tarì, appunto perchè tali monete, secondo la stessa Prammatica, si ricevevano sempre per lo stesso valore anche quando fossero mancanti di un coccio (3). Di tale Prammatica si fece un' ingiunzione speciale ai banchieri (4). Finalmente la Prammatica del Vicerè Giovanni De Vega, del 26 ottobre 1549, rinnovò ai banchieri l'obbligo di pagare *in contanti*, di lasciar libertà ai clienti di riscuotere i loro depositi per ridepositarli in altri ban-

(1) *Id. id.*: 1530-31. f. 43-46 (id.).

(2) *Atti, bandi e provviste*: 1529-30 f. 142, 152, 171-73, 178-79, 181-82.

(3) *Id. id.*: 1533-34 f. 46.

(4) *Id. id.*: 1537-38 f. 28-29.

chi, di accettare e di pagare in contanti le polizze loro dirette e di dare in pagamento moneta di piccioli soltanto per la quarta parte. « *Li Banchieri siano obligati, volendo le parti girare li denari che teneranno ad altro banco, farlo liberamente, et pagarceli di contanti, et etiam detti Banchieri siano tenuti e obligati complire le polizze in loro proprii banchi* (1). *Complere* dice il Muta nel commento, *quia non sufficit acceptare solum, nec adnotare, aut scribere, sed quod effective ibidem creditore non discedente, solvant, adimpleant* (2).

Leggi simili, tendenti a frenare gli stessi abusi, furono, del pari, pubblicate in Napoli, nello stesso secolo XVI. Con alcune di esse si minacciò la pena di morte a quei banchieri che, per sei giorni, mancassero al loro obbligo di restituire i depositi; con altre si stabilì la multa di onze cento di oro per quei banchieri, le cui polizze sulle casse di altri banchi, tratte per pagare i creditori per depositi e per mutui, non venissero accettate e pagate, e finalmente si considerarono come falsari quei tali fidejussori che si facessero, senza esserlo, inscrivere come creditori del banco (3). Così pure in Venezia, fu severamente punita la frode di lacerare i fogli dei libri del banco; vietato ai banchieri di scrivere, nei loro registri, somme in credito a cittadini stranieri se prima costoro non le avessero realmente depositate ed ingiunto *sopra li banchi tener conveniente somma de denari, et immediate far li pagamenti integri* (4).

Poche leggi siciliane riguardarono le piazze dei cam-

(1) Muta: op. cit. pag. 599.
(2) *Id. id.*: pag. 606.
(3) Tortora op. cit. pag. CXIX-CXX.
(4) Elia Lattes: op. cit. pag. 29-30, 70, 82, 83. 88-94.

bii. Nei documenti da noi studiati non abbiamo trovato alcuna notizia *sul corso dei cambii*, nè leggi relative. Possiamo dire soltanto che nel 1551 il Vicerè Giovanni De Vega vietò ai mercanti ed ai banchieri siciliani di «*fare cambii et remettiri dinari ne fare cambii ne negotiationi alcuna per lioni di franza*» ma bensì per la *jmperial cita di Augusta de Alamagna* (1). Questo provvedimento, dovuto certamente alla influenza dei Genovesi (2), non fu accettato dai mercanti, specialmente per la difficoltà del linguaggio. Onde lo stesso Vicerè permise *di poter trattare, cambiare, remettiri denari... in la cita di bisansone*, ed, a richiesta del Console dei Genovesi, stabilì la irretroattività di quel bando (3). Per queste cambiali, di cui talvolta, per mancanza di moneta, si differì il pagamento (4), si pagava, siccome fu detto, un carlino per oncia quale *interesse della buona moneta*.

Furono queste le non molte leggi che disciplinarono l'arte bancaria nella Sicilia. Vedremo in seguito le altre che regolarono i loro titoli di credito.

(1) *Atti, bandi e provviste*: 10ª indizione 1551 f. 50-51. (A.C.).
(2) Rota: op. cit. pag. 78.
(3) *Atti, bandi e provviste*: 10ª ind. 1551 f. 105, 106, 113.
(4) *Id. id.*

CAPITOLO QUARTO

I LIBRI DEI BANCHIERI

Pochissimi sono i libri dei banchieri privati che si conservano ancora nei nostri Archivii come oggetto di studio degli scrittori. «Quando scrivea Nicola Toppi (1666), « dice Tortora, nell'Archivio dei Tribunali ci erano circa « cinquemila volumi di scritture dei mentovati banchieri. « Ma il tempo e più del tempo il saccheggio della Vi- « caria che avvenne all' epoca della congiura di Mac- « chia (1701), e varii trasporti da luogo a luogo ne hanno « fatto perdere gran parte, sicchè adesso l' Archivio di « Stato di Napoli non ne tiene più di un migliajo (1) ». Pochi altri ne esistono nell'Archivio Comunale di Messina (2) e pochissimi sono quelli, da me fortunatamente trovati in questo *Archivio della R. Corte Pretoriana*. Ad eccezione di alcuni volumi, quasi completi, della fine del secolo XVI, tutti gli altri sono semplici *spezzoni*, corrosi dal tempo, logorati e quasi distrutti dall'umido, sì da poter leggere appena l'anno a cui rimontano, mentre non si può in alcun modo stabilire a quali banchieri appartenessero.

(1) TORTORA: op. cit. pag. CXXII.

(2) PROF. DOMENICO RUGGERI: *L'assegno bancario*. Messina 1884 pag. 23. Il volume del 1538 studiato dal Prof. Ruggeri appartiene ad un banco privato.

Fattosene inventario, per ordine dell'egregio Sopraintendente dello Archivio di Stato Comm. Silvestri, dal mio egregio amico avv. Giambruno, sotto-archivista, valente cultore di studii paleografici e diplomatici, furono collocati in una carpetta speciale i seguenti *spezzoni* o brani di *libro maestro*.

Brani di libro MAESTRO: 1519 ind. VII un solo foglio.

Id. id.	1520 ind. VIII f. 291 a 312.
Id. id.	1530 ind. III f. 528 a 536.
Id. id.	» f. 735 a 750.
Id. id.	1533-34 ind. VII f. 465 a 512.
Id. id.	1541 ind. XIV f. 790 a 801, 818 e 831.
Id. id.	1541 ind. XV f. 819 a 830.
Id. id.	1541-42 ind. XV f. 853 a 880.
Id id.	1547-48 ind. VI f. 321 a 368.
Id. id.	1548 ind. VI f. 112 a 127.
Id. id.	1548 ind. VI f. 769 a 816
Id. id.	1550-1551 ind. IX f. 365 a 412.
Id. id.	1559 ind. IX f. 145 a 206.
Id. id.	1560 ind. IX f. 256 a 271.
Id. id.	1561 ind. IX pochi fogli.
Id. id.	1560-61, volume separato f. 327 a 670 (?) corroso.
Id. id.	1579 ind. VI e VII f. 8 (?) a 428 (?) corroso e paginazione in parte distrutta.
Id. id.	1579-1580 ind. VII e VIII, paginazione distrutta.

Brani di libro GIORNALE 1522-1523 ind. XI f. 799 a 921

Id. id. 1577-1578 ind. V e VI foglio 39 (?) a 670 (?).

Id. id. 1581 ind. IX e X f. 152 (?) a 948 (?).

Id. id. 1582 corroso e paginazione distrutta.

Id. id. 1582 ind. X e XI senza paginazione.

Id. id. 1586 ind. XIV e XV foglio 6 (?) a 1144.

Id. id. 1596 - 1597 numerazione quasi distrutta.

Brani corrosi di Libro *Giornale* dal 1550 al 1598 collocati in una Carpetta separata N. 9.

Bilanzo dello Manuale del 1543-44, due fogli soltanto.

I libri sopradescritti appartengono ai così detti *Libri mastri* e *Libri Giornale* e, riguardo alla contabilità che trovavasi in un certo progresso, sono ben tenuti. In Sicilia, infatti, la scrittura contabile rimonta, secondo alcuni, al 1135, cioè all'epoca in cui Ruggiero divise il territorio dell'Isola in tre categorie. Si crede anche che inventore della scrittura doppia sia stato Angelo Senisio, frate benedettino del Monastero di San Martino delle Scale in Palermo nel 1348 (1). Nella Biblioteca Comunale di Palermo trovasi un manoscritto del 1398,

(1) IGNAZIO CIGNANI: *Ragionamento storico* etc. Palermo 1881 pag. 14, 91: DI BLASI: *Storia del Regno di Sicilia*. Palermo 1832, vol. 18° pag. 451.

di anonimo scrittore, intitolato *Libro di aritmetica mercantile e geometria*, che dimostra essere in Sicilia generalmente nota ed in un certo sviluppo la tecnica del cambista e la pratica mercantile e bancaria. Vi si trova il ragguaglio di varie monete, cioè dei soldi di oro e dei denari in lire, delle oncie, denari e grani in *libbre*, dei soldi di oro in fiorini di oro, dei bolognini etc., una collezione di esempii pratici di aritmetica, algebra e geometria, applicati agli affari commerciali, e, sotto il titolo « *Ragioni di rechar a uno die in due modi* » si fa certamente accenno al metodo diretto ed indiretto di regolamento di conti correnti (1). Può quindi considerarsi qual uno dei tanti libri, apparsi nel secolo XVI, sotto il titolo di *Pratica della mercatura* e « *Della mercatura e del mercante perfetto* » di Francesco Balducci Pegolotti, di G. B. da Uzzano e di Benedetto Cotrugli.

Il libro *Mastro* o *Maestro* dei banchieri privati di Palermo riproduce per ordine sistematico le varie operazioni d'introito e di esito del banchiere. La prima pagina, a sinistra di chi legge, segna il dare (*de dare*) del *depositante*, e l'altra, a destra, segna l'avere (*de havere*); nello stesso modo sono scritti i libri *Mastri* dei banchieri di Messina (2). Mentre nei libri *mastri* odierni un solo foglio segna, a destra, *il dare*, ed a sinistra *l'avere* di ciascun depositante, nei libri dei banchi di Palermo si trovano, in un medesimo foglio, scritti i conti di parecchi depositanti, e ciò colla massima chiarezza, perchè il nome del depositante è ripetuto nelle due facciate *in*

(1). *Ms* del 1398 segnato 2Qq: E. 13.

(2) Prof. Domenico Ruggeri: *L'assegno bancario*. Messina 1884 pag. 23-24.

una medesima linea. In ogni conto, precisamente nell'ultima linea e nel mezzo del foglio, si trova il montare complessivo del dare e dell'avere, scritturati, quindi, a differenza dei conti odierni che segnano il montare del dare e dell'avere in una apposita colonna, a destra, del montare parziale. Devesi, però, notare, che, essendo uno stesso foglio destinato a parecchi depositanti e rimanendo talvolta esaurita la parte del *dare*, le partite susseguenti di debito trovansi scritturate dal lato dell'*avere*, e precisamente sotto il medesimo conto *de havere.* Il che viene eseguito con una linea che separa la partita *de havere* da quella *de dare*, che per mancanza di spazio, venne scritturata sotto la colonna *de havere*; ed in questa ultima la prima causale notata indica il totale delle partite *de dare* che si scrive sotto la colonna *de havere* con la dicitura *et per le partite di contra de dare onze...* In ogni singola partita di esito e d'introito trovasi, alla fine, un numero di riferimento che rimanda a qualche altra pagina dello stesso libro *Maestro*, come ho potuto constatare, e nella quale è notata a credito quella somma che nel primo foglio era stata scritta a debito, e viceversa. In principio di ogni partita si trova un asterisco sotto forma di *r*, che serviva per la controllazione e per la punteggiatura dei singoli conti.

Tutte le partite sono scritte coll'ordine seguente; cioè prima il nome del depositante, poscia la data, indi la causale del pagamento *de dare* o *de havere* e la somma che l'accompagna, scritta talvolta in lettere e talvolta in cifre arabiche o romane, ed infine il numero di riferimento, come nella seguente partita a f. 291 dello *Spezzone* del 1520.

MDXX VIII ind.

Lo illustri spectabili D. Federico Patella magistru Portulano per conto di corti DEVI DARE *a dì XXX di luglio unzi XXXX per sua a petro zafarana al numero 238 posto.* (298) . . XXXX
et a due dagosto unzi vintotto tari XXVI e gr. XIII per sua a pompilio imperatore ja indorso a giovanni magro posto (254) . . . . . . XXVIII, XXVI, XIII
a dì primo settembre per resto e saldo del presente conto allibro sudetto di n. 4 a f. 29 et al bilanzo in questo (322) VIIII, XI, II
O. 78, 8, 15

MDXX VIII ind.

Lo illustri spectabili D. Federigo Patella DEVI HAVERE *per comto di Corte per resto daltro suo conto posto dare in p°* (224) . . . . . XXXXIII, XXIIII, XIII
et a XXI dagosto unzi vintidui per luisi darcangilo al n. 41 posto (311) XXII
a dì ditto unzi 12 tarì quattordici gr. due per lo ditto al n. 68 posto (311) . . . . . XII, XIIII, II
O. 78, 8, 15

Ecco un'altra partita dello *Spezzone* di libro maestro del 1551 a f. 368

Gerardo le rape de dare addì 1° dottobre unzi sette per sua a nicolo e vincenzo Guarnery disse per dozzini tre di centure che prese (?) suo compare Giuseppe di magliano et esso li paga per parte del detto Giuseppe per virtu di una polisa fatta di sua mano. (144) 7
addì ditto unzi 4 per sua a maestro angelo de Giovanni cont: 4
addi 11 ditto onza una per sua a Francesco Grosso disse in frapto (?) dello logery della casa

Gerardo le rape de havere addì 1° dottobre onza una t. 6 gr. 17 per resto di suo conto arrieto in questo p. (127) . . 1, 6, 17
addì ditto onze 7 t. 14 per girolamo daddamo e a luy per ottobono lo millino (110) . . 7, 14
addì ditto onze duy tarì ventinove e 3 da luy cont. 2, 29, 3
addì due dottobre onza una dalluy cont. 1
Onze 12

che sta dellanno presente come per sua indorso a battista di bonanno disse a computo di onza 1, 3 li paga come donatario della signora sua madre per lo censo dell'anno proximo passato VIII indicionis jure subjugationis et a computo di dicti anni passati alm 346

. . . . 1

Onze 12

Risulta dai libri sudetti che si sostituiva talvolta la formola *per altrettanti* alla esposizione della causale del pagamento. Così ad es. sotto la partita *de dare* di Giovan Jacopo de Ruggieri si legge

Addì XIII di gennaro unzi undici per lui a battista e Isnardo Cottani disse per altrettanti . . . . 11 (1).

Dalla forma speciale di tali libri maestri, come anche dalla larga esposizione della causale del pagamento per ogni singola operazione, non meno che dalle *note* aggiunte che si riscontrano al disotto delle operazioni specialmente pei depositi vincolati, si desume facilmente che quelli erano *libri speciali di conti correnti,* che doveano rispondere alle esigenze legali di quei tempi e, per conseguenza, far fede in giudizio; non si potrebbe spiegare altrimenti il lusso della dicitura e le numerose indicazioni che si riferiscono agli *atti pubblici* stipulati dal depositante, alle *procure* e simili autorizzazioni.

Sebbene in forma embrionale, quei libri parrebbero rispondere agli odierni libri di *conti correnti*, mentre, tecnicamente parlando, non sono che *conti di dare e*

(1) *Spezzone di libro mastro*: 1533-34 f. 475 (Arch. di Stato).

di avere simili al *codex accepti et expensi* dei Romani; ed in virtù di essi avea origine, non già il vero contratto di conto corrente, bensì quello di un *deposito irregolare*. Si dava, però, a quella scritturazione il nome di *conto corrente*, sin dal secolo XV, come risulta da una *resta racionis currentis* citata in un volume del 1449 e di un *exitu di cuntu currenti* cennato nel 1495 (1).

Infine è da notare che in tali libri maestri trovasi, talvolta, nella stessa pagina del *dare* e dell'*avere*, l'espressione *Cassa di contanti*. Il che significa in modo assoluto che, presso i privati banchieri, si faceano introiti ed esiti in contanti e con moneta metallica, ed introiti ed esiti per banco, ossia per mezzo di un qualunque titolo di credito che si presentava al banchiere e che, come vedremo, era costituito dalle polizze.

Il libro *Giornale* era destinato a raccontare, per ordine cronologico, tutti gli affari che si iniziavano, si svolgevano e si compivano nel banco. La forma colla quale era tenuto quel libro riproduce il metodo della partita doppia; non vi si trova una distinzione netta tra conto-debitori e conto-creditori, ma dalla chiarezza della causale emerge evidentemente la ragione del debito e del credito. Nel margine del foglio, a sinistra di chi legge, trovasi un numero espresso in forma frazionaria: il numeratore rappresenta il conto-debitori ed il denomina tore il conto-creditori; sicchè nelle operazioni nelle quali vi è una ragione di debito per *la cassa* del banco tro-

(1) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1449-50 f. 40. Vi si trova notato un pagamento, per conto dell'Arcivescovo di Palermo, *per bancum Philippi et Antonii Allata quod erat de resta racionis currentis dicti Archiepiscopi in dicto banco*: *Id. id.* 1495-96 f. 12. (A. d. S.).

viamo lo stesso numero ripetuto come numeratore della frazione, mentre l'altro numero segna, invece, la persona che vanta il credito rispettivo. Vi sono dei casi nei quali trovasi a numeratore ed a denominatore lo stesso numero; ed allora la operazione espressa è una partita di giro, cioè vi è debito e credito simultaneo risultante dalla medesima operazione per uno stesso conto.

Nel margine del foglio, a destra di chi legge, trovansi annotate le somme relative alle operazioni scritturate; ma queste somme non sono addizionate appiè di pagina. L'accuratezza colla quale sono analizzate tutte le operazioni del libro *Giornale*, specialmente per la *causale* del deposito, dà un'idea alquanto favorevole alla bontà della tenuta dei libri di quei privati banchieri. Vi sono *causali* che occupano due intere facciate del libro *Giornale* (1). E molti fogli di tali libri, di grande formato, bastavano appena per annotare le operazioni di un sol giorno, tale era la frequenza delle operazioni bancarie in quei tempi!... (2).

(1) Vedi nello *Spezzone* del libro Giornale del 1554 (da f. 275 a f. 287) la partita di onze 1696, in data 26 aprile, intestata a Girolamo e Francesco Conte. Tale *spezzone* trovasi nella carpetta separata N. 9 (Archivio di Stato).

(2) Ecco la descrizione di un libro del banco di Giovanni Costanzo, come si legge a f. 98 del vol. di *Atti, bandi e provviste* del 1511-1512: « *Liber unus magnus in forma magna et in maximo volumine coperto in coperta magna de coreo viridi cluso in carta regali magna de libris hereditatis condam magnifici Johannis de costantio puplici campsoris felicis urbis panormi quod consistit in cartis scriptis in numero milli et quaranta quactro et in cartis non scriptis in numero trichentonovantatri... Qui liber magnus est signatus de litera X in anno prime indicionis 1482* ». Questo libro era stato richiamato dal Senato di Palermo, erede di quel banchiere, per una quistione con certo Cangelosi.

Oltre del *Mastro* e del *Giornale*, i banchieri privati di Palermo faceano uso di altri libri. È da notare, primieramente, che al libro *Mastro*, sopradescritto, si dava, nei secoli XV e XVI, il nome di « *Bilanzo di lo doviri dari et doviri haviri particulari* (1) » oppure di « *Bilanzo del libro de dari et aviri* (2) »; dicitura proveniente, certamente, dal modo della scritturazione delle partite in conto corrente e che trovasi ripetuta nelle *fedi di partita di banco* rilasciate dai banchieri. Però non è improbabile che tale dicitura, *divi dare e divi havere*, fosse stata sostituita ad una dizione più antica; poichè in altre fedi di partita di banco della seconda metà del secolo XV, la scritturazione della partita, riportata integralmente nella *fede*, termina colle parole *in credito* od *in debito* che equivalevano a quelle *de havere* e *de dare* (3). Altro libro dei banchieri era il *Manuale*, specie dello sfogliazzo odierno, di cui qualche pagina trovammo anche nell'Archivio della R. Corte Pretoriana. Il *Manuale* serviva a notare provvisoriamente le partite di banco. In ogni banco vi erano diversi *Manuali*; e da alcune fedi di partita di banco, estratte dal *Manuale*, risulta, che erano numerati e che si conservavano per un certo tempo (4). I documenti del tempo ci attestano l'uso di altri libri chiamati, *uxiri*, *introitus et exitus*, del *quaterno-*

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1513-14 f. 278 retro. Si dà quel nome ai libri del banco, allora fallito, degli eredi di Battista Lambardi.

(2) Ruggeri Domenico: op. cit. pag. 23.

(3) Vedi: *Scripture pro Nicolao Saladino contra Antonium Saladinum*: 1493-94 f. 80, 81, 82, 83 Carpetta N. 6 (provvisorio) dell'Archivio della R. Corte Pretoriana. (A. d. S.).

(4) *Id. id.* f. 80, 84.

lum caxe, delle *note* e di un altro libro detto *ricordo picholo* (1). Le due prime denominazioni riguardavano, certamente, il libro *Mastro*. Il *Quaternolum caxe*, che rammenta gli *adversaria* dei Romani, era un libretto del Cassiere in cui si notavano le polizze della giornata; questo quadernetto e le *note* diventavano inutili dopo che le polizze venivano scritturate nel libro *di esito* e le *note* riportate nel *Giornale*, ed ecco perchè non se ne curava la conservazione. Il *ricordo picholo* era un libro che facea le funzioni di copia-lettere. Ciò risulta da una fede di partita di banco rilasciata da Battista Lambardi nel 1493 ma riferibile all'anno 1488; in cui egli dice che avea ordinato di fare un pagamento in Pisa *per virtù di una mia lettera aperta che nappare la copia alo mei* RICORDOMI *e sopra numero XXIII a f. CCCCLIII* (2). Infine i banchieri aveano un altro libro denominato *alfabeto*, e conteneva, sicuramente, l'indice dei depositanti del banco, come risulta dalla descrizione di uno dei libri del banchiere Giovanni Costanzo, nella quale si legge « *Cum libro separato nominato* ALFABETO *qui consistit in cartis sissantatri scriptis et non scriptis coperto in carta membrana* (3) ».

In tutti questi libri, specialmente nel *Mastro*, i banchieri aprivano ad ogni persona, alla Regia Corte, al Senato di Palermo, alle opere pie, alle Deputazioni, conti correnti e, specialmente a queste ultime, conti separati

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1513-14 f. 281 : *Id. id.*: 1525-26 f. 110. Questi libri sono nominati nei fallimenti dei Banchi degli eredi di Battista Lambardi e di Francesco e Benedetto Aglata (A. C.).

(2) Vedi: *Scripture per Nicolao Saladino* etc. già citate f. 83.

(3) *Atti, bandi e provviste*: 1511-12 f. 98. Anche i banchieri veneziani aveano i *libri, zornali* e *alfabeti* (E. Lattes : op. cit. pag. 72).

detti *conti a parte,* e sui quali si potea trarre separatamente. La dicitura « *Bilanzo di lo doviri dari et doviri aviri particolari,* » da noi più sopra riportata, potrebbe indurci a credere che presso i banchieri privati di Palermo si registrassero due specie di conti, notati in libri diversi, che servivano per i privati depositanti e per la R. Corte, siccome era in uso presso alcuni Banchi Pii di Napoli, e dai quali conti trassero origine le *Casse di Corte* e le *Casse dei privati*; ma nei libri da noi trovati, non meno che in molti documenti dei secoli XV e XVI, si parla soltanto di *conti a parte* per diversi rami della pubblica amministrazione, non mai di conti separati per la R. Corte, i cui depositi si trovano spesso annotati nei libri comuni di conto corrente.

I libri dei privati banchieri, scrìtti da publici notari secondo abbiamo detto ed attestano De Castro e De Turri, faceano piena fede in giudizio, tanto contra il banchiere che a di lui favore. Godevano la *publica fides* (1), e le registrazioni in essi fatte equivalevano a veri atti notarili, dei quali talvolta imitano la dicitura. Avendo, per conseguenza, una grande importanza pel pubblico, erano tenuti pubblicamente e chiunque potea prenderne visione; *illud chartularium scribitur palam,* dice il De Castro, *et tenetur in publico,* oppure, come aggiunge il De Turri *et publice tenebantur patentes omnibus* (2). I banchieri erano obbligati di presentarli a richiesta (3) e di rilasciare certificati di banco e fedi o copie di partite.

(1) Elia Lattes: op. cit. pag. 72: A. Lattes: op. cit. pag. 205 e 226 nota 58.

(2) De Castro: op. cit. pag. 141: De Turri: op. cit. pag. 261.

(3) Elia Lattes: op. cit. pag. 72: A. Lattes: op. cit. pag. 205 e 226.

Onde, nel 1460, i siciliani domandarono al Re di conservare e custodire tali libri, compresi, tra essi, anche quelli dei Mercanti, e di poterne soltanto chiedere la copia, siccome era in uso in Venezia (1).

La scienza e la Giurisprudenza di quel tempo, così in Sicilia come nelle altre provincie del Continente, furono concordi nello ammettere la forza probante di tali libri. Il siciliano Cumia li considera *sicut instrumenta tabellionum* (2) ed Antonino Amato soggiunge: « *Hujusmodi enim bancheriorum, sive argentariorum libri plenam fidem faciunt, maxime adversus eundem scribentem, et bancherium, cum eorum officium, sive ministerium publicam habet causam et auctoritatem,* (3) » E finalmente per De Turri «*Liber bancherii probat ex consuetudine Italiae etiam ad ipsius favorem* (4). » La quistione risoluta dagli scienziati, era stata discussa, verso la fine del secolo XV, innanzi la nostra Corte Pretoriana nella causa contro gli eredi del banco di Giovanni del Mastro; poichè l'attore avea assunto di provare, che non si dovea accordare alcuna fede ai libri del banco in favore del banchiere «*non eis est credendum maxime in favorem banci;* » e che, maggiormente, dovea negarsi ai libri di un banchiere fallito: « *Jtem ponit et vult probare quod quando aliquis bancus fallit et rumpit libris*

(1) De Vio: op. cit. pag. 346-47: A. Lattes op. cit.

(2) Joseph Cumiae: *Jn Ritus Magnae Regiae Curiae ac totius Regni Siciliae Curiarum Commentaria.* Venetiis 1578 pag. 119.

(3) Antonino de Amato: *Variarum et forensium et practicabilium juris resulutionem:* vol. II. Palermo pag. 1634 51.

(4) De Turri: op. cit.

ipsius banci non est data fides tanquam reprobatis (1)». Ma la sentenza relativa non fu da me rinvenuta.

Una simile quistione venne discussa da Paolo De Castro. Egli pose la seguente tesi: « *Si trapezita sive bancherius habeat duos libros, quod in uno describant creditores banchi tantum, in alio vero alii creditores, et agat mortuo mensario quis preferatur ex istis creditoribus in bonis et pecunia reperta in dicto bancho: an descripti in libro banchi sint potiores* ». E sostenne la parità giuridica di tutti i creditori, per la ragione che il *banco*, nel significato più largo della parola, come nel caso in esame, comprende tutti i negozii del banchiere. « *In casu proposito*, notò egli, *debemus sumere banchum pro negotiatione* ». I banchieri, secondo il De Castro, tenevano quattro libri; uno dei quali era il « *chartularium universale continens omnem substantiam et veritatem banchi et ipsius principia ex quibus colligi potest finis an esse debeat lucrosus vel dannosus* » ed in cui si descrivevano « *omnia universalia tam introiti quam exiti lucra et damna socii et participes* » e si tenea segretamente (2). Un altro, probabilmente il *Mastro*: « *aliud vero particulare quod retinetur in banco in quo scribuntur particulares erogationes et receptiones* ». E finalmente altri due libri, forse il *Manuale*, le

(1) *Scripture pro Carlotto de Lisula contra heredes quondam Banci de li maystri terminate* 1484 e 1485 dell' Archivio della R. Corte Pretoriana (Archivio di Stato).

(2) L'esistenza di questo libro presso i banchieri-mercanti pare comprovata da un documento che riguarda il fallimento del banco degli eredi di Battista Lambardi: poichè il Viceré, in quell'occasione, domandava di aver mandato il *bilanzo di lo doviri dari et doviri aviri particulari* ed inoltre il *bilancio del patrimonio del banco* (*Atti, bandi e provviste*: 1513-14 f. 278 *retro*).

note od il *Quadernolum caxe*: « *Alia vero duo parva sunt ad usum hujusmodi particularis et in ejus adjutorium* (1) ».

I libri dei banchieri, chiuso o fallito il banco, si custodivano religiosamente dai *Conservatori* nominati dalla pubblica autorità, ed autorizzati a rilasciare fedi di partita di banco. Fu Conservatore dei libri del banco di Pietro Aglata e socii, e del banco di Giovanni Costanzo, nel 1493-1496, certo Gaspare La Cannita (2). Alessandro Benvenuti fu detentore dei libri del Banco di Antonio Xirotta nel 1549 (3). Talvolta, quando specialmente si esercitava l'arte bancaria, quei libri vennero custoditi e conservati dagli eredi dei banchieri defunti; ma, rimandati dagli uni agli altri, non è improbabile che fossero nati degl'inconvenienti. I quali, essendo aumentati nella 2ª metà del secolo XVI in seguito al fallimento dei banchieri, spinsero i cittadini di Palermo a presentare, in nome di tutti i siciliani, al Re Filippo I, nel 6 ottobre 1597, la seguente petizione: « Conviene al « beneficio pubblico del Regno, e alla cautela ed inden- « nità delle parti che hanno conti e negozii nei libri dei « Banchieri e Magazzinieri pubblici, che essi libri come « atti pubblici e importanti, morendo, fallendo, o la- « sciando l'amministrazione, i banchieri e magazzineri

(1) De Castro: op. cit. pag. 141-142. Il libro dei banchieri privati chiamato *note* si trova nominato in due fedi di partita di banco che saranno in seguito riferite. Le *note*, o *prime note* come oggi si chiamano, costituivano la *bozza* del libro *Giornale*.

(2) *Scripture pro Nicolao Saladino contra Antonium Saladinum*: 1493-1494: *Processus pro Nicolò Antonio de Afflittis contra Thomeum de Ferrario*: dell'*Archivio della R. Corte Pretoriana*. (Archivio di Stato: carpetta N. 6 e 7 provvisorio).

(3) *Raziocinio*: 1549 f. 67. *Raziocinii* furono detti, in Sicilia, i libri dei Maestri Razionali. (A. C.).

« pubblici presenti, preteriti e futuri, si reduchino in
« potere di persona abile e di confidenza nel luogo di
« essi banchi e magazzeni, acciocchè non siano occultati
« e fraudati, ma ben e fedelmente conservati, ed esposti
« a pubblica comodità, con ogni facilità e prontezza: e
« perciò il Regno supplica a Vostra Eccellenza, che sia
« servita concederlo e ordinarlo: e che li detentori e con-
« servatori che s'haveranno di eliggere di essi libri, sic-
« come è detto, si eleggano per quel che tocca a questa
« Città di Palermo, dal Senato di essa, e quanto alle
« altre Città e Terre del Regno, dalli Giurati di esse,
« dove tali libri siano (1). » Il Re ordinò che conserva-
tori di tali libri fossero gli *Archivarii Regii*; ma non
pare che la disposizione fosse stata eseguita. Infatti il
Vicerè De Castro (1622) ritornò sullo stesso argomento,
nel Capitolo 142 che tratta dell'Ufficio dell' Archivario.
« Ed inoltre, così si legge, noi vi aggiungiamo che in
« detto Archivio si debbano ridurre tutti li libri di qual-
« sivoglia olim Banco detenuto in questa Città di Pa-
« lermo, che sin oggi sono stati conservati in potere de-
« gli eredi di detti Bancheri, e di particolari persone,
« e per la mutazione di tante mani gran parte delli detti
« libri si trova essere andata male in pregiudizio di molte
« persone, che per non trovarsi detti libri, perdono la
« loro giustizia. Pertanto comandiamo a tutti li Conser-
« vatori, detentori di essi libri, ed eredi di detti Bancheri,
« che alla notizia del presente capitolo, da darsi per or-
« dine del Pretore, o per bando pubblico del Senato,
« debbano consegnarli in potere dell' Arcivario: e far-

(1) La Placa Pietro: *Capitoli, ordinationi* etc. Palermo 1745: Capitolo 122 di Re Filippo I pag. 322.

« sene fare inventario ed atto di consegna per l'atti della
« Corte del Senato. E tanto di tutti detti libri, che se
« li consegneranno, quanto di quelli che fin ad oggi si
« ritrovano in detto Arcivo conservati, se ne debba fare
« una tabella posta dentro l'ofizio di detto Arcivo a spese
« del medesimo Arcivario; nella quale si scriveranno li
« nomi delli Bancheri, da che tempo cominciarono finchè
« finirono, con gli anni distinti per ordine: affinchè o-
« gnuno sappia dimandare di qual banco gli occorresse
« ricercare alcuna cautela dei suoi antecessori (1) ».

Queste provvide e sapienti disposizioni, che dimostrano la grande importanza, accordata in quei tempi, ai libri dei banchieri, a nulla giovarono. Ben più fortunata la Città di Napoli dove, sin dal 18 gennaro 1563, il Vicerè Parafan de Rivera, dispose, e fu eseguito, che i libri dei banchieri, in parte oggi esistenti in quell'Archivio di Stato, fossero depositati presso la Regia Camera (2).

(1) La Placa: op cit. pag. 167.
(2) Tortora: op. cit. pag. CXXIII.

CAPITOLO QUINTO

LE OPERAZIONI DEI BANCHIERI

Art. 1.

Il Commercio dei metalli preziosi

Venendo ora a parlare delle operazioni dei banchieri privati della Sicilia, notiamo, prima di tutto, la svariata moltiplicità di esse.

Quasi tutti i banchi furono costituiti da associazioni di mercanti, da compagnie mercantili, e vennero esercitati sotto una ditta commerciale, per es. Pietro Aglata e socii, Giovanni de Miraballis e socii. Tenuti, per massima parte, da pisani, fiorentini, veneziani, genovesi, catalani, spagnuoli, che, prima di essere banchieri, erano stati mercanti ed industrianti, rappresentarono ogni specie di commercio e di traffico; onde i banchieri, pur esercitando la loro nobile professione, non disdegnarono il traffico dei metalli preziosi, dei cereali, dei panni di lana, delle sete, del vino e di alcuni prodotti della pastorizia.

Il regime di completa libertà, che regnò sempre in Sicilia circa lo esercizio di tali industrie, giovò sommamente ai medesimi per servirsene come necessario complemento delle operazioni bancarie e come mezzo efficace per investire i capitali dei loro clienti. L'interpe-

trazione data da Paolo de Castro alla parola *banco* come comprendente tutti gli affari ed i negozii mercantili del banchiere, da noi testè riferita, lo dimostra pienamente. Potrebbe, quasi dirsi, che l'esercizio dell'industria e del commercio costituiva *l'operazione attiva dei banchieri*, mentre i depositi formavano la base delle *operazioni passive*.

Noi abbiamo trovato poche notizie circa il commercio dei metalli preziosi, oro, argento e rame, che, a vero dire, non costituisce una operazione bancaria. Sappiamo soltanto che i banchieri siciliani vendettero oro ed argento agli orefici per gli usi industriali, ed alla R. Corte pei bisogni della monetazione. Un *Raynaldus de pachi aurifex cives panormi*, leggesi in un atto notarile del 1338, *presente et hoc petente amato de chuntrono bankerio... sponte confessus est se emisse et recepisse integre ab eodem amato quandam quantitatem argenti fracti... pro precio in summa tarenorum auri duodecim* (1).

Un mercante genovese, forse banchiere, Leonardo de Vestito, spedì da Palermo a Tropea, 40 libre di argento fino, fiorini 500 e *carlenorum scarsorum libras octo et dimidia* (2). Una rilevante partita di 400 libre di argento, pertinente alla eredità del ricco Signore Manfredo di Chiaramonte, fu pesata nel banco di Francesco Bonconti e comprata dal banchiere Mariano de Berettis al prezzo di oncia una e tarì 29 per libra (3). Mercanti e banchieri, nel secolo XV, provvedettero la Re-

(1) *Archivio dei Notai defunti*: atti di Notar Pellegrino Salerno: 1337-38: Vedi l'atto del 30 gennaro 1338. (Arch. di Stato).

(2) *Id. id.*: Atti di notar Stefano Amato. Registro N. 135, anno 1355-56. Vedi l'atto del 16 luglio 1356 (Arch. di Stato).

(3) *Quaternus cedularum* anni XIII ind. 1390-91, f. 65 (id.).

gia Corte dell'argento necessario per la monetazione; e Re Martino ordinò ai gabelloti della zecca di Messina di aumentarne i lavoranti, affinchè i mercanti, come era avvenuto qualche tempo prima, non fossero costretti a tornarsene, con grave danno della R. Corte e di quella Città (1). Qualche banchiere, per es. un Aglata, fu ad un tempo orefice e negoziante di gioie. Guglielmo Ayutamicristo vendette alla Città di Palermo, che dovea farne dono al Vicerè, « *uno placto dargento di libri septi et meczo per unzi XXVII et tarì octu* (2); ed allo stesso banchiere, come risulta da un atto notarile delli 11 giugno 1482, era venuta in possesso « *certa quantitas argenti ipsi nobili guillelmo traddita nomine accomande* (3).

Nella 1ª metà del secolo XVI, quando già incominciavasi a sentire, nel resto di Europa, l'affluenza dei metalli preziosi dell'America, in Sicilia si lamentò la scarsità e la penuria delle monete di oro e di argento, e per conseguenza, dei metalli preziosi in verghe metalliche. Certamente quella scarsità devesi, in massima parte, attribuire alle molteplici leggi che, nei secoli XV e XVI, siccome fu detto, ne vietarono onninamente l'esportazione e vincolarono il commercio dei metalli preziosi. Il governo peggiorò questo stato di cose, ordinando, nel 1512 « *chi nixuno mectano* (mezzano) *ne altra persuna digia fari rindiri ne acactari dicto oro et argento tanto cugnato como in massa et in vaxelli* (4) »

(1) *Cancelleria*: vol. 44-45 anno 1406 f. 42-43 (id.).

(2) *Atti, bandi e provviste*: 1479-80 f. 213 (Arch. Com.).

(3) *Archivio dei notai defunti*: Atti di Notar Giovan Pietro Grasso N. 1079 anno 1479-1484. (A. d. S.).

(4) *Atti, bandi e provviste*: 1512-13 f. 29 retro (Arch. Com.).

e vietando, come stabilì, nello stesso anno, Pietro Sanchez di Calatajud, Presidente del Regno, la compra e la vendita del rame senza la cognizione della pubblica autorità (1). Ma non pare che il divieto si estendesse ai banchieri; poichè se da un lato la proibizione della vendita del rame fu sancita per mettere un argine alla coniazione della moneta spicciola falsa e fu, per conseguenza, punito il delitto *de emptione et venditione rami ad opus fatiendi monetam falsam* (2), risulta dall'altro che gli eredi di Angelo e di Bernardo Faraone, banchieri messinesi, vendettero molto rame alla R. Corte pei bisogni della monetazione (3). Così del pari quando il Duca di Monteleone, nel 1530, volle, per provvedere alla penuria dell'argento in massa, determinarne per legge il prezzo a fiorini 16 e tarì quattro per libra *chi veni la unza a tarì 8, grana 6 e dinari quattru* (4) egli non potendo comprare l'argento in verghe metalliche, che in conseguenza delle sue erronee disposizioni era mancante, si servì dei banchieri per acquistarlo indirettamente. Onde nello stesso modo con cui, nel 1529, era stato ingiunto ai cittadini di vendere ai banchieri le loro monete mancanti di peso, specialmente *le aquile*, come argento rotto, ed a questi ultimi di riceverle al prezzo legalmente stabilito e di restituirne il valore in tarì nuovi (5), così, nel 1531 fu dato specialmente tale obbligo ai banchieri Cosimo Xirotta e Pierotto Torangi che doveano cam-

(1) *Id. id.*: 1511-12 f. 15: Della Rovere: op. cit. pag. 81.

(2) *Conto del Tesoriere*: 1512-13 f. 74 (Arch. di Stato).

(3) *Conto di Cassa del Regio Tesoriere del Regno*: 1524-25, f. 335, 340, 344 (id.).

(4) *Atti, bandi e provviste*: 1530-31, f. 43 (A. C.).

(5) *Id. id.*: 1529-30, f. 168-70 (id.).

biare il valore delle aquile *in ducati* (1), e nel 1534 venne ordinato: « *chi tucti quilli persuni chi hariranno la ditta monita taglata portandola ali publici banchi chi quilli celo debiano piglari et pagari ad raxuni di unzi tri e tarì X la libra chi veni la unza a tarì ottu grana sei e dinari 4* (2) ». Si può quindi supporre che i banchieri comprando le monete di argento a quel prezzo, le rivendessero al Governo, quale argento rotto, ad un prezzo superiore; perchè appunto lo stesso Governo avea promesso, per incitare i privati, sin dal 1532, di pagare la libbra di argento al prezzo di fiorini diciassette e mezzo, cioè a dire ad un prezzo superiore del legale (3).

In tale stato di cose e con leggi così restrittive il commercio dei metalli preziosi non potea prosperare, ed i banchieri, obbligati a comprare le monete mancanti di peso, diventarono venditori di argento rotto. Ma ciò non produsse l'abbandono completo del commercio dei metalli preziosi; poichè da due partite di libro-*Giornale* risulta, che i banchieri Bartolomeo Masbell e Martino Cenami comprarono, nel 1552, argento in verghe metalliche, l'uno per la rilevante somma di onze 94, 1, 2, e l'altro di onze 20 pel prezzo di libre 5, 7, 11 (4).

Anche i banchieri delle altre provincie italiane intrapresero ed esercitarono quel commercio. « Riguardo ai « traffici in oro ed in argento, dice A. Lattes, le specu- « lazioni dei banchieri comprendevano tanto le masse

(1) *Id. id.*: 1531-32, f. 51 (id.).
(2) *Id. id.*: 1533-34 f. 46 e seg. (id.).
(3) *Id. id.*: 1532-33, f. 38 e seg. (id.).
(4) Vedi *Spezzone di libro-Giornale*: 1552, f. 121 e 123. Trovasi nella carpetta N. 9 che contiene gli spezzoni del libro-giornale dal 1550 al 1598. (A. d. S.).

« metalliche greggie, quanto i prodotti manifatturati, mas-
« sime gli anelli, che quelli facean fabbricare per conto
« proprio e comperavano per rivendere; nelle leggi, che
« provvedevano a garentire la bontà del titolo di quei
« prodotti, si accenna di frequente ai banchieri insieme
« agli orefici (1) ». Ma mentre ad alcuni di essi, specialmente ai veneziani, venne proibito il commercio del rame, stagno, ferro, piombo, argento, oppure fu permesso limitatamente sino a ducati 4000 per anno, appunto per vietare l'impiego dei capitali depositati in operazioni rischiose (2), i banchieri della Sicilia godettero della massima libertà così nel commercio dei metalli preziosi come in ogni altro genere di commercio.

Art. 2.

Il commercio del frumento

La stessa libertà godettero i banchieri siciliani pel commercio del frumento. E siccome questo commercio fu oggetto delle cure più zelanti del Governo che mirava ad assicurarne l'approviggionamento alla popolazione, così se da un lato si istituirono e vennero mantenuti in vigore i cosidetti *Carricatori* per conoscere se era, oppur no, possibile la esportazione del frumento, dall'altro il Governo stesso, certamente perchè sprovvisto di fondi od in casi di urgenza, ricorse ai privati banchieri e trasse profitto dai Carricatori per l'approviggionamento delle sue truppe

(1) A. LATTES: op. cit. pag. 208.
(2) E. LATTES: op. cit. pag. 34, 44.

e delle sue galee, come ne profittò il Senato per provvedere la città di Palermo.

I Conti dei diversi Maestri Portulani del Regno, i Conti dei Tesorieri nei quali trovasi spesso un'apposita rubrica delle spese per la compra del frumento, non meno che i libri ed i Conti dei Magazzinieri pubblici lo dimostrano a sufficienza.

Ed invero nel 1435 il Tesoriere nota un pagamento al banchiere Baldassare Bonconti per salme 800 di frumento venduto alla Regia Corte, ed altri pagamenti ad Antonio de Settimo e Rainerio Risignano, che aveano comprato frumento nei magazzini o Carricatore di Castellammare del Golfo per mandato del Governo (1). Il Tesoriere Generale del 1439 registra l'introito di salme 4439 di frumento comprato per ordine della stessa autorità, nel Carricatore di Girgenti, dai banchieri Simone Resignano, Antonio Settimo e Pietro Gaetani (2). Il banchiere Guglielmo Ayutamicristo, che negoziava in frumento anche in Trapani (3), comprò, nel 1479, per conto della R. Corte, salme 2000 di frumento nei magazzini di Castellammare del Golfo e del Vallone marittimo di Alcamo (4): diede a mutuo, nel 1484, alla Corte sudetta «*graciose regie curie mutuavit*» circa altre 1000 salme di frumento nei Carricatori di Castellammare del Golfo

(1) *Conto del Tesoriere* N. 1: 1435-36, f. 73, 77. (Archivio di Stato).

(2) *Conto del Tesoriere Generale*: 1439-40, f. 48-50 (id.).

(3) *Senato di Trapani*: Registro di lettere dell'anno 1447 a 1489 vol. II f. 561 (Archivio comunale di Trapani).

(4) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1479-80, f. 68. (Archivio di Stato).

e di Termini (1) ed altra quantità ne comprò nel 1486 per ordine della stessa (2). Pierotto Torangi ed Alessandro Cinquini vendettero alla R. Corte, nel 1532, salme 3987 di frumento (3) ed 800 salme ne comprarono nel Caricatore di Sciacca, per mandato della stessa autorità, i banchieri de Riggio e Toscano Riera (4). Negoziarono in frumento tutti gli Aglata di Palermo, e con essi anche i banchieri di Trapani, Giulio Damiani e Jacopo Antonino Fardella, che vendettero alla R. Corte, frumento, favi, ceci e vino; come risulta dalla registrazione di un pagamento del Secreto di quella città, nella quale si legge: « *Le quali denari foro pagati ad causa chi lo magnifico Julio Damiani non le volsi pagare della soma di scuti mille in so potiri pervenuti per acaptare butti 200 de vino nomine regie curie* (5) ».

Non meno continuo fu l'aiuto prestato dai banchieri al Senato di Palermo che, in molte occasioni, specialmente negli anni di carestia, comprò frumento per rivenderlo alla popolazione. Il banchiere Giovanni Costanzo comprò, nel 1479, salme 6000 di frumento per ordine e per conto di quel Senato (6), a cui rese innumerevoli servigii *circa res frumentarias* l'altro banchiere Sebastiano l'Apostulo (7). Nè mancano esempii di *plegiaria*

(1) *Conto del Tesoriere*: N. 2 e 3 1484 e 1485, f. 104, 105 e seg. (id.).

(2) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1486-87 f. 294 (id.).

(3) *Id. id.*: 1532-33, f. 9, 115, 116 (id.).

(4) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1538-39, f. 178 (id.).

(5) *Conto di frumento del Maestro Credenziero di Trapani*: 1545 a 1549; f. 6, 28, 31, 32, 55, 60, 62 (id.),

(6) *Atti, bandi e provviste*: 1479-80, f. 226. (Arch. Com.).

(7) *Id. id.*: 1526-27, f. 95 retro (id.).

data da banchieri per compre di frumento nell'interesse della Città di Palermo, come si racconta aver fatto, nel 1511, anno di carestia, il banco degli eredi di Battista Lambardi (1).

I banchieri privati esercitarono questo commercio anche con i cittadini, tennero agenzie e rappresentanti nelle città dell' interno dell' isola, ebbero sempre concesse le così dette *tratte* ed importarono ed esportarono frumento, ed altre merci, allo scopo di semplice rivendita. Nel 1336 il procuratore dell' Arcivescovo di Morreale « *emerit et receperit a Nicolao de Rusaco de messana bancherio et muncardo tutono januense frumenti salmas mille pro auri unciis sexaginta sex* (2). Trojano Abate, banchiere e socio di Giovanni de Miraballis, negoziò largamente in frumento (3). Risulta da un atto notarile del 1482 che tal Federico Riggio negoziava in frumento, nella città di Licata, nell'interesse e come rappresentante del banco degli eredi di Giovan Pietro e di Giovanni Riggio: « *nomine et pro parte nobilium heredum Johannis Petri et Johannis de Rigio gessit fecit et procuraverit negocia dictorum fratruum eorumque heredum in dicta terra leocate emendo et revendendo victualia eaque estrahendo et extrahi faciendo aliaque negocia exercendo* (4). » Nel 1398 il banchiere Giacomo Calcinaro fece al Tesoriere del Regno alcuni pagamenti per espor-

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1511-12, f. 251 retro (A. C.).

(2) *Atti e scritture* dell'anno 1336, f. 27. (id.).

(3) *Atti notarili del 1492 e 1493* (Arch. di Stato: Carpetta N. 1 provvisorio).

(4) *Archivio dei Notai defunti*: Atti di N. Giovan Pietro Grasso, N. 1071, anno 1473 a 1484. Vedi l'atto del 4 giugno 1482 (id.).

tazione di frumenti dall'Isola (1). Di *tratte* di frumento concesse ad Antonio Settimo nei Carricatori di Girgenti e di Eraclea, a Benedetto Aglata ed agli eredi di Battista Lambardi, trovasi cenno nei *Conti del Tesoriere* del 1435, in un volume di *Atti e sentenze* del 1443 e nei *Conti del Maestro Portulano* del 1496 (2). Filippo e Antonio Aglata, banchieri, furono obbligati, nel 1445, a pagare alcuni dritti di estrazione di merci dalla dogana di Palermo, dai quali si credevano esenti (3); e con essi, Giovanni de Miraballis e Giovanni Vinaya, pagarono onze 66 per dritti di estrazione e di immissione di derrate (4). Pietro Mirulla, banchiere di Messina, trasportò frumento sulle proprie navi, da Palermo a Tripoli, nell'interesse della R. Corte (5).

Furono grossi mercanti di frumento i banchieri Lorenzo Mahona e Ottobono lo Mellino; ed essi, come risulta dal bando del loro fallimento e da quelli di tutti i banchieri, che più innanzi esporremo, non solamente negoziavano in frumento ma faceano delle *anticipazioni* sopra tale prodotto. Quì aggiungiamo soltanto: che i banchieri siciliani tennero quel commercio sino alla fine del secolo XVI, come risulta dal fallimento di Girolamo Borsone, avvenuto nel 1593, i cui Deputati ordinarono

(1) *Registro del conto di Nicolò Castagna tesoriere del Regno* per gli anni 1397 e 1398, f. 32 e 91 (A. d. S.).

(2) *Conto del Tesoriere*: 1435-36, f. 78: *Atti e sentenze*: 1443-44, f. 26: *Conto del Maestro Portulano* 1496-97 f. 60, 61 (id.).

(3) *Conto del Tesoriere*. N. 1: 1445-46, f. 53 (id.).

(4) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1450-51, f. 16 (id.).

(5) *Conto del Tesoriere*: 1512-13, f. 305 (id.).

di vendersi in Loggia «*frumenta, ordea, legumina et victualia omnia*» pertinenti a quel banco (1).

Unitamente a quello del frumento, i banchieri tennero anche il commercio della seta, della tela e dei panni di lana. Silvestro Ardoino, procuratore del Banco di suo fratello tenuto in Girgenti, comprò in Palermo nel 1323 «*nomine dicti banci certam quantitatem pannorum di lana diversorum colorum ad credenciam*» per il prezzo di onze 154 che promise di pagare infra 4 mesi (2). Questo traffico dei panni fu tenuto, in Sicilia, specialmente dai Genovesi, dai Pisani, dai Veneziani e dai Catalani, e pervenne in seguito a tale importanza da ricevere speciali ordinamenti nella *Gabella Pannorum* che fa parte dei *Jura Gabellarum* del 1333 (3).

Così, come i banchieri siciliani, le case o compagnie bancarie dei fiorentini e dei genovesi esercitarono i traffici ed il commercio nelle diverse parti del mondo (4), ed i banchieri veneziani quelli delle drogherie e delle spezierie (5).

Art. 3.

Il cambio delle monete e le lettere di cambio

I banchieri siciliani esercitarono sempre, ed unitamente ai cambiatori, l'arte del cambio delle monete. Le

(1) *Protonotaro del Regno*: vol. 425 anno 1593-94, foglio 430 (A. d. S.).

(2) *Archivio dei Notai defunti*: Atti di N. Pellegrino Salerno, 1323-24, atto del 20 ottobre 1323 (id.).

(3) Di Giovanni V. *Il quartiere degli Schiavoni* etc. pag. 17.

(4) P. Rota: op. cit. pag. 51, 52, 68.

(5) E. Lattes: op. cit. pag. 208.

condizioni del sistema monetario ne favorirono lo sviluppo. « Lo sminuzzamento territoriale dei sistemi mo-
« netarii, specie verso la fine del Medio-Evo, dice Wa-
« gner, l'uso di considerare e trattare la regalia della
« moneta come una regalia finanziaria da sfruttarsi, i fre-
« guenti ritiri di monete, la freguente necessità del cam-
« bio imposta dalle riconiazioni, le freguenti alterazioni
« del piede monetario, le cattive coniazioni (larghe tol-
« leranze incentivo alla speculazione) le falsificazioni pri-
« vate facevano un giorno del cambio delle monete un
« traffico assai più importante che oggi non sia. Specie
« nelle maggiori piazze commerciali, alle fiere, ai mer-
« cati, dove affluivano monete di tutti i paesi e di tutti
« i conii, quello del cambio delle monete era un traffico
« di cui il commercio non potea fare a meno (1) ». In queste condizioni si trovò la Sicilia nella 2ª metà del Medio-Evo siccome procurammo di dimostrare nel primo capitolo di questa opera.

Il cambio manuale delle monete, *de pecunia praesenti cum pecunia praesenti*, potea esercitarsi in diversi modi; cioè pesando le monete e cambiandole secondo il loro peso, cambiando le monete nazionali colle straniere e viceversa, le monete straniere colle straniere, ed infine le monete nazionali liscie, calanti, falsificate e gli spiccioli di rame con monete nazionali buone oppure con monete di oro e di argento. Ogni forma di quel cambio fu causa di lauti guadagni pei banchieri, appunto perchè essi, meglio dei privati, erano in condizione di valutare il fino delle monete e le variazioni dell'oro in rapporto all'argento e viceversa. « Il cambiatore, diremo con Rota, avea nella

(1) *Biblioteca dell'Economista*: terza Serie vol. XI, dispensa 7ª 1884, pag. 493.

« sua testa una scienza difficile ed intricata: egli sapeva
« conoscere quanto di buono oro od argento conteneva
« ciascuna moneta, che gli veniva consegnata, lo sapeva
« o dalla lunga pratica o dalla prova della *tocca o sag-*
« *giuolo*, sapeva calcolare quanta altra moneta di di-
« versa specie bisognava darne per eguagliarne il valore,
« era più degli altri suoi concittadini rapido e sicuro nei
« conteggi, e, poichè molte cose sapeva, che gli altri
« non conosceano, poichè possedeva una scienza utile e as-
« sai poco nota, i suoi guadagni doveano essere grandi (1).»

Al cambio *de pecunia praesenti cum pecunia prae-senti* era troppo facile aggiungere l'altro *de pecunia praesenti cum pecunia absenti*, il quale, come scrisse il Davanzati, *non è altro che dare tanta moneta qui a uno perchè ei te ne dia altrove o la faccia dare dal commesso suo al tuo*. Anche questa era un'operazione più difficile della prima, perchè richiedeva nel banchiere finezza d'ingegno, molta pratica degli affari, conoscenza completa delle fiere e delle piazze dei cambii, non meno che l'aiuto di commessi, fattori e corrispondenti in diverse località e nazioni.

I banchieri siciliani assunsero l'esercizio delle due sudette forme di cambio.

Per quanto riguarda il peso delle monete nazionali ed il loro cambio secondo il peso, fu detto a sufficienza che le leggi relative si riferirono tanto ai cambiatori quanto ai banchieri. Questo servigio, dato dagli uni e dagli altri, era gratuito; mentre per le altre forme di cambio i banchieri riscuotevano un dritto che fu stabilito dalla legge o regolamento dei Maestri di zecca del 1351,

(1) P. Rota: op. cit. pag. 56.

il quale non essendo stato sostituito da altra legge, si può supporre vigente nei secoli XV e XVI. Però notiamo che le sue statuizioni furono, nella pratica cambiaria, modificate dal disagio della moneta spicciola di rame che diede origine a due altri dritti di cambio, l'uno variabile ed oscillante detto *avantagio* che si esprimeva nel prezzo, più o meno elevato, delle monete di oro straniere, e l'altro, chiamato *interesse della buona moneta,* che si valutò ad un *carlino* ed anche ad *un tarì* per oncia nel secolo XV, e che misurava la diminuzione di valore della moneta spicciola di rame in rapporto alle monete nazionali di argento. Di questi due dritti ci danno notizia i documenti dei secoli XV e XVI, per la cui interpetrazione bisogna riunire il dritto di cambio della legge del 1351, l'*avantagio, l'interesse della buona moneta* e talvolta anche la rifazione di valore per le monete false.

Un esempio del cambio delle monete nazionali con monete straniere, ce lo somministra un Tesoriere del 1440; il quale annota un pagamento di onze 20 e tarì 27 a favore dei banchieri Simone de Risignano, Baldassare Bonconti e Benedetto Aglata, pel cambio dei *gigliati* e dei *pichuli* in *carlini di Napoli*, perchè tanto gli uni che gli altri non aveano corso in questa ultima città, dove il Tesoriere bisognava mandare una certa somma al Re! (1). Altro pagamento pel cambio dei *piccioli* in *moneta d'oro,* è registrato dal Tesoriere del 1486 in favore dei mercanti Nerone de Nisi, Simone Ayutamicristo e Sebastiano Miani, e dei banchieri Pietro Aglata e Guglielmo Ayutamicristo. E per questo ultimo ban-

(1) *Conto di Cassa del Tesoriere Generale*: 1440-41 foglio 89 (A. d. S.).

chiere che avea cambiato gl'*incoronati* di *argento* ed *i piccioli* in *ducati veneziani*, la partita è registrata colla seguente dicitura: «*Solute fuerunt... guillielmo Ayutamicristo uncie octuaginta tres tareni viginti septem per ejus bancum. Et sunt..... pro avantagio seu interesse precii ducatorum CCXVII venetorum ab eo emptorum... Jn excambium unciarum LXXX de incoronatis argenteis perventarum in ejus banco de pecuniis dicti donativi ad rationem tarenorum XII granorum II pro ducato quod avantagium est tareni I grani II pro quolibet. Et uncie LXXVI tareni XXIII grani I pro avantagio seu interesse precii ducatorum mille DCLXVII tarenorum V granorum VI monete parvulorum perventorum in banco ipsius Guillielmi de pecuniis prime tande dicti donativi florenorum* C^m (1)».

Infine nel 1481 venne pagata «*pro interesse bone monete cambii florenorum duo millia*» la somma di onze 20, e furono comprati dal banchiere Guglielmo Ayutamicristo 1000 ducati al prezzo di tarì 11 per ognuno (2).

Più frequente era il cambio delle monete nazionali buone colle cattive. Il dritto che riscuotevano i cambiatori ed i banchieri per questo cambio era chiamato *interesse della buona moneta* e si valutava, come fu detto, ad *un carlino per oncia* ed anche ad *un tarì* nel secolo XV, val quanto dire dal 2 al 3 $^0/_0$, ed a somma maggiore nel secolo XVI. Noi lo trovammo registrato tanto nei Conti dei Tesorieri che nei libri dei banchieri privati. Nel 1448 in una partita del Tesoriere di quell'anno si legge: «*Declarans quod de ditta partita unciarum CCCXV dittus bancus*

(1) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1486-87, foglio 123 a 125 (A. d. S.).

(2) *Id. id.* 1481-82, f. 61, 96, 99, 100, 101 (id.).

Johannis de Miraballis penes se retinuit pro interesse ditte monete de pichulis in carlenis uncias sex » e più sotto, per altro cambio, si dice « *Reliquas uncias XV restantes de ditta summa dittus Johannis de Mirabal-lis penes se retinuit pro interesse cambii dicte quanti-tate de pichulis in carlenis* (1) ».

L'interesse della buona moneta trovavasi presso a poco, allo stesso saggio, nel 1480: perchè appunto in questo anno il Tesoriere annota il pagamento di oncie 8 e tarì 22 pel cambio di oncie 570, e di oncie 40 pel cambio di oncie 2450, in favore dei banchieri Guglielmo Ayutamicristo e Pietro Aglata (2). Da molte *fedi di partite di banco*, della stessa epoca, risulta che i ban-chieri annotavano tale interesse nei loro libri, che tale dritto ammontava ad un tarì per oncia, e che essi lo riscuotevano specialmente nella emissione delle lettere di cambio, val quanto dire computando il cambio della moneta nazionale corrente, che ricevevano, nella moneta straniera che avea corso nella piazza su cui era tratta la cambiale. Se ne trova un esempio nella seguente *fede*, che riportiamo per intero:

Fassu fide eu battista lambardi chomu a unu meu libru nominato manuali... ap-parinu dui partiti infra laltre le quali sunnu di lu tenuri seguenti et primo.

MCCCCLXXXVIII

Lu nobili chola dalfonso saladino diri dari a dì VIII di settembre unzi quaranta

(1) *Conto del Tesoriere Generale*: N. 1: 1448-49, f. 38 e 104 (A. d. S.)

(2) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1479-80, f. 91 e 92 (id.)

et sono per valuta di duchati LXXXXVII soldi XVIII doro im oro....... a karlini XXIIII 1/2 per ducato che o (?) fatto pagare in pixa alo magnifico messer giovanni saladino so frati da neri chapponi e compagni per virtù di una mia lettera aperta che nappare la copia alo mei ricordomi e sopra numero XXIIII a f. CCCCLIII li quali chapponi per loro lettera del VII del passato recipita a dì VI del presente mi scrivono averli paghati e menanno mandato uno atto publicho in parcimino altentichato giusta la forma o la minuta li mandai lo quale atto publicho sedato alo ditto nobili chola XXXX

Et additto tarì XX mi fa boni per interesso di unzi XX di bona monita per la mita dele sopradette onze XXXX XX (1).

Questa dicitura che riguarda il computo dell' *interesse della buona moneta* ed anche il prezzo corrente delle monete straniere, ducati, fiorini etc. si trova ripetuta in altre fedi di quel tempo (2) ed anche nei libri dei privati banchieri del secolo XVI, ma sempre a proposito di lettere di cambio tratte sopra paesi stranieri, come nella seguente partita:

Raffaele mir de dare addì VII di febbraro unzi cento una tarì XX a francesco

(1) *Scripture pro Nicolao Saladino contra Antonium Saladinum*: 1493 e 1494 a f. 83. Queste carte appartengono all'*Archivio della R. Corte Pretoriana*. V. carpetta N. 4, 5, 6 provvisorio (A.d.S.).

(2) *Id. id.* f. 80, 81, 82, 83.

arles disseno per la valuta di R (reali?) 500 compriso lo interesso della monita li a dato ad cambio per barzelona... 101, 20 (1).

La Prammatica del 1547 rese legale l'*interesse della buona moneta* di un carlino per oncia (2).

Nel secolo XVI si trova anche cenno di un altro interesse della buona moneta che non si può confondere con quello più sopra riferito e che forse riguardava il corso dei cambii, ma devesi piuttosto considerare non già come un dritto riscosso dai banchieri pel cambio delle monete, bensì come una rifazione sul poco fino delle monete false. Lo registrarono, del pari, i Tesorieri ed i banchieri di quel tempo. Apprendiamo dai primi che era del 12 %, perchè in un pagamento fatto dai banchieri Angelo e Bernardo Farahone, il Tesoriere aggiunge che quel banco «*si li retinni per lo interesso della monita ad raxuni di XII per chento.*» Più chiaramente, lo stesso Tesoriere, registra ancora il pagamento di onze 25 a favore di Pietro Mirulla per l'*interesse della buona moneta* di onze 184 e tarì 21; e per altro simile pagamento ai banchieri Giovanni Sanchez e Ambrogio Levi soggiunge: *Item facio michi exitum de unciis decem tarenis duobus et granis octo quas et quos magnifici Johannes Sanchez et ambroxius de levi campsores felicis urbis panormi penes eorum bancum retinerunt de pecuniis regie curie pro interesse unciarum LXXXIIII granorum XVIII ad rationem unciarum XII pro centenario pro moneta falsa quas et quos regia curia te-*

(1) V. Spezzone di libro maestro di banchieri privati: 1533-34 f. 474 e 506, (A. d. S.).

(2) Muta: *Pragmaticarum* pag. 610.

nebat in ditto eorum bancum ut patet per quamdam fidem factam per dittos campsores (1). I banchieri furono sempre obbligati a questa opera di rifazione, sul peso e sul valore delle monete, proveniente dall'incertezza e dalla mutabilità del sistema monetario siciliano. Sicchè quando le *aquile* del Regno di Napoli vennero ribassate a grana 23 per una, mentre poco tempo prima la stessa autorità vicereale le avea elevate a grana 24, i banchieri ne domandarono e ne ottennero la rifazione: « *Foro pagati a Giovanni Salvo di Balsamo e compagni*, dice un Tesoriere del 1532, *onze 6 per loro banco et sono per lo interesso che pretendissero haver de li onze 256, 26, 9 teniano in loro banco di la Regia Corti d'aquili napolitani piglati a grana 24 per una et di poi si sbandizzaro et spendino a grana 23 per una* (2) ».

Circa l'uso e l'emissione delle lettere di cambio tra i privati banchieri, noi non possiamo precisare in alcun modo il tempo della loro comparsa in Sicilia. Dalla cambiale del 1207, pubblicata da Canale, pagabile in Palermo, apprendiamo che quel mezzo di cambio trajettizio era noto, sin da quel tempo, tra noi, e disciplinato ben presto dal Cap. 77 delle *Consuetudines* secondo l'opinione del Muta. Noi possiamo dire soltanto che la lettera di cambio, denominata, talvolta, negli atti, *lettera aperta* oppure *lettera aperta di credito* (3) era tanto comunissima tra i privati banchieri del secolo XV, che se ne servivano per la rimessa dei fondi tra l'Isola

(1) *Conto del Tesoriere*: 1512-13 f. 135, 220, 227 (A. d. S.).

(2) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1532-33, f. 118 (id.).

(3) Nella fede di partita di banco di Battista Lambardi e nel *Conto di cassa del Tesoriere Generale* 1536-37, f. 129 (id.).

ed il Continente e tra le provincie della Sicilia, non meno che tra i Secreti, i Tesorieri e gli stessi Sovrani. La legge, infatti, la circondò allora di guarentigie rigorose, e la considerò, come in altre provincie del Continente (1), qual *titolo esecutivo* ossia avente la *esecutio parata*. Il cap. XVIII del *Ritus Magnae Curiae* di Re Alfonso, compilato da un palermitano, annoverò la cambiale tra i titoli ed i contratti che godevano la *esecutio parata*, aggiungendo: « *Et pro literis cambii possit esecutio procedere super quibuscumque bonis, etiam feudalibus, tanquam tacite obligatis* (2). Erano tali, adunque, i privilegi di cui godeva la cambiale che, in virtù di essa, oltre di agire esecutivamente, si accendeva come una tacita iscrizione ipotecaria sui beni immobili del debitore, non eccettuati i feudali!

L'emissione della lettera di cambio era un'operazione difficile pei banchieri. Si dovea calcolare la riduzione delle monete nazionali in monete straniere, l'*avantagio*, l'*interesse della buona moneta* che, forse, siccome fu detto, indicava il corso dei cambi, e la provvigione del cambio. Così soltanto può spiegarsi l'alto interesse, di circa il 13 %, che i banchieri siciliani riscossero, nel secolo XV, per cambiali tratte sopra banchieri di Napoli. Infatti da alcuni pagamenti registrati dal Tesoriere del 1450 in favore dei banchieri Antonio Settimo, Filippo e Antonio Aglata, Giovanni Vinaya, Galeani de Oria, Antonio Crapona e Giovanni Bonconti, per rimessa di fondi, da Palermo a Napoli, tanto per mezzo di cam-

(1) A. Lattes: *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria*. Milano 1884 pag. 184-85.

(2) G. Cumia: *In Ritus Magnae Regiae Curiae ac totius Regni Siciliae Curiarum Commentaria*. Venetiis 1578 pag. 107 e 119.

biali che *in pecunia numerata*, risulta che si pagava il seguente interesse:

Per onze				
Per onze	700 di mon. aragonese,	interesse onze	91, 9	
»	204	»	»	26,20
»	450	»	»	50
»	202	»	»	26,11
»	255	»	»	33
»	38	»	»	5
»	2193	»	»	286 (1).

Forse il trasporto di parte di quei fondi *in pecunia numerata* avrà accresciuto il saggio dell'interesse.

I Secreti delle provincie dell'Isola si servirono quasi sempre della cambiale per rimettere i fondi del fisco a Palermo sia traendo sui banchieri direttamente, sia giovandosi della loro mediazione. Così ad es. i Tesorieri del Regno ricevendo i proventi fiscali dal Secreto di Messina, usarono, nell'annotazione, la dicitura: *Recepi uncias... solutas antonio de septimo ad literas cambii Secreti Messane* (2) oppure *per bancum guillelmi ayutamicristo ad literas Petri Mirulla* (banchiere di Messina) (3). Di cambiali tratte da banchieri siciliani del secolo XV sul continente italiano si trova spesso notizia nelle fedi di partita di banco di quel secolo, e diffusa-

(1) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1450-51, foglio 94 (A. d. S.). Risulta da un altro documento dello stesso anno che il Regio Tesoriere avea preso a cambio, per mandarli a Napoli, ducati 10000 « *ad racionem ducatorum quindecim pro centenario de interesse cambii* » spezzoni di *Atti, bandi* etc.: 1449-50 e 1450-51 f. 82 retro. (A. C.).

(2) *Conto di cassa del Tesoriere Generale* 1449-50 f. 7 (A.d.S.).

(3) *Conto del Tesoriere* N. 1 : 1477-78, f. 60: *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1481-82 f. 57 (id.).

mente di cambiali sopra Barcellona nei libri dei privati banchieri del secolo XVI. Anzi apprendiamo da questi ultimi libri che il diritto riscosso dai banchieri per la provvigione del cambio nell'Isola ammontava all'uno o al due *per cento,* come risulta dalla seguente partita *de dare* di Antonio Buttaresi:

> *Addì ditto unzi vinti per sua a rincenzo petrulla dissino per tanti li diri cambiari per Messina a nome di Jacopo denaro e per lui a francesco minochi e c.i disse per altrettanti fattoli literi per messina a pagare a ditto Jacopo con vantaggio di uno per cento di ditti minochi* . . . . 20 (1).

In conformità della quale il Tesoriere Generale del 1538 registra il pagamento di onze 38 «*per lo interesso di docati sedicimilia cambiati dell'ill.mo Signor Vicere di Palermo a Messina con dui per cento d'interesso* (2)»

La rimessa dei fondi tra i diversi banchieri delle città dell'Isola, messi tra loro in conto corrente, come meglio dimostreremo in seguito, si facea per mezzo di *polizze* e di lettere di cambio. Così tra i banchieri di Palermo con quelli di Messina, di Palermo con Trapani, con Catania etc. Il banchiere Jacopo Antonino Fardella, Regio Depositario in Trapani, dichiara di aver ricevuto onze 398 «*perrenuti in mio potiri per dui literi di cambio czoe del magnifico Francesco Seidita* (banchiere di Palermo) *onze 200 et di li eredi di Cename* (banchiere id.)

(1) V. Spezzone di libro maestro dei privati banchieri: 1533-34 f. 471 e 474 (A. d. S.).

(2) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1538-39, f. 78 (id).

onze 198 » e più sotto registra altri introiti « *pervenuti in mio potiri per mio banco a literi delli eredi di martino Cename* (1) ».

Finalmente anche i Sovrani ed il Senato di Palermo trassero profitto della lettera di cambio, specialmente per contrarre i loro prestiti. Di una cambiale di onze 1000 tratta dal Re sul banco di Giovanni de Miraballis, ci dà notizia il Tesoriere del 1459, il quale dichiara « *quod dicta Majestas ex dictis ducatis quinque mille per eum ad cambium ut supra receptis michi in principio presentis anni ad suas literas cambii consignari fecit in hac urbe per bancum dicti Johannis de Miraballis uncias mille* (2). Quando il Comune di Palermo tardava a pagare la sua *tanda* del *donativo*, il Re, per tagliar corto, traeva sopra mercanti e banchieri, come fece per il donativo di 300000 fiorini votato dal Parlamento verso la fine del secolo XV. « *Et iis diebus*, scrive un altro Tesoriere, *sacra Regia Mayestas misit literas cambii... certis mercatoribus.*» E siccome quelle cambiali erano prossime a scadere e si correva il pericolo del protesto oppure della rinnovazione o ricambio, di che si duole il Tesoriere dicendo: « *quod dicti mercatores vellent sibi protestare contra Regiam curiam et recambiare dicta cambia et si dicta cambia recambiantur esset magnum prejudicium regie curie et regia curia habuisset magnum interesse* » così sollecitava il Senato di Pa-

(1) *Conto del Regio Depositario di Trapani*: 1553 a 1561, foglio 1 (A. d. S.).

(2) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1449-50; f. 55. (id.).

lermo a pagare (1). Anche quest'ultimo, quando trovavasi in bisogno, ricorreva ai banchieri, e vi era spinto continuamente dagl' ingordi ed insaziabili Vicerè.

Circa il corso dei cambii noi non abbiamo trovato alcuna notizia, nè alcuna disposizione legislativa oltre quelle più sopra enumerate. È probabile che i banchieri ne avessero tenuto conto nella emissione delle cambiali, poichè da qualche documento risulta che una lettera di cambio fu pagata *alla pari* (2). La quistione del corso dei cambii assunse la massima importanza nel secolo XVII, tanto per le leggi che vollero regolare la domanda e l' offerta delle lettere di cambio, quanto per le discussioni scientifiche dei più antichi economisti napoletani, Marcantonio De Sanctis, Antonio Serra, Vittorio Lunetti, Biblia ed altri: non è quindi nostro obbligo di parlarne in questo volume. Diciamo, soltanto, per conchiudere, che anche dai nostri studii risulta esser vera la tesi sostenuta dal Prof. A. Lattes, cioè che i banchieri non ebbero il monopolio delle cambiali (3). Tesorieri, Secreti, mercanti ne trassero profitto in Sicilia.

Art. 4.

I Depositi

Il deposito fu l'operazione bancaria più importante, e non a torto si volle distinguere, per essa, l'ufficio del banchiere da quello del cambiatore. A tale operazione

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1497-98. (A. C.).

(2) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1556-57, f. 158 (A. d. S.).

(3) A. Lattes: op. cit. pag. 204.

si riannodarono tutte le altre, i pagamenti per banco o girate, le polizze, le fedi di partita di banco, di deposito e di credito, la ditta di banco o *dicta banci.*

Questi depositi bancarii rimontano, in Sicilia, alla prima metà del secolo XIV.

Il Cap. 77 delle *Consuetudines* di Palermo ne fa cenno, in modo non dubbio, colle parole, riferibili ai *Campsores* « *et pecuniam eis depositam salvam fore praestent idoneam fidejussoriam cautionem* (1). » Nel *Quaternus petitionum felicis urbis panormi,* dell'anno 1320, leggesi una petizione del Console di Messina nell'interesse di un borgese di quella città, nella quale si dice: che tal Bernardo Gatto di Palermo, debitore di quel borgese per compra di merci, si era obbligato di pagarne il prezzo, in agosto e nella Loggia dei Genovesi, ed avea promesso « *quod paratus erat ponere pecuniam in banco dicti testis de die in die* ». Purtuttavia, aggiunge il Console di Messina, il Bernardo Gatto non tenne la promessa, e notando « *quod dictus Bernardus cessavit dictam pecuniam ponere in banco ut promiserat,* » ne chiedeva il pagamento (2). Era, adunque, in vigore, nel 1320, l'uso dei depositi presso i banchieri; e si può sicuramente ritenere che la Prammatica, già citata, del 1543, che obbligò i pagamenti delle lettere di cambio *per banco,* aggiungendo, per dimostrare l'utilità di quella disposizione « *siccome ab antiquo è stato sempre osservato fra mercadanti in loggia di questa città di Palermo et in la Piazza delli Banchi di Messina* (3) »

(1) MUTA: *Consuetudines,* pag. 610.

(2) Ms. della Biblioteca comunale di Palermo segnata Qq. f. 31, A. B. f. 17.

(3) MUTA: *Pragmaticarum* pag. 616.

abbia appunto fatto accenno a quell'uso antico dei depositi presso i banchi e dei pagamenti *per banco* che ne erano conseguenza.

Nei contratti di società per l'esercizio dell'arte bancaria, più sopra citati, si comprende, sicuramente, tra le operazioni bancarie, quella del deposito, che era la principale; poichè in uno di essi, del 13 settembre 1337, il banchiere Filippo Vico assume l'obbligo di « *eandem societatem et dictum ministerium bankerie personaliter exercere in eodem banco et facere omnia servicia sibi possibilia pertinencia eidem ministerio* (1) » e nell'altro il banchiere Amato de Cuntrono promette « *societatem personaliter exercere et facere pro comuni comodo ipsorum sociorum et societatis omnia servicia pertinencia eidem ministerio bankerie que in eo fuerint necessaria facienda bene et legaliter* » eccettuando soltanto l'operazione dei mutui (2) come meglio vedremo in seguito. E finalmente in altro contratto, del 16 marzo 1338, per cui Andrea di Giovanni dà in mutuo al banchiere Giovanni de Demetrio tre onze di oro, i fidejussori di costui, Giovanni Favilla e Giorgio Spadaro, suoi socii « *promiserunt et convenerunt sollemniter... insolidum eidem andree stipulanti ipsum andream servare in demptionem ab omni persona volente eundem andream vel ejus heredes aliquatenus molestare occasione alicujus depositi seu accomandicie faciende infra eundem annum presentem pro aliqua persona eidem Johanni tanquam bankerio vel alio quoquo modo* (3). » Di un deposito di

(1) *Archivio dei Notai defunti:* Atti di N. Pellegrino Salerno, già citato.

(2) *Id. id. id.*

(3) *Archivio dei Notai defunti*: Atti di Notar Pellegrino Salerno

30 fiorini di oro presso il banchiere Accursio Masca si ha notizia nel seguente atto notarile del secolo XIV, dal quale apprendiamo che presso i banchieri si faceano depositi, per semplice custodia, anche di oggetti di argento. Tal Nicolò Diotisalvi si obbliga, per quel contratto, di pagare a Guglielmo de Seccia, per parte di Nicolò de Gabriele, ammalato, fiorini 30 di buon oro, di giusto peso e di conio fiorentino. « *Nunc*, segue l'atto, *dictus Nicolaus deposuit penes accursium mascha bankerium florenos auri decem reliquos vero florenos auri viginti promisit... deponere penes dictum accursium per totum crastinum diem vel tot pignora argentea que valeant dictos florenos auri viginti. Et si forte dictus nicolaus* (de Gabriele) *moriretur ex infirmitate predicta nikil habere debeat dictus magister guillelmus et dictus accursius tenetur et debeat restituere eidem nicolao deotisalvi dictum depositum nulla licentia petita* (1).» Nel banco dello stesso Masca, in data del 1336, si fece un pagamento di 50 fiorini per l'ufficio dell'Arcivescovato di Palermo. « *Ego Gabriel montanus*, si legge in un documento di quell'anno, *solvi Ruffo cuminali de Janua florenos quinquaginta... in banco accursii masce et hoc de mandato francisci marruffi* (2) ».

Finalmente di altri depositi condizionati o vincolati, specialmente giudiziarii, si trova cenno in alcune sentenze della R. Corte Pretoriana. In una di esse, nell'interesse di tal Costanza Carboneto, si dice: che certo Andrea Guardavassu avendo rifiutato l'offerta di onze 50

(1) *Atti notarili del secolo XIV* pertinenti all'Archivio della R. Corte Pretoriana. Vedi Carpetta N. 1 (provvisorio) nell'Archivio di Stato.

(2) *Quaternus registri licterarum*: 1341-42 f. 35 retro (A. C.).

unitamente alle spese, la sudetta Carboneto avea fatto depositare quella somma presso il banchiere Giovanni Pisano: « *quas uncias quinquaginta cum expensis idem andreas recipere recusavit propter quod dicta constancia recuperando dictas uncias quinquaginta cum suis expensis depositasset et consignasset apud acta curie predicte penes Johannem pisanum campsorem tenendas et conservandas* (1) ». Nell'altra sentenza, che riguarda la vendita di una vigna tra Luigi Jacobi e Nicolò Ciperesi, si dice che il venditore « *predictas uncias auri triginta... depositavit et consignavit penes Johannem pisanum campsorem tenendas et conservandas* (2) ».

Comunque gli esempii, testè enumerati, di depositi presso banchieri, siano sufficienti a dimostrarne l'uso nel secolo XIV, purtuttavia la consuetudine dei *pagamenti per banco*, che riteniamo antica e certamente vigente in quel secolo, lo prova nel modo più evidente, e ci porge qualche indizio della esistenza di leggi che li obbligavano e li disciplinavano. Infatti in un Capitolo del Consolato dei Mercanti di Trapani, del 1387, si legge: « *Item quod nullus Mercator audeat facere credenciam cuique Mercatori aut alteri personae nisi habeat instrumentum vel sufficiens pignus vel bancum salutorem ab eo idest a tarenis quindecim supra sub poena tarenorum decem et granorum septem* (3). » Il *bancum salutorem* presuppone il deposito.

In Sicilia, adunque, l'operazione del deposito banca-

(1) *Quaternus cedularum anno XIII ind.* 1390-91, f. 20 retro e 42. Appartiene allo Archivio della R. Corte Pretoriana e trovasi nella Carpetta N. 1 (provvisorio) dello Archivio di Stato.

(2) *Id. id.* f. 55 retro.

(3) *Libro Rosso* dell'Archivio Comunale di Trapani f. 67.

rio rimonta alla stessa epoca in cui nacque in Venezia, dove la legge del 24 settembre 1318 accenna alla moneta « *quae ponitur in deposito ad tabulas* (1) ».

I depositi, di diversa specie, presso i banchieri, aumentarono nel secolo XV, come risulta dal maggior numero di banchi privati esistenti in quel secolo, dalle fedi di partita di banco, non meno che dalle leggi riferite e dalle altre, che riferiremo, sui depositi. Se esistessero i libri dei banchieri privati di quel secolo, testimonierebbero sicuramente quanto da noi si è detto. Il fatto, iniziato nei primi anni del secolo XV, di depositi presso i banchi da parte del Senato di Palermo e della R. Corte, autorità pubbliche che, di regola, seguono ma non precedono le consuetudini mercantili, ci attesta che l'uso di depositare presso i banchi era generale e comunissimo e che tale si mantenne per tutto il secolo XVI. Basta il notare soltanto i provvedimenti di urgenza adottati dalla pubblica autorità in occasione del fallimento di alcuni banchieri. Alloraquando, nel 1513, fallì il banco degli eredi di Battista Lambardi si destinò una somma assai rilevante per pagare i depositi inferiori ad onze 10 (L. 127, 50) per calmare la bassa popolazione che minacciava un tumulto, e lo stesso provvedimento, per la stessa ragione, fu ripetuto nel fallimento del banco di Giovanni Sanchez e Benedetto Ram avvenuto nel 1530.

Tutti i depositi che affluivano verso i banchi provenivano da fonti diverse: vi si depositava il denaro dei minori, delle vedove, le somme per cause controverse, per acquisti all'asta pubblica, per pagamento di censi,

(4) E. Lattes: op. cit. pag. 26 L. Papa D'Amico: op. cit. pagina 281.

per compra di fondi, le somme vincolate in un modo qualunque per disposizione testamentaria oppure per sentenza di magistrato, non meno che ogni altro denaro pertinente a mercanti e ad industriali. Financo gli stessi banchieri tenevano depositi presso altri banchi, come risulta dagli Spezzoni di libri mastri esistenti in questo Archivio di Stato.

Questa usanza generale fu ben presto seguita dal Senato di Palermo.

Una ingiunzione del Pretore di questa città al Tesoriere, del 1417, obbligò questo ultimo a depositare *penes aliquem securum bancum* la somma di onze 13 che dovea servire per sussidiare uno studente palermitano a Pisa (1). Nel 1422 il Pretore e i Giurati ordinarono nuovamente al Tesoriere di depositare nel banco di Pietro D'Afflitto e di Matteo Vico il denaro proveniente dalle gabelle comunali. « *Tenore presencium dicimus expresse mandantes,* si legge in quel documento, *quatenus de pecunia dicte universitatis ex reditibus et proventibus cabellarum ejusdem ad vestri manus perventa... deponere tradere et consignare infallibiliter debeatis apud bancum petri de afflicto seu mattheum de vico eundem bancum ipsius nomine retinentem uncias auri viginti ponderis generalis quas in quaterno banci ejusdem per eundem petrum aut dictum mattheum nostri nomine et nobis* AD OMNEM PRIMAM ATQUE SIMPLICEM REQUISICIONEM *tradendas et assignandas* SEU CUI VEL QUIBUS *easdem mandarimus assignari scribi et annotari pariter fueratis* (2). » Pur notando, per ora, che

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1417-18, f. 59 retro (A. C.).
(2) *Atti, bandi e provviste*: 1422 f. 21 (id.).

nel documento più sopra riferito si riscontrano gli elementi della fede di deposito, che contenea l'obbligazione del banchiere di pagare il deposito a semplice richiesta ed al portatore, aggiungiamo che un bando del 1437 ordinò che i denari, detti dei *mali oblati* « *si duvissiru cogliri et mectiri in unu bancu* » e nello stesso anno il montagniere di Monte Pellegrino promise di depositare nel banco di Pietro D'Afflitto le somme provenienti dalla coltivazione di quel monte, di proprietà comunale (1). Un altro bando del 1449 confermò quella usanza. « *Ki tucti quilli persuni*, si legge in quel bando, *li quali su stati spignati per pagari li dinari di lu imprestitu pri fari li mura di la chitati si li digianu ricattari jnfra jorni quattru e purtari li dinari in lu bancu di peri lu campu altrimenti si vindirannu alu scarsu* (2). » Il Vicerè obbligò il Senato di Palermo, nello stesso anno, a depositare il provento della Colletta Generale nel banco di Giovanni Miraballis (3). Nel 1450 fu pubblicato un altro « *Bandu.. ki tucti quilli persuni li quali hannu harutu li frumenti di la universitati digiano portari li dinari a lu bancu di li heredi di Baldassari bonconti jnfra jorni 4* (4); » ed uguale obbligo fu dato ai Giudei di depositare il denaro, di cui erano debitori per compra di frumento, nel banco di Filippo Aglata (5), ed al Tesoriere di mettere in deposito nel banco di Giovanni Miraballis i proventi dell' imposta

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1437-38, f. 2 e 17 (A. C.).
(2) *Id. id.* 1449-40, f. 6 retro (id.).
(3) *Id. id.* f. 19 (id.).
(4) Spezzoni di *Atti, bandi e provviste*. 1449-50 e 1450-51, f. 1 retro.
(5) Spezzoni di *Atti, bandi* etc.: 1449-50 e 1450-51, f. 6 (id.).

detta *del mal denaro* (1). Un altro bando del 1475 stabilì del pari: « *ki tutti quilli persuni ki hannu havutu furmentu di la Universitati li digianu pagari infra jorni tri alu cugliturì deputato per la dicta Universitati oy portarili a lu bancu di lu nobili Johanni di rigio* (2) ». Fu ingiunto, nello stesso anno, a certo Rapallo, appaltatore dei mulini, di depositare nel banco sudetto le quote mensili di pagamento dovute al Senato, ed al banchiere Giovanni Costanzo, appaltatore di altre gabelle « *quatenus pecunias recollectas et recolligendas de dicta gabella debeat penes bancum suum retinere* (3).»

Questo lodevole uso il Senato di Palermo trasformò in legge colla deliberazione del 27 novembre 1480; dalla quale apprendiamo in modo chiarissimo il sistema di amministrazione finanziaria e contabile di questa Città, consistente nel depositare presso i banchi privati il provento delle entrate comunali e nel disporne per mezzo di ordini di pagamento, tratti sui banchieri, detti *polizze*. « *Ad injunctionem factam vigesima secunda die mensis novembiis XIV indictionis per magnificos dominos Pretorem et juratos felicis urbis Panormi nobili Jacopo de Bononia cum ea qua decet reverentia respondetur ut infra. Et primo si bene attenditur ad privilegium seu provisionem concessionis officii Thesaurariatus universitatis prefate urbis in personam pre-*

(1) *Id. id.* f. 41. Si dissero in Italia *accatti*, *maletolte*, *mal denaro*, ed in Sicilia anche *male oblate*, le imposte nuove che s' introducevano senza il consenso di coloro che doveano pagarle. (Vedi Ricca-Salerno: *Storia delle dottrine finanziarie in Italia*. Roma 1881 pag. 11).

(2) *Atti, bandi e provviste*: 1475-76 f. 58 (A. C.).

(3) *Id. id. id.* f. 56 e 63.

dicti nobilis jacobi concessio ipsa fuit limitata et sub lege et condicione facta per haec verba videlicet quod in expendendis ipsius universitatis pecuniis talis ordo servetur et non aliter nec alio modo scilicet quod omnes pecunie universitatis ponantur in banco aliquo per officiales qui pro tempore fuerint eligendo nomine universitatis predicte et non aliter banquerius dictas pecunias in totum vel in partem solvat alicui nisi per apodixam scriptam manu majoris partis officialium et ipsius Thesaurarii, ita quod scripta apodixa et subscripta manu officialium portetur dicto Thesaurario signanda. Qui Thesaurarius nullo pacto possit recusare se in dicta apodixa subscribere (1).

Quest'obbligò del Tesoriere di depositare in qualche banco il provento delle imposte comunali e di spenderlo per mezzo di polizze, fu ripetuto dal Senato di Palermo, negli anni 1490, 1491, 1500, 1510, 1513, 1522 e 1523 (2) estendendolo ai gabelloti, agli stessi banchieri ed ai *Magazzinieri pubblici* tenuti ad assumere tale obbligo nell'atto della loro fidejussione. E financo dopo la istituzione della *Tavola*, il Pretore di Palermo ingiunse ai gabelloti ed ai collettori della nuova imposta sulle farine di tre carlini per salma, di depositare quel denaro nel banco di Giovanni e Vincenzo Monsone (3) oppure, come si stabilì pei collettori di Termini, « *depositare in bancos aut tabula dicte urbis pecunias per eos exigendas* (4) ».

(1) *Atti, bandi e provviste:* 1480-81, f. 67 (A. C.).

(2) *Id. id.* 1490-91, f. 213-14: *Id. id.* 1491-92, f. 197: *Id. id.* 1500-1501, f. 77 retro: *Id. id.* 1509-10, f. 45: *Id. id.* 1513-14, f. 70 retro: *Id. id.* 1522-23, f. 96, 97.

(3) *Id. id.* 1556-57, f. 137.

(4) *Id. id.* 1557-58, f. 144.

L'uguale sistema di amministrazione finanziaria e di contabilità è probabile fosse stato vigente nelle principali città dell'Isola. In una petizione della città di Trapani presentata al Re nel Parlamento del 1459 per ottenere la conferma della concessione di onze 60 annuali sul provento del porto di quella città, si legge: «*quae unciae sexaginta debent recuperari et recolligi per magnificos juratos dictae Civitatis Drepani et poni in banco dictae Civitatis* (1).» Gli Ebrei di Trapani domandarono, nel 1495, di depositare in qualche banco il prezzo della vendita di alcuni loro fondi (2); ciò che per ordine del Consiglio di quella città fu anche stabilito nel 1552 (3). Può dirsi altrettanto per le città di Messina, Catania, Girgenti e per tutte le altre città dove si trovavano banchieri; perchè tale sistema di deposito del pubblico denaro, vigente pure in molte provincie dell'Italia (4), avea molti vantaggi, di sicurezza e di contabilità, per essere preferito dalla autorità comunale. Se i banchieri funzionavano da cassieri dei privati, era pur troppo facile cosa quella di diventare cassieri del pubblico denaro, che richiedeva maggiori guarentigie per la sua amministrazione.

Un altro esempio ce lo mostra la Regia Corte, la

(1) *Libro Rosso* dell'Archivio Comunale di Trapani f. 271.

(2) *Senato di Trapani*: *Registro di lettere* vol. III, 1489-95 f. 782, 784, 788-89, 855, nello stesso Archivio.

(3) *Liber consiliorum invittissime civitatis Drepani*, 1552, f. 33 nello stesso Archivio.

(4) A. Lattes: op. cit. pag. 223: «Sembra fosse costante pra-«tica del sistema amministrativo veneziano, così scrive lo stesso «autore, di non tener denaro giacente nelle casse, riscuoterlo solo «nel momento in cui fosse necessario, depositare i residui, pei «quali non si avesse pronta l'occasione dell'impiego» ib. pag. 209.

quale deve essere annoverata tra i clienti più assidui dei banchi privati. I suoi depositi ebbero pure principio nella 1ª metà del secolo XV, siccome ci attestano i Conti dei Tesorieri Generali del Regno. Essa tenne nei secoli XV e XVI, nelle principali città della Sicilia, i così detti *Regii Depositarii* che aveano l'ufficio di riscuotere e di incassare i proventi del fisco e di spenderli per ordini di pagamento spiccati dalla competente autorità, e preferì sempre i banchieri, ad ogni altro cittadino, per esercitare l'ufficio sudetto, come fu fatto in Trapani pei banchieri Giulio Damiani (1) e Jacopo Antonino Fardella. Dall'atto di nomina di questo ultimo banchiere in data dell'8 novembre 1558, si rileva che il sistema di amministrazione finanziaria e contabile del Governo rispondeva pienamente a quello adottato dal Senato di Palermo. » *Tenendo informatione*, così scrisse il Vicerè della Cerda al banchiere Jacopo Antonino Fardella, *qualmente li magnifici eredi del quondam m.co julio damiani banco publico in questa cita li quali tenino la cura et cargo de depositario dela regia corti in questa cita non negociano pui in esso banco siccome per il passato et per harere informatione della habilita et sufficientia vostra maxime chi hariti aperto banco publico jn detta cita mi ha parso comettere a voi detto cargo de depositario della regia corti jn essa prefata cita et cosi per tenore dela presente vi dicimo et comandamo... voglati de cetero tenere la cura et cargo de ditto officio de depositario de tutti li denari de la detta regia corti pervenuti et da pervenire in ditta*

(1) *Conto di frumento del Maestro Credenziero di Trapani*: 1541 a 1549 f. 49 e 63.

cita tanto per conto de li jntroiti quanto per qualsivoglia altro conto de li quali tenireti debito et legale conto et quelli dispendireti ad polisi delo magnifico Secreto di essa cita... amotis prius ab exercitio dicti officii li detti magnifici heredi de ditto quondam m.co julio damiani absque eorum infamia (1). »

Molti documenti del secolo XV ci attestano, che la R. Corte facea depositare presso i banchi privati tutti i proventi del fisco; e ne fanno prova, prima di tutto, i *pagamenti per banco* eseguiti dai suoi Tesorieri. Da due documenti del 1448 e 1450 risulta che il denaro della *Colletta generale* si depositava presso i privati banchieri, tra i quali è nominato Giovanni Miraballis (2).

Tutti i proventi dei *Regii donativi* votati nel Parlamento siciliano del 1511 e 1514 furono depositati nei banchi di Ambrogio Levi e dei fratelli Francesco e Benedetto Aglata (3). Così pure pel *donativo* di fiorini 300,000 votato dal Parlamento, in Messina, nel 1522, venne stabilito: « *Et per comodità delle dette Università possano ditti Collettori consignari li denari nelli Banchi della nobile città di Messina, o vero nella città di Palermo, o vero nella città di Catania* (4). » Anche nei Parlamenti del Marzo 1531 e del 15 aprile 1537 fu sancita la stessa disposizione di depositare il denaro dei

(1) *Conto del Regio Depositario di Trapani*: 1553 a 1561, f. 1 (A. d. S.)

(2) *Conto del Tesoriere Generale*: 1448-49 f. 132: *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1449-50, f. 55 (id.).

(3) *Conto del Tesoriere Generale*: 1513-14. Vedi la prima parte dell'introito (id.).

(4) Mongitore: *Parlamenti Generali del Regno di Sicilia*. Palermo 1749, 1° vol. pag. 162.

Regii donativi presso i banchi, unitamente alla condizione che dovea spendersi *per polizze* dei deputati preposti all'opera che si volea costruire, come fortificazioni ed altro (1); ciò che appunto venne ripetuto nei Parlamenti del 22 maggio 1540, 1549, 8 marzo 1555, 21 giugno 1557, 22 giugno 1558, 31 luglio 1560, 23 aprile 1561 e 15 giugno 1567 (2).

È soltanto dopo il 1564, val quanto dire dopo 12 anni dalla fondazione del Banco Comunale di Palermo detto Tavola, che noi troviamo annoverato questo banco tra gli altri indicati per depositarvi il denaro del fisco; perchè nel Parlamento del 2 giugno di quell'anno, tenuto in Messina, si ordinò: « *et li jurati* (delle città del Regno) *di quelle siano tenuti mandar la ratha delli detti denari a loro toccanti del detto donativo alli banchi di questa nobile città di Messina, seu Tabula o Banchi della felice città di Palermo et d'altre città e Terre del Regno, così come hanno soluto mandato li tandi delli donativi ordinarii* (3). Questa libertà di deposito che si manifestava nella nessuna preferenza accordata alla *Tavola* di Palermo in rapporto ai banchi privati di tutta la Sicilia, fu anche sancita nei Parlamenti

(1) Mongitore: *Parlamenti Generali del Regno di Sicilia*, pagina 177, 203, 207.

(2) *Id. id*: pag. 261-62, 276, 301, 306, 311, 316, 347. Nello *spezzone* di libro mastro dei privati banchieri del 1533-34 a f. 490 trovasi scritta una partita *de dare* e *de havere* per conto di Jacopo Danversa, Giovanni lo Campo e Giovanni Simboli, Deputati del Parlamento preposti alla spesa del *donativo* per le fortificazioni di Siragusa. Nella partita è anche nominato il Parlamento Generale che avea autorizzato la spesa.

(3) *Id. id.*: pag. 336.

del 9 agosto 1576, 9 agosto 1597 e 27 luglio 1600 (1), ma limitata, in seguito, come meglio dimostreremo, in favore del Banco Comunale palermitano (2).

Il sistema di amministrazione generale della Sicilia, per come ci siamo sforzati di dimostrare, riesce dunque ben facile a comprendersi. Il denaro delle pubbliche amministrazioni si depositava presso i banchieri, che in tal modo funzionavano da cassieri del privato e del pubblico denaro, e si spendeva per via di *polizze* tratte sui banchieri medesimi (3). È inutile il dilungarci ad enumerare i molti vantaggi che i privati, il Senato di Palermo e la R. Corte traevano da quel sistema. Notiamo soltanto che, per questo, i banchieri mantenevano ancora nell'organismo dell'amministrazione quello stesso *carattere ufficiale* che noi riscontrammo nei loro predecessori, i cambla-monete dei secoli XIII e XIV.

Dopo aver visto quali erano i clienti dei banchi e la generale usanza della Sicilia di depositare presso i banchieri, procediamo ora a parlare delle diverse specie dei depositi ed a precisare la loro natura.

Tutti i depositi presso i banchieri si possono dividere in

depositi per custodia, di oggetti preziosi e di altro
depositi giudiziarii
depositi vincolati e con condizione
depositi liberi, mercantili, ed in conto corrente.

Circa la prima specie di depositi notiamo che sin

(1) Mongitore: op. cit. pag. 378, 428, 437.

(2) *Id. id.*: vol. 2° pag. 47. Vedi Parlamento del 9 luglio 1607.

(3) Questo sistema di deposito presso i banchi e della spesa del denaro depositato per mezzo delle *polizze* funzionava pure nei *corpi di arte* della Sicilia. Vedi: Dottor Ferdinando Lionti: *Antiche maestranze della città di Palermo*: Palermo 1886, pag. 24 e 25.

dalla prima metà del secolo XV si depositavano presso i banchieri gli oggetti sequestrati. Un Tesoriere del 1435 annota un introito di onze 22 proveniente dalla vendita di un collare di oro di proprietà del Maestro Giustiziere, pignorato ai Genovesi e dato in custodia al banchiere Antonio Settimo; ed altro introito per la vendita di una quantità di velluto nero, data in pegno ai Genovesi ed in custodia allo stesso banchiere. « *Pono pro recepto*, dice quel tesoriere, *pro collario uno aureo quod erat in posse antonii de septimo nomine dicti quondam thesaurarii tanquam de bonis januensium quod collarium est domini magistri justitiarii et fuerat pignoratu pro unciis viginti duobus... Recepi pro una cloche villuti negri tanquam de bonis januensium et ista cloche erat in posse antonii de septimo pro quondam thesaurario et fuit vendita ad incantum Comiti Gilberti Santigles cujus fuerat dicta clocha jannensibus pignorata uncias* etc (1). In un documento del 1443 trovasi una ingiunzione allo stesso banchiere ed a Filippo Aglata di consegnare una certa quantità di panni depositata nei loro banchi (2). Dal deposito nel banco di Accursio Masca, riportato più sopra, deriva che presso i banchieri si depositavano anche *pignora argentea*. Una cafettiera ed una saliera di argento vennero depositate nel banco di Pietro Aglata nel 1488 (3). Fa certamente accenno a questi depositi per custodire, il Capitolo, già riportato, del *Ritus Magnae Regiae Curiae*, in cui si parla di persone « *deponentes, dantes et assignantes sibi jogalia pecunias et res alias de serrando* » presso i banchieri (4).

(1) *Conto del Tesoriere*: 1435-36: f. 46 (A. d. S.).
(2) *Atti e sentenze*: 1443-44 senza numerazione (id.).
(3) *Atti e sentenze*: 1488-89 (id.).
(4) Muta: *Capitulorum* etc. *tomus quintus*. Palermo 1624 p. 394.

Finalmente uno scrittore siciliano del secolo XVII ragiona di depositi di denaro, presso banchieri, in *sacculo obsignato* (1), che rammentano il *fiorino di suggello* di Firenze (2).

Ebbero maggiore importanza i *depositi giudiziarii* ed i *depositi vincolati*, che si possono ritenere come depositi regolari e puramente giuridici.

Appartennero a questi ultimi tutti i depositi fatti nell'interesse dei minorenni, degli orfani, per acquisti all'asta pubblica etc. ed ai primi i molti altri depositi che si trovano annotati nei volumi *Mandati e Depositi* di questo Archivio della R. Corte Pretoriana che incominciano dal 1537 e vanno sino al 1553. Si può anche ammettere, con una certa sicurezza, che tali depositi giudiziarii rimontassero alla stessa epoca della istituzione della Corte Pretoriana avvenuta nella 1ª metà del secolo XIV, e i due depositi, più sopra riferiti, presso il banchiere Giovanni Pisano, ne sono una prova.

Circa tali depositi esistette dapprima la massima libertà. Si poteano fare presso i Mastri Notari della Corte Pretoriana, presso i Tesorieri, presso i Notari, presso alcuni banchi speciali detti *Banchi di Depositeria*, forse tenuti dai *Depositarii* della R. Corte, ed anche, e preferibilmente, presso banchieri. Senonchè avvenuti, in seguito, alcuni inconvenienti, il Vicerè con lettera del 10 ottobre 1481 scrisse al Pretore ed ai Giurati di Palermo, che avea saputo esistere in quella città « *una corruptela et abusioni chi in quissa curti di preturi et altri curti et magistrati di la chitati su stati fatti multi depositi*

(1) Antonino de Amato: op. cit.: pag. 289-90.
(2) P. Rota: op. cit. pag. 39.

impotiri di li mastri notari... et tali depositi per respectu chi li causi pendenti non si spachano ad tempu loru ipsi mastri notari mutandosi li depositi preditti su remasi jn loru potiri et a interrenuto chi tali mastri notari a cui su stati fatti li depositi alcuni volti su stati morti et ali volti su stati jntanta paupertati chi li ditti depositi non si hannu potuto haviri et cussi li parti hanno perduto li dinari loru.» Quindi segue la lettera, «*statuimo et ordinamo chi vui magnifici preturi et judichi... pozati et pozano fari depositari tutti et singuli depositi hactenus fatti et per futuro si faranno in uno banco di quissa felichi chitati a vui et alloro meglio visto chi eligiriti et eligiranno... fachendo fari la nota seu partita alo banco ad nomu di la curti per la quali li ditti depositi saranno fatti et chi tali dinari li mastri notari ne bancheri pozano ne digiano spendiri... in altro uso ne in proprietati di ipsi mastri notari ne di qualsivogla altro officiali exceptu ad opus chi su stati seu saranno depositati.»* E più sotto: «*et chi tali dinari li mastri notari non li pozano prindiri ne spendiri ne li banqueri di quilli disponiri ad altro usu salvo ad quillo chi su depositati* (1). Per conseguenza il Senato di Palermo pubblicò il seguente «*Bandu et comandamentu... per ordinationi di lo ill.mo e potenti signuri Vicere di Sichilia chi tutti quilli persuni li quali volissiro fari depositi per la curti pretoriana di quista chitati per qualsivogla causa li digianu fari alu bancu di lu nobili Johanni di costanzu jn nomu di la ditta curti per la causa chi li faranno et chi tali dinari depositati non si pozano ne digiano spendiri ne... in altru usu excepto ad opus chi sarrannu depositati*

(1) *Atti, bandi e provviste:* 1481-82, f. 188 (A. C.)

altrimenti lo ditto banco li pagheria de proprio et cuy presumissi prindiri li ditti depositi altrimenti chi... e statu ordinatu sia in pena di florini milli di applicari alu regiu fiscu. Et tutti quilli mastri notari oy altri persuni chi per lo passato havissiro oy tenissiro depositi di qualsivogla persuna per la ditta curti jnfra jorni octu li digia depositari et mettiri jn lo ditto banco ad quillo opo chi li tenino et darindi advisando a la ditta curti per notarisi... in suo libro per cautela di li parti (1). »

Questi depositi giudiziarii, regolari, chiamati in Napoli *depositi con condizione*, venivano in quella città liberati col decreto *Bancum solvat* della Gran Corte della Vicaria (2) ed in Palermo con sentenza della Corte Pretoriana, che talvolta si scriveva nel margine delle *fedi di partita di banco,* titolo principale che si esibiva dai privati per dimostrare il deposito fatto. I banchieri ne tenevano nota nei loro libri come sta scritto nella seguente partita di deposito fatto da Vincenzo de Nobili e C.i a nome di Giovan Battista Platamone per una quistione giudiziaria di soggiogazione:

> *Nota che quanto di sopra ditto per comandamento di lo m.co s. jo. platamone judici del pretore ni comanda lassiamo spendere a ditto Jo. battista li ditti* (?) *di nullo prejuditio allui gerato alla lite che a mossa....* (3).

Ai depositi giudiziarii rassomigliano i depositi *vin-*

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1481-82, f. 5 retro.

(2) Aniello Somma: *Trattato dei Banchi nazionali del Regno delle Due Sicilie.* Napoli 1884 pag. 231.

(3) *Brani di libro giornale*: 1552, f. 119. Trovansi nella carpetta N. 9 (provvisorio) nell'Arch. di Stato.

colati, abbondanti del pari presso i banchieri; i quali con altra nota speciale, scritta nei loro libri, ne dichiaravano il vincolo. Se ne trovano molti esempi nei *libri maestri* esistenti in questo *Archivio di Stato*. In uno di essi, sotto la partita di Giovanni di Marchese, si legge la seguente:

> *Nota como ditti dinari non li puole expendere ad altro opo excepto di pagarli a mastro alonso di mobilia... como appari per altra nota* (1).

Sotto la partita di Giovanni Villandina e Domenico Aglata procuratori del Convento di S.ta Zita si legge:

> *Nota como li ditti unzi 10 non le possono expendiri salvo ad opo di acattarini unza I di rendita per lo ditto convento giusta la testamentaria dispositione di la quondam Jnsabella cannizzaro et non altrimenti ne jn altro modo* (2).

Talvolta nelle note si indicava quale era il procuratore delle parti depositanti che potea riscuotere le somme depositate. Così sotto la partita *de havere* di Lauria Turcha si legge:

> *Nota como quisto dì 4 ditto abbiamo infilsato una fede di notaro Giovanni andrea anaso per la quale ne fa fede che gaspano Colomer e suo procuratore e puole spendere tutti li denari che sono e che saranno a questo suo conto* (3).

(1) *Spezzone di libro maestro*: 1530 f. 735 (A. d. S.).
(2) *Id. id. id.* f. 527. Altro deposito vincolato si trova a f. 531.
(3) *Id. id.*: 1550, f. 365 (id.).

oppure

> *Nota como quisto dì 30 giugno abbiamo infilsato una fede di notaro jacopo corsetto per la quale ne fa fede como stefano visconti cattano e andrea mazzoni sono procuratori del ditto Stefano Spinola et ogni uno di loro puole spendere tutti li denari che sono e saranno a questo conto come appare per procura fatta alli atti di ditto notaro sotto li 16 di maggio VIII ind. 1550* (1).

Questi depositi erano ritirabili quando si avverava la *condizione* che ne stabiliva il vincolo; ed i banchieri annotavano anche questo nei loro libri.

Tutti gli altri depositi, nè giudiziarii, nè vincolati, nè per custodia, erano depositi liberi, mercantili, ritirabili a vista per qualunque somma. Costituirono la parte più rilevante dei depositi bancarii, come lo provano a sufficienza gli spezzoni dei libri dei privati banchieri. Ed è appunto di questi ultimi depositi che torna opportuno discutere la quistione, se cioè fossero fruttiferi od infruttiferi.

I depositi presso i banchi privati rassomigliavano poco ai depositi odierni, nè erano, per conseguenza, soggetti a quella regolarità sulla quale le grandi banche del nostro secolo fondano la loro politica bancaria per bilanciare le operazioni attive colle passive. Non erano depositi provenienti da risparmio, nè depositi che cercavano un impiego; bensì erano fatti per raggiungere lo scopo, quasi esclusivo, di provvedere ai bisogni di cassa. Riti-

(1) *Spezzone di libro mastro*: 1550 f. 365 e 370 (A. d. S.).

rabili a vista e per qualunque somma, sia verbalmente che per ordini di pagamento o *polizze*, erano soggetti alla più grande fluttuazione, come risulta dalla vicinanza della data tra le partite *de dare* e *de havere*, ed era un compito assai difficile dei banchieri quello di poterli tutti collocare. Se si rammenta, inoltre, che essi custodivano gratuitamente il denaro depositato e che il pagamento di un interesse qualunque pei depositi li avrebbe fatto colpire dalle leggi canoniche come contratti usurai, si avranno argomenti per ammettere con una certa sicurezza, che i banchieri non pagassero alcun interesse sulle somme nei loro banchi depositate.

La ricevuta o *apodixa* che essi rilasciavano ai depositanti e che ebbe in seguito il nome di *Fede di credito*, non fu allora, come si conserva ancor oggi, che la ricevuta per un deposito infruttifero.

Nei documenti da noi studiati non si trova alcun cenno di depositi ritirabili a termine fisso, cioè di quei depositi che avrebbero reso più facile l'impiego delle somme depositate e giustificato il pagamento di un certo interesse; e se i depositi giudiziarii potessero sembrar tali, il dubbio che essi fossero depositi puramente regolari, come è probabile l'ammettere per la dicitura « *tenendas et conservandas* » che in essi si riscontra, basterebbe a dimostrarne la gratuità. Le banche di giro, scrisse egregiamente Courcel-Seneuil, divennero casse pubbliche stabilite dai negozianti che non credevano pagar troppo caro, per la perdita degl'interessi dei fondi depositati, i vantaggi che loro procurava il giro delle partite (1).

(1) Courcel-Seneuil. *Traité des operations de Banque*. Paris 1864 pag. 85.

Purtuttavia non è improbabile che nel secolo XVI i banchieri della Sicilia pagassero qualche interesse ai depositanti. Se ne trova un cenno, alquanto confuso, in una domanda del banchiere Jacopo Antonino Fardella al Senato di Trapani per la restituzione di onze 307, 13, 6 pagate, da quel banchiere, unitamente al deposito di onze 1736, 17, 10 fatta in quel banco da Filippo Fardella, tesoriere, a nome dei Giurati di quella città. Il Senato di Trapani si rifiutò alla restituzione delle onze 307, 13, 6 per la ragione che il banchiere era obbligato a pagare gl'interessi del deposito di onze 1736, 17, 10 per tutto il tempo in cui quelle somme restarono in quel banco. Ma il banchiere, pur non negando la pretesa del Senato, rispose che le onze 307, 13, 6 erano state pagate indebitamente come deposito. « *Sino a qua*, leggesi in quella domanda, *si ha dubitato con asseriri lo esponenti nomine proprio essiri obligato per uso publico ala universitati di questa cita di cavarla di danno da tutti danni che patissi ditta universitati per raggione di interusurii e altro per il tempo che li ditti denari havessero stato in detto banco et perciò doversi fare calculo circa li danni per detta università forte passi e compensarli. Al che si risponde che ultra che la detta somma di onze 307, 13, 6 essiri liquida et indebite soluta et apparire claro essiri stata pagata licet indebite per lo capitale di onze 1736, 17, 10 et non per la causa di detto pretenso acto di cavationi di danno quali contiene circa li interusurii et interessi et non lu capitale ex alio mai ditta università patio danno ne appi interesso alcuno ne si dimostrirà* (1). »

(1) *Discarico del Maestro Giurato del Val di Mazzara*: 1568-69, f. 109 (A. d. S.).

Altro esempio di interessi pagati da banchieri ai depositanti si rinviene in una causa discussa innanzi la Regia Gran Corte nei primi anni del secolo XVII; poichè da essa si apprende che il banco di Balsamo, istituito certamente nel secolo XVI, pagava ai depositanti gl'interessi del 5 %. Tra le ragioni delle parti che litigavano sulla natura del deposito, si dice: «*Et quamvis Banchus ex post facto solverit deponentibus quinque pro centenario inspicitur legitimum initium depositi* (1)».

Ma questi due esempii non ci paiono bastevoli per dimostrare che i depositi bancarii fossero fruttiferi. Non se ne trova alcun cenno nei secoli XIV e XV, non è calcolato alcun interesse nei libri dei privati banchieri, non se ne fa menzione nei bandi di fallimenti, come del pari manca ogni notizia di provvigione riscossa da banchieri pei *depositi di semplice custodia.*

Aggiungiamo, infine, che tutti i depositi bancarii di quel tempo erano sequestrabili; nei volumi di *Atti, bandi* etc. se ne trovano molti esempii, tra i quali citiamo specialmente il sequestro di un deposito del Vicerè D. Ugo de Moncada (2). La insequestrabilità dei depositi fu, in seguito, concessa, come privilegio, alla *Tavola* di Palermo e ad altre banche pubbliche dell'Italia.

Ci resta ora a risolvere la quistione che si riferisce alla *natura* dei depositi bancarii; se, cioè, erano depositi puramente giuridici oppure depositi economici ed a godimento, ossia, per dirla col linguaggio dell'epoca, se erano depositi regolari od irregolari.

La giurisprudenza siciliana di quel tempo, in ciò con-

(1) Nicolò Intriglioló: *Decisionum aurearum Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae*. Palermo 1631, editio tertia, pag. 3.

(2) *Atti, bandi e provviste*: 1515-16, f. 95 (A. C.).

corde con quella delle Provincie di Napoli, fu unanime nel ritenere che i depositi bancali fossero depositi a godimento, economici, irregolari, val quanto dire colla tacita facoltà data al depositario di far uso della somma depositata. Tutti i clienti dei banchi, i privati, il Senato di Palermo, la Regia Corte, conoscevano i loro traffici e la loro qualità di banchieri-mercanti; si servivano della loro opera, specialmente per la compra del frumento, e ricorrevano ai loro mutui pei bisogni dell'amministrazione. I banchieri, per conseguenza, investivano in molti negozii mercantili i depositi loro affidati, poichè, malgrado la fluttuazione rapida di questi ultimi, restava sempre nelle loro mani un *fondo morto* di depositi, più o meno importante, del quale essi sapeano, e poteano, abilmente trar profitto. Lo abbiamo dimostrato nell'art. 1° di questo Capitolo.

Parlando di tali depositi così scrisse il siciliano Antonino Amato: « *Bancherii nostri temporis... dicuntur depositarii irregulares... quod irregolare depositum pecuniarum, et sic generis mutui vim obtinet et earum dominium transit in ipsum depositarium per commixtionem, quando non fuit factum depositum pecuniarum in sacculo obsignato, et censetur depositario data licentia utendi* (1) ». Nè meno esplicito fu il parere di Giurba: « *Proinde si bancherii nostri temporis*, egli disse, *veri non sint depositarii, quales sunt illi quibus obsignata pecunia datur, cujus dominium non transfertur, cum in eadem specie et numero sit reddenda, electi tamen ex lege contractus, banco publico, Bancherii ex sola pecuniarum confessione, juncta (maxime) judicis*

(1) ANTONINO DE AMATO: op. cit. pag. 289-90 e 291.

auctoritate et creditoris recusatione, actione legitimi depositi licet irregularis, de jure tenentur (1) ». Accettò pienamente le opinioni del Giurba, l'altro scrittore siciliano Nicolò Intrigliolo che riprodusse in una sua opera le stesse parole del giurista messinese (2); ed a costoro si uniformò anche il Muta (3). Per la giurisprudenza napoletana basti citare soltanto il De Ponte che scrisse: *Sed ii banci habent pecuniam non ut eandem in specie reddant, sed eandem in quantitate, et propterea obsignata non consignatur, confunditur cum alia, transfertur dominium et habet bancherius seu nummularius illius usum* (4). I capitali affidati al banco, scrisse il Prof. Ajello parlando dei Banchi Pii di Napoli, non furono mai considerati come depositi nel senso proprio o giuridico; che anzi era a tutti noto che s' impiegavano in imprestiti gratuiti o ad interesse col pieno consenso dei deponenti; e la nostra florida scuola giuridica accoglieva questa sana teoria economica sostenendo la piena legittimità di questi impieghi (5).

(1) Giurba: *Decisionum novissimarum consistorii sacrae regiae conscientiae Regni Siciliae*: Messina 1626 pag. 491.

(2) Nicolò Intrigliolo: op. cit. pag. 2 e 3.

(3) Muta: *Pragmaticarum*: pag. 606.

(4) Tortora: op. cit. pag. CXXXV.

(5) Vedi nel *Filangieri*: 1882, l'art. del Prof. Aiello: *I depositi, le fedi di credito e le polizze dei banchi di Napoli*: pag. 647-48 e 731-34. Rimandiamo il lettore al sudetto art. per le quistioni sulla natura del contratto che nasceva dal deposito tra banchiere e depositante e sui rapporti e differenze di tale contratto col *mutuo*, colla *vendita* e colla *locazione*. Anche noi riteniamo, col Prof. Ajello, che il deposito bancario costituiva un contratto *sui generis*, governato sempre non dal diritto comune, ma da un *jus singolare* proprio, che è un insieme di diritto scritto e consuetudinario.

Infine il De Turri manifestò chiaramente la sua opinione dicendo: « *Quamvis enim verissimum in jure sit quod si depositarius ex re depositata fructum percipiat, depositum non dicatur; tamen id accipiendum est de deposito regulari, cujus proprietas immo et possessio apud deponentem permanet. Deposita vero quae fiunt penes bancos, et bancherios praedictos irregularia dicuntur, cum fiant deponendo pecuniam, neque clausam, neque obsignatam, sed eam numerata tradendo; quo casu is qui accipit, tantundem pecuniae tenetur solvere* (1) ».

Non possiamo terminare questo capitolo senza dar notizia di una quistione, discussa tra il Senato di Palermo ed il Vicerè, che in parte si riferisce alla natura dei depositi e ci fa conoscere l'interpetrazione autorevole del Governo. Quando, siccome fu detto, i piccioli di rame ebbero un aggio sulle monete di oro e di argento minorate di peso e di valore, e si pubblicò una prammatica che proibì i pagamenti di piccioli per somma superiore ad oncia una, il Senato di Palermo accettò il provvedimento a condizione che i banchieri potessero ricevere depositi di piccioli per qualunque somma e di essere concessa, ai depositanti, la facoltà di ritirarne (eccetto che per *polizze*, per le quali si ammettevano le prescrizioni della prammatica) ogni quantità ed a loro piacimento: « *Purchè li banchi di questa felichi città poczano piglari tutti li depositi li sarrannu fatti di qualsivogla summa di moneta di pichuli et alu dispendiri per polisi* (di) *depositanti non si pocza passari la summa di unza una di pichuli et chi sempri*

(1) De Turri: *Tractatus de cambiis.* Genova 1641 pag. 10.

sia in facultà di li depositanti volirisi prindiri di ditti banchi tutta la quantità di monita di pichuli harissiru depositata a per che non li spendissiru per loro polisi in detti banchi et piglassirusi di contanti per cui li polisi fussiru fatti ». Ma il Vicerè non accettò la proposta, perchè, disse egli, « *accadiria restando ditti bancheri obligati di restituiri a li depositanti li medesimi depositi chi jmpichuli arrannu fatti chi a ditti bancheri si li toglirà la facultà* DI POTERE EROGARE E DI SPENDERE DITTI PICHULI DEPOSITATI *et veniria a cessari li effetti di la pragmatica chi li pichiole si dispergessero et per questo ni parria chi sia in elecioni de ditti bancheri venendo li depositanti per repetirisi il suo deposito quelle pagare or jmpichuli or jn oro or jn argento* ». Ed allora il Senato di Palermo rispose: che avendo sottoposta la quistione alle persone competenti della materia, ne avea tratto il convincimento di insistere sulla prima proposta, ed aggiunse che, nel modo proposto dal Vicerè, tutta la moneta di piccioli si sarebbe conservata nelle mani di due o tre banchieri, i quali, come avean fatto sempre, avrebbero tratto profitto dell' agiotaggio e speculato sopra quella moneta: « *perche e claro chi sempri li bancheri secundu lu tempu curri si restringinu anzi occultano la monita di la quali curri jn mancamento comu sempri si avi visto* (1).» Queste osservazioni non furono accettate, e la prammatica sudetta restò ancora per qualche tempo in vigore.

È dunque chiaro, anche per la autorevole interpetrazione del Vicerè, che i depositi bancarii erano ritenuti come depositi irregolari.

(1) *Atti, bandi e provviste:* 1529-30 f. 171-73, 178-79, 181-82 (A. C.).

Art. 5.

I pagamenti per banco

I pagamenti *in banco* e *per banco,* e le compensazioni che ne erano conseguenza, rimontano, in Sicilia, alla stessa epoca, in cui ebbero origine i depositi bancarii, che sono la causa prima degli uni e delle altre. Per mezzo di tali pagamenti i nostri banchi, che furono banchi monetarii di deposito e di giro, resero ai mercanti ed a tutti i loro clienti tre servigii importantissimi. Essi, cioè, sostituirono una moneta unica, non coniata, una moneta che funzionò come moneta di banca, alle molteplici monete esistenti in circolazione, di diverse nazionalità, quasi sempre calanti, erose, falsificate e di cattiva lega; facilitarono, per mezzo del giro delle perdite di banco, tutti i pagamenti, e, per conseguenza, le compensazioni, senza fare uso della moneta metallica; accertarono in modo sicurissimo i pagamenti fatti, perchè ne restava notizia nei libri del banco, che aveano, siccome fu detto, autorità di atti pubblici.

Per quanto riguarda il primo servizio pel quale fu altrove, e più tardi, creata la moneta di banco che ebbe un aggio sulla moneta corrente, è da osservare che i banchieri siciliani si servirono, nei loro conti, dell'*oncia,* cioè dell'unità monetaria del sistema monetario siciliano, che non venne coniata in quei secoli, e che, quindi, potea servire opportunamente come moneta di banco. L'oncia, infatti, fu coniata nel 1733. « Egli è certo, scrive « Lancillotto-Castello, che negli ultimi tre secoli XV, « XVI e XVII, quantunque in tutti gli atti così pubblici,

« come privati, si facesse per lo più il conteggio del de-
« naro col ragguaglio e proporzione delle once, e che
« ogni oncia si passi per trenta tarì di argento, fu sem-
« pre questa una moneta ideale, e non mai coniata nelle
« zecche (1) ». A questa unità monetaria i nostri banchieri ragguagliavano il valore di tutte le diverse specie delle monete che ricevevano in deposito, ed in base all'oncia, *l'uncia* dei Romani, facevano i pagamenti pesando le monete.

Egregiamente scrisse Adamo Smith sul proposito:
« La moneta corrente di un grande Stato, come la Fran-
« cia e l'Inghilterra, in generale consiste quasi intera-
« mente nella sua propria moneta. Se quindi la moneta
« corrente diventa in qualche tempo logora, tosata, o al-
« trimenti degradata al disotto del suo valore secondo il
« titolo, lo Stato per una riforma della sua moneta può
« effettivamente ristabilire la sua moneta corrente. Ma
« la moneta corrente di un piccolo Stato, come Genova
« o Amburgo, può di rado interamente consistere nella
« sua propria, ma deve comporsi in una gran quantità
« delle monete di tutti gli Stati vicini, con cui i suoi
« abitatori hanno un continuo traffico. Un tale Stato
« adunque con riformare la sua moneta non sempre può
« riformare la sua moneta corrente. Se le cambiali stra-
« niere sono pagate in questa moneta corrente, l'incerto
« valore di una somma di quello che è per sua propria
« natura così incerto deve rendere il cambio sempre as-
« sai molto contrario ad un tale Stato, la sua moneta
« corrente sendo in tutti gli Stati stranieri necessaria-
« mente valutata anco al di sotto di quel che vale. Af-

(1) Lancillotto-Castello: op. cit. pag. 358.

« fine di rimediare all' inconveniente, al quale questo svan-
« taggioso cambio ha dovuto assoggettare i loro mer-
« canti, tali piccoli Stati, quando hanno incominciato ad
« attendere all'interesse del commercio, hanno spesso sta-
« tuito che le cambiali straniere di un certo valore non
« sarebbero pagate nella moneta corrente, ma in un or-
« dine o trasferimento sui libri di una banca stabilita sù
« dal credito dello Stato e sotto la sua protezione: que-
« sta banca sendo sempre obbligata a pagare in buona
« ed effettiva moneta esattamente secondo il titolo della
« moneta dello Stato. Le banche di Venezia, Genova,
« Amsterdam, Amburgo, Norimberga sembrano essere
« state tutte originariamente a questo oggetto... La mo-
« neta di tali banchi sendo migliore che la corrente del
« paese, necessariamente portava un aggio, che era più
« grande o più piccolo secondo che la corrente si sup-
« poneva essere più o meno degradata al disotto del suo
« titolo legale. L'aggio della banca di Amburgo, per e-
« sempio, che si dice essere comunemente circa il quat-
« tordici per cento, è la supposta differenza tra la buona
« moneta, secondo il titolo, dello Stato e la moneta cor-
« rente tosata, logora e deteriorata che ci si è versata da
« tutti gli Stati vicini (1) ». La Sicilia, Stato piccolo e
fiorente in commercio, si trovava appunto nelle condi-
zioni sopradescritte da A. Smith, siccome abbiamo di-
mostrato nel 1° Capitolo di questa opera. Una rilevante
quantità di monete straniere e nazionali, logore, tosate,
calanti, ne costituivano la circolazione. Ne nacque, per
conseguenza, la necessità di conteggiare con una moneta
non coniata, inalterabile, l'oncia, che pur servendo da
unità monetaria funzionava anche come moneta di banco.

(1) A. Smith nella Biblioteca dell'Economista pag. 323-24.

Gli spezzoni di libri dei banchi privati esistenti in questo Archivio di Stato costituiscono la prova di quanto abbiamo detto. I banchieri ricevevano in deposito ogni sorta di monete straniere, e le accreditavano, *in oncia*, ai depositanti, nello stesso modo che operavano per le monete nazionali: eseguivano ugualmente i pagamenti che addebbitavano, *in oncia*, agli stessi deponenti. Lo si vede chiaramente nella seguente partita di banco:

Contessa di benedetto de dare a dì XXVIII di dicembre unzi cinquecento per sua a Girolamo Serriglo jn ducati 1145 di bona liga e giusto peso a ragione di tarì XIII grana II per ogni ducato ragionando lottarì gr. XX e lo grano dinari sei di lo peso Generale di questo rengno e le grana deci jn tanti piccioli disseno etc. 500

Adì ditto unzi tredici tarì XXVI e grana XIIII per sua jn pedi di la sopraditta polisa allo ditto Girolamo disseno jn moneta corrente . . . 13, 26, 14 (1).

Come i banchieri così pure i Tesorieri del Regno registravano nei loro *Conti* la qualità e la specie delle monete, ricevute, a loro nome, dai banchieri, e specificavano le monete quando davano, al banco, l'ordine di pagarle nell'interesse della R. Corte. Così ad es. il Tesoriere Generale del 1439 annota un pagamento colla espressione: « *Date et consignate in diversis monetis et per diversos bancos uncie auri quatuor mille monete regni Sicilie*

(1) *Spezzone di libro maestro*: 1541, f. 284 (A. d. S.)

pro deferendo eas... ad regnum Neapolis (1) » ed il Maestro Portulano del 1496 ne registra un altro di « *uncie centum per supradictum bancum* (di Sanchez e Levi) *videlicet uncie octuaginta in ducatis aureis de camera et alias in nummis* (2) ».

L'inalterabilità dell'oncia, non coniata, servì in tal modo nel commercio ad evitare i danni economici del sistema monetario della Sicilia; fece dell'unità monetaria una specie di moneta di banco e rese più facili i pagamenti *per banco*. Per tali pagamenti, favoriti dalla disagiosa condizione del sistema monetario, i banchieri diventarono i veri cassieri del pubblico.

Di pagamenti in banco e per banco si ha notizia nella 1ª metà del secolo XIV, e precisamente in quel pagamento fatto nel banco di Accursio Masca, più sopra riferito. Era, in quel tempo, usanza generale in Sicilia, quella di obbligarsi a pagare per mezzo del banchiere, ed accenna a tale usanza il *bancum solutorem* ed il *bancum soluturum* che si riscontra spesso negli atti, come meglio vedremo in seguito.

Furono numerosi i pagamenti per banco fatti per ordine e nello interesse del Senato di Palermo. Nel 1411 il Senato pagò onze 90 di oro alla Contessa Ventimiglia, qual prezzo di salme 180 di frumento, per mezzo del banco di Giacomo Blanco (3). Nel 1435 il Pretore ed i Giurati ratificarono al tesoriere alcuni pagamenti fatti per mezzo dei banchi di Battista Aglata, di An-

(1) *Conto del Tesoriere Generale*: 1439-40, f. 61 (id.).
(2) *Conto del Maestro Portulano*: 1496-97, f. 274 (id.).
(3) *Quinternus actorum curie dominorum juratorum felicis urbis panormi*: 1411, f. 38 (A. C.).

tonio Settimo e di Baldassare Bonconti (1). Un bando del Pretore, del 1481, annunziò ai cittadini, che aveano venduto corazze e celate al Senato, che avrebbero fra 8 giorni, ricevuto il prezzo per mezzo del banco di Giovanni Costanzo (2): e lo stesso fu stabilito da altro bando, del 1490, per tutti i cittadini che erano creditori del Senato per vendita di frumento, affidandone il pagamento al banco di Pietro Aglata (3).

Dopo la deliberazione del 1480, più sopra riportata, i pagamenti per banco nell'interesse del Senato di Palermo furono nel massimo vigore. I libri dei Tesorieri comunali, detti *Raziocinii* perchè scritti dai Maestri Razionali, esistenti in questo Archivio Comunale e che sventuratamente incominciano dal 1512, lo dimostrano ad evidenza. In quei volumi tutti gli introiti e le spese sono fatti per mezzo di banco. La dicitura seguita per le spese è la seguente: « *Item facio michi exitum de unciis... per bancum de Aglata... de Sanchez... de Xirotta,*» oppure: « *Item facio michi exitum... in pluribus partitis per bancos hujus urbis...* ed anche *per diversos bancos* (4)». Per banco si pagavano gli stipendii a tutti gl'impiegati comunali, tanto ai più elevati che ai subalterni; per banco si provvedeva alle spese più meschine ordinate dal Senato, come ad es. per comprare una risma di carta che costava sei tarì: « *Item facio michi exitum de tarenis sex solutis... per bancum de Sanchez... pro una risima carte pro magnifico cancellario urbis* (5) ». I Tesorieri

(1) *Atti, bandi e provviste:* 1435-36, f. 1° (A. C.).
(2) *Id. id.*: 1481-82, f. 13 e 130 (id.).
(3) *Id. Id.* 1490-91, f. 15 (id.).
(4) Vedasi estesamente il *Raziocinio* del 1520, f. 29-33, 35, 36, 44-59, 61-67, 71-95 e passim. (id.).
(5) *Id. id.*: f. 32. (id.).

Comunali ed i Maestri razionali seguirono sempre questo sistema di pagamento nella 2ª metà del secolo XVI e quindi anche dopo la istituzione della *Tavola*; poichè tutti gl'introiti e tutte le spese, registrati nel *Raziocinio* del 1559-1560, sono fatti per mezzo dei banchi di Francesco Seidita, degli eredi di Martino Cenami, di Vincenzo Monsone e della *Tavola*, o Banco della Tavola come talvolta si legge, e così pure quelli del *Raziocinio* del 1562-1563 e del 1563-1564 per mezzo dei banchi di Nicodemo Minarbet e Giacomo Soresi, di Masbell e di altri (1).

Dato il deposito delle entrate comunali presso i banchieri e la spesa di questo denaro per mezzo dei pagamenti per banco, erano pur troppo facili le *compensazioni*. Se ne trovano molti esempii nei *Raziocinii* colla seguente dicitura: « *Facio michi exitum de unciis... solutis Regie Curie et pro eo magnifico Francisco Aglata cessionario dicte Regie Curie... quas sibi solvi per ejus bancum* (2) ».

Come il Senato di Palermo così la Regia Corte, ed in maggiore proporzione, trasse profitto dagl'istituti bancarii, tanto pei pagamenti per banco che per le *compensazioni*. I volumi dei Tesorieri Generali, dei Tesorieri del Regno, dei Maestri Secreti delle diverse provincie, dei Maestri Portulani, dei secoli XV e XVI, esistenti in questo Archivio di Stato (Archivio del Tribunale del R. Patrimonio) e da noi scrupolosamente, foglio per foglio, studiati, ne contengono la più evidente dimostra-

(1) *Raziocinio*: 1559-60, passim: *Raziocinio*: 1562-63, f. 102, 129, 131, 133, 140, 148 etc. *Raziocinio*: 1563-64, passim. (A. C.).
(2) *Raziocinio*: 1520, f. 54 (id.).

zione. La formola della registrazione adottata dai Tesorieri è uguale a quella dei Maestri Razionali del Senato, cioè: « *Recepi uncias... per bancum...* oppure *Solute et assignate fuerunt... per bancum* » od invece « *Recepi* o *solute et assignate... in diversis solutionibus et partitis et per diversos bancos* » ed infine « *per bancos hujus urbis.* » E questa formola si ripete così di frequente e si riscontra foglio per foglio, tanto nella prima che nella seconda parte dei volumi, divisi in *esito* ed in *introito*, che si può ammettere con tutta certezza che i Tesorieri Regii non maneggiassero il pubblico denaro e che i veri Tesorieri e i' Cassieri della Regia Corte fossero i banchieri.

Noi non possiamo, anche per non annojare il lettore, esporre minutamente tutti i pagamenti per banco registrati nei volumi sudetti, e nemmeno citare tutti i volumi che li contengono. Però crediamo utile di darne un quadro sommario per dimostrare quanto abbiamo asserito:

Conti dei Tesorieri	anno	pagamenti per mezzo dei banchi privati
Conto di cassa del Tesoriere Generale . . .	1431-32	banchi di Pietro D'Afflitto e di Pietro Gaetani f. 39.
Conto del Tesoriero N. 1°	1435-36	banchi di Antonio Settimo, Battista Aglata, Rainerio de Resignano, Onofrio de Li Calci, Baldassare Bonconti: f. 11 12, 25, 27, 33, 37, 38, 43, 73, 76-78 etc.
Conto del Tesoriere Generale	1440-41	banchi di Adinolfo del Fornayo e Olino Sottile, Simone Resignano, Baldassare Bonconti, Antonio Settimo, Antonio Settimo e Pietro Gae-

Conti dei Tesorieri	anno	pagamenti per mezzo dei banchi privati
		tani, Filippo Aglata, Benedetto e Antonio Aglata: da f. 19 consecutivamente sino a f. 150.
Conto del Tesoriere N. 1°	1445-46	banchi di Atellino de Settimo, Mariano e Nicolò Thomasi, Francesco Morexinis e Pietro Cavallo, banco degli eredi di Baldassare Bonconti, Antonio Settimo, Antonio Crapona, Matteo Crapona, Pasquale Russi, Mario Bonconti, Gaspare Casasagia, Filippo e Antonio Aglata, f. 9, 16, 17-20, 22, 27, 30-34, 36-40, 42 46, 48, 50-53. Vi sono annotati pagamenti pel banco di Pardi del Fornayo banchiere di Siragusa.
Conto di cassa del Tesoriere Generale . . .	1449-50	banchi di Giovanni Miraballis e socii, Filippo e Antonio Allata, Andrea Bonconti e Matteo Crapona, Antonio Settimo, Francesco Romeo banchiere di Messina: f. 6, 7, 13, 38, 40, 54, 55 sino alla fine del volume.
Conservatoria del Registro (Mercedes) . .	1259 a 1451	banco di Antonio Settimo. A f. 44 trovasi la Rubrica intitolata: « *Exitus super banco Johannis Vinaya campsoris panormi.*
Conto del Maestro Portulano	1455-56	banchi di Carlo de Miraballis e Trojano Abate, di Pietro e Giovanni Durso (da

Conti dei Tesorieri	anno	pagamenti per mezzo dei banchi privati
		Gaeta), di Antonio Settimo: f. 163, 172, 173, 175.
Conto di cassa del Tesoriere Generale . . .	1457-58	banchi di Carlo Miraballis e socii (f. 29, 31, 68, 116, 119, 120, 141, 144) di Galeani de Oria (f. 38, 59, 124-27, 130, 132, 137, 142-44) di Antonio Settimo f. 113, di Giovanni Bonconti f. 141 (1).
Conto di cassa del Tesoriere Generale . . .	1468-69	banco degli eredi di Antonio Settimo (f. 20, 53, 82, 88) di Giovanni Bonconti (f. 20, 53, 96, 97, 105, 107) di Galeani de Oria e socii (f. 29, 35, 53, 82, 83, 85, 86, 88, 92, 93-97, 104-107) di Giacomo de Crapona (f. 83, 97) di Carlo de Miraballis e Trojano Abate (f. 29, 53, 81, 82, 85, 86, 92) di Matteo de Sarmuli f. 93.
Conto della Secrezia di Catania	1471-72	banco di Giovanni Costanzo.
Conto del Secreto di Pa-		

(1) Vedasi pure il *Conto d'introiti ed esiti straordinarii del Tesoriere del Regno di Sicilia* del 1457-58, in cui sono annotati varii pagamenti colla dicitura « *in diversis solutionibus et partitis et per diversos bancos* ». Fin dal 1870 l'egregio e meritamente lodato Direttore del nostro Archivio di Stato, Comm. Giuseppe Silvestri, nell'importante Saggio « *Sullo stato e sulla riforma dei pubblici Archivii in Italia* » (Palermo 1870) ragionando della *Magna Curia Rationum* e della *Conservatoria del Real Patrimonio* rilevò l'importanza dei Conti sudetti, che, riunendo e conservando in appositi scaffali, tolse a sicura distruzione con incalcolabile vantaggio degli studi economici. Vedi quel saggio dalla pag. 74 in poi.

Conti dei Tesorieri	anno	pagamenti per mezzo dei banchi privati
lermo	1471-72	banchi del quondam Giovanni del Mastro e degli eredi di Giovanni del Mastro: f. 47, 49, 50, 59.
Conto del Tesoriere . .	1484-85 2ª e 3ª ind.	banchi di Guglielmo Ayutamicristo, di Riggio, degli eredi di Riggio, di Antonio Asmundo, di Pietro Mirulla, di Pietro Aglata, di Angelo Farahone, di Pancrazio Giustiniani: f. 2, 4, 5, 7, 9, 13, 19, 20, 23, 27, 30, 32-41, 49, 51, 57, 59-61, 66, 70, 73, 75-79, 82-91, 95-98, 100, 104, 115, 118, 122, 124, 126, 129 e seg.
Conto del Tesoriere . .	1484-85 3ª ind.	Si trovano citati i banchi sudetti a f. 10, 31, 51, 53, 60 61, 75, 91.
Conto di cassa del Tesoriere Generale . . .	1502-1503	banchi di Angelo e Bernardo Farahone, di Girolamo Sanchez e Ambrogio Levi, degli eredi di Battista Lambardi, di Pietro Mirulla : in tutto il volume sino a f. 400.
Conto di cassa del Tesoriere Generale . . .	1515-16	banchi di Ambrogio Levi (f. 6, 10, 12, 14, 27, 34, 36, 38-42, 44, 47, 53-56, 60, 67, 70, 72, 75, 77-99, 127, 131, 134, 140, 146, 150, 155, 158, 161, 162, 168, 172, 184, 187, 196, 205, 211, 216) di Francesco e Benedetto Aglata (f. 7, 38, 42, 45, 48, 58, 68, 76, 77, 82-87,

Conti dei Tesorieri	anno	pagamenti per mezzo dei banchi privati
		89,99, 129-31, 135, 145, 148, 150, 153-61, 165,68, 182, 183, 192, 193, 195, 204, 205, 209, 212, 225) di Pietro Mirulla (f. 30, 84, 118) di Matteo Pellegrino (f. 30, 119).

Questo sistema di deposito e di pagamenti per banco favoriva l'operazione del giro delle partite e, per conseguenza, le *compensazioni*; i libri dei Tesorieri ne danno molti esempii. L'operazione della *girata*, di cui spesso si trova cenno nei documenti, consisteva nel passaggio di alcune somme, di credito a debito, e viceversa, da un conto all'altro, ed era indicata dai Tesorieri, tanto nell'introito che nell'esito, colla formola « *ut patet per partitam banci* » oppure « *come appare per lo banco di...* » formola interpetrata nei documenti medesimi come indicante la girata di una partita (1). Inoltre nella prima parte di tali libri, che contiene l'*introito*, i Tesorieri registravano tutte le entrate che ricevevano *per banco*, e nella seconda, che comprende l'*esito*, notavano tutti i pagamenti fatti *per banco*. Dimodochè il denaro restava sempre nelle casse del banchiere: giravano soltanto le fedi di partita di banco rilasciate dai banchieri ai Tesorieri e le *polizze* dei Tesorieri sui banchieri. Così ad es. nel *Conto di cassa del Tesoriere Generale* del 1486-87 sono introitati e spesi, per mezzo del banco di Guglielmo Ayutamicristo, tutti i proventi fiscali della R. Corte, che

(1) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1530-31 passim e f. 74: *Conto di frumento del Maestro Credenziero di Trapani*: 1544 a 1549 (?) f. 7, 9, 20 etc. *Atti e sentenze*: 1488-89, f. 7 retro (A. d. S.).

provenivano dal Maestro Portulano, dai Maestri Secreti, dalle così dette *excadencias*, dalle gabelle riservate, dalle gabelle del cantarato, dei panni, della carne, del pelo, dei daini, dall'imposta di X^a^ e tarì, dalle composizioni, dai donativi e dai mutui : (1); e in un altro *Conto del Regio Tesoriere del Regno* del 1524-1525 sono ricevute ed erogate nello stesso modo, per mezzo del banco di Sanchez e Ram, tutte le entrate del fisco che provenivano dai Carricatori di Girgenti e di Licata, dalle Secrezie di Palermo, di Termini e di Messina, dalle gabelle delle possessioni, dei panni, dei peli e merci, delle carni, del cantarato, dalla imposta di X^a^ e tarì, dai donativi e dalla vendita di cose mobili. Queste compensazioni tra depositante e banchiere, erano comunissime, ed usate da ogni banchiere nei Conti colla R. Corte. Ne fecero uso Antonio Settimo e Pietro Gaetani e socii nel 1440, Pietro Cavallo e Francesco de Morexinis, Filippo e Antonio Aglata nel 1448, Carlo de Miraballis e socii nel 1457 ed Ambrogio Levi nel 1515 (2). La formola adottata per la compensazione tra la Regia Corte ed il banchiere era la seguente : « *Jtem petro cavallo campsori in urbe panormi tam pro se quam pro francisco de morexinis cujus est socius in banco uncias... per eorum bancum* » oppure : « *Recepi..... uncias per bancum prefatorum*

(1) Vedasi il sudetto volume sino a f. 319 (A. d. S.).

(2) *Conto del Tesoriere Generale*: 1440-41, f. 78: *Conto del Tesoriere* N. ., 1445-46, f. 69 e 71 : *Conto del Tesoriere Generale* N. 1, 1448-49, f. 71 : *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1449-50, f. 7, 10, 11 : *Id. id.*: 1450-51. f. 42 : *Conto del Tesoriere Generale*: 1457-58, f. 27 : *Conto del Tesoriere del Regno*: 1482-83, f. 104 e 116: *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1515-1516, f. 115 a 125 (id.).

Johannis de Miraballis et sociorum solutas proinde per dictum bancum » od invece « *solutas proinde meo nomine per dictum bancum* ». Talvolta si trova la formola: « *Recepi a guillelmo ayutamicristo quas bonas fecit per ejus bancum uncias tres* » ed anche « *Solute et consignate fuerunt guillelmo ayutamicristo campsori panormi uncie... per ejus bancum de pecuniis perventis in ejus banco* » od infine « *Solute fuerunt dicto magnifico ambroxio* (Levi) *uncie... per bancum ditti ambroxii de levi... per bancum ipsius ambroxii* » etc (1).

Ma era appunto nei così detti *conti a parte* che si facea un uso più largo della compensazione. Fu detto avanti che i banchieri aprivano *conti a parte* colle pubbliche amministrazioni, e tanti conti a parte per quanti erano i rami della amministrazione medesima.

Di *conti a parte*, separati dai conti correnti, nell'interesse della R. Corte, per *rendite*, per le *gabelle riservate*, per *l'esito straordinario* si trova notizia nel 1538: (2) e sono spesso citati negli *Spezzoni* dei libri di privati banchieri, i conti a parte pei *donativi*, per le *fabbriche* (3).

Il Tesoriere Generale del 1555 registrando un introito pel banco di Cenami, aggiunse: *Et sunt pro tot aliis in quibus dictus spectabilis* (certo la Rocca reg-

(1) Vedi i volumi sopra citati.

(2) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1538-39, f. 167, 325. *Spezzone di libro giornale* del 1554, f. 275, 277, 278. (Trovasi nella Carpetta N. 9 che contiene gli spezzoni di libri-giornali) (A. d. S.).

(3) Anche il Senato di Palermo tenea molti *conti a parte* coi banchieri. Ne avea alcuni nel banco di Martino Cenami (*Atti, bandi e provviste*: 1550-51, f. 438). Sono nominati il *conto di formento* e il *conto del tarì novo imposto* nello *Spezzone di libro-giornale* del 1558 (V. Carpetta N. 9 (A. d. S.).

gente l'ufficio di Tesoriere del Regno) *remansit creditor in dicto banco per conto a parte* (1). Un altro Tesoriere, certo Spinola, presentando i suoi conti, scrisse la seguente protesta: « *Et primo e di advertire chi per la diversità di molti negotii et partiti concurrino farsi per questa Regia Thesoreria li banchi temno con la Curti diversi conti di tempo* A PARTE ET CORRENTI. *Pertanto nelli conti che mandano ditti banchi da lo loco undi sonno absenti alla regia corte et chi donano non declarano specificatamente conto per conto come doveriano et per errore negligentia et malitia temno occultati et solino lassare alcune partite de jntroytu delle quali per la presenti riserva non ne si intenda alcuno prejuditio generato* (2). » Ogni Tesoriere delle diverse provincie potea, quindi, tenere col banchiere un *conto a parte* per un ramo della amministrazione, ed un altro conto generale, *conto corrente*, per tutti i proventi fiscali che si riscuotevano nella provincia.

I *conti a parte* dei Tesorieri erano redatti collo stesso sistema di scritturazione contabile seguito nei libri dei banchieri privati, cioè col *dare* e coll'*avere*, e quindi servivano stupendamente alle compensazioni. Ne abbiamo trovato fortunatamente due: l'uno, del 1478-80, tra il Tesoriere Generale ed il banchiere Guglielmo Ayutamicristo per conto del *donativo*, e compilato nel modo seguente:

MCCCCLXXVIIII	MCCCCLXXVIIII
Lu banchu di guglermu ajutamicristu pir cuntu di lu do-	*Lu banchu di guglermu ajutamicristu pir contu di li dinari*

(1) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1555-56 (A. d. S.).

(2) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1556-57, f. 195. (id.).

nativo di la seconda tanda XI ind. DIVI DARI *a XXIII di marzu pir restu daltru cuntu chomu appari jn quistu . . . . . .* 87 . . DCCCCLXXXVI, XX, VI

Et a XXVI dittu unzi vinticinqui tarì III jn pichuli li quali fa boni per filippo di mayuri et jachopo di mastru tomaxi... Et su pir la rata contingenti ala universitati di mistretta postu 80 *pir jntroitu jn quistu.* XXV, III

Et a dì dittu unzi chentu vintottu jn pichuli li quali fa boni pir lo nobili chola speziali. Et su pir la rata contingenti ala universitati di nothu postu per 74 *jntroitu jn quistu .* CXXVIII

Et a XXVII dittu unzi dechi jn pichuli li quali fa boni pir fidirichu di riggio... Et su pir la rata contingenti ala terra di lichoda postu pir jntroitu jn qui- 54 *stu . . . .* X

Et a dì dittu unzi sette tarì XXVIII jn pichuli li quali havi rechiputi da lu dittu fidirichu di riggio. Et su pir la rata di la terra dì butera postu per jn- 55 *troitu in quistu .* VII, XXVIII

Et a dì XXVIIII dittu unzi ventisei tarì XII jn pichuli li quali fa boni pir parti dandrea rossu et tomeo di santu nofriu di lu donativo di la secunda tanda di lannu passatu XI ind. DIVI HAVIRI *a dì XXX di marzu unzi dugentu sittantasetti tarì XX jn pichuli li quali lu dittu banchu di guglermu ajutamicristu havi pachati alu magnifico misser chola di leofanti regiu thesaureri pir virtu duna polisa di li magnifici signuri diputati di lu ditto donativo di la seconda tanda XI ind. data in palermo a dì XXIIII di genaro XI ind. 1478 ad opu chi ditto thesaureri li paghi alu dittu guglermu e alcun altri mirchanti di la summa di unzi CCCXX chi li ditti mirchanti jnprestaru a la regia churti pir sovenxione di lu statu di sardegna comu appari pir unu debitoriu fattu ali ditti mirchanti pir la ditta churti datu jnfra lu mixi di ginaru XI ind. lu quali thesaureri na fattu zetula* (cedola) *diretta a ditti diputati la quali havi in putiri lu dittu guglermu postu in exitu alu donativo in quistu* 88 . . . . CCLXXVII, XX

Et a dì ditto unzi trichentu trenta jn pichuli li quali lu dittu banchu pir virtu duna polixa di li magnifici S. diputati di lu donativo di la secunda tanda data jn palermu ali XI daprile di lannu passatu XI ind. havi paghatu alu magnifico misser chola di leofanti regiu thesaureri ad opu

di patti. Et su pir la rata contingenti ala universitati di patti postu per jntroitu jn quistu. . 74
. . . . XXVI, XII

Et a dì dittu unzi chentu cinquanta try jn pichuli li quali fa boni pir lo magnifico misseri chola di palmery medicho. Et su pir la rata contingenti ala universitati di chaltagiruni postu pir jntroitu jn quistu. CLIII

Summa
MCCCXXXV, XXII. VI

chi li aggia a pagari a lu dittu guglermu ajutamicristo pir lu prezzu di salmi 600 di furmenti vinduti pir dittu guglermu a la ditta churti posti jn li magazzini di la marina di giorgenti pir tarì XVI gr. X la salma comu apari pir unu contrattu fattu fra dittu guglermu e ditta churti adì VIIII daprili XI ind. 1478 pir manu di notaru gabriellu vulpi et pir una debitoria di la ditta churti data jn palermo adì X di lu dittu mixi daprili lu quali magnificu thesaureri pir ditti unzi CCCXXX na fattu a dittu guglermu zedula di richiputu postu a exitu a lu ditto donativo jn quisto. CCCXXX

Et pir restu di quistu cuntu postu... digia dari avanti jn quistu. . . DCCXXVIII, III, VI

Summa
MCCCXXXV, XXII, VI (1).

L'altro conto, del 1492-1493, riguarda l'entrata proveniente dall'imposta detta *della Xa e tarì*, è redatto dal Tesoriere di Messina e serviva tra costui ed il banchiere Angelo de Farahone. È scritto nel modo seguente:

ICCCCLXXXXII X ind.
Angelo Faragoni bankeri DIVI

ICCCCLXXXXII X ind.
Angelo Faragoni DIVI AVIRI

(1) *Conto del Tesoriere Generale per Tande e Donativi* dalla 11a ind. 1478 alla 13a 1480, f. 89. In questo volume si trova, sino a f. 81, il notamento di tutti i pagamenti delle università e terre della Sicilia fatti per mezzo del banco di Guglielmo Ayutamicristo. Da f. 82 a f. 118 si trova il conto di *dare e di avere* con questo banchiere. (A. d. S.).

DARE *a X di fibraro unzi XX tarì XX chi mi fa boni pir lu signuri perruchio di joeni sono in conto di li unzi 73, 3, 6 cum adjuncioni pir la dechima e tarì di li unzi 60 di condio (?) vindio (?) a lu magnifico luisi san-*
3
chez 20, 20

A dì ditto unzi 50 mi fa boni pir guillelmo alaurano e sono per lu dittu signuri perruchio di joeni pir la supradicta
3
causa 50

A dì ditto tarì 13, 6 mi fa boni per presti antonio digondo sono per lu ditto perruchio in
3
creditu (?) 13, 6

A XXVII di fibraro unzi vintiotto tarì vinti chi mi fa boni per francisco pillieri e sono pir mandonna maria di cardona e di belluis e sono in conto di li unzi 61 tarì 10 chi ipsa magnifica e don luisi anno a dare per la venditioni di la pantillaria jn creditu (?) a la regia
2
curti 28, 20

A dì ditto unzi vinti chi mi fa boni pir lu signuri don juliano gentelles e sono pir lu signuri don luisi di richisengo in conto di la ditta summa e in creditu (?) 20

A dì X daprili unzi 2 mi fa boni pir lu nobili petro di xor-

a XIIII di jongno unzi 350 per mi pagao alo magnifico luisi sanchez pir cola matteo di branchi colletturi jn debito jn qui-
3
stu. 350

A XXXI dagosto unzi 32 per mi alo magnifico alferi di leofante regio thesaureri jn debitu 32

Et la resta del presenti conto tiro avanti 10

382

tino di... e sono pir lu prezu di uno marco (?) dargento... di lu fegu denominato lupanotto secondo appare per una apodisa de lu offizio di protonotaro e jn debito (?) . . 2

A dì XIII di jongno unzi 230 per mi... da petro mirulla e allui in debito (?) in quisto 230

A dì XXVI di jongno unzi 6 mi fa boni... per francesco di sanfilippo Commissario... per lu baruni di buxemo . 6 (1).

L'espressione *mi fa boni*, che si trova nei due documenti surriferiti, costituisce la formola della compensazione: ed è usata soltanto nei conti con banchieri, come ad es. in quelli dello stesso volume, con Pietro Mirulla (f. 29 e 33), con Antonino Mirulla (f. 19) con Battista Lambardi (f. 17, 21), non mai in altri conti con private persone, come Cola Matteo di Branchi ed altri. Nello stesso senso pare che fossero adottate simili espressioni in Napoli (2) ed in Venezia (3) ». Il girare una partita da un « conto all'altro, dice L. Papa-D'Amico, si dicea a Ve- « nezia *far buona scrittura* o *far de buona scrittura* (4).»

(1) Dal vol. *Debitori di X^a e tarì*: anno 1491-92 e 1492-93, f. 4 (A. d. S.).

(2) L'espressione *visto buono* o semplicemente *bona* dinotava, nei banchi di Napoli, che la somma contenuta nella polizza era fatta *buona* al creditore. Tale *bona*, dice Aniello Somma, è di antichissima invenzione. (Aniello Somma: op. cit. pag. 167, nota).

(3) Elia Lattes: op. cit. pag. 47-54: Alessandro Lattes: opera cit. pag. 233. Crediamo troppo letterale il significato, dato da questo ultimo, alla espressione *far buona scrittura*.

(4) L. Papa-D'Amico: op. cit. pag. 315.

Di pagamenti per banco si trovano notizie in alcuni atti del Senato di Trapani (1); ed è da supporre che tale modo di pagamenti fosse generale nelle molte città dell' Isola, specialmente nelle principali. Se p. es. in Messina fu stabilito, verso la fine del secolo XVI, che le entrate comunali doveano depositarsi nella Tavola o banco comunale di quella città, come si fece anche in Palermo, si può ammettere senza tema di errare che l' uso dei depositi e dei pagamenti per banco rimòntasse, anche per quella città, all'epoca dei banchi privati (2).

Se la R. Corte, il Senato di Palermo, le amministrazioni speciali e le deputazioni del Regno trassero tanto profitto dai pagamenti per banco, i mercanti ed i privati cittadini vi parteciparono largamente. I libri dei banchieri, tanto il *Mastro* che il *Giornale*, lo attestano in modo assoluto. I banchieri erano gli esattori del pubblico: tutti i pagamenti per cambiali, per vendita di qualunque merce, per qualunque debito, si faceano nei banchi. La girata o giro delle partite, nominata spesso in quei libri, costituiva il meccanismo principale per eseguire i pagamenti per banco e le compensazioni tra i privati. Privati e banchieri erano interessati a farli; i primi, per evitare i danni del sistema monetario e risparmiare l'uso della moneta, i secondi, per sottrarsi al pagamento in contanti delle somme depositate o girate.

Le prime notizie di pagamenti per banco tra i privati rimontano del pari alla 1ª metà del secolo XV e si

(1) *Liber consiliorum*: 1552, f. 27 (Arch. Com. di Trapani).

(2) Ai banchieri privati di Messina del secolo XIV è anche da aggiungere tal *Rogerius de Buccalario*, nominato in una pergamena N. 329 del Monastero S. Maria Maddalena valle di Giosafat: tabulario IX, anno 1332 (A. d. S.).

trovano negli atti notarili. La formola usata dai Notari, nei contratti di compra-vendita, era la seguente: « *Quas uncias idem magister... confessus est recepisse et habuisse ab eodem... per bancum jucasasaja... antonii de septimo... philippi aglata* (1) ». Se esistessero i libri dei banchieri di quel secolo, se ne potrebbe trovare una più ampia dimostrazione; come, del resto, la somministrano le fedi di partita di banco del secolo XV, che riporteremo più avanti, ed i libri del secolo XVI.

La legge, infine, così in Sicilia come altrove, venne a sanzionare la consuetudine mercantile dei pagamenti per banco. La Prammatica del 1543, del Vicerè Ferrando Conzaga, pubblicata, come fu detto, per mettere ostacolo alla esportazione delle monete di oro e di argento, stabilì che le cambiali doveano essere pagate *per banco*: « *Statuimo, sancimo e ordiniamo*, così fu detto, *che de caetero non sia mercante, ne persona di qualsivoglia qualità e condizione, che debia far pagamento in satisfatione di dette lettere di cambio*, ECCETTO PER BANCHI PUBLICI, *e fatta detta accettatione, sia libero alli Mercadanti pigliarsi loro crediti dalli Banchi quandocumque... etiam statuendo che quando forte saranno presentate dette lettere di cambio, per le quali si ordinasse, che il pagamento si faccia in moneta di oro, e fuora banco, si possano libere accettare da quelli, alli quali sarranno dirette, ma non ostante che siano ac-*

(1) Spezzone di atti notarili del 1436, f. 4 e 16. La data risulta da f. 6. (Trovasi nella carpetta N. 4 provvisorio dell' Archivio di Stato). Altri pagamenti per banco, specialmente pel banco di Battista Lambardi, colla formola sopra detta, sono menzionati in altro spezzone di atti notarili del 1493, che si trova nella stessa carpetta, in data del 18 e 30 settembre.

cettate, il Mercadante, che le accetterà, non sia tenuto, ne possa complire, ne pagarle, se non per banco, ut supra, siccome ab antiquo è stato sempre osservato fra Mercadanti in Loggia di questa Città di Palermo, e in la Piazza delli Banchi di Messina (1).

Anche nelle altre provincie del Continente italiano ebbero vigore, nello stesso tempo, i pagamenti per banco. Così a Venezia nel 1442, secondo scrisse Giovanni da Uzzano, *fannorisi pagamenti scritti en banco* (2); così pure in Genova, in Bologna, in Milano, in Napoli ed in altre città d'Italia (3). È anzi da notare che in Venezia furono adottate, circa il pagamento delle lettere di cambio, ma per diversa ragione, le stesse prescrizioni della Sicilia. La legge veneziana del 14 dicembre 1593 ordinò: « *che tutti li pagamenti di lettere di cambio, che nell'avvenire si doveranno fare di tempo in tempo, non si possano fare in alcun altra maniera, che per partida di banco* (4) ».

Art. 6.

I mutui

Leggesi nell'orazione di Tommaso Contarini al Senato di Venezia: « *Tutti quei, che leva banco, non prendeno un tanto travaglio, non si sottomettono a un*

(1) Muta: *Pragmaticarum* pag. 615-616.
(2) L. Papa-D'Amico: op. cit. pag. 315.
(3) *Id.* pag. 316: Rota: op. cit. pag. 104 nota e pag. 148: Alessandro Lattes: op. cit. pag. 226-27, note 59, 60, 61.
(4) Elia Lattes: op. cit. pag. 171.

tanto peso d'esser cassier di tutti i danari de la piazza per custodirli simplicemente, ma per traficargli, et traficandogli, guadagnarne, impiegandone una parte in mercantia di Levante, per esempio, un'altra in negotii di ponente, un'altra in biave, un'altra in quelle cose, che gli possono apportare utile, come cambi, et altro, se altro si ritrova (1)». Questa citazione compendia in modo mirabile le diverse forme d' impiego che i banchieri facevano del denaro depositato nei loro banchi, siccome abbiamo procurato di dimostrare. Un impiego rilevante dei depositi bancarii fu certamente quello dei mutui.

I banchieri siciliani mutuarono ai privati, alla R. Corte, al Senato di Palermo e ad altre amministrazioni, a breve ed a lunga scadenza, con o senza pegno ed ipoteca, con interessi del 5, del 10, del 12 e del 15 $^0/_0$. Mutuando ad altri, ricorsero essi stessi al mutuo, e godettero della massima libertà d' interesse nei secoli XV e XVI. Le notizie non sono abbondanti nel secolo XIV, ma si può ritenere con certezza che l' operazione del mutuo era tra le principali dei banchieri. I mutui civili, stipulati innanzi notaro, comunissimi in quel secolo, sono sempre accompagnati dalla formola *gratis et pro bono amore* che rispondeva alla censura delle leggi canoniche; ma non può dirsi altrettanto pei mutui mercantili, costituiti, di regola, sopra pegno, e pei quali si riscuoteva un certo interesse. Giovanni di Ser Lombardo, mercante palermitano, mutuò, nel 1337, onze 60 di oro, al procuratore del nobile Federico di Aragona, ricevendone

(1) E. Lattes pag. 125: A. Lattes: *Il fallimento nel diritto comune* etc. pag. 57-60.

in pegno molti oggetti preziosi. La somma di onze 60 fu pagata, nel 28 febbraro 1339, a Filippo di Lamberto della Società dei Peruzzi di Firenze cessionario di Giovanni di Ser Lombardo, ed i pegni restituiti (1). Luigi de Arcucio restituì ai procuratori di Federico Ventimiglia alcuni oggetti preziosi, tazze di argento dorato, piatti di argento, una corona con perle e pietre preziose, saliere di argento, cucchiai di argento « *quas res dictus aloysius tenebat in accomanda ab eisdem procuratoribus, et propterea quittaverent eundem aloysium stipulatione exinde facienda* (2). » Di questa natura erano i mutui fatti dai banchieri. Ne' due contratti di società bancaria, già da noi citati, se ne trova la dimostrazione. In uno di essi si vietò, per patto speciale dei contraenti, l'operazione del mutuo; ma quel divieto è la prova più chiara di tale usanza presso di altri banchieri. « *Dictus amatus*, leggesi nel contratto tra il banchiere Amato de Cuntrono e il Notaro Citella « *debet eandem societatem personaliter exercere et facere pro communi comodo ipsorum sociorum et societatis omnia servicia pertinencia eidem ministerio bankerie que in eo fuerint necessarie facienda bene et legaliter et non accomodare seu mutuare alicui infra dictum tempus aliquam pecuniam vel facere alicui credenciam aliquam de pecunia ejusdem societatis* (3) ». Nell'altro, tra il mercante Juvene ed il banchiere Antonio Vico, non si ri-

(1) *Archivio dei notai defunti*: atti di notar Rustico de Rusticis e Virolo de Vivo: anno 1337 a 1348 N. 81. (A. d. S.).

(2) *Id.*: atti di notar Bartolomeo di Bologna N. 129, atto in data 13 gennaro 1378. (id.).

(3) *Arch. dei Notai defunti*: atto di N. Pellegrino Salerno già citato (A. d. S.).

pete il divieto, ma si dice soltanto che costui si obbligava «*facere omnia servicia sibi possibilia pertinencia eidem ministerio que in eo facere poterit bene et legaliter* (1)». Non vi ha dunque alcun dubbio che l'operazione dei mutui era comune tra i banchieri del secolo XIV.

Di mutui fatti dai banchieri alla R. Corte ed al Senato di Palermo si trovano copiose notizie nel secolo XV. La R. Corte ed il Senato li contraevano con modi e forme differenti. Alcuni mutui venivano pagati direttamente dai banchieri all'erario, governativo o comunale; erano a lunga scadenza, con interesse del 5, 10, 12, e 15 %, talvolta coll' ipoteca di qualche castello o col pegno di qualche gabella od imposta che si dava in esercizio allo stesso banchiere: in altri termini, trattavasi di *mutui assicurati* e rispondevano all' infanzia del credito pubblico di quei tempi. Altri mutui erano contratti per mezzo di lettere di cambio: erano a breve scadenza, talvolta colla facoltà della rinnovazione o *ricambio*, non assicurati, ma nella somma scritta nella cambiale si computavano, certamente, gl'interessi del capitale mutuato, come si apprende dai documenti, più sopra riportati, circa la rinnovazione o *recambium* che si considerava come dannosa per la R. Corte: (2) tali mutui trovano riscontro, come ben disse il Ferrara, negli *sconti* dei tempi odierni. Una terza forma, indiretta, di mutuo, fu quella dell'apertura di un *credito allo scoperto* nei libri del banchiere: vi si ricorse per aiutare mercanti ed a-

(1) *Archivio dei Notai defunti*: id. (A. d. S.).
(2) *Atti, bandi e provviste*: 1497-98 (A. C.).

mici (1) ed anche per nascondere imbrogli bancarii, scrivendo, ad es., per creditori del banco i fidejussori che non vantavano alcun credito. E finalmente si operavano mutui colla *dicta banci*, ditta di banco, per la quale, non sempre, ma qualche volta, siccome vedremo, si assumeva dal banchiere l'obbligo di pagare per conto altrui.

Per quanto riguarda, in generale, i mutui della R. Corte e del Senato di Palermo e le guarentigie che li accompagnavano, sembra che fosse vigente in Sicilia, nel secolo XIV, quel medesimo sistema di prestanze che, nello stesso tempo, era stato adottato in Firenze, in Venezia ed in altre città d'Italia. « Per Firenze, dice il prof. Salvioli, il Villani ci narra che quel comune quando bisognava si reggeva per prestanze con guiderdone sopra « le gabelle. Il comune eleggeva diversi cittadini mercanti « e dava loro l' incarico di trovar moneta e fornirgli il « denaro che occorreva, assegnando loro altrettanto denaro sulle gabelle. Tali compagnie stabilivano i patti, « fornivano le somme necessarie in tutto o in parte, e « prendevano in prestito dai cittadini con certe condizioni e con discreto interesse (2) ». Così pure la Repubblica di Venezia guarentiva con assegnazioni sui proventi delle imposte i molti prestiti che contrasse coi banchieri Soranzo, Pisani, Garzoni, Veruzzi, Priuli, Balbi, Venier, Barbarigo e Ciera (3). Ed invero in una peti-

(1) E. Lattes: op. cit. pag. 309. In certi bandi di fallimento di banchieri siciliani si accenna a creditori del banco che apparivano tali nei libri e che non lo erano.

(2) G. Salvioli: *I titoli al portatore nella Storia del dritto italiano*. Bologna 1883 pag. 207: Ricca-Salerno: *Storia delle dottrine finanziarie in Italia*: Roma 1881 pag. 27.

(3) Vedi l'articolo di Ferrara nell'*Archivio Veneto* volume 1° pag. 110-155, 322-363.

zione indirizzata dalla università di Palermo al Re nel 1327 si legge: che certo Alafranco di S. Basilio, milite giustiziere, avea ordinato a nome della R. Corte: «*quod in urbe ipsa requirentur mercatores et persone alie que mutuare possint quod mutuarent manualiter regie Curie unciarum auri M*^{IIII} (*quatuor mille*) *et haberent pro quibuslibet unciis centum et decem ex causa et nomine lucri quibus mutuatoribus committerentur tam cassie curie universitatis... in credenciam exercende... et de proventibus cassiarum ipsarum recolligerent et haberent per aliquos exercitores legales fidedignos et bonos per dictam Universitatem statuendos predictum eorum mutuum atque lucrum et de reliquis computarent.*» E siccome le condizioni con cui era stata concessa *in credenciam*, per quell'anno, la gabella comunale delle cassie a Manfredo Bocca di Orzo, Pietro Cisario e Alberto Aldobrandino «*pro se et certis aliis civibus*» furono ritenute come dannose, così da parte della città di Palermo si propose di vendere la gabella sudetta al maggiore offerente e di darne il provento ai mutuanti (1). Il sistema dei prestiti con guiderdone sulle gabelle era dunque vigente anche tra noi.

Sin dal 1435 il banchiere Battista Aglata mutuò onze 60 alla R. Corte (2); altre somme furono prestate alla medesima da Rainerio de Resignano nel 1436 (3). In questo anno, siccome ci è attestato dal Secreto di Palermo, tutte le gabelle erano state pegnorate a mercanti ed a banchieri, tra i quali è citato Olino Sottile,

(1) *Quaternus registri licterarum* anni XI ind. 1327, f. 7 e 8, (A. C.).

(2) *Conto del Tesoriere*: 1435-36, f. 25 e 66 (A. d. S.).

(3) *Conto del Secreto di Palermo*. N. 1 1436-37, f. 47 (id.).

ed il Secreto, per conseguenza, dichiarò di non registrarne gl'introiti (1). I banchieri Baldassare Bonconti, Simone de Resignano, Adinolfo del Fornayo, Pietro Gaetani, Antonio Settimo e Olino Sottile mutuarono rilevanti somme alla R. Corte nel 1439; anzi pel mutuo di questo ultimo fu detto dal Tesoriere, che ordinò il pagamento delle somme, «*pro quibus tenebat impignoratum castrum inferiorem Corleonis* (2)». Altri mutui dei sudetti banchieri sono registrati nei Conti del Tesoriere dell'anno susseguente che annotò il pagamento, delle somme e degl'interessi, fatto per mezzo degli stessi banchi (3); ciò che pure si fece pel pagamento di altre somme che i banchieri Filippo e Antonio Aglata e Antonio Settimo aveano prestato *ad cambium et recambium* alla R. Corte nel 1445 (4). Per quest'ultimo banchiere a cui i Sovrani ricorsero spesso e che, come si disse, fu sempre «*prontum ad succurrendum nostris necessi-*

(1) *Conto del Secreto di Palermo*. N. 2: 1436-37 (A. d. S.).
(2) *Conto del Tesoriere Generale*: 1439-40, f. 67, 76, 77, 78 (id.).
(3) *Conto del Tesoriere Generale*: 1440-41, f. 54, 69, 76-78, 80 (id.).
(4) *Conto del Tesoriere*: N. 1: 1445-46, f. 69, 70, 71 (id.). In molti Conti dei Tesorieri si trova la seguente rubrica, che si può riscontrare a f. 69 del sudetto volume, cioè: «*De solutis et assignatis per me predictum thesaurarium et alios de dicto thesaurerie officio nomine meo a diversis mercatoribus et personis aliis pro certis et variis cambiis captis tam pro regia Majestate in Regno Neapolis pro hoc Regno Sicilie quam etiam per me prefatum thesaurarium in ipso Regno Sicilie pro parte Regie Curie infra dictum presentem annum*». Sono eccellenti indicazioni che potrebbero servire per compilare la storia del debito pubblico in Sicilia nei secoli XV e XVI, ed a cui speriamo di destinare in seguito i nostri studii.

tatibus (1) » si notò anche che prestò molte somme agli Ambasciatori del Regno di Sicilia (2) e molte altre alla R. Corte unitamente a Giovanni Miraballis e socii ed a Giovanni Vernagallo che fu socio di quest'ultimo banco (3).

L'interesse riscosso dai banchieri per tali mutui era del 5 % nel 1457. Per un mutuo di onze 2000 contratto dalla R. Corte, in quell'anno, per mezzo di lettere di cambio tratte dai banchieri Carlo de Miraballis e Trojano Abate sopra Dionisio Scorna, mercante pisano residente in Napoli, e sopra Alberto Miraballis e fratelli, e pagate per mezzo del banco di Pietro e Giovanni Durso da Gaeta, e di Alberto Miraballis, banchieri di Napoli, a Pietro Mercader, Tesoriere del Regno, si pagarono dal Tesoriere Generale di Palermo onze 100 d'interesse: e così pure per altro mutuo di onze 1111, fatto alla R. Corte dai banchieri Galeani de Oria, Antonio Settimo, Giovanni Vinaya, Carlo Miraballis e socii, e Jacopo Crapona, con lettere di cambio sopra Napoli, ed ai sudetti Miraballis e Scorna, si pagarono onze 55 (4). I banchieri Giovanni de Riggio e Guglielmo Ayutamicristo mutuarono altre somme alla R. Corte nel 1471 e nel 1479 (5): e per il prestito di onze 300 del banco di Giovan Pietro e Giovanni de Riggio il Tesoriere aggiunse che la R. Corte avea dato in pegno le gabelle della Secrezia di Termini: « *pro partito formato inter*

(1) Vedi pag. 88 del presente volume.

(2) *Mercedes*: anno 1259 a 1451, f. 44 (A. d. S.).

(3) *Conto del Tesoriere Generale*: 1448-49. f. 43: *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1450-51. f. 22. 85, 87 (id.).

(4) *Conto del Tesoriere Generale*: 1457-58. f. 19. 20. 21 (id.).

(5) *Conto del Secreto di Palermo*: 1471: *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1479-80, f. 91 (id.).

eos et Regiam Curiam seu ingabellacionem gabellarum secretie terre termarum (1) ». Infine molti altri mutui di Guglielmo Ayutamicristo ai cursori del Regno, per le cui somme il Tesoriere adoperò la dicitura « *uncias... mutuatas et anticipatas et solutas per me* » si trovano menzionati nei Conti degli anni susseguenti (2).

Anche nel secolo XVI la R. Corte fu obbligata di ricorrere ai mutui; parecchi ne contrasse coi banchi di Francesco e Benedetto Aglata e degli eredi di Battista Lambardi. Nel 1512 altri mutui furono fatti dai seguenti banchi:

Banco eredi di Battista Lambardi per onze 712 in ducati di oro.

Banco eredi di Giovanni Sanchez e Ambrogio Levi per onze 712 in ducati di oro.

Banco di Francesco e Benedetto Aglata per onze 712 in ducati di oro e di camera;

da Aloisio Sanchez, Tesoriere Generale per onze 450 « *quas mutuavit regie curie nomine banci de Sanchez* »;

dal *Prefetto* di Trapani (3) e da Jacopo Fardella forse banchiere della stessa città (4). L'interesse dei mutui aumentò in quel tempo al 10 %. Nel 1524 il Tesoriere pagò onze 100 ai banchieri Sanchez e Ram « *pir li interusurii... ad raxuni di 10 per cento pir li unzi duo*

(1) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1481-82, feglie 89 (A. d. S).

(2) *Conto del Tesoriere del Regno*: 1482-83, f. 105: *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1486-87, f. 103, 200 (id.).

(3) Colla parola *Prefetto* si indicò in Trapani il capo dell' autorità comunale che in Palermo ebbe il titolo di *Pretore* ed in Messina di *Straticoto*. Il banco di *Prefetia* di Trapani ebbe tal nome perchè era amministrato dai *Prefetti*.

(4) *Conto del Tesoriere*: N. 1: 1512-13, f. 5 e 100. (A. d. S.).

milia restavano a compiri di la summa di unzi 3500 di restanti di li ducati XX^a chi li tempi passati foru trasmisi a la cesarea maestà... et unci 33 pir li interusurii di misi quatru a la supradicta raxuni (1) ».
Nel 1556 tale interesse era aumentato al 12 e al 15 %, poichè il Tesoriere di quell'anno registra, con quella ragionata, i pagamenti, per mutui alla R. Corte, fatti ai banchieri Lorenzo Mahona, Giovanni Salvo de Balsamo, Bartolomeo Masbell, Giovanni Monsone, al banco degli eredi di Torpe Monsone, di Ottobono lo Mellino, Francesco Seidita, Antonio Xirotta e ai mercanti Stefano Spinola, Tommaso Promontorio, ai quali si paga anche l'interesse dell'interesse. Questi mutui, contratti con lettere di cambio, erano accompagnati dalla facoltà del *recambium* (2). Talvolta, per assicurarli, si concedeva al banchiere la *riscossione dei regii donativi*, come venne fatto pel banco di Francesco Aglata (3).

Coi Tesorieri e Secreti delle rispettive provincie dell'Isola, coi quali i banchieri tenevano i *conti a parte*, il modo più comune di contrarre prestiti era quello di autorizzarli tacitamente a trarre sul banco al di là delle somme depositate; e con ciò nasceva una specie di *debito fluttuante* o *galleggiante* che si saldava, di regola, alla fine della gestione. I banchieri, in altri termini, accreditavano *allo scoperto*. Ne abbiamo trovato parecchi esempii. Il Tesoriere Generale del 1538 registrando un pagamento di onze 3512 in favore dei banchieri Ma-

(1) *Conto del Regio Tesoriere*: 1524-25, f. 374 (A. d. S.).

(2) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1555-56, f. 1 a 25, 217 a 221 (id.).

(3) *Raziocinio*: 1520, f. 54 e 65 (A. C.).

riano Torangi e Bartolomeo Masbell, soggiunge: « *Et sunt per tanti restaro credituri* PER CONTO DI RISERVATO *di la regia corti per tutto lo tempo di la administratione di lu spettabili don Francesco di Bologna olim tesoriere per totum mensem januarii* (1). Così pure il Tesoriere Generale del 1556 per altro pagamento di onze 362, fatto pel mezzo del banco di Giulio Damiani, a certo Vincenzo Bonajuto che era stato reggente l'ufficio di Tesoreria nella città di Trapani, aggiunge la seguente nota: « *Ad opus de illis possit se jurare satisfationi de eo quod remansit debitor ex dicta ejus administratione dicti banci de Damiani ob aliquas solutiones factas per dictum bancum concernentes servitio sue majestatis* (2) ». Ed infine lo stesso Tesoriere registra un altro pagamento ai Deputati del banco di Ottobono lo Mellino, già fallito, per alcune somme prese da un capitano di guerra da quel banco nell' interesse della R. Corte, e delle quali questa era debitrice (3).

Lo stesso sistema di mutui fu seguito dal Senato di Palermo che, sin dal 1418, ottenne dal Governo la facoltà di poter dare in pegno le sue gabelle ai banchieri mutuanti; e tra i mutuanti di quell'anno, ai quali era stata data *in posse la gabella pili et mercium*, si trova nominato il banchiere Pietro D'Afflitto (4). I banchieri Pasquale Rosso e Mario Bonconti prestarono al Senato di Palermo onze 300 di oro che servirono pel matrimonio di donna Eleonora, seconda figlia del Re: ne fu loro

(1) *Conto di casa del Tesoriere Generale*: 1538-39, foglio 325. (A. d. S.).

(2) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1556-57 e 218 (id.).

(3) *Id. id.*

(4) *Atti bandi e provviste*: 1418-19, f. 3 e 30 (A. C.).

promessa la restituzione sui proventi della gabella venduta a Baldassare Bonconti, col patto di tenerla essi stessi in esercizio sino al pagamento totale del loro credito (1).

Nel 1449 il Pretore di Palermo ingiunse al Tesoriere di pagare a diversi banchieri alcune somme mutuate, per mezzo di lettere di cambio, al Senato, cioè onze 200 di oro ad Antonio Settimo, onze 50 a Giovanni Vinaya, onze 100 a Mariano Aglata e socii, a Giovanni Bonconti ed a Matteo Crapona (2). Anche le diverse amministrazioni comunali ricorsero al prestito, come fecero nel 1475, gli *ufficiali del frumento,* che presero a prestito per mezzo della *ditta di banco.* In un documento « *De pecuniis pro supplendis ad precium formenti,* » si legge « *Fuit accordatum per supradictos* (officiales) *ki si hajanu per giratini in presti cum ditta di banco per dui misi* (3) ».

L'insistente, continua e petulante richiesta degl'ingordi Vicerè pel pagamento delle *tande* dei Regii donativi e della colletta generale, obbligò il Senato di Palermo a ricorrere spessissimo a mutui nel secolo XVI. Quando il Senato rispondeva che le sue finanze erano esauste e domandava qualche dilazione, essi non tardarono mai a consigliarlo di prendere denaro a *cambio*, di pegnorare qualche gabella per cui davano in anticipazione la *graziosa* licenza, di ricorrere ad un *arrengement* qualunque (4) pur coonestando la petulante do·

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1443-44, f. 15 retro (A. C.).

(2) *Id. id.*: 1449-50, f. 79.

(3) *Id. id.*: 1475-76, f. 113.

(4) Nei documenti si trova la parola *achirimentu* che non risponde ad alcuna voce siciliana odierna. Però dal complesso risulta che con quella parola si suggeriva un accomodamento qualunque.

manda del denaro coll'obbligo di depositarlo in qualche banco e di non spenderlo ad altro scopo che a quello destinato.

I provvedimenti annonarii di quel tempo che spinsero il Senato a comprare frumento a basso prezzo per rivenderlo a buon mercato negli anni di carestia alla bisognosa popolazione della città, indebitarono maggiormente le finanze comunali. Somme rilevantissime furono, in quel secolo, mutuate al Senato di Palermo, per compra di frumento, dal banco degli eredi di Battista Lambardi (1) come confessò lo stesso Senato in una petizione diretta al Vicerè in cui disse: che la città di Palermo « *era in ampla summa debitrichi alo banco di li heredi di Battista Lambardi* (2) ». Il banchiere Cosimo Xirotta mutuò altre somme e ne ebbe in pegno alcune rendite comunali (3), come più tardi diede in prestito onze 400 ai Deputati delle fabbriche della città giusta la dichiarazione del Razionale del comune (4).

Talvolta i banchieri mutuarono al Senato, *allo scoperto*, accreditandolo nei loro libri al di là delle somme depositate. Così operò largamente il banchiere Sebastiano Lapostulo, cui, siccome fu detto, il Senato scrisse: « *Considerantes maxima et assidua servicia... et pecunias expensas in creditu in vestro banco pro necessitatibus urgentibus huic nostre reypublice* (5) » e con lui seguirono questo stesso sistema altri banchieri. I quali talvolta furono obbligati a prestare forzosamente qualche

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1511-12, f. 251 retro (A. C.).
(2) *Id. id.*: 1513-14, f. 271 (id.).
(3) *Raziocinio*: 1520, f. 10 e 52 (id.).
(4) *Id.*: 1549, f. 87 (id.).
(5) Vedi pag. 88 del presente volume.

parte delle somme depositate nei loro banchi, come venne fatto col banco di Cosimo Xirotta quando nel giugno 1543 la città di Palermo era minacciata dalla flotta turca che trovavasi nelle acque di Messina. « *Injunctum et mandatum fuit et est*, così si legge in un documento di quell'anno, *de mandato spectabilium dominorum justiciarii et capitanei pretoris et juratorum huius felicis urbis panormi magnifico cosimo xirotta publico campsori urbis predicte quatenus illas uncias settingentas sexaginta ipsi magnifico cosimo consignatas et depositatas per quondam magnificum bartolomeum aryutamicristo illas solvere et consignare habeat magnifico yppolito la nannà uni ex magnificis dominis juratis dicte urbis ad effectum illas solvendi pro occurrentiis custodie dicte urbis ad ordinationem dictorum dominorum officialium et hoc propter urgentissimam necessitatem imminentem dicte urbi pro ejus custodia propter classem turcorum que est in mari nobilis civitatis messane seu in la Catana ut cum dictis pecuniis dicta universitas possit facere aliquas provisiones et assuplere necessitatibus dicte urbis ad evitandum pericula que forte accidere possint ex quo vi presentis actus magnificus jacobus de bononia sindicus et procurator dicte urbis nomine universitatis dicte urbis cum consensu licencia et expressa voluntate predictorum spectabilium D. officialium presentium et volentium se obligavit et obligat dictas pecunias restituere dicto magnifico cosimo xirotta per totum mensem settembris proximo venturum* (1) ».

Anche il Senato di Trapani ricorse talvolta ai pre-

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1542-43, f. 206 (A. C.).

stiti per procurarsi il denaro necessario per la compra del frumento, e si servì specialmente dei banchieri di quella città e talvolta, anche forzosamente, del denaro depositato presso il Tesoriere (1).

Infine i banchieri siciliani prestarono anche ai privati cittadini. Risulta che tali prestiti erano a breve scadenza e quasi sempre guarentiti da pegno: come appare dalla seguente fede di partita di banco:

MCCCCLI

Fazamo fede noj redi del passato matteo da crapona chome a uno libro aditto matteo segnato O a fogli 42 apari due partite come apresso.

Giovanni di brandino e bartolomeo colompa fede chomessarii di la reda di franchico di ventimigla denno dare adì XVI daplire unzi undichi per loro a giovanni di lando homodey li quali li imprestamo per dui misi XI

Et adì XXVIIII ditto unzi dodechi tarì III grana XII per loro a giovanni di lando homodey li quali li prestamo per dui misi. . . . . . XII, III, XII (2).

A questa partita di banco ne fa riscontro un' altra dei banchi del secolo XVI, in cui si nota dalla parte *de*

(2) *Banna et consilia*: 1577. Vedi la deliberazione del 1° aprile. (Arch. com. di Trapani).

(1) *Protestatio pro nobili Antonio de Riggio et johannes Cannapuya contra johannem de Omodey*: *terminate 1484 e 1485*. Trovasi nella Carpetta Num. 5 e 6 (provvisorio) dell'Archivio di Stato.

dare di certo Bartolomeo Deringerio una certa somma «*per sua a pietro antonio doliveri disse per altretanti prestati per questo banco pri jorni...* (1). Nella seguente partita si rinviene la prova dei prestiti sopra pegno:

> *Francesco Quartarella de dare addì 11 dottobre onze dodicy per sua ali signuri deputati dello olim bancho dantoni xirotta disse ne li pagha per tanti che so per a certi pegni li presto Cesaro di manno cas-*
> 117
> *siery di dicto bancho* 12
> *Et essa dice avere ricevuto li detti pegni dalli ditti signuri Deputati* (2).

Ma la prova più evidente dei molti prestiti fatti dai banchieri si ritrova nel bando dei loro fallimenti, nei quali sta scritta l' ingiunzione ai debitori del banco fallito, cioè a mutuatarii, di pagare le somme dovute ai Deputati del banco. Deriva anche da tali bandi che i banchieri davano a prestito e prendevano a prestito e che faceano anticipazioni sopra prodotti da raccogliere. Ed invero nel bando di fallimento del banco di Francesco e Benedetto Aglata si legge che in quel banco «*restano alcuni debituri e credituri*» e si ingiunge ai primi «*tanto comu bancheri quanto comu persuni privati et procuraturi proprii quanto ancora fussiru debituri di panni et siti et johi di la putiga di dicto benedicto tenuta a nome di antonino aglata et compagni di girare et pagare per banco puplico tutto quillo chi*

(1) Vedi *Spezzone di libro mastro*: 1533-34, f. 481 (A. d. S.).
(2) *Id.*: 1550, f. 377 (id.).

sunnu et sarannu debituri (1) ». Fallito il banco di Giovanni Sanchez e di Benedetto Ram nel 1526 furono consegnati i libri del banco a certo Giovanni Giliberto « *ad effectum eos detinendos et revidendos computa omnium habencium debitum et creditum in dicto banco* (2) » e si trovò la causa del fallimento del banco « *per non haviri potuto allora conseguitari da li soy debituri quillo si divia rechipiri* (3) ». Nel fallimento di Toscano Riera avvenuto nel 1538, si ordinò a coloro che erano debitori di quel banco « *tanto in dinari comu in robbi et altri beni* » di pagare fra il termine di 8 giorni (4); e tanto nel bando di fallimento di questo banchiere come nell'altro del banco di Lorenzo Mahona, fallito nel 1550, si accenna in modo chiarissimo alle *anticipazioni* sopra prodotti da raccogliere. « *Item ancora si ordina e comanda*, così si legge in questo ultimo bando, *ad tutti quilli persuni li quali hanno di dari al ditto magnifico lorenzo magona dinari oy formenti oy li avissiro venduto formenti ad pagari et consignari et quilli non li hanno consignati siano tenuti et digiano quillo revelari ali ditti magnifici deputati del ditto olim banco infra termino di jorni dui sutta la pena preditta* (5) ». Nel bando di fallimento di Antonio Xirotta si avvisò che si trovavanò in potere dei Deputati « *alcuni pigni di diversi persuni li quali si hannu servutu e sono debitori in detto banco* (6) ». Ed in quello del fallimento

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1522-23, f. 16 (A. C.).
(2) *Id. id.*: 1525-26, f. 110 (id.).
(3) *Id. id.*: 1530-31, f. 97 (id.).
(4) *Id. id.* 2537-38, f. 84 (id.).
(5) *Id. id.* 1549-50, f. 32 (id.).
(6) *Id. id.* 1550-51, f. 7 retro (id.).

di Ottobono lo Mellino oltre di ripetersi tutto quanto è detto più sopra specialmente per le *anticipazioni*, si aggiunse anche qualche articolo dal quale si rileva che i banchieri ricorrevano essi stessi al prestito: « *Item si alcuno havissi pigno di dicto magnifico di lo millino*, così si legge, *docati argento lavorato catini or joij or oro per monita chi infra termino di jorni duj digiano quilli revelari ali dicti spectabili or magnifici signuri et judichi sutta li peni predicti di applicari ut supra et etiam di perdiri li ditti dinari chi forsi havissiro prestato a ditto magnifico di millino or altra persuna per ipso* (1). » Infine nel bando di fallimento di Girolamo Borsone, avvenuto nel 1593, i deputati di quel banco ordinarono di vendersi in Loggia « *pignora inventariata vel inventarianda* (2) ».

È chiaro, adunque, che i banchieri siciliani facevano mutui ai privati cittadini e che tali mutui erano costituiti sopra pegno, siccome usavano anche i banchieri delle altre provincie italiane (3).

Art. 7.

Le fedi di partita di banco, di deposito e di credito

La storia della *fede di credito* nei secoli XV e XVI ci dimostra che questo titolo di credito, così importante e così diffuso nell'Italia Meridionale, specialmente in Sicilia, assunse diverse forme e nomi. Dapprima essa non

(1) *Atti bandi e provviste*: 1550-51. f. 61 retro (A. C.).
(2) *Protonotaro del regno*: vol. 425 anno 1593-94. f. 446 (A.d.S.).
(3) A. Lattes: op. cit. pag. 209.

fu che una semplice ricevuta, un'*apodixa* rilasciata dal banchiere al depositante; poscia per dati depositi e con date condizioni si trasformò in una *certificatio banci*; la quale, a sua volta, perfezionandosi, produsse la *fede di partita di banco*, da cui ebbero nascimento, in tempi posteriori, le *fedi di deposito* e le *fedi di credito*. Questo processo di selezione la *fede di credito* compì pienamente presso i banchi privati, dai quali, come è naturale, la ereditò la *Tavola* di Palermo, e, sicuramente, i Banchi Pii di Napoli dai banchieri di quella città.

Secondo il Prof. Ajello, il Papa-D'Amico, l'Alessandro Lattes ed altri scrittori, i banchieri, nei tempi più antichi, non rilasciavano alcuna ricevuta ai depositanti; essi li accreditavano nei loro libri scrivendo la somma depositata nella colonna dell'*avere*, giusta la forma antica dei *trapeziti* e degli *argentarii*; ed il pubblico, per la grande fiducia di cui godevano i banchi, è molto probabile che non la richiedesse. Però nei primi anni del secolo XV i banchieri incominciarono a rilasciare la *ricevuta* del deposito, come risulta da una ingiunzione, del 1417, del Pretore di Palermo al Tesoriere, per depositare onze 12 in qualche banco: «*ab illo vero banco*, disse il Pretore, *penes quem dicta pecunia reponetur habeatis apodixam manu publici campsoris* (1)». Così pure nello stesso secolo annotandosi un deposito di onze 10 fatto, nel banco degli eredi di Battista Lambardi, da Enrico de Vinaya per compra di frumento del Senato di Palermo, si aggiunse: «*prout apparet per apodixam banci que servatur in acta officii juratorum* (2)». Que-

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1417-18, f. 59 retro (A. C.).
(2) *Id. id.* 1499-1500, f. 58 retro (id.).

sta *apodixa* (3) è probabile fosse rilasciata a tutti i depositanti.

Le *apodixe* o ricevute erano pagabili a *richiesta*, a *vista* e *al portatore*. Ciò risulta dal documento, più sopra riportato, in cui si contiene una ingiunzione del Pretore e dei Giurati di Palermo di depositare nel banco di Pietro D'Afflitto e di Matteo Vico il provento delle gabelle comunali, aggiungendosi che le somme depositate « *nobis ad omnem primam atque simplicem requisicionem tra-*

(3) La parola *apodixa*, ricevuta, si trova usata in questo senso in tutti gli atti notarili del secolo XIV. in alcuni scritti dei Tesorieri dello stesso secolo e in documento del 1329 pubblicato dal de Vio (op. cit. pag. 99). L'*apodixa*, *podisa*, *polisa* e *polizza* come si chiamò in seguito, era formata da un pezzettino volante di carta, della estenzione da 10 a 20 centimetri e della larghezza da 10 a 15. E siccome la ricevuta rilasciata dai banchieri, come gli altri titoli e dichiarazioni da essi rilasciati, aveano l'identica forma, così si diede a tutti il nome di *polizza*, per la forma speciale della carta in cui erano scritti, senza badare alla sostanza del titolo. Quindi si dissero *polizze*, le fedi di credito, l'assegno bancario ossia l'ordine di pagamento tratto dal depositante sul banchiere, la *ditta di banco* e certe altre dichiarazioni di debito scritte in simili pezzettini di carta e di cui si trovano molti originali negl'incartamenti dei processi innanzi la R. Corte Pretoriana. È questa, certamente, la ragione, per cui, anche ai nostri giorni, nei banchi di Sicilia e di Napoli, si dà indistintamente il nome di *polizza* tanto alla fede di credito (che si chiama *polizzino* se di somma inferiore a L. 50) quanto alla *polizza notata in fede* cioè allo assegno tratto dal depositante sulla così detta *Madre fede*: in tal modo si indicano, anche oggi, collo stesso nome, titoli di credito ben differenti tra loro. Devesi, però, aggiungere, che dal secolo XVI in poi, la parola *polizza* si usò specialmente per indicare l'assegno bancario ed anche le fedi di credito: sicchè quando la *Tavola* di Palermo, su cui le *polizze* erano tratte e da cui le fedi erano rilasciate, non potè, per causa dei suoi fallimenti, pagarle, nacque la sagace ed incisiva espressione di « *fari polisa* » che ancor oggi significa *non pagare*.

dendas et consignandas seu cui vel quibus *easdem mandarimus assignari* (1), » e da altri depositi ordinati di farsi nello stesso banco, pel ritiro dei quali si usa la dicitura « *ad omnem requisicionem simplicem* (2) ».

È molto probabile che queste *apodixe* o ricevute circolassero in commercio perchè venivano presentate allo sportello del cassiere dopo qualche tempo: così ad es. la *apodixa* del 1499, più sopra citata, rilasciata il 20 ottobre di quell'anno, venne pagata dopo 17 giorni, giusta la seguente dichiarazione del tesoriere comunale che si trova scritta al margine dello stesso foglio: « *Ad VII di novembre III ind. 1499 nob. gerardu aglata thesaureri Confessu aviri orutu unzi X per lo bancu ai eredi di battista lambardi* (3) ».

Le stesse notizie, ma di tempi più recenti, si hanno pei titoli rilasciati dai Banchi Pii di Napoli. Secondo il Prof. Ajello il deposito fatto presso quei banchi si ritirava con ordini scritti ed orali: il razionale rilasciava un *bono* od ordine al cassiere. I *boni* o polizze, come egli li chiama, circolavano in commercio, ed aveano una certa rispondenza colle *apodixe* dei banchi privati della Sicilia; come queste anche i *boni* erano pagabili *a cassa aperta, a vista,* e, secondo il Nisco, che non giustifica la sua asserzione, anche al *portatore* (4).

Ma checchè sia di ciò è importante sin da ora lo stabilire che la *apodixa,* prima forma assunta dalla fede di credito, fu semplicemente una ricevuta, un certificato del deposito; ed il dotto Prof. Garelli, che ne dava tale

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1422, f. 21 (A. C.).
(2) *Id. id. id.* f. 11, 18, 22.
(3) *Id. id.* 1499-1500, f. 58 retro (id.).
(4) Ajello: art. cit. pag. 650 e 734.

definizione, non ci sembra di esser meritevole di tutte le censure fatte dal Prof. Ajello: nè ai banchi privati della Sicilia può attribuirsi, come conviene certamente ai Banchi Pii di Napoli, il titolo di *casse di prestiti gratuiti*, perchè i banchi siciliani, quando anche facessero operazioni di mutui, furono, per lo meno in quel secolo, principalmente banchi di deposito e di giro (1).

La seconda forma assunta dalla fede di credito fu quella di una *certificatio banci*. I certificati di banco si rilasciavano a richiesta del depositante per somministrare la prova del deposito fatto, e servivano pei depositi giudiziarii e di cause controverse. Questi certificati, pel cui rilascio i banchieri faceano lo stesso ufficio dei notari, si trovano menzionati in parecchi documenti. Il Tesoriere del 1450 registra un introito di onze 200 pagate dalla terra di Licata e soggiunge « *Constitit predictas uncias fore solutas thesaurario... per bancum domini Johannis de Miraballis campsoris panormi ut patet pro certificatione dicti banci facta officio XXIII aprilis* (2) ». Altre *certificatio banci* rilasciate da Filippo e Antonio Aglata, banchieri di Palermo, e da Mariano Aglata od Allata, banchiere di Napoli, sono citate nello stesso volume ed in un altro *Conto del Tesoriere Generale* del 1457 (3). Questo ultimo annotando l' introito dei proventi di alcune gabelle dichiara che tali proventi « *sunt in banco dicti domini caroli de Miraballis* » il quale, cer-

(1) A. Garelli: *Le Banche*: nella Biblioteca dell' Economista, terza serie, vol. 6° pag. 827-28: Ajello: art. cit. pag. 653-54.

(2) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1450-51, foglio 72 (A. d. S.).

(3) *Id. id.*: f. 87: *Conto del Tesoriere Generale*: 1457-58, f. 20 (id.).

tamente avea rilasciato un certificato di deposito; poichè al margine dello stesso foglio si leggono le parole, aggiunte, forse, da chi controllava i conti, « *quam certificationem a banco predicto de quantitatibus contentis in capitulo* (1) ».

Finalmente una « *certificatio banci heredum quondam antonii de septimo testificantis de solucione dictarum pecuniarum* » trovasi menzionata in un altro Conto (2).

Si fu certamente per l' identica ragione di fornire la prova di un deposito che i banchieri *notificavano* agli ufficiali del Governo i depositi fatti nel loro interesse; come risulta dalla seguente notificazione del banchiere Angelo Farahone, da Messina, a Benedetto Farahone, che era reggente la tesoreria di quella città:

Pro thesaurario

Magnifico misser Beneditto faragoni vi notificho come oggi quisto dì lu nobili notaro paulo di terranova di gaitano adipozitato in questo banco a nomo vostro unci dui dipozitato dico unci 2 disse sono pir parte de lo magnifico tusco de pulicino pro eo marco dargento divi pagari a la regia curti pir la nova investitura alli figi (figli) *di giovanni guarnerio... chi avi da prindiri li quali dico (?) sono a vostro conto addì XVI dagosto 1492 X ind.*

(firmato) *Angilo faragoni* (3).

(1) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1457-58, f. 31 (A.d.S.).

(2) *Id. id.*: 1468-69, f. 94 (id.).

(3) Vedi il vol. *Debitori di Xª e tarì*: 1491-92 e 1492-93, senza numerazione (id.).

L'*apoca bancalis* dei Banchi di Napoli (1) potrebbe avere una certa rispondenza colla *certificatio banci.*

Alla *certificatio banci* seguì la *fede di partita di banco* che può ritenersi come un suo perfezionamento. La fede di partita di banco servì pure, e specialmente, pei depositi giudiziarii, ed infatti tutte quelle da noi trovate sono unite agl' incartamenti o *produzioni* delle parti che litigavano innanzi la R. Corte Pretoriana od innanzi altra Corte. L'espressione *faccio fede*, *facciamo fede*, che si trova, per la prima volta, in tali certificati, era comunissima in quel tempo. La usavano, principalmente, i notari, ed è dal loro « *faciamus fidem* (2) » che provenne la dicitura surriferita. Insieme ai notari quella formola fu adottata dai banchieri, dai detentori dei libri dei banchieri, dai tesorieri e dai detentori dei loro libri, dai Regii Depositarii, dai Maestri Credenzieri (3) ed in generale da tutti gli ufficiali governativi che rilasciavano certificati a richiesta dei cittadini.

Le fedi di partita di banco erano scritte a penna, in semplici fogli volanti di carta, senza firma nè timbro del banchiere, nel secolo XV, e senza data, ma colle indicazioni del banco che le rilasciava, del libro da cui erano tratte e copiate col foglio corrispondente, oppure coll'indicazione della *filza* se si rilasciava la fede di una *polizza*. Nelle fedi di partita di banco del secolo XVI si trova sempre la firma del banchiere. Di regola le espressioni *facio fede*, *faczu fidi*, *fassu fidi*, *fachimo fidi* precedono la copia della partita di banco, talvolta la seguono.

(1) Tortora: op. cit. pag. CXXXV e CXXXVI.

(2) Si chiamavano *fedi* i certificati rilasciati dai Notari. Vedi pag. 179 e 180 del presente volume.

(3) Ageta: op. cit. pag. 259 e 263.

Ecco alcune fedi originali di anni diversi:

Fassu fidi jo guglelmu ayutamicristo chi a unu meu libro nominato intrata et exitu signatu II dalla banda di lu exitu jn fogli CCVIII appare una partita jnfra laltri la quali est di lu tenuri seguenti

† MCCCCLXXIIII VIII ind.

† Sabato ad VII Decembre.

Alo m^ro misser archenbao de leofanti unzi X per sua a francesco de migluri disse sono per jncenso di lanno VII ind. li quali li paga... et... decemo li paga a lo

94

ditto francesco . . . . X (1).

Dello stesso banchiere:

Fassu fidi eu guglelmu ayutamicristo chi a unu meu libro nominatu jornali signato... jn fogli CCCLVIII apparinu dui partiti jnfra laltri li quali su di lu tenuri seguenti e primo

† MCCCCLXXIIII VII ind.

† Marcholedi XI di majo

Al m^ro misser fiderico de montapto unzi X jn pichuli per sua alu m^ro Johanni crispo... dissino per lo m^ro misser bartolomeo montapto so frati jnfra pagamento di la dote di sua mugleri soru di li ditti

(1) Trovasi nel *Processus pro Francisco de Meliore contra dominum Lucam Bellachera terminatus* 1483 e 1484 (Nella carpetta N. 5 e 6 provvisorio dell'A. d. S.)

misser bartolomeo et misser federicu chomu dissiru chi appari jn lu margini di lu contractu di la ditta dote fattu per notari Jacopu di candisi ꝫoe X

Alu m^{ro} Johanni crispo... unꝫi ottanta chinco jn pichuli per sua a Johanni eredi di Johanni petro de rigio dissiru per unꝫi VIIII di rendita chi larino rinduti supra la cabella di la farina chomu dissiru chi appari per contrattu fattu per manu di notarj grabieli vulpi. . . LXXXV (1).

Dello stesso banchiere si trova un'altra fede, la quale incomincia colla copia delle partite di banco ed infine si legge:

Fassu fidi eu guglelmu ayutamicristo chi tutti li supraditti partiti su stati stratti da li mei libri di lu meu banchu videlicet da quatru libri tutti nominati manuali di contu di lu nobili cola dalfonso saladino di la banda di lu diri dari li quali manuali su signati XXI, XXII, XXIIII e XXV jn descritti conti e descritti tempi comu appari per li supraditti libri ali quali mi refiro (2) ».

Altra fede originale, che trovasi cucita in un foglio

(1) Vedi *Processus pro Jsabella de Crispo contra heredes nobilis Johannis de Riggio terminatus* 1496 *et* 1497. (V. Carpette N. 5 e 6 nell'Archivio di Stato).

(2) Vedi *Scripture pro Nicolao Saladino* già citate, nelle stesse carpette (id.).

di incartamenti, rilasciata dal banco di Girolamo Sanchez e Ambrogio Levi, è la seguente:

Fachimo fidi noi Jeronimo Sanchez et ambroxo de levi chi a uno nostro libro de numero II a fogli CCXXXVIII in conto de petro lo conti ala banda di lu diri dari appare una partita fra li altri delu tenuri seguenti et primo

✝ MCCCCLXXXXVI XV ind.

Adì XXVIII di settembra unzi dui per issu a petro vacharello disse per una plegeria li fichi per richenzu li moli et sua moglera. . . . . II (1).

Le stesse fedi erano rilasciate dagli eredi dei banchieri (2) e dai detentori dei libri dei banchieri (3).

Le fedi di partita di banco del secolo XVI si trovano firmate dai banchieri che le rilasciavano, come le seguenti:

Fazo fidi io Cosimo Xirotta Como ad uno mio libro del banco nominato note segnato di n. XXVIII a pagina 430 in conto di lo nobili Johanni di bellissimo dela

(1) Vedi nelle citate carpette: *Processus pro Georgio da Garrone contra Petrum Bonconti terminatus* 1496 e 1497. Si trovano nelle stesse carpette altre fedi rilasciate dai banchieri Giovanni Sanchez e Ambrogio Levi e da Pietro Aglata e socii.

(2) Nelle citate carpette si trovano fedi di partita di banco rilasciate dagli eredi di Matteo da Crapona, di Giovan Pietro e di Giovanni de Riggio e dagli eredi di Battista Lambardi.

(3) Vedi pure nelle stesse carpette le fedi rilasciate da Gaspare la Cannita detentore dei libri dei banchi di Giovanni Costanzo e di Pietro Aglata.

banda delu dari apparino dui partiti infra laltre del tenor seguente et primo

✝ MDXXXXVI V ind.

Adì XXV di ottubro unza una tarì sidichi per sua alo m^ro francisco de diana et septimo dissero per lo presso di canni... dati per jpso a bastiano di Johanni e compagnia... zoe. . . . . I tt XVI

Adì XXVII ditto unzi trj tt IIII per sua alo ditto m^ro dissero per lo presso di canni 4 di... dati per jpso a tomasi di guglielmo zoe . . . . III, tt IIII

(firmato) *Cosimo Xirotta* (1).

Facio fide io Torpe Monsoni come ad un mio libro di lo banco nominato jntrata e uxita segnato di n. XI da la banda deluxita a carti 96 appare una partita jnfra le altre del tinor seguente et prima :

✝ MDXXXXIII V ind.

✝ *Sabato adì VI ottobre*

Alo m^ro ganbattista la gonella unza una per sua alla S. lauria abati dissero si li pacha per la m^ra antonina risone et ipsa per ragione di unza I lanno e dicie si pagano lu quondam m^ro petro di xacca et sua moglera jn virtù di uno contratto facto jnfra ipso di xacca ala ditta s. lau-

(1) Nel *Processus pro m^ro Francisco de Diana contra nobilem Johannem de Bellissima expeditus die 13 Februarii 1547*. Molte altre fedi firmate dallo stesso banchiere e da Martino Cenami si trovano nelle citate carpette.

ria et a petro abbati facto ali XII di novembre III ind. 1529 ali atti di notar ganbattista piczone supra una casa quali si revocao etc. I

(firmato) *Torpe monsoni* (1).

I banchieri rilasciavano anche *fedi di polizze*, come sarebbe la seguente di Jacopo Antonino Fardella, banchiere di Trapani:

Fazzo fidi io jacopo antonino fardella come in una de li enfilsi undi si infilsano li polisi del mio banco fra li altri ri e una polisa del tenor seguente videlicet:

(segue la copia della polizza)

Undi in fedi del vero ho fatto la presente sottoscripta di mia propria mano.

(firmato) *Iac. ant. fardella* (2).

Queste fedi di partita di banco si presentavano, siccome fu detto, alla R. Corte Pretoriana e nei vol. di *Mandati e Depositi*, che si trovano nell' Archivio di quella Corte, sono spesso menzionate colla seguente dicitura:

Die primo Septembris XI ind. 1552

Magnificus Johannes Pantatrinius depositarit ad nomen mey Simonis depligono protonothario Regie Curie Preture felicis urbis panormi in banco magnifici martini

(1) Nel *Processus pro Jeronimo Barbato contra sp. Joannem Sollina expeditus die 7 Februarii 1547*—ib. ib.

(2) *Discarico del Maestro Giurato del val di Mazara*: 1568-69, f. 231. Vi si trovano pure fedi di partita di banco firmate dallo stesso banchiere a f. 65 e 245 (A. d. S.).

cenami PROUT EX FIDE IPSIUS BANCI *hodie facta apparet uncias centum nonaginta novem et tarenos quatuordecim* etc. (1).

Le fedi di partita di banco si rilasciarono in ogni tempo, anche dalla *Tavola* di Palermo, e quindi contemporaneamente e dopo l'uso della fede di credito, appunto perchè esse servivano come certificato speciale di un deposito giudiziario. E poichè nelle partite di banco e nelle relative copie o fedi si scriveva la causale del pagamento citandosi gli atti notarili che aveano dato origine ad una data convenzione, oppure si esprimeva per intero la convenzione con tutti i patti, così la partita di banco costituiva un contratto originale, e la *fede* o copia di essa, siccome assicura il Rocco (2) fu tenuta di maggior peso che un *guarentiggiato strumento*, nello stesso modo che la fede del banco di S. Ambrogio godeva autorità « *non meno che se fusse jstrumento giurato, et celebrato da pubblico Notaro* (3) ».

La fede di partita di banco si trasformò facilmente nella *fede di deposito*: essa stessa, in sostanza, era una fede di deposito giudiziario, che rimaneva semplicemente fede di deposito quando non dovea presentarsi innanzi a qualche Corte.

Noi non abbiamo trovato fedi originali di deposito; ma dalla dicitura di alcuni documenti ne appare chiara l'esistenza. In generale si possono ritenere quali fedi di

(1) *Mandati e depositi*: 1552-53, f. 334. La sudetta dicitura è ripetuta per quasi tutti i depositi annotati in quel volume, come a f. 337, 339, 344, 348, 349, 351, 384, 403, 410, 418, 423, 427 (A.d.S.).

(2) AJELLO: art. cit. pag. 724.

(3) ROTA: op. cit. pag. 149. Gli *argentarii* romani rilasciavano copia della partita di banco (ULPIANO: *Dig.* II, 13, 4).

deposito tutte le fedi citate che non erano rilasciate allo scopo di dimostrare qualche deposito fatto nell'interesse giudiziario, come nella seguente nota del Tesoriere del 1512, il quale ragionando di un deposito aggiunge: « *ut patet per quandam fidem factam per dittos magnificos campsores* (1) ». In una petizione di tal Federico de Fano è menzionata una « *fidem banci de Sanchez circa depositum unciarum LX* (2) ». Nel *Conto di cassa del Tesoriere Generale* del 1530 si trovano registrati parecchi introiti per mezzo del banco di Obiso Piczinga coll'aggiunzione « *ut patet per fidem et partitam ditti banci* » oppure « *ut patet per dittam partitam et fidem banci facientem mencionem de mandato ill.mi proregis* (3) » In altri documenti sono citate le fedi del banco di Giulio Damiani (4) e nel *Raziocinio* del 1549 una fede del banco di Xirotta, colla seguente nota:

> *A di detto di xirotta acceptus* (?) *per magnificum antonium parna unzi dudichi per diversi peni como appari per una fidi di lu bancu di xirotta* (5) ».

Infine i Deputati di una beneficiata, tenuta in Palermo, obbligarono i collettori di quel denaro a depositarlo « *in uno or dui banchi puplici di questa Cita a nostro nome con portarni fidi ad unu di nui deputati di lo banco et quantita sarra girata di simana in si-*

(1) *Conto del Tesoriere*. N. 1: 1512-13, f. 22 (A. d. S.).
(2) *Atti, bandi e provviste*: 1526-27, f. 119 retro (A. C.).
(3) *Conto* etc. f. 41 e 74 (A. d. S.).
(4) *Conto del Maestro Credenziero di Trapani*, già citato (A.d.S.).
(5) *Raziocinio*: 1549, f. 40 (A. C.).

mana (1)» Le fedi sudette non possono essere che fedi di deposito, le quali doveano avere sicuramente la dicitura *tenere in deposito* che si riscontra in quella del 1572 pubblicata dal Prof. Ajello (2).

Dalla fede di deposito nacque infine la *fede di credito,* per mezzo della quale il banchiere dichiarava di *tener creditore* un depositante per una somma determinata.. « Fin dalla fondazione dei negozianti banchieri « e dei banchi pubblici e pel corso di più di un secolo, « dice il Somma, fu costante il sistema di rilasciare per « depositi *chirografi*... colla menzione del deposito ». Nei primi tempi, egli aggiunge in nota, si facea nella ditta del chirografo la distinzione del deposito; ma questa distinzione poi venne abolita, adoperandosi per tutti la ditta *tener creditore* (3). Queste fedi, come le fedi di deposito e di partita di banco, erano rilasciate ai richiedenti in foglio volante: erano scritte a penna, colla data e colla firma del banchiere (4). Ecco una fede di credito rilasciata da Jacopo Antonino Fardella, banchiere di Trapani:

Fazo fidi io jacopo antonino fardella a cui la presenti spetta vidiri como jn lo meo banco lo magnifico filippo fardella e creditori di la somma di unzi quatrocento

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1550-51, f. 2 (A. C.).

(2) Ajello art. cit. pag. 651 nota.

(3) Aniello Somma: op. cit. pag.

(4) Anche in Napoli le fedi di credito si scrissero nello stesso modo dal ragioniere che le firmava: in epoca piú tarda ci si aggiunse il sigillo della banca. sino a tanto che nel 2 gennaro 1749 incominciarono a stamparsi. (Vedi Ajello art. cit. pag. 654: L. Papa D'Amico: op. cit. pag. 171: Ruggiano e Grassi: op. cit. pag. 85).

vintisetti et tarì quatordichi dico 427, 14 quali in ditto mio banco ad suo nomo intraro in lo misi di gennaro proximo passato undi ad sua requesta ho facto la presenti sottoscripta di mia mano propria in Trapani a dì XX di majo II ind. 1574.
(firmato) *jacopo antonino fardella* (1).

A questa fede di credito corrisponde, per la dicitura, l'altra del 1592 pubblicata dal Prof. Ajello e che sin oggi è stata ritenuta come la più antica:

Noi protettori del banco di S. Eligio maggiore di Napoli facciamo fede tener creditore in detto banco il mag. Anello Balsano de Luca D. quaranta correnti, dei quali potrà disponere a suo piacere a restitutione della presente firmata di sua propria mano e sigillata col solito sigillo di detto banco
jn Napoli il dì 4 agosto 1592
(firmato) *Orazio Patovo* (2).

La fede di credito del banchiere Jacopo Antonino Fardella, più sopra riferita, non può certamente ritenersi come la prima e la più antica. È molto inverosimile l'ammettere che questo titolo fosse nato in Trapani, quando più vigoroso era lo sviluppo bancario in Palermo ed in Messina dove il numero dei banchi privati era sorprendente in quel secolo. I banchieri di Pa-

(1) Nel vol. *Discarico del Maestro Giurato del Val di Mazara*: XII ind. 1568-69 f. 223. (A. d. S.).
(2) Ajello: art. cit. pag. 652-53.

lermo usavano nei loro libri l'espressione *esser creditore, tener creditore* (1) che molto facilmente potea essere riprodotta nella fede di credito. Non si può adunque, nè si potrà sino a nuove e più accurate ricerche nei nostri Archivii, stabilire il tempo preciso in cui la fede di partita di banco si trasformò nella fede di credito. Ma è probabile che la sua esistenza in Sicilia rimonti ad un tempo anteriore al 1574.

È da notare, infatti, che le fedi di partita di banco non aveano *data*: erano, siccome si è visto, una semplice copia della partita colla quale si volea dimostrare per uso giudiziario la data di un deposito fatto: per tale dimostrazione bastava la data del deposito quale essa risultava dalla partita scritta nei libri del banco. Era indifferente rilasciare quelle fedi parecchi anni dopo la chiusura della gestione bancaria, ed infatti venivano presentate innanzi la Corte Pretoriana per quistioni giudiziarie discusse in anni posteriori alla scritturazione della partita. Bensì aveano la *data* le fedi di deposito e di credito, come sono quelle del banchiere Fardella e le altre publicate dal Prof. Ajello (2).

Si può quindi ragionevolmente ammettere che quando nei documenti si trovano citate fedi con *data*, si tratti di fedi di deposito o di credito.

La prova di quanto si è detto si riscontra nel volume: « *Conto di frumento del Maestro Credenziero*

(1) Per darne un esempio vedi la partita *de dare* intestata ai Deputati del banco di Pietro Zavatteri (*Spezzone di libro mastro*: 1541-42 f. 871) in cui trovasi ripetuta quella espressione.

(2) Non sono fedi di credito quelle pubblicate dal Rota (op. cit. pag. 389) e dal Prof. Garelli (op. cit. pag. 828). Esse potrebbero essere semplici *apodixe*.

di Trapani», già citato, in cui il Credenziero, registrando alcuni introiti ed esiti usa le dizioni « *come appare per lo banco di julio damiani* » per indicare la *girata* in virtù della quale dichiarava l'introito o l'esito; « *come appare per fede delo m^co julio damiani* » che negli stessi atti è interpetrata per fede di partita di banco e «*come appare per fede delo m^co julio damiani adì 19 de septembro IIII ind. 1545* » per indicare certamente la fede di credito. Infatti in una partita si legge:

> *Jtem mi faczo exito di unzi duicento pagati al spettabile antonino aglata de comandamento de sua ill^ma Signoria dato jn Palermo adì 22 de septembro IIII^e ind. 1545 como appare per fede delo m^co julio damiani adì 19 de septembro IIII^e ind. 1545* (1) ».

È evidente che trattasi di una fede di deposito o di credito, rilasciata dal banchiere tre giorni prima che il Credenziero avesse ricevuto il mandato da Palermo, colla quale costui pagò la somma ordinata al tesoriere Antonino Aglata.

La stessa interpetrazione può darsi all'altra dicitura, che trovasi a f. 13 dello stesso volume « *como appare per lo banco delo m^co Julio Damiani e per sua fede fatta adì 7 di dicembre V^e ind. 1546* ».

Si può quindi ammettere con una certa sicurezza che le fedi di credito erano in vigore negli anni 1545 e 1546.

Alcuni scrittori, Aniello Somma, Bianchini e il Tor-

(1) Vedi f. 7 del citato volume: ed anche f. 21, 25, 31, 32, 36.

tora (1), han sostenuto che i banchieri privati di Napoli abbiano conosciuto la così-detta *Madre-fede*. La Madre-fede presuppone l'esistenza della fede di credito, poichè essa non è altro in sostanza che una fede di credito immobilizzata su cui si possono fare ulteriori versamenti, col diritto all' intestatario di disporre delle somme esistenti a suo credito mediante ordini di pagamento tratti sul banco, in suo favore o in favore di terze persone. In tal modo essa riunisce, ad un tempo, i vantaggi degli assegni e dei biglietti di banca, come ha dimostrato egregiamente il Prof. Garelli (2). Ma non pare che i banchieri siciliani ne abbiano fatto uso.

I così detti *conti a parte* avrebbero potuto costituire tante diverse Madre-fedi, trasformandosi in *conti con fedi*; ma oltrechè s'ignora se per tali conti siano state rilasciate fedi di credito, risulta da molti documenti che il credito o debito della R. Corte col banchiere si liquidava con altri *conti a parte* (3) alla fine della gestione dei rispettivi Tesorieri. Le *polizze* da noi trovate, che

(1) Aniello Somma: op. cit. pag. 225: Bianchini: *Principii del credito pubblico*: pag. 100-101: Tortora: op. cit. pag. CXLV.

(2) Garelli op. cit. pag. 828: Ajello: art. cit. pag. 713 e seg.

(3) Per compensare un *conto a parte*, in credito o in debito, si ricorreva ad altri conti, come risulta dalla seguente nota con cui il Tesoriere del 1538 registra un introito di onze 4421, 15 pagate, per mezzo del banco di Torangi, dall'ex-tesoriere Francesco di Bologna: « *Et sunt per tanti chi lo ditto banco restava debituri di la Regia Curti per conto di renditi per tutto lo tempo di sua administratione chi durao per tutto lo misi di jennaro di lanno presenti XI ind. di li quali si hanno di deduchiri unzi 3512, 6, 1/2 chi ditto banco restava credituri di la Regia Curti per conto di riservato* (gabelle riservate) *per tutto lo ditto tempo di detta sua administratione* » (*Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1538-39, f. 167).

saranno in seguito riferite, non hanno relazione alcuna colla Madre-fede, sono semplici polizze *sciolte*, non già polizze *notate su fede* o *in fede*. La stessa conclusione bisogna ammettere per le fedi di partita di banco. Anche queste fedi, che si presentavano alla Corte Pretoriana, avrebbero potuto trasformarsi in Madre-fedi, perchè l'ufficiale pubblico, il Protonotaro, il Maestro Notaro, l'Archivario di quella Corte, a nome dei quali si facea il deposito presso il banchiere, traevano sulla fede per mezzo di *polizze*. Ma è da notare che tali polizze si traevano, di regola, sopra tutta la somma depositata, raramente sopra una parte di essa (1), nè dagli atti risulta che si creava un conto corrente speciale sul dorso della fede oppure che si facevano ulteriori versamenti sulla medesima. Pur confessando che, data l'esistenza della fede di credito, il sistema di scritturazione dei libri dei privati banchieri, la periodicità e continuità dei depositi e degli ordini di pagamento della R. Corte, del Senato di Palermo e dei privati sia stato facile il passaggio dalla fede di credito alla Madre fede, noi riteniamo esser difficile rintracciare l'esistenza e l'uso di questo titolo presso i privati banchieri della Sicilia. Del resto pei banchi di Napoli, come nota il Prof. Ajello, non se ne trova notizia prima del 1633 quando venne introdotta dal *Banco dei poveri* (2).

Ci resta ora a discutere la quistione sul valore delle fedi di credito in commercio e sulla loro importanza nella circolazione come surrogati della moneta. « Solevano i banchieri italiani, scrive il Prof. Salvioli, emet-

(1) Vedasi, ad es., nel vol. di *Mandati e Depositi* 1552-53 il deposito, in data del 22 settembre, di certo Antonio de Tigno. (A.d.S.).

(2) Ajello: art. cit. pag. 714-15.

« tere carte le quali contenevano o una promessa di pa-
« gamento o un riconoscimento di debito. Raffaele de
« Turri distingue due specie di cedole bancarie: le une
« rappresentanti una *promissio de solvendo* del banchiere,
« le altre un certificato che al portatore sotto questo o
« quel titolo, generalmente come deposito, sta iscritta una
« determinata somma nel libro del banco. Queste cedole
« valevano come denaro contante e quando la banca emit-
« tente era nota, avevano corso come numerario e rap-
« presentavano un reale pagamento; nè questo era solo
« un modo di dire mercantile, ma anche nel più stretto
« senso giuridico dicevasi dai teorici e dal foro che la pro-
« messa di un mercante era uguale al pagamento. Per
« tal modo si disse anche che la cessione di cedola era
« vero pagamento o consegna. Quando il notaio atte-
« stava l'avvenuto pagamento si poteva intendere che il
« pagamento fosse avvenuto con uno di quegli effetti
« bancarii (1) ». Le *apodixe*, le fedi di partita di banco, di deposito e di credito costituivano appunto un certificato che al portatore stava iscritta nei libri del banco, generalmente come deposito, una somma determinata: esse denotavano un riconoscimento del debito del banchiere. Per conseguenza circolavano come moneta ed erano ricevute in pagamento. Le fedi di partita di banco valevano come denaro innanzi la Corte Pretoriana; onde il Giurba scrisse: « *Inde est ut per cedulam Bancha-riam penes M. Notarium Tribunalis factum depositum legitimum esse probent* (2) ». Sostennero la stessa opi-

(1) Salvioli: op. cit. pag. 211.
(2) Giurba: *Decisionum* etc. Messina 1626, pag. 138.

nione il De Turri che cita in favore le decisioni della Rota Romana e lo Scaccia (1).

Per le fedi di deposito e di credito risulta dagli stessi libri dei banchieri che essi le ricevevano in pagamento e come denaro contante. Nel brano di libro-mastro del 1541-42, a f. 873, sotto la partita *de dare* di Giovan Paolo lo Monte, si legge:

> *A dì ditto unzi tri tarì VIIII persua a battista preditto molinaro disseno a compimento di unzi 4, 19 per tanti che era creditore lo condam Jo. sortino olim* (?) *molinaro per parte de lo quale condam Johanni isso come mastro notaro dillo Consolato genoresi et li paga della somma di quelle unzi X* CHE IN QUESTO BANCO LI FORO DEPOSITATI PER UNA FIDI DI UNZI DUI *adì XII di settembre passato delle quali e stata data sentenza che labbia di pagare come patto resoluto adì X di gennaro passato appare et per comandamento fatoli et Consolo* (consulta ?) *in pedi di ditta sententia et per lui a Giorgio Cassone per tanta robba appe disso al n. 151* . . . . 3, 9 (2).

Così pure i Tesorieri ed altri banchieri accettavano le fedi di credito in pagamento.

Esse quindi funzionavano come i *biglietti di cartulario* della Banca di S. Giorgio e come i *contadi di banco* di Venezia: circolavano quali biglietti di banca e

(1) DE TURRI: op. cit. pag. 257-58.

(2) Trovasi nella carpetta che contiene i brani di libri-mastri (A. d. S.).

valevano qual moneta contante. « I biglietti di cartula-
« rio della Banca di S. Giorgio, scrive il Rota, sono forse
« il titolo delle vecchie banche che più si avvicina al
« biglietto di banca. Quando alcuno depositava denaro
« presso la banca di S. Giorgio, il notajo gli rilasciava
« un certificato del deposito fatto, che egli poteva tra-
« smettere ad altri in pagamento (1) ». Il biglietto di
cartulario, dice lo stesso autore, si avvicina assai più al
biglietto di banca, che non i titoli emessi dalle banche
olandesi e germaniche, perchè queste erano obbligate,
come risulta dalla lettura dei loro statuti, a conservare
nelle casse ozioso tutto il denaro, mentre invece la banca
di S. Giorgio lo impiegava nel modo, che trovava più
opportuno. Si può dire lo stesso dei *contadi di banco*
che il Rota (2) e il Papa-D'Amico (3) considerano come
fedi di deposito (4), e più specialmente per le fedi di
credito dei banchieri siciliani che più di ogni altro ti-
tolo funzionarono quale biglietto di banca. Se esse possono
considerarsi come un certificato di deposito, purtuttavia,
siccome abbiamo lungamente dimostrato, i banchieri si-
ciliani investivano i capitali depositati in molte opera-
zioni, conoscendo anch'essi, per dirla col linguaggio del
Wagner, che alla *possibilità di diritto* del ritiro imme-
diato di tutti i depositi non corrispondeva la *possibilità
di fatto*. La fede di credito, rigorosamente parlando, non
sarebbe, adunque, una semplice fede di deposito mone-

(1) Rota: op. cit. pag. 144.
(2) Rota: op. cit. pag. 104.
(3) L. Papa D'Amico: op. cit. pag. 287.
(4) Secondo il Prof. A. Lattes (op. cit. pag. 206) i *contadi di banco* non erano fedi di deposito, ma bensì mandati di pagamento, *chèques*. La stessa opinione avea precedentemente sostenuto Elia Lattes (op. cit. pag. 51).

taria, un *warrant* monetario, come credono il Prof. Garelli e L. Papa-D'Amico (1), e nemmeno un semplice titolo creditorio che non allude affatto a somme equivalenti che in garenzia del suo pagamento siano depositate nelle casse della banca, come opina il Prof. Ajello (2). Essa è, ad un tempo, l'una e l'altra cosa; e la dicitura della fede di credito del banchiere Jacopo Antonino Fardella che nota specialmente la data del deposito (*quali in ditto mio banco ad suo nomo intraro in lo misi di gennaro proximo passato*) non meno che il fatto dell'impiego del denaro depositato nei banchi, che abbiamo curato di rilevare, ne costituiscono una prova sufficiente. La fede di credito potè in seguito perdere questa sua prima imperfezione e trasformarsi in un semplice titolo di credito, ma essa non era tale nella 1ª metà del secolo XVI.

Tutti gli autori che hanno scritto dei Banchi Pii di Napoli, l'Aniello Somma, il Rocco, il Tortora, il Prof. Ajello, il Prof. Garelli, il Papa-D'Amico han considerato le fedi di credito quali biglietti di banca.

Art. 8.

La ditta di banco

Se le fedi di deposito e di credito, come si disse più sopra, costituivano un titolo di riconoscimento del debito del banchiere; la ditta di banco, *dicta banci*, fu una

(1) Garelli: op. cit. pag. 813-14: L. Papa-D'Amico: op. cit. pag. 281-282.
(2) Ajello: art. cit. pag. 653-54.

promissio de solvendo, un *pagherò* del banchiere. La ditta di banco era una promessa di pagamento, a scadenza determinata, rilasciata dal banchiere per conto di un terzo, e talvolta per conto proprio, specialmente nel caso di vendita di qualche gabella all'asta pubblica, ed in generale per estinguere qualche debito nell'interesse di terze persone. Essa in taluni casi si rilasciava senza un deposito preventivo nel banco, che in seguito il debitore del banchiere curava di fare prima della scadenza del titolo; in molti altri avea rapporto con un deposito reale, e ne era conseguenza.

Se si volessero rintracciare le prime origini di questo specioso titolo di credito, noi dovremmo risalire all'epoca Romana e rammentare l'operazione detta *auctio*. Quando, presso i Romani, avea luogo la vendita all'asta pubblica, l'*auctio*, i privati ricorrevano ordinariamente alla mediazione degli *argentarii*, sia per l'autorità di cui essi godevano e per la fede pubblica dei loro libri nei quali registravano le loro operazioni, sia anche perchè non potendosi, talvolta, fare il pagamento *praesenti pecunia*, il licitatore, cui mancava tutto o parte del prezzo, poteva ricorrere al credito del banchiere, che accettava l'obbligazione di pagare per conto di lui. Questa operazione dell'*argentario* si chiamò *perscriptio*, ed avea luogo per due cose. « I debiti scrive il Prof. Giulio De Petra, si soleano « *perscribi* col mezzo dell'*argentarius*, così nel caso che « altri, tenendo in deposito presso di lui una somma, gli « dava ordine di pagarla ad un terzo, come nel caso che « si andava ad accattar denaro all'*argentarius*, e si con- « traeva con lui un debito per sodisfare un altro debito. « Il contesto dei nostri libelli ci dimostra che le *per-* « *scriptiones* di L. Cecilio (salvo i N. 14 e 28) erano « della seconda specie, erano cioè tanti crediti che egli

« faceva consegnando però la somma mutuata non a « colui che avea contratto il debito, ma ad un altro, il « quale per la vendita fatta era creditore di quello stesso « che diveniva debitore dell'*argentarius* (1) ». Così venne fatto per l'acquisto del fondo Fulciniano, per cui il procuratore di Cesennia, Ebuzio, non pagò il prezzo di acquisto, ma bensì *pecuniam argentario promittit* (2). Questa agevolezza che l'*argentarius* dava al compratore, all'aggiudicatario, riusciva favorevole, rendendo più facile la vendita, anche al venditore, ed allo stesso *argentarius* che in tal modo allargava le sue operazioni di credito; ed ecco perchè il banchiere di Pompei, Cecilio Giocondo, avea fatto molti di tali affari.

L'usanza di obbligarsi a pagare per mezzo del banchiere che accettava l'incarico e prometteva di adempiere alla obbligazione contratta dal suo cliente, era vigente in Sicilia nei secoli XIV, XV e XVI, non soltanto per le vendite a pubblico incanto, ma anche per ogni specie di vendita e per estinguere alcuni debiti. Anzi l'operazione, che in fondo rimase la medesima, ricevette più ampio e condegno sviluppo, sì da meritare di essere prevista dalle statuizioni della legge che la circondarono di privilegi e di guarentigie.

In virtù di un contratto, tal Silvestro Ardoino procuratore del banco Ardoino di Girgenti, comprò in Palermo, a credito, nel 1323, una certa quantità di panni, obbligandosi a pagare fra 4 mesi ed a « *curare cum*

(1) G. de Petra: Vedi la Memoria « *Le tavolette cerate di Pompei rinvenute ai 3 e 5 luglio 1875*: negli *Atti della R. Accademia dei Lincei*: 1875-76: serie 2ª, vol. III parte terza, pag. 155.

(2) L. Papa-D'Amico: op. cit. pag. 46: *Biblioteca dell'Economista*, 2ª serie, vol. 6° pag. CXXX.

effectu omni exceptione remota quod idem bancus ejus fratris hinc ad dies quindecim obligabit se PERSONALITER SOLUTURUM (1)». Il che trova rispondenza in quel Capitolo del Consolato dei Mercanti di Trapani, del 1387, in cui si legge: «*Item quod nullus Mercator audeat facere credentiam cuique Mercatori aut alteri personae nisi habeat istrumentum vel sufficiens pignus vel* BANCUM SOLUTURUM *ab eo idest a tarenis quindecim supra sub poena* etc. (2)». Notando che il *bancum solutorem* dei due cennati documenti accenna in modo non dubbio alla *perscriptio* dei Romani, aggiungiamo che l'uso di obbligarsi a pagare per mezzo del banchiere dovea essere così generale in Sicilia nella 1ª metà del secolo XV, che il *Ritus Magnae Regiae Curiae* di Re Alfonso che riprodusse, in molte parti, il *Novus Ritus* del 1322, stabilì: che il debitore, contro cui si erano iniziati gli atti di esecuzione, potea liberarsi dal carcere se presentava in garenzia pegni di oro e di argento oppure l'obbligazione di pagare assunta dal banchiere: «*nisi dederit pignora aurea, argentea vel jocalia vel bancum solutum infra XV dies quod mentiri non soleat* (3)». La promessa del banchiere era dunque considerata come un modo di pagamento. «*Quod est alius modus*, dice il Cumia, ritenuto tra i migliori commentaristi di quel Rito, *quo debitor adimplet executionem, et non carceretur, videlicet si praestitit bancum soluturum infra 15 dies* (4)».

Questa promessa di pagamento rilasciata dal ban-

(1) *Archivio dei Notai defunti*: Atti di N. Pellegrino Salerno, anno 1323-24: atto 20 ottobre 1323 (A. d. S.).

(2) *Libro Rosso* dell'Archivio Comunale di Trapani, f. 67.

(3) CUMIA: op. cit. pag. 147.

(4) *Id.* pag. 149-50.

chiere ebbe nel *Ritus Magnae Regiae Curiae* il nome di *dicta seu scriptura banci*, ditta di banco, biglietto di banco, e conservò questo nome, a cui si sostituì talvolta, certamente per la forma speciale della carta, l'altro di *apodixa*, per tutto il secolo XVI. La ditta di banco, chiamata negli atti anche *promissio*, era rilasciata, come le fedi, in foglio volante, colla data e colla firma del banchiere, e contenea la causale dell'obbligazione da lui assunta. La formola della obbligazione bancaria, della *promissio de solvendo*, fu dapprima quella di «*facio boni*» in seguito sostituita, ed anche unita, all'altra più chiara e più espressiva «*promecto pagare como puplico banqueri*» oppure «*promecto pagare planamente et mercantibilmente come bancho*».

Da molti documenti risulta che la ditta di banco era comunissima nel secolo XV, e che serviva preferibilmente, ma non sempre, per contrarre un prestito col banchiere; talvolta i banchieri la rilasciavano quando aveano il deposito delle somme nel proprio banco, e in questo caso la *promissio de solvendo* non indicava un prestito.

Ed invero la consuetudine di rilasciare la ditta di banco per le vendite e gli appalti all'asta pubblica, risulta provata da una disposizione del Presidente del Regno di Sicilia, circa la vendita della gabella della carne, pertinente in metà alla R. Corte; poichè con quella disposizione si ingiunse ai Giurati di Palermo di procedersi all'asta «*more solito comu l'anni preteriti passati si fichi... cum quilli pacti condicioni et dicta di banco comu li officiali l'incantavanu et e di costume* (1)». Fatto l'incanto e rimasto aggiudicatario della gabella certo Pie

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1478-79, f. 233-235 (A. C.).

tro de Lippo, costui, in garenzia del pagamento del prezzo «*fichi l'offerta cum la dicta promisa di lo ditto nobili Johanni di Costanzo* (1)». Questo sistema di vendere e di appaltare le gabelle comunali ricevendo, in garenzia del pagamento del prezzo, la ditta del banchiere, riusciva molto comodo all'amministrazione comunale, perchè, come si disse a proposito di quell'appalto, quando il banchiere Costanzo, che era Giurato, propose di tener quella gabella in *credenciaria*, il Senato, secondo il bisogno, avrebbe potuto trarre, come traeva di fatto, sulla ditta, mentre ciò non era possibile amministrando in *credenciaria* la gabella. Ed ecco perchè in tutte le vendite od appalti delle gabelle comunali di Palermo all'asta pubblica, venne sempre rilasciata una ditta di banco, di cui disponeva il Senato prima e dopo della scadenza ed in ragione delle rate, o catameni mensili, stabilite col gabelloto ed accettate dal banchiere.

Il governatore del banco del quondam del Mastro, certo Matteo di Ser Loisi rilasciò una ditta di banco per nome e parte di Giorgio di Castello, gabelloto della gabella della carne (2). Due ditte rilasciò il banco degli eredi del Mastro per la gabella del vino dell'anno 1479 nell'interesse del gabelloto Bartolomeo Calvello (3). Moltissime altre furono emesse dal banchiere Giovanni Costanzo per le gabelle della carne, delle gabelle minute, de *li racini*, nell'interesse dei gabelloti Filippo di Bologna, Federico di Bologna, e nel conto proprio come appaltatore, non meno che nell'interesse del Senato di Palermo che avea certi debiti con tale Isnardo Cat-

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1478-79, *ib.* (A. C.).
(2) *Id. id.* f. 181 (id.).
(3) *Id. id.*: 1479-80, f. 209 retro e 224 (id.).

tano (1). Guglielmo Ayutamicristo fece una ditta di banco pel gabelloto Pietro Guirreri che tenne l'appalto delle gabelle minute (2), come pure Pietro Aglata e socii per le gabelle della carne e del vino appaltate a Matteo e a Cola de Branchi ed a Pietro Guirreri (3). Il banco degli eredi di Battista Lambardi rilasciò una ditta di banco, per nome e parte del Senato di Palermo, a Lorenzo de Ricavellis che avea venduto all'Università 3000 salme di frumento (4). Ambrogio Levi, Cosimo Xirotta, Sebastiano l'Apostulo, ne rilasciarono altre pei gabelloti Pietro la Cannita e certo Lu Pozu (5); anzi questo ultimo banchiere fu prodigo della emissione di tale titolo nello interesse del Senato (6). E finalmente Martino Cenami, Ottobono lo Mellino, Torpe Monsoni, Lorenzo Mahona e Giuseppe Minochi, le cui ditte di banco originali saranno in seguito riferite, usarono spesso quella *promissio de solvendo.*

Il Senato di Palermo disponeva della ditta col seguente ordine di pagamento o *polizza:*

> *Universitas felicis urbis panormi. Nobili johanni de costancio salutem per ki lu nobili peri aglata banqueri ni hari pristatu unzi quindichi per tutto lo misi di octubro... per tanto vi dichimo e comanda-*

(1) *Atti, bandi e provviste* 1479-80: f. 210, 213, 214, 221, 225. 227, 230, 236. 237, 240: *Id. id.*: 1482-83, f. 177 (A. C.).

(2) *Id. id.*: 1484-85, f. 195 (id.).

(3) *Id. id.*: 1486-87, f. 164: *Id. id.* 1487-88, f. 208: *Id. id.* 1488-89, f. 209: *Id. id.* 1489-90, f. 185 e 186.

(4) *Id. id.*: 1501-1562, f. 101.

(5) *Id. id.*: 1517-18, f. 28, 330-331.

(6) Vedi pag. 88 del presente volume.

mo ki di li jntroyti di li gabelle minute per li quali ni haviti fatto ditta bancali per parte di lu magnificu misser fridericu di bulogna gabellotu di li gabelli a lo ditto misi di octubro pagati alo prefato nobili peri aglata unzi XV... vi li deduchimo et fachimo boni di la summa di lu cathamino di lo misi doctubro ni siti obligato per li gabelli suprascritti.

(firmato) *Peri di bulogna, jurato* (1).

Ed al banchiere Pietro Aglata:

Per la presenti vi dichimo et comandamo chi di li jntroyti di la gabella di lu vinu anni elapsi per la quali ni haviti fatto ditta per lu gabellotu di la ditta gabella a lu misi di dichembru anni presentis pagati... li quali dinari ex nunc pro tunc vi li deduchimo et fachimo boni (2).

Nei casi sudetti il banchiere, rilasciando la ditta pel gabelloto, facea un atto di prestito, perchè il gabelloto non avea depositato, tutta o parte della somma, nel suo banco; devesi però notare che, prima della scadenza della ditta, i mercanti, nel cui interesse era rilasciato quel titolo, curavano di depositare le somme presso il banchiere; come fece talvolta lo stesso Senato di Palermo che badava, alla scadenza della ditta rilasciata nel proprio nome, di provvedere i fondi presso il banco emittente (3).

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1479-80, f. 227 retro (A. C.).
(2) *Id. id.*: 1487-88,, f. 208 (id.).
(3) *Id. id.*: 1482-83, f. 177 (id.).

In altri casi la ditta di banco veniva rilasciata quando già il deposito era esistente presso il banchiere. Se ne trovano molti esempii. Essendo la Città di Palermo debitrice, per la Colletta Generale, di onze 125 assegnate sul banco di Giovanni Vinaya, il Vicerè ordinò ai Giurati che « *tali dinari di continenti li faxati rigirari scriviri et farindi dicta di bancu per lu prefatu bancu* (1) ». La ditta di banco, in tal caso, veniva emessa dal banchiere dopo un deposito effettivo, cioè dopo la scrittura della partita o la girata, come risulta in modo più chiaro dal seguente ordine di pagamento tratto, in data del 7 dicembre 1479, sul banco degli eredi di Giovan Pietro e Giovanni de Riggio:

Universitas felicis urbis panormi nobilibus heredibus quondam Johannis petri et Johannis de rigio campsoribus... salutem perchi lu nobili philippo Jacobu mundina diri haviri da nuj unzi vintiquattru a complimento di unzi trenta per lu Jnchenso anni XII^e ind. presentis elapsi supra la cabella di lu vino et in qualchi cosa e ora satisfatto et perchi a lo presenti non chi su altri dinarj chi si poeza abilmenti satisfari excepto supra lu jntroytu di la ditta gabella anni presentis per li quali vi havi FATTO DITTA *per nostra ordinationi li heredi di lu quondam p. di li maystri da pagari per tutto lu misi dagusto anni presentis XIII^e ind. per tanto vi dichimo et*

(1) Spezzone di *Atti, bandi e provviste*: 1449-50 e 1450-51 f. 7 (A. C.).

comandamo chi a lu ditto tempo FAXATE DITTA *et promittite a lu ditto philippo Jacobo li ditti unzi XXIIII a complimentu di lu Juchenso anni XII^e^ ind. datum panormi VII decembris XIII^e^ ind.*

(firmato) *Simone de septimo miles et pretor* (1).

Dal contesto di questa *polizza* deriva che, nella vendita della gabella del vino, il banco degli eredi di Pietro del Mastro avea rilasciato una ditta bancale, per ordine del Senato, in favore del banco degli eredi di Giovan Pietro e Giovanni de Riggio, sul quale, essendo ivi esistenti gl'introiti della gabella perchè la ditta di banco era scaduta in agosto, il Pretore spiccò un ordine di pagamento che dovea aver luogo coll'emissione di un'altra ditta bancale in favore di Filippo Giacomo Mundina. Lo stesso avveniva quando il banchiere che rilasciava la ditta, era, ad un tempo l'aggiudicatario della gabella, come avvenne spesse volte pel banchiere Giovanni Costanzo (2).

Similmente i *pagherò* rilasciati dai privati, che ebbero del pari il nome di *ditta*, non erano accettati dal banchiere senza un deposito preventivo. Ciò risulta dalla lite tra il banco degli eredi di Pietro del Mastro e Carlotto dell'Isola, nella quale costui assunse di provare quanto più sopra fu detto: « *Jtem ponit*, si legge in quel processo, *quod non est*

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1479-80, f. 209 (A. C.).

(2) *Atti, bandi e provviste*: 1479-80, f. 210 retro e 214. Il Senato di Palermo spiccò un ordine di pagamento di onze 4, 3, 17 esistenti nel banco degli eredi di Battista Lambardi, in cui si fa uso della espressione « *debeant illas bonas facere seu dare licteram* » che indicava la ditta di banco. (*Atti, bandi e provviste*: 1513-14, f. 70 retro).

credendum quod factores dicti banci voluissent ita simpliciter capere promissam ET DICTAM *dicti caroli sine aliqua scriptura si non habuissent pecunias in dicto banco. Nam patet et vult probare qualiter bancerii seu factores bancorum non solent capere jn debitum aliquem* SEU DICTAM *alicujus privati... nisi illi tales habuissent pecunias in dicto banco* (1) ». Dimodochè se ai privati non si permetteva di rilasciare un *pagherò* che contenea, come vedremo, l'obbligazione di pagare per mezzo del banchiere, senza un deposito preventivo, è molto probabile lo ammettere che i banchieri non avessero sempre rilasciato la ditta di banco senza alcun deposito. Vi poteano essere i casi eccezionali in favore di mercanti di notoria solvibilità, ma il caso più ordinario era forse quello della emissione del titolo in base al deposito fatto.

I banchieri rilasciavano la ditta di banco non soltanto nella vendita all'asta pubblica, ma anche in ogni altra vendita tra privati cittadini. Anche queste ditte erano talvolta emesse per favore e tal'altra in seguito al deposito. Così ad es. il banchiere Pietro Aglata emise una ditta di banco di onze 22, scadibile al 31 luglio 1483 « *pro supplendis aliquibus necessitatibus* » di certi Antonio Pixi e moglie, che gli diedero cautela con un atto del 4 giugno 1482 (2); ed un'altra ne rilasciò Giovanni

(1) Vedi « *Scripture pro Carlotto de Lisula contra heredes quondam banci de li maystri,* » già citate.

(2) *Archivio dei Notai defunti.* Atti di N. Giovan Pietro Grasso, anno 1473 a 1484: Si legge in quell'atto: « *Cum nobilis petrus aglata campsor... dictam bancalem fecerit de unciis auri XXII solvendis per totum mensem Julii anni sequentis... Hieronimo Marchi pro supplendis aliquibus necessitatibus dictorum jugalium hodie vero precalendato die prefati jugales... volentes cautum facere dictum nobilem petrum qui agnoscit fecisse dictam etc.* ».

Costanzo nel nome e nell'interesse di tal Francesco Lombardo, debitore degli eredi del notaro Enrico de Potatotolis per l'acquisto di una mandra di vacche. Ma mentre per la prima ditta il banchiere Aglata richiese la cautela ed è da supporsi che fosse stata emessa senza un deposito preventivo, per la seconda si nota che la ditta si fondava sopra una partita di banco. « *De quo precio toto ed integro,* leggesi in quel contratto, *quidam nobilis Johannis de costancio panhormitanus campsor dictam bancalem fecerat eidem notario henrico pro eodem francisco sicut apparet per partitam sui banci* (1) ».

Da quanto si è detto possiamo conoscere quale era, presso a poco, la procedura per la emissione della ditta di banco. Se un privato, in un contratto qualunque di compra-vendita, rilasciava, qual prezzo, al venditore, un *pagherò* con cui si obbligava a pagare per mezzo del banchiere, costui, se esisteva il deposito nel proprio banco, o se avea fiducia nel traente, emetteva la ditta e si obbligava a pagare per lui scrivendo l'operazione nei suoi libri. Ma se il deposito mancava, o l'emittente del *pagherò* non godea fiducia, il banchiere richiedeva una cautela; come venne fatto dai coniugi Pixi a Pietro Aglata e come si richiese al Pretore di Palermo; il quale, avendo domandato ai banchieri della città una ditta di banco per la compra di salme 4000 di frumento, bisognò firmare un'obbligazione unitamente a tutti i Giurati : (2). La stessa procedura dovea essere seguita anche per la vendita delle gabelle all'asta pubblica.

Noi abbiamo trovato parecchie ditte di banco, ori-

(1) Atti dello stesso Notaro: atto del 18 ottobre 1484.

(2) *Atti, bandi e provviste :* 1495-96, f. 100 (A. C.).

ginali, del secolo XVI, la cui dicitura si trova usata in alcuni *buoni* che i banchieri rilasciavano, nei primi anni di quel secolo, non già al depositante ma alla persona nel cui interesse veniva fatto il deposito. La formola di questi *buoni*, scritti in carta volante e firmati dal banchiere, era la seguente:

Magnifico signor don Francesco di bologna regio tesorieri noj FACEMO BONI *a la regia Corti a conto di Corte per lo nobili filippo di messina unzi tre e tarì ventisette dicemo unzi III e tarì XXVII di pichuli disse per altrettanti avuti d'antone liba* etc. (segue l'indicazione della causale del deposito)... *scritto in Palermo a di VI di marzo 1525.*

(firmati) *Johanne Sanchez et benedetto ram.*

Magnifico signor don Francesco di bologna noj facemo (boni) *ala regia Corte a conto di Corte per francesco di pasquali unzi quattru tarì vinti dicimo unzi IIII e tarì XX jn pichuli disse* etc... *scritto jn palermo addi IIII di novembre 1524 XIII[a] ind.*

(firmati) *Johanne Sanchez et benedetto ram* (1).

Questi *buoni* non erano emessi per operare una compensazione di partite di debito e credito, bensì per dare

(1) I due *buoni* originali si trovano nel vol. *Cautele del Tesoriere*, 13[a] ind. 1524-1525 in mezzo ad altri documenti che formavano la cautela del Tesoriere. (A. C.).

al Tesoriere una speciale cautela, ed è probabile che fossero pagabili a richiesta, *a vista,* perchè in altri buoni, rilasciati dai Tesorieri, alla dicitura *fazo boni* segue l'espressione *ad ogni requesta* (1). Talvolta si presentarono alla R. Corte Pretoriana per dimostrare un deposito fatto e quindi aveano lo stesso valore delle fedi di partita di banco (2).

Le ditte di banco imitarono in parte, e completarono, la formola dei *buoni*: esse erano compilate nel modo seguente:

Jo Cosimo Xirotta publico bancheri jn questa felici Cita di palermo FACIO BONI ET PROMECTO PAGARE *a questa prefata felici cita per nome et parte del n. maestro antonino stellato come gabellotto delle gabelle minute dello anno presenti VI ind. unzi seycento sissanta jn dodici solutioni et pagamenti... et accautela et securità della detta*

(1) *Discarico del Maestro Giurato del Val di Mazzara:* 1568-69, f. 169 (A. d. S.).

(2) Ecco la dicitura di un *buono* presentato alla R. Corte Pretoriana « *Die XII settembris VIIIIe ind. 1550. Nobilis Iohannis galasso... depositavit sub nomine mei pauli xagio archivarii regie curie preture... in banco magnifici ottoboni lu millino uncias... sub forma sequenti videlicet. Magnifico paulo xagio archivario di la regia curti dilo preturi io vi fazo boni per mco Johanni petro galasso unzi* etc. *in palermo a di XII di septembre VIIII ind. 1550.*

(firmato) *Octobono lu millino.*

Questo *buono* rilasciato il 12 settembre fu pagato dall'emittente nel giorno successivo.

Trovasi in alcune carte sparse appartenenti a qualche vol. di *Mandati e Depositi* (Vedi Carpetta N. 1 provvisorio nell'Archivio di Stato).

cita di palermo ho fatto la presenti et subscripta di mia mano propria scripta jn palermo addì XIIII di settembre VI Ind. 1547.

(firmato) *Cosimo xirotta manu propria* (1).

Noy laurenso magona et giuseppi minochi puplici bancheri jn questa felici citati di palermo PROMECTIAMO PAGARE PLANAMENTI ET MERCANTIBILMENTI COME BANCHO *a questa prefata felici citati per nome et parte del m*[co] *Jo. Deadona unzi 695... jn tre paghi zoe unzi 231, 20 per ogni paga... et a cautela* etc.

(firmati) *Laurenso magona et giusepi minochi jn Palermo* (2).

Noi Lorenso magona et giuseppe minochi p.p.[ci] *bancheri jn questa felici cita di palermo* FACIAMO BONO *alla citta di palermo per nome et parte delo m*[co] *Giampietro de bologna Como gabelloto della gabella de li grana X de la farina... jn dodecy pachi... et a cautela* etc. *scripta jn palermo addi III dottobre VI*[e] *ind. 1547.*

(firmati) *Lorenso magona et jusepi minochi* (3).

Io Cosimo xirotta p.p.[co] *bancheri...* FA-

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1547-48, f. 84 retro (A. C.)

(2) *Id. id. id.*: f. 89. Si trova un'altra ditta dello stesso banchiere a f. 88.

(3) *Id. id. id.* f. 91.

CIO BONI ET PROMECTO PAGARE *ali spett*[li] *s. deputati dela gabella delli grana decie delle farine per nome et parte di mastro vito puaza unzi mille... Et per fede della verità o fatto fare la presenti sottoscripta da mia propria mano jn Palermo addi X di ottobre 1547 VI ind. dico* M.

(firmato) *Io Cosimo Xirotta promecto ut sopra* (1).

Io martino cinami puplico bancheri in questa cita di palermo FACIO BONI *a la cita di palermo per nomo et parte di mastro joanni mataracio como gabellotto di la gabella di li grana dechi* etc.... *unzi milli et trenta in dodici paghi... et a cautela* etc. *in palermo a dì IIII settembris VII ind. 1548* 1030

(firmato) *Martino cenami* (2).

Io octobono lo mellino puplico bancheri.... FACIO BONI CUM QUISTO PAGARI *ali spett. signuri deputati di la gabella di li grana dechi di la farina... per nomo e parte di vito puaza unzi milli et vintiquattro per la ingabellacioni di dicti grana dechi di la farina... da pagarsi omni misi... et per fede de la vita si ha facto la presenti... in palermo a dì VIII di siptembri VII ind. 1548* 1024

(firmato) *Octobono lo mellino* (3).

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1547-48, f. 102. (A. C.).
(2) *Id. id.*: 1548-49, f. 67.
(3) *Id. id. id.* f. 68.

Io octobono lo mellino puplico banqueri jn questa felichi citati di palermo FACZO BONI *ala predicta cita et* PROMECTO PAGARI *como puplico banqueri di dicta cita planamenti et mercantibilementi per nomo et parti delo m*[co] *S. Mariano di gerardo alliata unzi septichento VIIII et sunno pir la jngabellacioni dila gabella della carni... Et a cautela etc... jn Palermo a dì 2 di Octubro 1550.*

(firmato) *Octobono lo mellino* (1).

Altre ditte di banco rilasciò il medesimo banchiere al sudetto Vito Puaza, a Mariano Aglata, a Pietro Minardo, gabelloti comunali, nelle quali si usa la dicitura *fazo boni et promecto pagari planamenti et mercantibilimenti como banco* ». Nel margine del foglio in cui si trovano scritte, fu aggiunta, per ognuna di esse, la seguente nota:

Fuit originalis dicta sive apodixa per modum ut supra facta ac subscripta manu propria dicti magnifici octoboni etc. (2).

La formola delle ditte di banco che potrebbe, ad un tempo, indicare il riconoscimento del debito del banchiere (*facio boni*) e la sua promessa di pagamento (*promecto pagare*), era, adunque, in sostanza, molto simile a quella usata dagli orafi e dai banchieri dell' Inghilterra, che il Macleod ci ha fatto conoscere, e che era la seguente:

23 novembre 1684

Prometto di pagare all'on. Lord North

(1) *Atti, bandi e provviste:* 1550-51, f. 148. (A. C.).
(2) *Id. id:* 1550-51, f. 140 retro, 147 retro, 148 (A. C.).

e Grey, od al portatore, novanta sterline a richiesta.

Pel sig. Francesco Child e per me stesso
Inn. Rogers.

Londra 20 ottobre 1729

Prometto di pagare al sig. Ricardo Bannister, od all'ordine, a richiesta, venti sterline.

Per Francesco Child
Sam. Child (1).

Avrà notato il cortese lettore che i banchieri siciliani si obbligavano di pagare come pubblici banchieri, *planamenti* e *mercantibilmenti*. La parola *planamenti*, desunta dal procedimento *planario* od accelerato (2), codificato in Sicilia (3), si collega a quel complesso di disposizioni di dritto e di procedura che disciplinarono severamente la ditta di banco circondandola di privilegi. La ditta di banco era, pel *Ritus Magnae Regiae Curiae*, un titolo esecutivo, godea la *executio parata*. « *Item praedicta locum habere volumus*, si legge nel Cap. XVIII di quel Rito che enumera i contratti ed i titoli aventi la forza esecutiva, *in contractibus mutui, commodati, depositi*... ET IN DICTA BANCI, VEL SCRIPTURA, *ut contra*

(1) Macleod nella Biblioteca dell'Economista: 3ª serie, vol. 6° pag. 190.

(2) La formola « *de plano* » indica l'accelerazione nell'ordine estrinseco dei giudizi, perchè il giudice può render ragione anche in giorni feriali non solenni, e senza sedere « *pro tribunali* » (Vedi A. Lattes: *Il procedimento sommario o planario negli Statuti*: Milano 1887, pag. 11-12).

(3) Vedi pag. 97 del presente volume.

bancherium contra se scribentem possit fieri esecutio; et pro literis cambii possit executio procedere super quibuscumque bonis, etiam feudalibus tanquam tacite obligatis; et idem pro dicta, vel scriptura banci contra bancherium contra se scribentem (1)». Nè minor forza e vigore aggiungeva a quel titolo la qualità di *pubblico banchiere*, cioè del banchiere che avea prestato giuramento, perchè la giurisprudenza siciliana di quel tempo, pur ammettendo unanimemente la forza esecutiva della ditta di banco contra lo stesso banchiere, era del pari inclinata ad ammettere che la ditta di banco facea prova semipiena anche contro i terzi quando il banchiere avesse prestato giuramento. Così pensarono il Cumia, Antonino de Amato, Marcello Conversano ed altri, notando «*quod dicta seu scriptura banci contra bancherium contra se scribentem habet executionem paratam per hunc Ritum, et hoc fieri potuit quoniam statuto, vel consuetudine induci potest, quod scripturis campsorum, vel mercatorum plena fides adhibeatur, quasi tanquam tales scripturae nitantur tunc publica authoritate* (2)» oppure aggiungendo che la disposizione di quel Rito «*omnium scribentium voto approbatum est, ac etiam tacitam hypothecam dari in bancherii bonis pro eo quod ex banci scriptura promisserit* (3)» od infine insistendo specialmente sulla tacita ipoteca che la *promissio de solvendo* facea nascere sui beni del banchiere (4).

(1) Cumia: op. cit. pag. 107.
(2) Cumia op. cit. pag. 119.
(3) Antonino de Amato: op. cit. vol. II, pag. 51.
(4) Marcello Conversano: *Commentaria super ritu Regni Siciliae*. Panormi 1614 pag. 34.

In tal modo il biglietto di banco, la ditta di banco, ottenne, in Sicilia, pel Rito di Re Alfonso, la parità giuridica colla lettera di cambio e godette degli stessi privilegi: ciò che costituì un progresso notevole, raggiunto in altre nazioni soltanto in epoca più tarda. I *vagherò* di ogni specie, tra cui erano i biglietti di banca, dice L. Papa-D'Amico, parlando dell'Inghilterra, furono tutti posti sulla stessa base giuridica della lettera di cambio verso la fine del secolo XVII (1).

Ed ora si comprende facilmente come la ditta di banco fosse accettata nei pagamenti quale moneta effettiva e come titolo che avea forza liberatrice. Nei contratti di compra vendita si dava, qual prezzo, la ditta di banco, e si contraevano mutui ricevendo la ditta invece del denaro. Così ad es. il Senato di Palermo ordinò un pagamento «*per ki la Judeca di quista chitati ni havi pristatu unci dui chento a tempu di misi octu in dicta di banco* (2)»: avendo venduto alcune merci ai Giurati di Catania ne ricevette in pagamento una ditta di banco (3), come, del pari, pagò con questo titolo il prezzo di due bombarde comprate dalla città di Messina (4). Il banchiere Martino Cenami, dovendo fare un pagamento al Senato, pagò con ditta di banco «*solvit virtute duarum dictarum banci proinde factarum dicte civitati* (5)».

(1) L. Papa-D'Amico: op. cit. pag. 299-300 nota. Macleod: op. cit. pag. 188.

(2) *Atti, bandi e provviste:* 1480-81, f. 256 (A. C.).

(3) *Id. id.*: 1481-82, f. 206: *Id. id.*: 1479-80, f. 225 retro (id.).

(4) *Id. id.*: 1509-1510, f. 222 retro (id.).

(5) *Id. id.*: 1548-49, f. 132 (id.). Anche i banchieri veneziani conobbero la *ditta di banco*. Per l'acquisto d' una casa fu data in

La quistione della forza liberatrice della ditta di banco fu presentata innanzi la R. Corte Pretoriana di Palermo nella causa tra Antonio de Oria e Giacomo de Salvo. Costui, in data del 24 agosto 1486 rilasciò al de Oria un *pagherò*, una *ditta*, come si chiama negli atti, per la quale si obbligò di pagare, per mezzo del banchiere Pietro Aglata, la somma di onze 244 ad Antonio De Oria creditore di Nicolò Chilla per vendita di frumento, per mandato ricevuto da costui, di cui il Salvo era debitore per compra di una certa quantità di panni. Il *pagherò* originale, che consiste in una copia di partita scritta nei libri del mercante, era così formulato:

ad XXIIII agustu IIII^e ind. 1486
Antoni Doria divi aviri unzi chentuquarantaquattro li quali chi prometto pro petro aglata doviri pagari per li XXVI di maju proximo di veniri di pichuli disseno per parti di nicolao chilla in summa et pagamentu di formento comprato da lui comu pari per unu contratto per notaro petro jardinella et avissi oblicato di consignari li ditti formenti a li ditti aglata di voluntati di lu dittu nicolau procuraturi 7? CXLIIII

Avuto il *pagherò* da Giacomo de Salvo (1), Antonio

pagamento *dicta unius banchi*: nel 1484 la signoria comperò certi cereali con *ditta di banco* (Alessandro Lattes: *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria*, pag. 232, nota 86).

(1) La *ditta*, o *pagherò*, rilasciata dal Salvo fu da costui riconosciuta col seguente atto che si legge nello stesso incartamento:

De Oria si presentò al banco di Pietro Aglata; il quale, accettando e facendo buona la ditta del De Salvo, malgrado non esistesse alcun deposito nel suo banco a nome di costui, rilasciò al de Oria una ditta di banco, e così terminò l'operazione.

Senonchè essendo creditore di Nicolò Chilla tal Pietro de Caxina che gli avea mandato da Bruges una certa quantità di panni per venderla e comprarne, col prezzo ottenuto, seterie di Messina, i procuratori di costui, Girolamo de Caxina e Antonio Aglata, sapendo che compratore dei panni era stato Giacomo de Salvo, e che costui si era obbligato di pagare in un termine che non era ancora scaduto, domandarono alla Corte Pretoriana il sequestro delle somme promesse da Giacomo de Salvo ad Antonio de Oria come creditore di Nicolò Chilla di cui il Salvo era debitore. Costui allora sostenne innanzi la Corte: «*quod liceat tempus ad solvendum pretium dictorum pannorum sibi venditorum per nobilem nicolaum nondum sit fluxus seu elaxus tam de mandato dicti nicolai* DITTAM SEU PROMISSAM *plenam fecit honorabili antonio de oria mercatori januensi creditori dicti nicolai et per bancum nobilis petri aglata facientis* DITTAM PLENAM *dicto antonio nomine dicti magistri Jacopi et sic inferre quod tam per* DITTAM PROMISSAM SOLVIT DEBITUM PREDICTUM.» Ma i procuratori di Pietro de

« *Die primo junii V^e ind.* (1487) *honorabilis magister jacobus de salvo interrogatus cum juramento de veritate dicenda super supradicta partita annexa et infixa in presenti folio carte dixit et respondit... quod dicta partita est scripta in ejus libro signato 3 in cartis CLXXXVI manu thomei papuleo ejus factoris de voluntate ipsius... et contenta in ea sunt vera. Et hoc de mandatu magnifici domini bernardini judicis* ». Negli atti il *pagherò* del Salvo è pure chiamato *promissio de solvendo.*

Caxina con atto del 24 aprile 1487 risposero: « *quod non fuit nec est verum ex quo ditta promissa solucio et satisfacio fatta* PER DITTAM ET PROMISSAM *ante elapsum tempus solucionis et promissionis pretii* NON DICITUR SOLVISSE VERE SET FICTE... *et sic videtur quod precium dittorum pannorum ipsorum exponencium adhuc fuisse et est et per consequens in eo debet ipse nobilis petrus principalis patronus pannorum preferri...* » Per conseguenza implorarono dalla Corte di intimare a Giacomo de Salvo ed a Pietro Aglata « *quatenus de precio dittorum pannorum non debeant alicui reddere nec ipsum solvere immo (?) penes eos ipsum detinere donec fierit per dictam curiam declaratum supradicti exponentes quo supra nominibus debeant in ditto precio preferri creditoribus dicti nicolai* DITTA PROMISSA ET DITTA FATTA DICTO MERCATORI NON OBSTANTE (1) ».

In una fede di partita di banco rilasciata da Pietro Aglata, che si trova negli atti, sono raccontate le successive operazioni fatte da Giacomo de Salvo. Costui, in data del 1° giugno 1487, depositò le somme promesse al De Oria nel banco di Pietro Aglata, che, in conseguenza avea emessa la ditta di banco senza deposito preventivo; ma aggiunse che le somme doveano pagarsi al De Oria dopo che fosse stato tolto il sequestro, ordinato, a domanda di Antonino Aglata, dalla Corte Pretoriana. Antonio De Oria, in data del 6 giugno, non accettò il pagamento alle sudette condizioni; e però il banco di Aglata giro le somme a Giacomo de Salvo e per conto di costui ai giudici della Corte Pretoriana. I

(1) Vedi l'incartamento della causa tra Antonio de Oria contro Giacomo de Salvo, dell'anno 1486-1487, che si trova nella carpetta N. 1 provvisorio dell'Archivio di Stato.

quali, in data del 12 giugno, ne ordinarono la restituzione al Salvo e per lui ad Antonio de Oria, essendo già stato tolto il sequestro per ordine della Gran Corte, a cui il Salvo si era appellato.

La ditta di banco e i *buoni* funzionavano, adunque, come biglietti di banca: erano ricevuti in pagamento come moneta effettiva. Possono quindi considerarsi come un biglietto di banca *embrionale, rudimentale,* che evolvendosi, in seguito, lasciò le imperfezioni primitive per diventare un titolo di credito più semplice e più astratto.

Come la cambiale nei primi tempi fu collegata ad un fatto specificato, da cui si rese, in seguito, indipendente, per diventare una semplice promessa di pagamento, così pure la ditta di banco, surta dalla obbligazione del banchiere per una causa determinata, per un appalto, per vendita all'asta pubblica etc. fece, in seguito, per la naturale evoluzione degl'istituti economici, astrazione dalle cause speciali che ne determinarono l'origine, e si trasformò nell'odierno biglietto di banca. Lo stesso avvenne, del pari, per l'epoca del pagamento, determinata, come si è visto, nella ditta di banco, poichè non era raro il caso che il Senato di Palermo traesse sulla ditta anche prima della scadenza, servendosi di quel titolo come di un obbligo del banchiere di pagare a vista. *A vista* si pagavano i *buoni.*

La giurisprudenza del tempo riconobbe costantemente la forza liberatrice della *promissio de solvendo*, della ditta di banco. Scrisse il Muta: « *Dicunt enim doctores quod promissio facta per campsorem sive bancherium pro alieno debito habet vim solutionis* » e, citando la Ruota di Genova, aggiunge: « *in tota Italia viget notoria consuetudo irrefragabilis quod promissio facta*

in banco cedit loco solutionis (1) ». Secondo lo Scaccia « *Promissio mercatorum, cedula bancaria, habet vim solutionis, de stylo mercatoria*: ciò che ammise, del pari, il De Turri, ripetendo che la consuetudine di tutta l'Italia dava quel valore alla *promissio de solvendo* del banchiere (2).

Art. 9.

Le polizze

L'uso di assegni tratti, sotto forme diverse, sopra mercanti e banchieri, può ritenersi molto antico in Italia: l'avv. L. Papa-D'Amico nella pregiata e dotta opera, che abbiamo spesso citata, ne ha pubblicato parecchi che rimontano a secoli remoti.

La storia di questo titolo di credito in Sicilia, dove ebbe il nome di *polizza*, è di data più recente e rimonta ai primi anni del secolo XV.

La prima forma assunta dalla *polizza* in quel tempo fu quella dell'ingiunzione e del mandato di pagamento, spiccato dall'autorità competente sopra un deposito per cauzione, o per altra ragione giudiziaria, esistente presso qualche banco. La seguente ingiunzione del 1416 lo dimostra:

Tertio februarii X ind.

Injunctum est et mandatum per curiam preture et juratorum felicis urbis pa-

(1) Muta: *Capitulorum Regni Siciliae serenissimi Regis Alphonsi: tomus quintus*: Palermo 1624 pag. 397.

(2) De Turri: op. cit. pag. 257-58: Jäger: *Supplement zu der Schrift: Die ältesten Banken*: Stuttgart 1881 pag. 72-73 nota. Taluno potrebbe confondere la ditta di banco colla fidejussione *ut bancus*. Sono cose ben diverse; e nei documenti dei secoli XV e XVI si trovano tanto le une che le altre.

normi petro de afflicto puplico campsori habenti in suo banco uncias quinquaginta... depositatas apud suum bancum per Baldassar Bonconti fidejussorem quondam andree jannoni de mandato curie quod predictas uncias quinquaginta... det traddat et assignet domino cilistrino de aurea mercatori januensi que assignacio dominus petrus faciat incontinenter (1).

Però quando in seguito il Senato di Palermo ordinò, siccome fu detto, di depositare il provento delle sue gabelle presso i banchi privati, la ingiunzione si trasformò in un ordine di pagare, in una polizza, diretta al banchiere, non già dalla Corte Pretoriana che funzionava da magistrato e per un deposito giudiziario, ma dal Pretore e dai Giurati come depositanti. Tale sarebbe la polizza seguente del 1443:

Pretor et Jurati felicis urbis panormi. Nobili aranzato farni campsori urbis ejusdem tenore presencium vobis dicimus et mandamus quatenus illas uncias centum proventas ex vendicione cabellarum minutarum ejusdem universitatis facta mario bonconti pro anno XII^e ind. proxime venture penes bancum vestrum consignatas... traddere eas et assignare debeatis et velitis

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1416-17, f. 4 (A. C.). La R. Corte Pretoriana seguì nei secoli XV e XVI il sistema della ingiunzione per ordinare il pagamento delle somme depositate presso i banchieri. Vedi ad es. quelle ordinate da Pietro de Ugo giudice della sudetta Corte (*Mandati*: 1541-42 e 1543-44, f. 164: nell'Archivio di Stato).

regio thesaurario... pro parte universitatis ejusdem recepturus ab eodem cauthelam dicte universitatis vestri sufficientem apocham de soluto datum panormi die III marcii VIII^e ind.

(firmato) *Thomasius de Giliberto pretor* (1).

In una lettera del 6 settembre 1476 diretta dal Vicerè al Pretore di Palermo si legge: che avendo il Senato di questa Città promesso un sussidio di onze 6 a Guglielmo Raymondo de Moncata «*li magnifici Pretori et Jurati... non potendo manualiter satisfari li ditti denari* FICHINO PODISA *a lu nobili Joanni de Rigio* (banchiere) *recepturi di li introyti di quissa universitati, chi di li primi dinari chi intrassiru di li dicti introyti... divissi pagari li dicti unci sey a lo prefato misser Guillelmo Raymondo, cussi como in la dicta podisa lacius si conteni* (2).

L'uso delle polizze per parte del Senato di Palermo era continuo in quel tempo. Oltre quelle più sopra riferite, lo dimostrano le due seguenti:

Universitas felicis urbis panormi. Nobili Johanni de costancio... salutem. Per la presenti vi dichimu et comandamo ki di la summa di unzi chentu vi fichimu depositari in vostro banco di li heredi de lu quondam Johanni di lu maxistru pagati alo magnifico pretori unci XV... datum panormi tertio novembris XII ind.

(firmati) *I jurati* (3).

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1443-44, f. 49 (A. C.).

(2) RAFFAELE STARRABBA: *Ricerche storiche su Guglielmo Moncada.* Palermo 1878 pag. 39.

(3) *Atti, bandi e provviste*: 1478-79 f. 181 (A. C.).

Universitas felicis urbis panormi. Nobili Johanni de Costancio banquerio College et conciri nostro precipuo salutem pero ki per consiglu di quista chitati fu concluso tramectiri ambasciaturi a la S. regia magistati lu m^ro^ misser cola di leofanti tesorieri di lo regno di Sicilia per lu quali accessu per nui li e statu taxato unci duchento per tanto ri dichimo et comandamo ki di li dinari di la universitati existenti in rostru bancu pagati alo prefato m^ro^ misser cola di leofanti unci duchento et su per la causa predicta... Dato in pretorio Urbis nostre XVII aprilis XII ind.

(firmato) *Protesilao de leofanti miles et pretor* (1).

La deliberazione del Senato, del 1480, più sopra riportata e confermata da molte disposizioni del secolo XV e XVI, rese legale questo metodo di spendere il pubblico denaro, seguito anche dalle amministrazioni comunali indipendenti (2).

Come il Senato anche la R. Corte e i Parlamenti della Sicilia ordinarono di depositare i proventi fiscali presso i banchi privati: è quindi naturale che i Tesorieri e i Deputati nominati dai Parlamenti per l'esecuzione delle opere ordinate, disponessero del denaro depositato per mezzo di polizze. Di polizze dei Deputati si trova largo esempio nel *Conto del Tesoriere Generale*

(1) *Atti, bandi e provviste:* 1478-79 f. 218. (A. C.).

(2) Spezzone di atti del 1483 che si trova in un vol. del 1512 di *Atti, bandi e provviste*, f. 1 retro.

per Tande e donativi riportato piu sopra (1). Pei Tesorieri della R. Corte possiamo pubblicare la seguente bozza di polizza da noi trovata, in foglio volante, in un vol. *Cautele del Tesoriere*, 13ª ind. 1524-1525:

> *Nobili Johanni Sanchez e benedetto ram di li dinari di la regia curti per cunto di riserrato novo pagati a lu nobili cola matheu digrissa uncza una tarì quatro grana septi dico 1, 4, 7. Et so onze 1 ad complimento di unzi 3 per jorni 25 per jpsu vacati jn servicio di la regia curti per aviri andato in Trapani marsala et mazzara et duviri viniri* (vendere) *in quista citati di palermu li salinitri comprati per la regia curti jn la ditta citati et tarì IIII e grana 7 per certi spisi per ipso fatti pir la ditta comu appari per comandamento dato in palermo a dì* (in bianco) *del presente... jn Palermo a dì XV di marzo XIII ind. 1525.*

Ed ora si comprende facilmente la dicitura, che si riscontra in molti volumi dei Tesorieri « *mi foru girati per polisa* » oppure « *jntroitum michi facio ad apodixas* » od infine « *jntroitum michi facio de unciis... michi solutis ad apodixas* (2). » L'uso della polizza era così continuo presso i Tesorieri della R. Corte che in uno dei loro volumi si trova annotata la spesa per la compra di tre risme di carta « *ad opus serviendi offitio Thesaurarii ad faciendum apodixas!* (3) ».

(1) Vedi pag. 202-203 del presente volume.

(2) *Conto di cassa del Tesoriere Generale*: 1530-31, f. 43. 46, 48, 57, 60, 62. 64, 66, 68, 69, 72, 74 (A. d. S.).

(3) *Id. id.*: 1556-57, f. 130 (id.).

I Tesorieri e i Secreti delle diverse provincie tenevano lo stesso sistema di spendere il denaro pubblico per mezzo di polizze tratte sui banchieri; nè i Regii Depositarii potevano erogare somma alcuna senza i sudetti ordini di pagamento. Alla polizza ricorrevano anche i Vicerè, specialmente Ugo de Moncada che trasse sovente sul banco di Ambrogio Levi (1).

Se ne servivano largamente gli stessi banchieri, che trovarono nell'uso di questo titolo di credito un mezzo eccellente per non pagare in contanti e per rinviare i clienti da un banco all'altro. Nei volumi dei Tesorieri del secolo XV si trova spesso la dicitura « *Recepi per bancum de piczinga... solventis per bancum de torangi*; e questa usanza era così generale nella 1ª metà di quel secolo che venne proibita dalla legge, siccome fu detto (2). Negli *Spezzoni* di libri mastri esistenti in questo Archivio di Stato sono notati depositi in conto corrente intestati a molti altri banchieri della città di Palermo, Giovanni Sanchez e Benedetto Ram, Francesco e Benedetto Aglata, Cosimo Xirotta, Sebastiano l'Apostulo, Torpe Monsoni etc. Nè è raro il caso di trovarvi partite registrate nel nome di banchieri di altre provincie, come si riscontra specialmente pel banco di Giulio Damiani (3). Per conseguenza si potea, colle polizze, fare la rimessa dei fondi da una provincia ad un altra, come si rileva evidentemente dal *Conto di frumento del maestro Credenziero di Trapani* e dal *Conto del Regio Depositario di Trapani*, già citati. Il Maestro Creden-

(1) *Conto di cassa del Tesoriere Generale:* 1515-1516, f. 134 (A. d. S.).

(2) Vedi pag. 114-115 del presente volume.

(3) Vedi lo *Spezzone di libro-mastro* del 1541, f. 822 (A. d. S.).

ziero, Jacopo Fardella, forse banchiere, annota un introito di onze 100 «*perrenuti in mio potiri a polisa del m^{ro} antonio xirotta per lo banco dello ditto m^{ro} de damiani*;» altro introito di somma uguale «*perrenuti in mio potiri a polisa delo m^{ro} antoni xirotta per lo m^{ro} jacopo isnaldo di bartolomeo quali me li gerao per banco delo m^{ro} jacopo antonino fardella*;» altro introito di onze 50 «*perrenuti in mio potiri a polisa del m^{ro} Martino Cenami per lo banco di lo m^{ro} Julio damiani a di 10 de augusto;*» ed infine altri introiti per polizze tratte dal banco di Martino Cenami di Palermo sul banco di Giulio Damiani in Trapani. E siccome quel Maestro Credenziero era rimasto, per la sua amministrazione, debitore di onze 35, egli, in fine del volume, annota il pagamento di quelle somme, che fu fatto con polizza di Giulio Damiani tratta sul banco degli eredi di Martino Cenami: «*Jtem mi faccio exitu de Unze trentacinco tarì II e grana XIIII pagati ala regia corte a nome mio per Julio damiani a polisa sua diretta al banco del quondam martino cenami addi doi de magio XV ind. 1553* (1)». Tutti gli introiti del R. Depositario di Trapani, che era il banchiere Jacopo Antonino Fardella, gli pervennero per polizze del quondam Martino Cenami, di Giovanni e Vincenzo Monsone, di Francesco Seidita tratte sul proprio banco, oppure «*per banco di gerardo sieri a 23 di magio per polisa di nicodemo minarbetti e del soresi banco di palermo*» (2).

I mercanti, i cittadini di ogni grado e professione,

(1) *Conto di frumento del Maestro Credenziero di Trapani*: 1544 a 1549? f. 37, 38, 74, 79, 115 (A. d. S.).

(2) *Conto del Regio Depositario di Trapani*: 1553 a 1561, f. 9, 10, 12 etc. (id.).

tanto nel secolo XV che nel XVI siccome ci attestano le fedi di partita di banco e i brani dei libri mastri esistenti nell'Archivio di Stato, si servirono sempre e largamente di questo importante titolo di credito che rendeva più facili i pagamenti ed evitava i pericoli dei pagamenti in contanti. La formola *per sua,* che si legge nel libro-mastro dei banchieri, ripetuta spesso nella pagina *de dare* del depositante, significa per *sua polizza,* ossia per l'ordine scritto, dato dal depositante al banchiere, di pagare una somma determinata ad un'altra persona. Anzi talvolta nelle stesse partite si fa uso della parola *polisa,* come nella seguente:

> *Girolamo Xirotta e filippo di longobardo derono dare addì XX dagosto unzi vinti* PER LORO POLISA *a la signura margherita corbera disseno* etc. 20 (1).

Ne ciò deve recare alcuna meraviglia se si rammenta l'affluenza generale dei depositi presso i banchieri anche per somme minime e meschine, non meno che l'usanza dei pagamenti per banco.

Le polizze dei privati aveano la stessa dicitura di quelle dei Tesorieri, ed erano così redatte:

> *Magnifico Mariano Torangi et compagni dati per mi a li nobili vincentio et petro candila frati... unzi dechi li quali li pago per lo prezzo et rescattito di unza una di rendita* etc. *jn Palermo a dì VII freraro XIII indiciones 1540* (2).

(1) Vedi *Spezzoni di libro mastro*: 1530, f. 736 nella carpetta citata. *Id.*: 1541, f. 819, 823; *Id.*: 1541-42, f. 834 (id.).

(2) Vedi il mio opuscolo: *Le polizze dei banchieri privati di Palermo nei secoli XV e XVI.* Palermo 1886, pag. 10-11.

Più completa è la seguente polizza diretta da Michele Lo Burgio al banchiere Jacopo Antonino Fardella:

Magnifico Jacopo Antonino Fardella banco quelli unzi milli duicento octanta una tarì ventisette e grana sei in vostro banco mi gerao... lo m^co Johanni antonio barlotta olim prefetto di questa cita come appare per partita die XIII februarii preterite indictionis 1573 per la causa jn quello contenta de la soma olim depositata per li spettabili olim Jurati et Sindaco di questa cita alo m^co perio onesto olim prefetto come appare per deposito in la corti civili di questa cita di trapani die XVII mensis octobris XII ind. 1568 li dati et pagati ali spettabili Signuri Jurati et Sindaco di questa cita quali sonno officiali al presenti et questo stanti una provvista facta per lo m^co signuri Judici di la corti civili jmpedi di ditto deposito die VI presentis mensis junii. In Trapani die VI junii 1573

(firmato) *Il vostro*

Micheli loburgio prefetto (1).

Questa polizza è simile all'altra pubblicata dal prof. Ajello, rimonta allo stesso anno 1573 ed ha la medesima dicitura (2), che si riscontra del pari nelle *polizze bolognesi*, cioè *pagate al tale* od al *presentante tal som-*

(1) *Discarico del Maestro Giurato del Val di Mazara*: 1568-69, f. 69 retro (A. d. S.).

(2) Ajello: art. cit. pag. 657.

ma di denaro e fate a me contante (1) e nelle polizze del Banco di S. Ambrogio (2).

Dimostrata in tal modo l'esistenza e l'uso delle polizze in Sicilia nei secoli XV e XVI, ci resta ora a discutere la quistione, se cioè esse rimanevano in circolazione per mezzo della girata nello stesso modo di quelle dei Banchi Pii di Napoli.

Pur deplorando di non aver potuto trovare, malgrado insistenti ricerche, le filze delle polizze originali che i banchieri conservavano, dobbiamo confessare che i documenti da noi studiati ci fornirono alcune prove della girata delle polizze. In taluni parrebbe esclusa la girata, in altri, al contrario, se ne trova un chiaro accenno.

(1) A. Lattes: op. cit. pag. 207.

(2) Rota: op. cit. pag. 148. Come si disse più sopra in Sicilia si diede il nome di polizza a molti titoli ed in generale agli ordini di pagamento diretti non soltanto ad un banco, ma anche ad un tesoriere, al Maestro Credenziero etc. Ecco una di tali polizze o mandati di pagamento:

> *Magnifico paulo valdaura thesoreri di questa cita di Palermo di cunto di la cabella di li tarì dudichi supra li raxini et vini di quisto anno presenti pagati a lo nobili cola Jacopo Jnburno credinzeri di la ditta cabella... unzi tri e tarì vinti uno et sonno per suo salario como Credinzeri... jn palermo a di XVII aprilis XII ind. 1554.*
>
> (firmato) *Cesare Lanza pretore.*

Questa polizza, in foglio volante, si trova nello *Spezzone di atti, bandi e provviste*, del 1449-50 e 1450-51 dell'Archivio Comunale. Altre polizze colla stessa dicitura dirette dal Tesoriere Filippo Larocca al Credenziero si trovano nel vol. *Conto di frumento del Maestro Credenziero di Trapani* già citato.

È da notare principalmente che la parola *indorso*, che si trova talvolta scritta nelle partite dei libri dei banchi privati, non significa in alcun modo la girata, ma bensì che al *margine* della polizza sia stata scritta qualche dichiarazione. In uno *Spezzone* di atti del 1483, in cui sono annotate le spese pel Molo di Palermo per ordini di pagamento o polizze tratte sopra un banco da Protesilao de Leofante, maestro marammiere, si legge; sotto la rubrica « *Li denari li quali si spendiru per lu molu comu appari per li podisi fatti per lo m^ro^ protesilao di leofanti :*

> *Ali 3 di settembri predicta ind. richippi eu di lu banco di guglermo ayutamicristo unzi tri comu appari per una podisa fatta per manu di lu magnifico misseri protusalao di leofanti ad antonino la rosa et antonino la rosa judi fichi naltra a bartolomeu scarfillitta et bartolomeu scarfillitta ni fichi naltra a lu supradittu bancu et accussì li appi sire* . . . . . 3 (1).

Dalla dicitura di questo documento potrebbe nascere il dubbio che le polizze non si giravano, ma che si rinnovavano semplicemente. Ma deve notarsi che in quella partita la parola *polisa* indica un semplice mandato di pagamento rilasciato da privato a privato, e che tra le diverse *polise* una sola fu diretta al banco, cioè quella di Bartolomeo Scarfillitta. Il dubbio del resto perde ogni importanza coll'esame dei libri mastri dei privati banchieri, nei quali abbiamo trovato la seguente partita:

(1) Questo *spezzone* di atti trovasi in un vol. del 1512 del Tabulario dell'Archivio Comunale.

Francesco Scalisi di Trapani de dare addì XXI di febraro unzi quarantasei per polisa dantonio di carissima e TESTATA *per michele Caralta a guglelmo jnfusera disseno per altretanti aruti dallui e per sottoscritta a gaspano soria merchante catalano* 46

Addì II di marzo unzi diecinove tarì X per sua scritta per mano di giovanni roig e sottoscritta per antonio de carissima e TESTATA *per cola galletti a francesco parrinello disse per altrettanti aruti da isso contanti.* 19, 10

Adì VII ditto unzi trenta per sua scritta per mano di bernardo riera e TESTATA *per andrea fardella e antonio de carissima a bernardino lo fossato disseno per altretanti aruti da isso in Trapani* 30

Adì XIII ditto unzi dodici tarì XXVII per sua scritta PER MANO DI NOTARO *giovanni la mattina* (1) *e* TESTATA *per antonio de carissima e Guglelmu jnfusera a giovanni gararretta* 12, 27

(1) È indubitato che colla dicitura sudetta si accenni all'uso antico, vigente anche in Napoli, di render possibile al traente o possessore di una polizza, analfabeta, l'uso di questo titolo di credito, mercè l'attestato del notaro che si sostituiva alla firma del traente analfabeta. Siccome deriva dalla Prammatica « *De negantibus, mutuum, depositum, commodatum* » e dalla 3ª *de Nummularis*, gli analfabeti poteano ordinare ad un privato, oppure ad un notaro, di scrivere la polizza per conto proprio. È il caso di Francesco Scalisi. Vedi AJELLO: art. cit. pag. 726-728 nota 2ª.

A dì ditto unzi dechi per sua scritta per mano dello ditto e testata per antonino fardella e antonio de carissima a salvatori Gianfico contanti 10

Adì ditto unzi trenta per sua scritta per mano dello ditto e testata per antonio de carissima e guglelmo jnfusera ad antonio di Colnago dissero ce li paga per parte di ambrogio di Colnago per altretanti aruti da isso in Trapani per lui a perotto torangi e compagni . . 30 (1).

La dicitura della sudetta partita sembra dimostrare essere in uso la girata delle polizze; la parola *testata*, che vi si trova ripetuta, non può avere altro significato. Anzi trattandosi di una polizza tratta da Trapani sopra un banco di Palermo, la sua girata era una necessità; la polizza si trasmetteva come una cambiale di cui, in tal caso, esercitava le funzioni. Nel 1560 si conosceva la girata delle polizze. In una ingiunzione del Pretore e dei Giurati di Palermo ai banchi degli eredi di Martino Cenami e di Francesco Seidita sono nominate polizze sottoscritte e girate da diverse persone. « *Injunctum et mandatum fuit et est... magnificis heredibus quondam martini Cenami francisci seydita puplicis campsoribus hujus urbis*, così si legge, *quatenus omnes pecuniarum summas in dictis eorum bancis giratas ad nomen quondam petri marconi per apodixas spectabilium dominorum officialium hujus urbis* SUBSCRIPTAS ET GIRATAS PER DIVERSAS PERSONAS *dicto quondam petro il-*

(1) Vedi *Spezzoni di libro-mastro*: 1530, f. 529 (A. d. S.).

las solvere habeant et debent huic universitati etc. (1). La girata delle polizze, infine, era tanto conosciuta nei primi anni del secolo XVII che gli scrittori ne discussero largamente (2).

Le polizze dei banchi privati di Palermo, come quelle dei Banchi Pii di Napoli, del Banco di S. Ambrogio e le polizze bolognesi, erano ordini o mandati di pagamento tratti sul banchiere da colui che avea somme disponibili nel banco; costituivano, cioè, un titolo di credito che si rassomiglia molto all' odierno assegno bancario (*chèques*). Però l'esistenza della provvista dei fondi presso il banchiere era ritenuta come indispensabile, tanto nella pratica che nella dottrina, per poterle trarre; perchè le polizze non furono in origine che uno strumento del contratto di deposito. Se quindi il banchiere non avea fondi disponibili del traente, ne rifiutava il pagamento, come deriva dalla seguente partita scritta dal Razionale del Senato di Palermo:

Adi XVI di dicembre VIII indictionis 1549

A lo magnifico vincentio lo nobili unzi venti tarì undichi et grana quattro sonno pri altrittanti chi fichi polisa al banco di lo magnifico antonio xirotta a lo primo di marczo VII indictionis proximo passato li quali non chi foru pagati pri causa chi non chi foru in dicto banco excepto unzi tridichi per lo dicto cunto di munizioni la

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1560-1561. f. 73 retro (A. C.).

(2) Del Castillo Francesco « *Decisionum Tribunalis Consistori*. Palermo 1626 pag. 262 e seg.

quali polisa recuperiti et assingnireti in la esamina di vostri cunti. 20 11, 4 (1).

Nello stesso modo fu decisa la quistione dai Tribunali della Sicilia e dalla dottrina di quel tempo. Allorchè infatti si discusse, se tratta una polizza quando il traente non era creditore del banco nell' intera somma di cui disponeva, l'accettazione per favore, fattane dal banchiere liberasse il traente, si rispose negativamente, perchè « *requiritur quod campsor fuerit debitor mandantis, alias non liberatur.* » E fu combattuta la dottrina di Bartolo che sosteneva la tesi contraria, vigente nella consuetudine di tutta Italia (2). Ma vi furono sempre le eccezioni, e noi abbiamo visto che i banchi siciliani autorizzavano di trarre allo scoperto ed aprivano quei crediti detti *introiti vacui.*

Può dirsi altrettanto delle polizze dei Banchi Pii di Napoli, le quali furono assegni tratti dal cliente sul banco con deposito preventivo, che si fondavano sul credito e sulla buona fede del traente senza alcuna obbligazione del banco; il quale pagava nel momento della presentazione sol quando trovasse a favore del soscrittore un credito almeno uguale alla somma richiesta (3). Si è questa la ragione per cui quando, più tardi, le polizze vennero sottoscritte dal cassiere, che indicava in lettere le somme dovute al traente, esse si trasformarono in veri strumenti di circolazione e funzionarono come moneta fiduciaria. Il che, in tempi anteriori alla formazione delle *polizze notate in fede* ed alle *polizze con la menzione*

(1) *Raziocinio*: 1549, f. 89 (A. C.).
(2) Del Castillo Francesco: op. cit. pag. 264 e seg.
(3) Ajello art. cit. pag. 665.

dell'introito, (1), si raggiungeva, in Sicilia, coll'accettazione della polizza fatta dal banco.

Dal momento dell'accettazione la polizza si trasformava in vero e reale pagamento e liberava il traente che l'avea spiccata per pagare un terzo creditore. « *Nam hujusmodi apodixa,* disse il Del Castillo, *habet vim verae et realis solutionis. Nam paria sunt solvere, vel quod bancherius se scribat debitorem consentiente creditore* » (2) : oppure, come notò il D'Afflitto : « *Sed dico... quod de consuetudine postquam campsor, vel mercator promisit creditori et creditor acceptarit, quod ipso jure liberatur debitor* (3) ».

Questa fu la fisionomia, l'indole giuridica ed economica delle polizze dei banchi privati della Sicilia, che furono dapprima semplice strumento del contratto di deposito; ed è sotto questo punto di vista che, almeno sin oggi, si possono classificare tra le prime. È bensì vero che si trovano notizie di assegni nei secoli XII e XIII, come han fatto notare L. Papa-D'Amico ed il mio dotto collega Prof. Giuseppe Salvioli che me ne ha fatto amichevole ammonimento (4); ma in quei titoli che poteano servire, ad un tempo, per contrarre un prestito e per dare un ordine di pagamento, tratti da Imperatori e da Re e senza un deposito preventivo, potrebbesi, tutto al più, riscontrare, come confessa lo stesso L. Papa-D'A-

(1) Ajello: art. cit. pag. 664-65.

(2) Del Castillo: op. cit. pag. 262-63.

(3) Matteo D'Afflitto « *Decisiones sacri Regii Consilii Neapolitani.* » Venezia 1612 pag. 336.

(4) Vedi nella « *Rivista italiana per le scienze giuridiche :* » vol. II, fasc III, pag. 469-470, la recensione del mio saggio « *Le polizze dei banchieri privati di Palermo nei secoli XV e XVI.* Palermo 1886.

mico, le prime tendenze, le prime manifestazioni di pagamenti, eseguiti per ordini, per assegni su mercanti. Essi appartengono alla prima fase della formazione storica di un istituto economico che pur perfezionandosi, in seguito, nei secoli XV e XVI, specialmente in Italia, si fonda ancora per alcune legislazioni, la tedesca e l'austriaca (1), sul deposito preventivo. E lo stesso L. Papa-D'Amico che, ragionevolmente, non vuole, nè crede che possa parlarsi di priorità, ha detto: « È alla seconda « metà del secolo XVI, che si riscontrano nelle città ita- « liane generalmente, in Milano, in Genova, in Bologna, « in Napoli, in Palermo, in Messina i formali ordinativi « scritti, i veri assegni bancarii (2) ».

(1) Luigi Gallavresi: *L'assegno bancario*. Milano 1883 pag. 137-38.
(2) L. Papa-D'Amico: op. cit. pag. 321.

CAPITOLO SESTO

IL FALLIMENTO E LA SPARIZIONE DEI BANCHIERI

Nei secoli XV e XVI avvenne in tutta Italia il fallimento generale dei banchi privati. Fallirono in Venezia i banchi di Ludovico Viadro (1362) e di Antonio Contarini (1389) a cominciare dal secolo XIV (1), e più tardi i banchi di Garzoni (1498), Pisani (1499), Lippomani (1499), Raimondi (1526) da Molin (1526), Capello (1537), Priuli (1541), Dolfin (1570) e molti altri dei famosi 103 banchi della Repubblica (2). Verso la fine del secolo XVI fallirono i banchi privati di Napoli (3) e nello stesso periodo di tempo quelli di Firenze, di Genova e di altre città d'Italia (4).

Gli stessi fallimenti ebbero luogo in Palermo ed in altre città dell'Isola.

Il Bianchini dice che in Sicilia avvennero alcuni fallimenti di banchi privati verso la fine del secolo XIV e nel secolo XV, attribuendoli al cattivo sistema monetario; ma non dimostra in alcun modo la sua asserzione, nè cita le fonti da cui attinse tali notizie (5). Noi possiamo dire soltanto che nel secolo XV fallirono i ban-

(1) A. Lattes: *Il fallimento nel diritto comune* etc. pag. 40-42, note.

(2) E. Lattes: op. cit. pag. 15-20, 97-98.

(3) Tortora: op. cit. pag. CXXIX-CXXX.

(4) De Turri: op. cit. pag. 262.

(5) Bianchini: op. cit. 1° vol. pag. 328 e 332.

chi di Olino Sottile e degli eredi del Mastro. Pel primo fallimento sappiamo che il Re, mosso da sentimenti di pietà, concesse al Sottile il privilegio della cessione dei beni (1), mentre il fallimento del banco del Mastro risulta dalle allegazioni di Carlotto dell'Isola nella causa contro quel banco, i cui reggitori, siccome egli assumeva di provare, erano stati anche accusati di falsità (2).

Ma i maggiori e più importanti fallimenti si manifestarono nel secolo XVI.

Oltre le liquidazioni ed i fallimenti di rinomati mercanti, Paolo Vernagalli, pisano, Lomellino, genovese, Andrea Morasca di Majorica, e di ricche società commerciali (3), avvennero in Palermo i seguenti fallimenti di banchi:

1° Banco degli eredi di Battista Lambardi. Il fallimento fu dichiarato nel 28 gennaro 1514. Il Pretore e i Giurati ne diedero subito notizia al Vicerè, che trovavasi assente dalla città; e siccome il panico fu tanto generale e la folla del popolo che si presentò alla casa dei falliti così enorme da far temere una probabile rivolta, il Pretore e i Giurati andarono personalmente sul luogo per calmare la popolazione. Il che ottennero colla promessa di ordinare, fra pochi giorni, il pagamento dei depositi di somma inferiore ad onze due: « *Et per remediari lo populo supradicto chi davanti la casa loro era junctato,* così si legge, *nexio lo magnifico Pretori cum uno di li soy judichi li quali puplicamente pro-*

(1) *Atti e sentenze.* N. 1, 1451 e 1452, f. 111, 112, 113. (A. d. S.).

(2) *Scripture pro Carlotto de Lisula contra heredes quondam banci de li maystri,* già citate.

(3) *Atti, bandi e provviste:* 1517-18, f. 163 retro: *Id. id.*: 1525-26: *Id. id*: 1531-32, f. 34 (A. C.).

misiru a quillo numero di genti chi erano prisenti satisfari in brevi giorni di unci dui a baxo. Et quisto cum voluntati di li ditti magnifici heredi. . a causa di li quali palori si remediao multo la furia et omninno restao contenti a piglari lo cammino pir li casi loro (1) ». Si sequestrarono i libri del banco e i mobili della casa dei falliti, e si nominarono per compilare il bilancio del banco certi Gaspare La Cannita nell' interesse della Regia Corte, Francesco di Bologna e Pietro Benvenuti per la città di Palermo, ed il Console dei Catalani e Girolamo Bocto per le *nazioni* catalana e genovesa. Compilato il bilancio nel 1° febbraio dello stesso anno, risultò che vi erano bastanti somme per pagare tutti i creditori, avanzando la rispettabile cifra di 70000 fiorini. Il Vicerè allora ordinò di nominarsi i Deputati del banco fallito, ài quali furono consegnati i libri del banco. I Deputati da nominarsi furono proposti dai creditori, dai fidejussori e dalla *nazione* dei Genovesi e vennero confermati dal Senato di Palermo, il quale « *per placare la genti bisugnusa* » avea ottenuto, dai falliti, la promessa di depositare onze 1000 per pagare i depositi inferiori ad onze 10 (2).

2° Banco dei fratelli Francesco e Benedetto Aglata. Venne chiuso il 13 ottobre 1522 e in data del 20 dello stesso mese fu pubblicato il bando di fallimento (3).

3° Banco di Antonio Sanchez e Benedetto Ram. Fallì il 20 agosto 1526: il bando del fallimento fu pubblicato

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1513-14: f. 274. Vedi la lettera scritta dal Senato di Palermo, al Vicerè. in data del 28 gennaro. (A. C.).

(2) *Atti, bandi e provviste*: 1513-14, f. 274-78 (id.).

(3) *Id. id.*: 1522-23, f. 16 (id.).

il 22 dello stesso mese. Per ordine del Presidente del Regno di Sicilia vennero incarcerati i due banchieri falliti, malgrado il reclamo con cui facevano appello ai privilegi dei cittadini palermitani. Nel giorno 27 agosto furono consegnati i libri del banco per l'opportuno esame a Giovanni Giliberto mercante catalano (1). Con altro bando vicereale del 1531 si disse che il passivo del banco era stato di 310000 fiorini e che di questo debito restava a pagare soltanto la cifra di 25000 fiorini, per la quale i falliti aveano presentato un progetto di pagamento con dilazione (2).

4° Banco di Toscano Riera. Non potendo continuare i suoi affari, questo banchiere supplicò il Senato di Palermo di annunziare nel bando di fallimento, che egli era pronto a pagare tutti i depositi in contanti. Pubblicato il bando, il Riera non tenne la promessa, perchè non pagò le onze 3748 che costituivano il suo passivo. E siccome aprì nuovamente il banco senza permesso del Senato, fu messo in prigione per ordine del Pretore (3).

5° Banco di Giovan Pietro Zavatteri. Il fallimento, dichiarato il 1° luglio, venne pubblicato con bando del 4 luglio 1541 (4). Nel 20 febbraro 1542 i Deputati pubblicarono il notamento dei debitori del banco per la cifra di onze 4943 : ma i debiti del banco superavano tale somma (5).

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1525-26, f. 47 e 151 (A. C.).

(2) *Id. id.*: 1530-31, f. 97 (id.).

(3) *Id. id.*: 1537-38, f. 84: *Id. id.*: 1538-39, f. 31, 87, 131-133: *Id. id.*: 1539-40, f. 117. (id.).

(4) *Id. id.*: 1540-41, f. 82 retro (id.).

(5) *Id. id.*: 1541-42 f. 257 (id.).

6° Liquidazione del Banco di Carlo de Alcaxina (1).

7° Banco di Lorenzo Mahona. Il bando di fallimento ha la data del 29 aprile 1550. Non si poterono trovare i libri del banco (2).

8° Banco di Antonio Xirotta. In data del 13 settembre 1550 i Deputati del banco fallito, ottenutone permesso dal Senato, pubblicarono un bando col quale intimarono ai debitori del banco di pagare, e se aveano dato in pegno qualche oggetto, di riprenderlo mediante pagamento del loro debito (3).

9° Banco di Ottobono Lomellino. Il fallimento fu dichiarato nel 1550 (4).

10° Banco di Francesco Scidita: fallì nel decennio 1560-1570.

11° Banco di Paolo Girolamo Borsone. Fallì il giorno 8 febbrajo 1593. La dichiarazione del fallimento fu pubblicata il 20 dello stesso mese. Il *passivo* del banco ammontò ad una cifra superiore a scudi 300000, val quanto dire a circa un milione di lire italiane (5).

12° Fallimento di Francesco Bonconti magazziniere pubblico del Carricatore di Licata, ufficio che tenea come sostituto del banchiere Lorenzo Mahona (6).

Fallirono in seguito i banchi di Balsamo (7), di Lam-

(1) Vedi pag. 108-109 del presente volume.

(2) *Atti, bandi e provviste*: 1549-50, f. 32 (A. C.).

(3) *Id. id.*: 1550-51, f. 7 retro, f. 167 retro (id.).

(4) *Id. id. id.* f. 61 retro (id.).

(5) *Protonotaro del regno*: vol. 425: anno 1593-94, f. 446-450 (A. d. S.).

(6) *Atti, bandi e provviste*: 1549-50, f. 33 retro (A. C.).

(7) NICOLÒ INTRIGLIOLO: op. cit. editio tertia. Palermo 1631, pag. 2-3: DEL CASTILLO: op. cit. pag. 262: GARSIA MASTRILLO: *Decisionum* etc. Palermo 1610 e nell'altra opera « *De Magistratibus*, »

pognano (1) ed altri fallimenti si deplorarono nel 1621 (2). Come in Palermo, così in Messina ed in Trapani avvennero fallimenti dei banchieri privati (3).

I bandi dei fallimenti aveano una dicitura diversa secondo che il fallimento era doloso o colposo. Quando si falliva *per vizio più presto che per necessità* come disse la Prammatica del 1535, il bando era redatto nel modo seguente:

Concio sia cosa chi quisti jorni proximi passati havissi arructo et fallito lo magnifico octobono lo millino puplico bancherio di quista felici cita di Palermo et havissi restato debituri in maxima summa di dinari cu diversi persuni. Per tanto da parti di lo spettabili signuri preturi et di li magnifici Judichi di la regia curti de lo preture si ordina et comanda a tutti quilli persuni li quali hanno di dari al dicto magnifico octobono dinari oy formenti oy altri et qualsivogla mercantii oy li havissiro venduto formenti appagari et consignari et quilli non li hanno consignati siano tenuti et digiano quilli revelari a lo dicto spectabili signuri et magnifici preturi et iudichi di quista felici cita infra termino di jorni dui et di pagari dui volti lu debitu di ferini milli applicarisi ali maraemi

Palermo 1667, pag. 437, lamenta i frequenti fallimenti dicendo «*nam adeo decoctorum numerus hodie increscit*».

(1) ANTONINO DE AMATO: op. cit. vol. II. Palermo 1634. f. 52.

(2) MUTA: *Regni Siciliae Pragmaticarum*, pag. 598-599.

(3) Per Messina vedi GALLO *Annali di Messina*. Per Trapani le *Istruttive Ordinationi del Banco di Prefetia di Trapani*. Trapani 1721. La *Tavola* di Palermo, la *Tavola* di Messina ed il Banco di Trapani furono istituiti per porre un rimedio ai fallimenti dei banchi privati, come racconteremo largamente ne volumi 2° e 3° di questa opera.

di quista chitati et altri peni reservati in pettu di la excellentia di lu Ill.mo Signuri vicerre.

Item ancora si ordina provvidi et comanda a tutti quilli pirsuni li quali fussiro stati debituri al dicto magnifico di lo millino et harissiro pagatu accessionarii di dicto magnifico di lo millino di poi di la sua frattura et fallimento dictu infra termino di jorni duj siano tenuti revelarj tali pagamenti alo dicto spettabili signuri preturi et dicti magnifici signuri judichi sutta a li peni predicti et d'applicari ita etc.

Item ancora si ordina et comanda a tutti et singuli persuni li quali fussiro debituri di dicto magnifico octobono lo millino et olim suo banco dinari formenti oy altri beni chi non hagiano ne digiano pagari a proculaturj ne accessionarii del dicto magnifico di lo milljno anzi quilli li habiano di teniri inpediti et sequestrati et li habiano di revelarj a lo dicto spectabili et magnifici signuri preturj et Judichi in fra termino di jorni duj sutta li peni predicti di applicarili ut supra et etiam di pagari dicti debiti duj volti.

Item ancora si ordina et comanda a tutti et singuli persuni chi si alcuna persuna harissi tenuto alcuna compagnia oy alcuno negotio tanto in questa cita di palermo como in qualsivogla altro loco del regno cum lo dicto magnifico di lo mellino habiano dirrevelari dicti compagnii a dicti spectabili oj magnifici signuri preturi et judichi per lo quali lo digiano revelarj infra termino di jorni duj czoe quilli persuni chi serrannu habitaturi et cjtatjnj di quista cjta et li altri del regno infra termino di jorni quindichi sutta li peni predicti di applicari ut supra.

Item perchi apparjno alcuni credituri grossi in li

libra del dicto banco olim del dicto magnifico dillo milljno et si presummi non siano veri credituri. Per tanto si ordina et comanda chi quilli tali persuni chi non fussiro veri credituri del dicto olim bancho habiano et digiano comparirj innanti di dicti spectabili et magnifici signuri preturi et judichi et revelarlo et declararlo infra dicto termino di jorni dui sutta li peni predicti di applicari ut supra.

Item si alcuno harissi pigno di dicto magnifico di lo millino docati argento lavorato catini oij joiji oij oro per monita chi infra termino di jorni duj digiano quilli revelarj ali dicti spectabili or magnifici signuri preturi et iudichi sutta li peni predicti di applicari ut supra et etiam di perdiri li dicti dinari chi forsi havissiro prestato a ditto magnifico di mellino oij altra persuna per ipso (1).

Ma quando il fallimento non era fraudolento, il bando era compilato in modo diverso, come sarebbe il seguente pel banco di Francesco e Benedetto Aglata:

Imperochi li magnifici francisco et benedicto aglata per multi ipsi hanno tenuto banco puplico in quista felici città et facto diversi negocii tanto in lo regno comu di fora in diversi parti di lo mundo. Et ali XIII del presenti misi hanno levato dicto loru banco in lo quali restano alcuni debituri et credituri. Et volendo lu spectabili Signuri preturi et li magnifici soi iudichi providiri ala indepnitati di li dicti credituri atalchi omni debituri hagia di pagari legitimamenti et li credituri siano satisfacti hanno provisto et ordinato chi tucti li dinari chi si rescotiranno digianosi mectiri in banco

(1) *Atti, bandi e provviste*: 1550-51 f. 61 retro (A. C.).

puplico a nomu di li magnifici deputati di ipsi magnifici francisco et beneditto aglata per tanto da parti di lo spectabili et magnifici preturi et iurati di quista felici Città si ordina providi et comanda ad omni persuna di qualsivogla stato et conditioni si sia tanto regnicolo comu foristero chi de cetero fina intantochi tucti li credituri del dicto banco siano integre satisfatti et pagati a tucto quillo chi divino haviri non digiano ne poczano legittimamente pagari a li dicti magnifici francisco et benedicto ymmo tucti quilli chi fussiro debituri di ipsi magnifici tanto comu bancheri quanto comu persuni privati et procuratori proprii quanto ancora fussiro debituri di panni et siti johi di la putiga di dicto benedicto tenuta a nome di antonino aglata et compagni digiano girari et pagari per banco puplico tutto quillo chi sunno et saranno debituri a nomu di li magnifici deputati di ipsi magnifici francisco et benedicto a talchi li credituri poczano esseri pagati et satisfacti supta pena di pagari un altra volta lo debito.

Et per lo presenti bando non si intenda generato nullo preiudicio a li dicti credituri di lu banco tanto contra li dicti magnifici francisco et beneditto quanto contra li plegii per loru dati in lo anno passato ne ancora si intenda generato preiudicio ali dicti magnifici plegii ma omni uno remagna in li raxuni soy.

Et in virtù del presenti bando si ordina providi per li deputati di ipsi magnifici aglata siano li infrascritti magnifici videlicet Don Cola di bulogna benedicto aglata arnao pasquale cunsulo di cargalani et jeronimo bozo a nomu di li quali magnifici deputati si digiano girari in banco puplico tutti li dinari chi intriranno et ipsi magnifici deputati cum interrento

de lo spettabile Signuri preturi digiano pagari ali credituri del ditto banco (1).

Da quanto si è detto possiamo conoscere la procedura, adottata in Sicilia, pei fallimenti dei banchi.

Avvenuto il fallimento, si sequestravano i libri del banco per compilarne il bilancio e, con bando speciale del Senato e della Corte Pretoriana oppure del Vicerè, se ne dava notizia al pubblico. Si procedeva in seguito, dal Senato di Palermo, alla nomina dei Deputati del banco fallito, i quali, dopo un altro esame dei libri bancarii, pubblicavano i nomi dei debitori del banco. Era a loro affidata l'amministrazione nell'interesse dei creditori; riscuotevano i crediti del banco, pagavano i debiti, vendevano i beni dei falliti (2). La durata del loro ufficio, indeterminata nei primi tempi, venne in seguito ridotta ad anno uno « *nel qual termine,* dice la Prammatica del 1561, *siano obligati detti Deputati restringere, riscuotere e saldare tutte le partite dei debiti e crediti di detto banco* (3) ». L'ufficio di Deputato del banco fallito fu, da principio, gratuito, e poscia rimunerato. Nè i parenti dei banchieri falliti sino al quarto grado, nè altre persone che aveano un interesse qualunque nel banco poteano ottenere tale nomina, siccome venne praticato nel fallimento del banco degli eredi di Battista Lambardi e confermato dalla Prammatica del 1564 (4). I Magazzinieri pubblici, pei loro fallimenti, furono sottomessi alle stesse leggi dei banchieri dalla Prammatica del 1569 (5),

(1) *Atti, bandi e provviste:* 1522-23, f. 16. (A. C.).
(2) *Id. id. id.*: f. 103 (id.).
(3) Muta *Prammatiche* pag. 594.
(4) *Id.* pag. 595: *Atti, bandi e provviste*: 1513-14. (A. C.).
(5) Muta: op. cit. pag. 595.

e dei fallimenti degli uni e degli altri giudicava, forse, la R. Corte Pretoriana.

Pene severissime furono stabilite pei fallimenti dolosi, accompagnati sempre dalla fuga del fallito, dalla sottrazione dei libri del banco, del denaro depositato etc. Oltre dei privilegi detti del *guidatico* o salvo condotto (1) e del *refugio domus* (2) a cui essi, aprendo banco, doveano rinunziare e che, ciò malgrado, poteano ottenere per considerazione speciale dal Vicerè, fu loro minacciata la pena della morte naturale con una Prammatica del 1535 (3) e, se fuggiti, la sentenza di *forgiudica* o di esilio, da emanarsi fra 15 giorni, per domanda del Fisco (4).

La giurisprudenza del tempo sostenne essere anche degni di pena i ricettatori dei falliti, dei loro libri, beni mobili etc.

Pei fallimenti semplici, non fraudolenti, colposi, era permessa come beneficio la cessione dei beni (5) che noi

(1) In Sicilia la facoltà di concedere il *guidatico* era concessa ad alcuni comuni; ma questo privilegio, dice il Muta, fu abolito da Re Alfonso. Però il Senato di Palermo lo concedeva ancora nel 1517 (*Atti, bandi e provviste*: 1517-18 f. 263 retro). Con licenza del Vicerè potea essere concesso anche dai creditori; ma ciò fu proibito dalla Prammatica del 1535 (Muta op. cit. pag. 591). Infine la prammatica del 1591 ne tolse la facoltà al Vicerè (Muta: op. cit. pag. 602-603).

(2) Il *refugio domus* era un privilegio dei cittadini palermitani e consisteva nella immunità del proprio domicilio. I banchieri Sanchez e Ram lo invocarono, ma inutilmente, nel loro fallimento, perchè vennero incarcerati.

(3) Muta: op. cit. pag. 591.

(4) Muta: op. cit. pag. 594: Tortora: op. cit. pag. CXIX.

(5) Muta: *Consuetudines*: pag. 481.

abbiamo visto accordata al banchiere Olino Sottile. Consisteva, la cessione, nel rilascio spontaneo di tutti i beni, fatto ai suoi creditori dal fallito, che giurava di obbligarsi a pagarli tutte le volte che in appresso avesse potuto acquistare altri beni; in tal modo si liberava dal carcere. Fu concessa, dapprima, dal Sovrano, ma in seguito si definì in sollenne giudizio. Non sembra, però, che fosse accompagnata, come in molti statuti delle città italiane (1), dalla procedura ignominiosa della *pietra del vitupero*, di cui non parla il *Ritus Magnae Regiae Curiae* all'art. *de cessione bonorum*. Lo apprendiamo da uno scrittore siciliano del secolo XVII, il quale discutendo la quistione se il cedente i beni con la procedura ignominiosa era obbligato, migliorando le sue condizioni finanziarie, a pagare i creditori, la risolve negativamente perchè « *cedens bonis cum vituperio si postea acquirat non tenetur solvere creditoribus* » ed aggiunge : « *Et in isto fedelissimo regno per statutum est dispositum antequam fuit cessio ignominiosa cedens tenetur jurare de solvendo cum ad pinguiorem fortunam pervenerit deducto ne egeat* (2) ». Però in seguito tale ignominiosa procedura venne introdotta, ma non risulta in alcun modo che fosse applicata ai banchieri (3).

(1) A. Lattes: *Il fallimento* etc. pag. 10.

(2) Giovanni Castagna: *Tractatus de beneficio deducto ne egeat.* Palermo 1626, pag. 279. Questo scrittore parla a lungo del beneficio, *deducto ne egeat*, goduto dai debitori palermitani e messinesi. Ma soggiunge per la freguenza dei fallimenti: « *Sed ubi non adest statutum speciale servanda est consuetudo jtaliae quod fiat ignominiosa cessio, que consuetudo est laudanda... ex quo hodie debitores vadunt ad dandum nates supra lapidem tanquam si irent ad nuptias.* »

(3) Flandina: *Il miserrimo rifugio della cessione dei beni.* Palermo 1885 (Estratto dall'Archivio Storico Siciliano: anno X 1885).

I falliti non fraudolenti poteano, con licenza del Vicerè, concordarsi con i loro creditori (1) siccome venne fatto nel fallimento del banco di Sanchez e Ram.

La stessa procedura era vigente nelle altre città italiane pei fallimenti. Per quelli dei mercanti molti statuti fanno menzione di bandi o proclami destinati a dar pubblicità al fallimento ed a fissare il tempo in cui incomincia la incapacità e l'infamia del debitore. Specialmente pei fallimenti dei banchi, in Venezia si nominavano dal Senato o dal Maggior Consiglio due Provveditori per la liquidazione e talvolta alcuni Commissarii speciali, di numero variabile, non interessati nel banco, gratuiti o rimunerati. Fu ammesso il salvo-condotto per la persona, mentre in Sicilia tutelava la persona e i beni (2). La prima operazione del fallimento era, anche per le leggi veneziane, quella della formazione del bilancio, chiamata *estratto dei creditori* o *fondi del banco.* Ammesso del pari fu il concordato. Il denaro riscosso dai creditori si depositava in un luogo pubblico, come in Sicilia in un pubblico banco (3).

Il Flandina pubblicò un documento del 7 luglio 1601 dal quale risulta l'esistenza della procedura ignominiosa in Sicilia. Il debitore presentavasi all'udienza del Tribunale e, percuotendo col sedere denudato, per ben tre volte, la pietra del vitupero, pronunciava ad alta voce le seguenti frasi: « *Cui havi di ricipiri si vegna a paga* ». Per l'uso di tale procedura nelle diverse provincie dell'Italia vedi A. LATTES: *Il diritto commerciale* etc. pag. 310, 314-15.

(1) MUTA: *Prammatiche* pag. 603.

(2) *Atti, bandi e provviste*: 1517-18, f. 263 retro. Tale fu il *guidatico* concesso a Paolo Vernagalli, pisano (A. C.).

(3) A. LATTES: op. cit. pag. 331: Dello stesso autore: *Il fallimento* etc. pag. 47-55. Vedi pure l'art. di Ferrara nell'*Archivio Veneto*, vol. 1° pag. 114 e 347.

Quale fu la causa di questi fallimenti?

Siccome la crisi bancaria fu generale in Italia, essendo essa avvenuta, quasi nello stesso periodo di tempo, in Venezia, in Firenze, in Genova, in Napoli, in Palermo, in Messina, in Trapani, dovrebbe ricercarsene la causa in un fatto generale. Saremmo tentati di ritrovarla in quella famosa rivoluzione dei prezzi, avvenuta nella 1ª metà del secolo XVI, per la copiosa affluenza dell'oro e dell'argento dall'America. Ma, a vero dire, per la crisi bancaria siciliana, noi non abbiamo visto alcun cenno che avrebbe potuto farci sospettare un rapporto di causa e di effetto tra i due fatti indicati; anzi è notevole che, appunto nella 1ª metà di quel secolo, si deplorava in Sicilia, nonchè la mancanza di monete di oro e di argento, anche la scarsità dei metalli preziosi.

Bisogna, adunque, indagarne la causa in un fatto speciale, indipendente, per ogni provincia, e compulsare i documenti del tempo per ottenere una risposta precisa.

Secondo il De Turri la causa precipua dei fallimenti dei banchi trova riscontro in alcune irregolarità bancarie, tra le quali nota specialmente l'uso di spendere, e di permettere che fosse speso, il denaro, senza un deposito preventivo. « *Sed quia a celebritate publicorum bancorum facile superabantur*, così egli scrisse ragionando dei banchi privati, *ut aliquo ulteriori delinimento deponentes alliceret, permittebant passim privatos, et praecipue fidejussores, quibus ipsi erant abnoxii, expendere in banco pecunias quas in eo depositas non habebant. Et unde celebritatem sperabant ruinam invenerunt* (1) ». Ma questa ragione potrebbe spiegare il fal-

(1) De Turri: op. cit. pag. 263.

limento dei banchi privati che sorsero dopo la istituzione dei banchi pubblici, coi quali egli li paragona. Nè può considerarsi come sufficiente per ispiegare una perturbazione così generale come fu quella avvenuta nel secolo XVI.

Ricerchiamo invece le cause che hanno un carattere particolare e spiccato, che, pur essendo inseparabili dal corso dell'economia, danno una spiegazione adequata al fenomeno.

Il fallimento dei banchi veneziani provenne, secondo A. Lattes, dallo imprudente impiego dei capitali in malcaute imprese, dagli abusi di fiducia e dai prestiti che essi fecero alla Repubblica (1): a questi ultimi va pure attribuito il fallimento dei banchi fiorentini (2). Pei banchi di Napoli, il Tortora ne trova la causa nelle perdite ingenerate dalle alterazioni monetarie, negli assurdi provvedimenti governativi in materie di annona o di cambio, nelle frodi dei banchieri etc. (3). Alcune di queste ultime furono, a nostro credere, la causa principale dei fallimenti bancarii della Sicilia.

Ed invero sin dal secolo XV, come abbiamo raccontato, i Vicerè emanarono alcune disposizioni violenti sul cambio dei piccioli falsi, le quali riuscirono estremamente dannose ai banchi privati che ricevevano i depositi di ogni moneta in grande copia. Nel 1413 il Vicerè Ferdinando de Vega ordinò il cambio dei piccioli antichi, alla zecca, per la *metà* del loro valore (4). Re Martino, nel

(1) A. Lattes: *Il fallimento* etc. pag. 40-45. *Id.*: *Il diritto commerciale* etc. pag. 211. L. Papa-D'Amico pag. 288.

(2) Rota: op. cit. pag. 101-104.

(3) Tortora: op. cit. pag. CXXIX.

(4) Della Rovere: op. cit. pag. 67: Bianchini: op. cit. 1° vol. pag. 328.

1398, obbligò il cambio dei piccioli qual semplice metallo e quindi secondo il loro valore reale (1). Il Vicerè del 1460 ingiunse di cambiare i *pichuli falsi* secondo la metà del loro valore (2). Molti altri provvedimenti monetarii sulla moneta falsa, di cui tacitamente si permetteva la circolazione, rovinarono i banchi; siccome si lamentò dai Palermitani in un Memoriale contro il Vicerè D. Ugo de Moncada. « *Jtem dirriti lo facto di la monita falsa quali havi consentito chi intrassi et eciam chi si fachissi in lo regno*, così si legge in quel Memoriale, *et poy como havendo senza consenso di li tri brachii et distrussi lo regno et di quisto si causau la ructura di li banchi* (3) ». E così del pari le molte leggi monetarie sul rialzo e ribasso del valore delle monete, specialmente quelle che abbassarono il valore delle *aquile* da grana 24 a grana 23, produssero inevitabilmente lo stesso risultato. Quando fallì il banco degli eredi di Battista Lambardi vi si trovavano depositati 80000 fiorini di moneta falsa, di cui essi per tanto tempo, e come semplice rame, reclamarono la restituzione (4). E lo stesso Vicerè, causa di tanto male, fu obbligato a dire « *tali fallimento non essiri provenuto pir mancamento di roba et chi dicto banco non sia sufficienti ma pir strictura di la bona monita la quali non si trova in lo regno pir avirisi proibutu la monita falsa* (5) ».

Questa inconcepibile politica vicereale di permettere l'enorme abuso della circolazione delle monete false e di

(1) Bianchini: id.
(2) *Atti, bandi e provviste:* 1460, f. 48 (A. C.).
(3) *Id. id.*: 1515-16, f. 235 retro (id.).
(4) *Id. id.*: 1517-18, f. 262 retro (id.).
(5) *Id. id.:* 1513-14, f. 275 retro (id.).

restringerne violentemente l'uso quando il male era diventato gigante, durò per tutto il secolo XVI. Bandi di proibizione della moneta falsa, di rialzo e di ribasso del valore delle monete, perquisizioni domiciliari nei banchi per osservare la moneta depositata, nomine di revisori, pesatori, confische di moneta, si alternarono sempre in danno dei banchi, che erano i luoghi in cui si concentrava la moneta falsa. Il banchiere Torpe Monsoni e C.i presentò, nel 1542, una domanda al Pretore e Giurati di Palermo, dalla quale si apprende la strana e deplorabile condizione fatta ai banchieri dalla circolazione monetaria e dai provvedimenti vicereali. « *Cum sit ogi,* si legge in quella supplica, *li signuri vostri si hajano conferuto ju lu so banco et hajano requisto chi li vogla nexiri et demostrari tutta la monita di pichuli quali teni ju so putiri per farila recanuxiri di lu rividituri et appartati tucti quilli pichuli li quali si trovassiro falsi asserendo teniri litera di sua Excellenza di fari taglarj tucti quilli pichuli si trovassiro falsi et perchè spett. et mei signuri per causi chi comu li signuri vostri non ingnorano et e cosa notoria piu anni havino curso et currino alcuni pichuli falsi senza* (?) *alcuna prohibicioni di non si rechipiri piu li pichuli fausi li quali havino cursu infra li boni et per questo non e justo chi si hajano di taglari et perdiri ipsi exponenti ma e justu chi si hajano di distribuiri pro rata a li persuni li quali li hanno depositatu et su credituri ju dicto banco pertanto actenti li raxuni et causi predicte si supplica ali signuri vostri non voglano pacto aliquo taglari quilli pichuli troviranno falsi ma voglano quilli appartari per potirisi retornari ali particulari pro rata vel saltius voglano suprasediri circa lu dittu taglari et consultari supra quisto cum sua excellenza la*

quali intisu quisti raxuni providira comu conveni ut altissimus (1)». Questo fatto è pure confermato dalle Prammatiche. Carlo V addebitò i fallimenti dei banchi ai *cambii disuguali*, cioè alla moltiplicità delle monete straniere in circolazione ed al predominio della moneta cattiva sulla buona (2), mentre con altra Prammatica del 1527 si attribuì quella crisi alla trascurata esecuzione della legge del pagamento *terziato* delle monete (3), cioè al fatto di lasciare in piena libertà la circolazione della moneta spicciola di rame.

Il cattivo sistema monetario della Sicilia, disordinato ed irregolare nel secolo XVI, fu dunque la causa precipua del fallimento dei banchi privati, di questa perturbazione economica che afflisse l'Isola, spargendo ovunque la miseria, e che determinò i principii della sua decadenza. È bensì vero che qualche banco, ad es. quello di Paolo Girolamo Borsone, potè fallire per l'impiego dei capitali in rischiose o non buone speculazioni (4), ma la causa generale dei fallimenti tutti fu sempre la cattiva circolazione monetaria, la monetazione dei piccioli, i provvedimenti monetarii violenti, tutta, insomma, la politica monetaria che afflisse il commercio della Sicilia dagli ultimi anni del secolo XV in poi.

Però malgrado il fallimento quasi generale che pro-

(1) *Atti, bandi e provviste:* 1541-42, f. 297 retro (A. C.).

(2) Della Rovere: op. cit. pag. 65.

(3) *Atti, bandi e provviste:* 1527-28 f. 8 (A. C.).

(4) I Deputati del fallimento di quel banco notarono nel bando: «*Et liceat ejus effectus bona et nomina ut ex eisdem libris apparebat ascendere ad predictam summam parum plus vel minus non tamen ejus qualitatis apparere ut faciliter in pecuniam bancalem soluptioni paratam redduci potuisset*». (*Protonotaro del Regno* vol. 425, anno 1593-94, f. 446 nell'Archivio di Stato).

dusse la *indigentia grandi*, come spesso si legge negli atti, i banchi privati della Sicilia durarono ancora in tutto il secolo XVI e nel principio del XVII, val quanto dire dopo molti anni della istituzione della *Tavola* o Banco Comunale di Palermo avvenuta nel 1552.

Ed è questo un fatto degno di nota.

In Venezia si dubitò dell'industria bancaria privata sin dal secolo XIV, quando ai nove Sapienti eletti per provvedere alla scarsità della moneta si diè mandato « *quod possint et debeant consulere de banchis cambii tenendis, vel pro communi, vel pro spetialibus personis* (1) »; ed allorchè venne istituito il Banco pubblico di Rialto se ne stabilì ben presto il monopolio « *restando prohibito del tutto ai particolari il levar più banchi* (2) ».

Così del pari in Napoli un progetto di monopolio bancario fu presentato dalle ditte commerciali Olgiati e Grimaldi, Citarella e de Rinaldo, Colamazza e Pontecorvo, colla condizione che « *non si potessero imponere in Napoli altri banchi, nè tavole, nè depositari, nè altre sorti di mezzi di giramenti di negozii pecuniarii, eccetto il Monte di Pietà* », ed altro progetto di *Depositeria Generale* fu elaborato da certo Saluzzo speculatore Genovese (3).

Ma in Sicilia, al contrario, si godette la massima libertà di deposito e di ogni operazione di banca, anche dopo la istituzione della *Tavola* di Palermo. Tanto il Senato di questa Città come la R. Corte seguirono a servirsi, pei depositi, indistintamente dei banchi privati

(1) Elia Lattes: op. cit. pag. 32-33.
(2) *Id.* pag. 101-102.
(3) Tortora: op. cit. pag. CXXV e CXXXI.

e della Tavola, come più sopra abbiamo detto, e come risulta da molteplici documenti (1). La voce di un solo Giurato, Pietro de Settimo, che protestò perchè il Senato di Palermo avea fatto girare alcune somme dalla Tavola nei banchi privati (2), non trovò alcun eco; e sino alla fine di quel secolo, malgrado il Cap. XXII dei Capitoli della Tavola di Palermo del 1552 in cui fu stabilito « *La detta Tavola non possa nè debba tener conto nè accettar partito con altri banchi* », il Senato di Palermo fu sempre cliente dei banchi privati. E col Senato lo furono del pari i privati cittadini.

Fu primo il Vicerè Marco Antonio Colonna che nei suoi Capitoli del 1582 ingiunse agli appaltatori delle gabelle comunali di depositare quel denaro, soltanto nella Tavola e non mai in altro banco: « *Et pagando per qualsivoglia banco,* così fu detto al Cap. 15°, *non si debbano accettare, restando tale o tali pagamenti a risico e pericolo delli detti gabelloti* (3) ». Ma questo divieto non pare di essere stato confermato dal Capitolo 15° del Vicerè De Castro (4). Anzi quando nel 1683 si chiese al Re di ordinare che tutti i pagamenti fossero fatti per mezzo delle Tavole di Palermo e di Messina, il Sovrano si rifiutò francamente, adducendo per ragione la perma-

(1) Vedi ad es. *Atti bandi e provviste*: 1560-61 a f. 72 retro, la ingiunzione diretta ai Governatori della *Tavola* e ai banchi privati degli eredi di Martino Cenami, di Francesco Seidita e di Giovanni e Vincenzo Monsoni, che aveano in deposito i proventi comunali. Vedi anche *Conto di cassa del Tesoriere Generale* 1569 70 in cui il Tesoriere dichiara di avere depositato denaro nella Tavola di Palermo e nei banchi di Messina e di Trapani, a f. 1° (A. d. S.).

(2) *Atti, bandi e provviste*: 1558-59, f. 72 (A. C.)

(3) La Placa: op. cit. pag. 8.

(4) *Id. id.*

nenza di molti forestieri che non aveano depositi presso la Tavola di Messina ed i fallimenti, allora recenti, di quella di Palermo (1).

È appunto nel secolo XVII, che segna la decadenza generale della Sicilia, che sparirono i banchi privati. Nel Ruolo dei Cerei del 1615 non si trovano più menzionati i banchieri.

Il Muta, scrivendo nel 1622, dice che non esistevano più da qualche tempo (2) ed il Mastrillo lamentava amena la loro fallenza nella seconda metà di quel secolo.

In tal modo e per tali cause sparirono dalla Sicilia qnei famosi banchi privati, dai quali l'Isola trasse inestimabile profitto e vantaggio nei secoli XIV, XV e XVI, che furono i secoli del suo splendore commerciale e della sua più potente prosperità economica.

(1) La Placa op. cit.: pag. 305-306.
(2) Muta *Prammatiche* pag. 599.

CONCLUSIONE

Dalla storia dei banchi privati della Sicilia che abbiamo curato di raccontare, si possono trarre i seguenti corollarii :

Risulta principalmente la grande analogia che si osserva a questo riguardo nelle diverse provincie italiane e nei varii tempi, sia quanto alle funzioni dei banchieri ed ai servigii che prestavano al commercio, sia quanto agli abusi che commettevano ed ai provvedimenti legislativi con cui si tentava frenarli ed impedirne la ripetizione, come ha dimostrato estesamente il Prof. A. Lattes nel suo paziente e prezioso lavoro sugli Statuti delle città italiane, di cui il nostro può considerarsi quale dimostrazione e conferma. Nè questa splendida uniformità di leggi e di sviluppo bancario, che ci riempie di meraviglia e di ammirazione, riesce, per la Sicilia, molto difficile a spiegarsi, se si rammenterà che furono pisani, genovesi, veneziani e fiorentini, od oriundi di quelle provincie, la maggior parte di quei mercanti-banchieri che ebbero, potrebbe dirsi, il monopolio del commercio dell'Isola dal secolo X al XV :

Risulta che l'industria bancaria privata, di cui, descrivendone le sorti, abbiamo giustamente fatto l'apologia, rese immensi e segnalati servigii al commercio ed all'industria siciliani, promuovendo il progresso economico ed ogni genere di prosperità. La mancanza di leggi restrittive, anzi la massima libertà dell'ufficio bancario, che noi vedemmo mantenuta per tutto il secolo

XVI, contribuì potentemente allo sviluppo delle istituzioni bancarie, che, più e meglio di altri istituti, diventano rigogliose sotto il soffio benefico della libertà economica:

Risulta che i banchi privati possono contendere la gloria dell'onore alle banche pubbliche per la creazione di alcuni istituti e titoli di credito, la *fede di credito* e *la ditta o biglietto di banca,* forse immeritatamente attribuiti a queste ultime; le quali, pur sostituendosi generalmente ai banchi privati, non seppero, nei primi tempi, corrispondere in modo condegno e sostituirsi alle molteplici operazioni dei privati banchieri, che promossero lo sviluppo così intenso e così generale del credito, di cui siamo ancor oggi obbligati a meravigliarci:

Risulta infine che la sparizione dei nostri banchi provenne dal cattivo sistema monetario, dalle leggi violenti sulla circolazione monetaria emanate da Vicerè ignoranti od interessati, che affogarono coi loro provvedimenti ogni aspirazione al progresso economico e politico dell'Isola. E ciò dimostra il legame intimo dei due grandi istituti della circolazione, monete e banchi, che convergendo unitamente ad una meta determinata possono spingere il progresso industriale, mentre falliscono completamente allo scopo quando il cammino è saltuario, oscillante, irregolare. Le crisi antiche, come le odierne, provennero e provengono sempre da questa fonte.

INDICE